



SCUOLA DOTTORALE IN DIRITTO ED ECONOMIA

“TULLIO ASCARELLI”

SEZIONE DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

XXIII CICLO

L’ANACRONISMO LEGISLATIVO NEL GIUDIZIO

DI COSTITUZIONALITA’ DELLE LEGGI

Fabio Albo

A.A. 2010/2011

Tutor: Prof. Alfonso Celotto

Coordinatore: Prof. Mario Trapani

INDICE

<i>Oggetto e piano della ricerca</i>	3
--------------------------------------	---

CAPITOLO I

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUL RAPPORTO TRA IL TEMPO E IL DIRITTO

I.1. <i>Premessa</i>	5
I.2 <i>Le prospettive dell' indagine giuridica sul tempo.</i>	5
I.3 <i>La dimensione temporale del diritto in senso logico-formale</i>	12
I. 4 <i>La dimensione temporale del diritto in senso storico-sostanziale</i>	19
I. 5 <i>Il tempo e l'interpretazione degli atti normativi</i>	24
I.6 <i>Il tempo e l' invalidità delle norme</i>	32

CAPITOLO II

LA NOZIONE DI ANACRONISMO LEGISLATIVO “COSTITUZIONALMENTE RILEVANTE”

II.1. <i>Natura problematica della nozione di anacronismo legislativo</i>	42
II.2. <i>Analisi lessicale del sintagma “anacronismo legislativo”</i>	45
II.3 <i>Ricognizione delle definizioni di anacronismo legislativo proposte dalla dottrina costituzionalistica</i>	47
II. 4 <i>L'anacronismo legislativo come fenomeno “sopravvenuto” rispetto all'entrata in vigore della norma e che può determinarne l'invalidità-incostituzionalità</i>	50
II. 5 <i>L'anacronismo legislativo come fenomeno di perdita della ratio legis</i>	53
II. 5.1 <i>Il concetto di “ratio legis” e i suoi impieghi nel giudizio di costituzionalità</i>	54
II. 5.2 <i>L'individuazione e la valutazione della ratio legis quale “scopo oggettivo” della norma come momento di verifica dell'incidenza degli effetti del fluire del tempo sulla norma</i>	58
II.6 <i>Le “cause” dell'anacronismo legislativo</i>	62

II.7 <i>Formulazione della definizione della nozione di anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante</i>	67
II. 8 <i>L'anacronismo legislativo nella giurisprudenza costituzionale</i>	68
II.8.1 <i>Casi di anacronismo legislativo determinato (almeno prevalentemente) da mutamenti di ordine extra normativo</i>	69
II.8.2 <i>Casi di anacronismo legislativo determinato (almeno prevalentemente) da mutamenti di ordine normativo</i>	81
II. 9 <i>Anacronismo legislativo ed eterogenesi dei fini</i>	90

CAPITOLO III

L'ANCRONISMO LEGISLATIVO TRA IRRAGIONEVOLEZZA SOPRAVVENUTA ED INCOSTITUZIONALITA' SOPRAVVENUTA

III. 1 <i>Premessa</i>	102
III.2 <i>Sindacato di ragionevolezza delle leggi e anacronismo legislativo</i>	103
III.3 <i>La ragionevolezza nel giudizio di costituzionalità delle leggi: genesi, evoluzione, problemi</i>	104
III.4 <i>La ragionevolezza come metodo interpretativo</i>	108
III.5 <i>Gli ambiti e i criteri del sindacato sulla ragionevolezza delle leggi</i>	112
III.6 <i>I criteri di valutazione della ragionevolezza delle leggi impiegati nell'accertamento dell'anacronismo legislativo</i>	121
III. 7 <i>L'anacronismo legislativo come figura di sopravvenuta "non corrispondenza" della norma alla realtà</i>	123
III. 8 <i>Anacronismo legislativo ed incostituzionalità sopravvenuta</i>	127
III. 9 <i>Incostituzionalità sopravvenuta ed abrogazione</i>	128
III.10 <i>Il problema della determinazione del momento "consumativo" dell'anacronismo legislativo</i>	136
<i>Considerazioni conclusive</i>	142
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	146

Oggetto e piano della ricerca

La presente ricerca si propone di indagare l'incidenza del fluire del tempo sull'invalidità-incostituzionalità delle leggi attraverso la ricostruzione e l'analisi del fenomeno del c.d. "anacronismo legislativo".

La tesi principale che si intende discutere ed approfondire può essere sinteticamente formulata nei termini seguenti: il fluire del tempo può rendere le leggi (più precisamente, le norme che queste leggi esprimono) obsolete, inattuali, non più in linea con il proprio tempo, in una parola: anacronistiche, con la conseguenza che queste stesse norme, proprio a causa di tale loro carattere anacronistico, possono risultare (ed essere dichiarate) invalide, ossia costituzionalmente illegittime.

Questa implicazione tra il carattere anacronistico delle norme legislative e la loro invalidità-incostituzionalità può essere descritta (e, quindi, esaminata), con specifico riguardo al giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, attraverso il riferimento alla nozione di anacronismo legislativo.

Essa è qui da intendersi, infatti, in prima approssimazione, come indicativa del fenomeno di sopravvenuta obsolescenza o inattualità delle norme legislative che può determinarne l'incostituzionalità.

La ricostruzione e l'analisi di questa nozione consente, dunque, di affrontare le diverse questioni che discendono dalla prospettata relazione tra il fluire del tempo e l'invalidità-incostituzionalità delle norme legislative, questioni che, schematicamente, possono essere ricondotte a tre fondamentali interrogativi, tra loro collegati, ossia:

- *quando* una norma può dirsi anacronistica? ovvero in che cosa consiste propriamente l'anacronismo legislativo e quali sono i fattori che lo determinano?
- *perché* una norma anacronistica è (meglio, può essere dichiarata) incostituzionale? ovvero quali sono le ragioni teoriche e i presupposti di diritto positivo che giustificano la configurazione dell'anacronismo legislativo quale fenomeno idoneo a determinare l'incostituzionalità delle norme?

- *come* nel giudizio di costituzionalità delle leggi si accerta che una norma è divenuta anacronistica? ovvero quali sono i criteri interpretativi ed argomentativi e le tecniche di giudizio impiegati dalla Corte costituzionale nel sindacare l'anacronismo legislativo?

L'obiettivo della presente ricerca non è quello di fornire una risposta certa ed esaustiva a ciascuno di questi interrogativi, quanto piuttosto quello di proporre per essi una chiave di lettura il più possibile coerente ed omogenea, che ne consenta il corretto inquadramento nello specifico settore di studi dedicati alla giustizia costituzionale.

A tal fine, si è ritenuto di articolare il lavoro in tre capitoli: il primo, di carattere introduttivo, è dedicato al tema generale del rapporto tra tempo e diritto; nell'ambito del quale si colloca l'oggetto specifico della presente ricerca; il secondo rivolto alla definizione della nozione di anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante e all'analisi della giurisprudenza costituzionale concernente tale fenomeno; il terzo diretto all'esame delle implicazioni esistenti tra anacronismo legislativo, sindacato di ragionevolezza e accertamento dell'incostituzionalità sopravvenuta delle leggi.

CAPITOLO I

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUL RAPPORTO TRA IL TEMPO E IL DIRITTO

I.1. *Premessa*

Indagare l'incidenza del fluire del tempo sull'invalidità-incostituzionalità delle norme legislative significa, in sostanza, occuparsi di un particolare aspetto del più ampio tema concernente il rapporto tra il tempo ed il diritto.

Appare opportuno, pertanto, svolgere in relazione a quest'ultimo alcune considerazioni preliminari che permettano di evidenziare le principali coordinate metodologiche e concettuali che possono orientarne l'analisi dal punto di giuridico.

L'individuazione di tali coordinate risulta, infatti, funzionale ad una più precisa delimitazione dell'oggetto specifico della presente indagine, in quanto permette di chiarire, innanzitutto, in che senso, e sulla base di quali presupposti, può predicarsi l'incidenza del fluire del tempo sull'invalidità-incostituzionalità delle norme e, in secondo luogo, sulla base di quale prospettiva di indagine siffatta incidenza può essere esaminata con specifico riferimento alle modalità del suo accertamento nel giudizio di costituzionalità delle leggi.

I.2 *Le prospettive dell'indagine giuridica sul tempo.*

La scienza giuridica ha sempre manifestato una scarsa propensione ad occuparsi del tema del tempo in termini concettualmente autonomi, preferendo, in genere, limitarsi a prenderlo in considerazione solo in via ausiliaria ed indiretta, ovvero solo se, e nei casi in cui, esso si presenti quale elemento che caratterizza in senso specifico e peculiare determinati fenomeni, fattispecie, istituti giuridici¹.

¹ Si pensi, solo per fare alcuni esempi, allo studio sui "termini" svolto con riferimento ai vari settori del diritto sostanziale e processuale o alla ricostruzione di istituti come l'usucapione o la prescrizione o, ancora, all'indagine sulla efficacia (di atti o di norme).

Un simile atteggiamento della scienza giuridica si basa essenzialmente sull'idea secondo la quale, sebbene i profili temporali (al pari di quelli spaziali) non possano mai mancare nelle fattispecie regolate dal diritto, questa stessa temporalità (e spazialità) risultano tuttavia interamente incorporate negli stessi fenomeni cui ineriscono, sicché essi non sarebbero, in definitiva, distinguibili da tali fenomeni e non rivestirebbero, per conseguenza, alcun autonomo rilievo sotto il profilo giuridico².

Anche la dottrina costituzionalistica ha, in qualche modo, risentito di questo tipo di impostazione, come dimostra il fatto che solo in alcuni casi essa si è impegnata nel tentativo di operare una ricostruzione (almeno tendenzialmente) organica ed unitaria dei diversi profili temporali implicati nello studio del diritto costituzionale³.

² Per questa impostazione, A. FALZEA, *Il fatto naturale*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, I, Padova, 1970, 411, il quale specifica al riguardo che, anche laddove le determinazioni temporali acquistano un proprio significato giuridico, concretandosi in fattispecie caratterizzate in funzione del tempo come l'usucapione e la prescrizione, l'autonomia del momento temporale non è mai assoluta ed ha bisogno che il fenomeno qualitativamente determinato le faccia da sostegno. Al riguardo, è stato di recente ricordato che i «giuristi in verità sono abituati a disimpegnarsi dal tema del tempo perché insegnano, e così sono stati educati, che tempo e spazio non sono fatti rilevanti per il diritto, sono soltanto la dimensione, il modo di collocarsi in un luogo ed in un'epoca di ogni fatto giuridico rilevante» (P. RESCIGNO, *Considerazioni su tempo e diritto* in *Tempo e diritto, in memoria di Paolo Vitucci*, a cura di S. Mazzamuto, Napoli, 2010, 15) e che, l'indagine sulle relazioni che si instaurano tra tempo e diritto assume rilevanza «solo per i filosofi e i sociologi» e non per i giuristi positivi (A. GALASSO, *Il tempo e il diritto*, *ivi*, 88).

Per una critica a tale impostazione, v. P. GIOCOLI NACCI, *Il tempo nella Costituzione*, Padova, 1984, 2, il quale rileva che «il generale atteggiamento della scienza giuridica di considerare il profilo temporale in maniera ausiliaria ed accessoria nei confronti dell'aspetto qualitativo della disciplina giuridica, posto al centro dell'indagine dommatica, è dovuto per un verso alla concezione tradizionale per cui lo studio degli istituti è condotto come se non vi fosse la necessità che ogni evento o atto umano si svolga nella dimensione del tempo, e per altro verso alla considerazione della temporalità come fatto immanente alla fattispecie regolata dal diritto e non anche strutturalmente autonomo e dotato di una propria efficacia». Secondo G.U. RESCIGNO, *L'atto normativo*, Bologna, 1998 2, «I giuristi, nel loro platonismo più o meno inconsapevole, spesso scrivono o ragionano come se il tempo non fosse parte costitutiva dell'esperienza entro cui si collocano e su cui riflettono».

³ In questo senso è stato osservato che «i costituzionalisti, in particolare, sembrano fuggire dal tema, forse per la difficoltà di ricostruire uno spazio proprio della dimensione temporale» (M. D'AMICO, *Riflessioni sulla nozione di tempo nel diritto costituzionale*, in *Jus*, 1992, 40). Tra i tentativi di svolgimento di un'autonoma riflessione sul tempo nella prospettiva del diritto costituzionale, si segnalano, in particolare, oltre ai già citati saggi di Giocoli Nacci e D'Amico, T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, II, Milano 1978 ora in ID. *Opere*, I, Milano 2000, 478 e ss.; M. AINIS, *Le parole e il tempo della legge*, Torino, 1996; M. RUOTOLO, *Il tempo e le funzioni dello Stato*, in *Dir. e soc.*, 2000, 613 e ss.; L. CUOCOLO, *Tempo e potere nel diritto costituzionale*, Milano, 2009. Nella dottrina costituzionalistica tedesca, un classico contributo sul tema è quello di P. HABERLE, *Zeit und Verfassung*, (1974) ora in *Verfassung als oggentlicher Prozess. Materialien zu einer Verfassungstheorie der offen Gesselschft*, Berlin, 1978, 59 e ss.

In verità, non è possibile negare che quello del rapporto tra il tempo ed il diritto si presenti come un tema complesso, denso di suggestioni e suscettibile di essere sviluppato a partire da diversi punti di vista, su diversi piani, e con riferimento a molteplici profili⁴.

E' la stessa complessità concettuale che caratterizza ciascuno dei termini in cui tale rapporto si articola ad alimentare la varietà delle sue possibili declinazioni e, corrispondentemente, la pluralità dei percorsi di indagine che possono essere seguiti nella relativa trattazione⁵.

⁴ Per un inquadramento del tema del rapporto tra tempo diritto, svolto prevalentemente dal punto di vista della filosofia e della teoria generale del diritto, v. L. BAGOLINI, *Visioni della giustizia e senso comune*, Bologna, 1968; E. OPOCHER, *Diritto e tempo*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1981, 130 e ss.; L. MENGONI, *Diritto e tempo*, in *Jus*, 1998, 635 e ss.; V. FROSINI, *Temporalità e diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, 431 e ss.; R. GUASTINI, *Il tempo e le norme*, in *Studi in onore di Leopoldo Elia*, I, Milano 1999, 719 ss.; AA.VV., *Tempo della legge e tempo della storia*, a cura di M.Chiodi, Napoli, 1999; G. CAPOZZI, *Temporalità e norma*, IV ed., Napoli 2000; G.SARACENI, *Il tempo nel diritto*, in *Iustitia*, 2003, 459 ss. ; nella letteratura straniera, in particolare, K. ENGLISH, *Die Zeit im Recht*, in *Vom Weltbild der Juristen*, Heidelberg, 1965; G. HUSSERL, *Recht und Zeit. Fünf rechtsphilosophische Essays*, Frankfurt am Main, 1955, trad. it. *Diritto e tempo: saggi di filosofia del diritto*, a cura di C.R. Cristin, Milano, 1998; J. F. OST, M. VAN HOECKE, *Temps et droit*, Bruxelles, 1998; J. CHESNEAUX, *Droit et temps*, in *Temporalistes*, 2000, n. 41, 4 e ss.; F. OST, *Le temps du droit*, Paris, 2005. Nella prospettiva della storia del pensiero giuridico si colloca, invece, l'interessante saggio di M. BRETONNE, *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma-Bari, 2004, (dello stesso autore vedi anche *Le norme e il tempo fra tradizione classica e coscienza moderna*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, fondati da G. Tarello, XIX, Bologna, 1989). Il tema del rapporto tra tempo e diritto è stato recentemente discusso, da diverse angolazioni, in un incontro di studi svoltosi presso l'Università di Roma Tre il 5 novembre 2007, i cui atti sono ora pubblicati nel già citato volume *Tempo e diritto, in memoria di Paolo Vitucci* a cura di S. Mazzamuto.

⁵ Il discorso sul tempo e il diritto, infatti, «si può svolgere su diversi livelli di astrazione e vari piani teorici, e si specifica in ragione dell'oggetto, della funzione e del metodo» (G. BENEDETTI, *La giustizia, l'interpretazione e le categorie di teoria generale del diritto nell'orizzonte della temporalità*, in *Tempo e diritto, in memoria di Paolo Vitucci* cit., 40). Sottolinea l'impossibilità di «dipanare in tutta la sua profondità ed estensione la problematica che si cela dietro alle parole diritto e tempo» G. HUSSERL, *Diritto e tempo*, cit., 3. Sulla pluralità dei possibili percorsi che possono essere seguiti nell'indagine giuridica sul tempo, v., esemplificativamente, J. CHESNEAUX, *Droit et temps*, cit., 4 e ss., il quale ne individua essenzialmente quattro: quello relativo all'analisi delle procedure giuridiche in quanto ontologicamente inscritte nella durata; quello relativo all'analisi delle culture giuridiche, che riflettono le diverse *cultures du temps*; quello relativo all'analisi delle trasformazioni del diritto, il quale, per il suo carattere evolutivo, si colloca sempre *au fil du temps*, trasformandosi insieme alla società e seguendo il movimento della storia; quello, infine, relativo all'analisi dell'interazione, nel diritto, tra le modalità temporali del passato, del presente, del futuro. Per una ricognizione degli sviluppi della riflessione sul rapporto tra tempo e diritto nella cultura giuridica moderna v., L. CUOCOLO, *Tempo e potere nel diritto costituzionale*, cit., 33 e ss., il quale peraltro, a conferma della intrinseca ed irriducibile complessità di questo tema, sottolinea come esso «sia stato studiato (o ignorato) dalle diverse scuole di pensiero sulla base di presupposti concettuali affatto differenti a seconda dei casi e, dunque, senza un comune denominatore che consenta di ricostruire un'evoluzione – logica e cronologica – razionale e lineare, nelle somiglianze e nelle differenze»(ivi, 33).

Una tale obiettiva complessità, se può contribuire a spiegare le difficoltà riscontrabili nel riportare l'analisi del tempo nell'ambito delle categorie e degli schemi concettuali propri della dogmatica giuridica tradizionale, non può tuttavia, di per sé, giustificare l'idea dell'irrelevanza o indifferenza giuridica del tempo, né condurre ad escludere *a priori* la possibilità di studiare le dinamiche del rapporto tra tempo e diritto non solo dal punto di vista della sociologia o della filosofia del diritto, ma anche da un punto di vista, per così dire, "interno" al diritto stesso, ossia secondo la prospettiva propria della scienza giuridica, intesa sia come teoria del diritto sia come scienza giuridica positiva (o giurisprudenza)⁶.

Una tale possibilità, in particolare, non può ritenersi esclusa per la scienza costituzionalistica per la quale, anzi, il tema del tempo si presenta come una «metafora» dei due fronti verso i quali essa, in ragione della "natura" stessa del suo oggetto, si trova costantemente (ed inevitabilmente) costretta a confrontarsi, ovvero «quello "sociologico-concreto" e quello "dogmatico-astratto"»⁷.

La complessità del rapporto tra tempo e diritto vale, piuttosto, ad evidenziare la sostanziale "inesauribilità" delle possibili declinazioni di questo tema e, conseguentemente, rende avvertiti della necessità, di natura metodologica, di operare, da un lato, una preliminare selezione degli aspetti di tale rapporto che si intende prendere in considerazione e, dall'altro lato, una preventiva esplicitazione della specifica prospettiva secondo la quale si intende indagare questi stessi aspetti.

⁶ Il punto di vista "interno" al diritto è quello che guarda al diritto "in senso oggettivo". Per diritto "in senso oggettivo" si intende, infatti, l'insieme di norme prescrittive di comportamenti umani o ascrivibili di poteri o altre qualificazioni complessivamente vincolante gli operatori, ossia coloro che lo accettano come tale, ovvero si pongono dal suo punto di vista (interno)» (F.MODUGNO, *Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo*, Torino, 2000, 23). Sui distinti problemi che impegnano la "teoria del diritto" e la "scienza giuridica positiva" (o "giurisprudenza") v., ancora, F. MODUGNO, *Ordinamento giuridico (dottrine generali)*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, 680, ove si afferma che i problemi giuridici si possono articolare «secondo che si indaghi su ciò che è il diritto (*quid ius?*), sulle singole nozioni, cosiddetti concetti giuridici (*quid iuris?*) e, infine, su questi ultimi complessivamente riguardati. Il primo è il problema della filosofia del diritto; il secondo o, per meglio dire, i numerosi interrogativi sui cosiddetti concetti giuridici (ad esempio, usufrutto, colpa, rappresentanza, locazione) costituiscono l'indagine giuridica vera e propria che tende invece a sfuggire alle cosiddette definizioni generali (...); l'ultimo problema costituisce il tema caratteristico della teoria del diritto».

⁷ In questo senso, M. D'AMICO, *Riflessioni sulla nozione di tempo nel diritto costituzionale*, cit., 46, la quale osserva, al riguardo, come la domanda sulla possibilità di ricondurre il tempo nell'ambito dell'indagine giuridica implica «la domanda relativa al metodo stesso delle scienze giuridiche. E cioè se, e fino a che punto, sia ancora vera ed efficace oggi una visione del diritto come di una scienza dogmatica da contrapporre a quella sociologica».

Ora, in prima approssimazione, possiamo rilevare che, se si prende a riferimento il diritto inteso in senso oggettivo e positivo, considerando cioè le norme vigenti in un dato ordinamento giuridico sia singolarmente sia nel loro insieme, l'indagine giuridica sul tempo può essere impostata fundamentalmente secondo due prospettive di indagine: l'una rivolta allo studio del tempo *nel* diritto, l'altra rivolta allo studio del tempo *del* diritto⁸.

Rispetto alla prima prospettiva di indagine (quella, cioè, concernente il tempo *nel* diritto), il tempo rileva essenzialmente in quanto "tempo giuridico", ossia in quanto fenomeno preso in considerazione dalle norme giuridiche e, pertanto, inquadrabile come «fatto giuridico oggettivo», elemento «interno alla fattispecie normativa», sia che la norma espressamente contenga un riferimento temporale, sia che tale riferimento appaia, nella norma stessa, presupposto o implicito⁹. Sono suscettibili di indagine giuridica, secondo tale prospettiva, tutte le ipotesi in cui le norme direttamente o indirettamente collegano al «fatto naturale tempo» il prodursi o l'esaurirsi di date conseguenze giuridiche, avuto riguardo sia al

⁸ Questa duplicità di prospettive dell'indagine giuridica sul tempo, è frequentemente evidenziata negli studi dedicati al tema, sebbene vi risulti declinata con una certa varietà di formulazioni e sviluppata secondo approcci metodologici ed esiti ricostruttivi non sempre omogenei. Si veda, esemplificativamente, L. MENGONI, *Diritto e tempo*, cit., 635, il quale afferma che «il problema del rapporto del diritto col tempo si presenta sotto due aspetti: l'uno concerne la dimensione temporale del diritto, il suo modo di essere nel tempo, l'altro concerne il modo di essere del tempo nel diritto, le modalità temporali dei contenuti normativi. Il primo è un problema di ontologia giuridica, il secondo di logica giuridica» (nello stesso senso già K. ENGLISH, *Die Zeit im Recht*, cit., 69 ed E. OPOCHER, *Diritto e tempo*, cit., 130). In un analogo ordine di idee, e in un contesto di discorso specificamente rivolto all'analisi dei profili temporali nel diritto costituzionale, v. T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, cit., spec. 477-478, la cui ricostruzione muove proprio dalla distinzione tra il tempo inteso come «fatto giuridico oggettivo» ed il tempo inteso come «dimensione temporale dell'esperienza giuridica»; nonché M. D'AMICO, *Riflessioni sulle nozioni di tempo nel diritto costituzionale*, cit., 49, la quale, con terminologia sostanzialmente corrispondente a quella adottata nel testo, a partire dalla distinzione «tra tempo *delle* norme» e «tempo *nelle* norme», sviluppa l'analisi sul «tempo *della* Costituzione» - che «coincide con il tempo storico nel quale vive il testo costituzionale» - e sul «tempo *nella* Costituzione» che «si ricava dall'osservazione sui diversi modi di regolare il tempo da parte delle norme costituzionali e può essere a sua volta distinto in tempo *astratto* e tempo *concreto*» (ivi, 49), e, infine, L. CUOCOLO, *Tempo e potere nel diritto costituzionale*, cit., 52 che dalla ricognizione degli sviluppi del pensiero giuridico sul tema del tempo trae l'indicazione circa l'esistenza di due fondamentali prospettive dalle quali tale tema può essere trattato, ossia, appunto, quella concernente «lo studio del tempo nella norma» e quella concernente «lo studio della norma nel tempo».

⁹ T. MARTINES, *op. ult. cit.*, 506, il quale precisa che in queste ipotesi la norma «connette alla determinazione temporale la sua stessa ragion d'essere: essa è posta perché l'ordinamento giuridico (...), compiendo una valutazione selettiva, assegna a determinati fatti, atti, od attività, rilevanza giuridica a causa della loro collocazione nella dimensione temporale».

«decorso del tempo» sia ad un determinato «punto cronologico nel tempo» (*punctum temporis*)¹⁰.

Rispetto alla seconda prospettiva di indagine (quella cioè concernente il tempo *del* diritto), il tempo rileva essenzialmente in quanto “dimensione temporale” in cui necessariamente si colloca e si svolge la vita dell’ordinamento e delle singole norme che lo compongono.

Il manifestarsi della dimensione temporale del diritto discende dal fatto stesso della sua *storicità*, ossia dall’incontestabile dato di natura esistenziale per cui «le norme giuridiche e l’intero ordinamento che le racchiude in sistema nascono, vivono e muoiono in una loro dimensione spaziale e temporale»¹¹.

La rilevanza giuridica del tempo (e le forme in cui questa può manifestarsi) sono suscettibili di essere diversamente apprezzate a seconda che si adotti l’una o l’altra delle due prospettive di indagine appena indicate¹².

¹⁰ T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tema*, cit., 477. In questo ambito vengono, dunque, in considerazione «sia gli istituti legati al decorso del tempo (quali il termine o la decadenza)», sia le c.d. «determinazioni temporali, vale a dire i momenti (stabiliti di regola con riferimento ai modi di computazione del tempo) in cui un dato atto deve o può essere compiuto». Occorre sottolineare che la rappresentazione giuridica del tempo che si realizza mediante l’inclusione di questo nell’ambito delle fattispecie normative, è una rappresentazione di tipo «oggettivo», in quanto il diritto considera il tempo «come successione di stati o di situazioni distinguendo lo stato presente dagli stati anteriori, cioè nel senso bergsoniano di “tempo spazializzato”» (L. MENGONI, *Diritto e tempo*, cit., 640).

¹¹ T. MARTINES, *op. cit.*, 478

¹² Questa duplicità di prospettive rappresenta solo una schematizzazione, a fini esplicitativi, delle diverse possibili forme di rilevanza (e quindi di conoscenza) giuridica del tempo. Essa, cioè, risulta funzionale all’identificazione, inevitabilmente approssimativa, dei due “estremi” che delimitano l’ambito dei possibili approcci alla tematizzazione del tempo da un punto di vista giuridico. Occorre considerare, tuttavia, che solitamente, in corrispondenza di tali “estremi” vengono situati due distinti concetti di tempo, quello di “tempo giuridico” (considerato come parte del fenomeno giuridico e quindi legittimamente riconducibili all’analisi giuridica) e quello di “tempo storico” (considerato, in qualche misura, estraneo al fenomeno giuridico e quindi sottratto alla riflessione propria dei giuristi). In realtà, come si proverà a dimostrare nel prosieguo della ricerca (cfr., in particolare, i successivi par. I.4, I.5) occorre riconoscere, l’esistenza, nel diritto, di una ineliminabile dialettica tra tempo storico e tempo giuridico (in tal senso, M. RUOTOLO, *Il tempo e le funzioni dello Stato*, cit., 616), la quale rileva non solo sul piano descrittivo (in quanto permette di indicare realisticamente ciò che il diritto effettivamente è), ma anche sul piano prescrittivo (in quanto permette di indicare ciò che il diritto deve essere per poter adeguatamente rispondere alle esigenze di regolazione emergenti dal corpo sociale in continua trasformazione). Del resto, in dottrina, non mancano casi di autori i quali, pur attribuendo rilievo alla descritta dicotomia tra tempo giuridico e tempo storico, riconoscono comunque la specifica rilevanza giuridica anche del tempo storico.

A tal proposito, si può esemplificativamente richiamare la riflessione svolta da Temistocle Martines, il quale pur dichiarando che la dimensione del tempo storico «non è immessa nell’ordinamento, ne resta estranea e non assume quindi valore e significato giuridico», ammette che, tuttavia, non può negarsi «che essa sia strettamente connessa al fenomeno giuridico, vi corra parallelamente, ne segua, per così dire, il ritmo vitale, la nascita e l’estinzione» e, poi, sulla base di

Se si guarda al tempo *nel* diritto, è agevole constatare come la sua rilevanza giuridica sia, per così dire, in *re ipsa*, nel senso che dipende da (e si riduce a) l'essere il tempo stesso assunto, direttamente o indirettamente, quale oggetto di qualificazione e valutazione da parte delle norme, incorporato nelle relative previsioni. Ne consegue che, secondo tale prospettiva, il tempo risulta senz'altro inquadrabile come fenomeno *interno* al diritto, proprio in quanto esso è dal diritto medesimo contemplato e regolato, in una parola "giuridicizzato".

Questa "giuridicizzazione" del tempo è di per sé sufficiente a legittimarne l'assunzione ad autonomo oggetto di indagine giuridica, consentendo di svolgere un'analisi tipologica delle diverse «modalità temporali» dei contenuti normativi¹³. Se si guarda, invece, al tempo *del* diritto, la questione della sua rilevanza giuridica si presenta decisamente più complessa e problematica e può essere, a sua volta, tematizzata e discussa, per quanto qui interessa porre in evidenza, rispetto ad almeno due distinti livelli di analisi.

Il primo livello di analisi implica il riferimento alla dimensione temporale del diritto intesa in senso logico-formale, come elemento, cioè, che consente di cogliere e rappresentare la struttura dinamica dell'ordinamento normativo e di descrivere i processi di produzione e ri-produzione delle norme giuridiche.

Il secondo livello di analisi implica, invece, il riferimento alla dimensione temporale del diritto in senso propriamente storico-sostanziale, come elemento, cioè, che consente di cogliere e rappresentare l'insieme dei mutamenti che intervengono nella realtà sociale e fattuale nella quale il diritto è "posto" e rispetto alla quale, attraverso i processi di interpretazione ed applicazione, esso opera.

tale ammissione, sviluppi un'articolata analisi delle forme in cui il c.d. tempo storico assume specifico rilievo nel diritto costituzionale (con particolare riferimento ai problemi della verifica della vigenza e validità delle norme e degli atti giuridici; della continuità dello Stato e della validità delle Costituzioni, dell'interpretazione delle norme costituzionali, della divisione dei poteri dello Stato, della consuetudine costituzionale). Cfr. T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale zonale*, cit., 478 ss.

¹³ Questo genere di indagine, essendo senz'altro ascrivibile al piano della «dogmatica giuridica» (cfr. L. MENGONI, *Diritto e tempo*, cit., 640) non presenta, sul piano metodologico, particolari problemi se non quelli legati alla obiettiva difficoltà di rinvenire e classificare le molteplici forme secondo le quali l'ordinamento attribuisce o riconosce rilevanza giuridica al tempo. Per un'analisi di questo tipo svolta con specifico riferimento ai contenuti temporali delle norme costituzionali, v. T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, cit. 516 e ss. il quale distingue tra «determinazioni temporali legate al decorso del tempo», «determinazioni temporali non legate al decorso del tempo» e «determinazioni temporali ottenute con l'adozione di locuzioni verbali».

La dimensione temporale del diritto, riguardata sotto il profilo logico-formale, implica una concezione astratta del tempo, rimanda al concetto di tempo come *cronologia*, come criterio di ordinazione diacronica degli eventi che si svolgono in un determinato contesto.

La dimensione temporale del diritto, riguardata sotto il profilo storico-sostanziale, implica invece una concezione concreta e fattuale del tempo, comporta il riferimento al tempo inteso, appunto, come *storia*.

I.3 *La dimensione temporale del diritto in senso logico-formale*

La dimensione temporale del diritto in senso logico-formale è alla base della rappresentazione dell'ordinamento normativo come entità dinamica e non statica, come processo e come divenire, e non come fatto compiuto, immoto.

Questa rappresentazione dinamica dell'ordinamento si fonda sull'assunto teorico di matrice normativistica secondo cui in ogni ordinamento deve esserci almeno una norma sulla produzione delle altre norme.¹⁴ E' stato, infatti, rilevato, al riguardo, che «in qualsiasi ordinamento normativo almeno una norma si pone come prima, sia in senso logico, sia in senso cronologico», di talché «almeno una relazione tra le norme che lo compongono deve essere di priorità (cronologica) o posteriorità»¹⁵.

Più precisamente, in ogni ordinamento si verifica la necessaria compresenza di almeno due tipi di norme: le norme sulla produzione delle altre norme (norme sulla normazione) e le norme prodotte in base alle prime. Infatti, l'ordinamento si presenta sempre come «insieme di norme, almeno due, che si pongono su piani diversi, nel senso che almeno una di esse ha per oggetto la produzione dell'altra o delle altre che compongono l'insieme». La norma sulla normazione, precedendo logicamente e cronologicamente la norma prodotta, comporta «la dimensione

¹⁴ Si tratta dell'assunto teorico su quale si basa la costruzione della *Stufenbau* kelseniana (Cfr. H. KELSEN, *General Theory of law and State* (1952) trad. it., *Teoria generale del diritto e dello Stato*, a cura di Cotta e Treves, Milano, 1956.

¹⁵ F. MODUGNO, *Ordinamento giuridico (dottrine generali)*, cit., 697

dinamico-temporale come necessaria alla pensabilità stessa dell'ordinamento giuridico»¹⁶.

La dimensione temporale del diritto in senso logico-formale costituisce, da questo punto di vista, il presupposto teorico esplicativo della stessa "produttività" dell'ordinamento, ossia della necessaria presenza, al suo interno, di meccanismi diretti alla sua continua riproduzione.

Ogni ordinamento, in effetti, predetermina e disciplina i fatti e gli atti attraverso i quali esso si riproduce *nel tempo* (ovvero le "sue" fonti) e regola, altresì, i rapporti che, sempre *nel tempo*, si stabiliscono tra queste fonti e le diverse norme che esse producono¹⁷.

La regolazione di tali rapporti avviene, soprattutto, attraverso l'operare di meccanismi che garantiscono la (almeno tendenziale) coerenza e completezza dell'ordinamento stesso, ossia attraverso i criteri di risoluzione delle antinomie normative e di integrazione delle lacune normative.

Ma la dimensione temporale, in senso logico-formale, non è funzionale soltanto alla rappresentazione dell'ordinamento nel suo complesso, ma anche delle singole norme che lo compongono.

Ogni norma giuridica, infatti, in quanto "posta" nel tempo e destinata a "valere" nel tempo, possiede (singolarmente e in relazione alle altre norme con le quali "coesiste") una *sua* specifica dimensione temporale, la quale è condizionata, prevalentemente, proprio dal modo di operare delle fonti normative e dal modo di

¹⁶ F. MODUGNO, *Ordinamento giuridico (dottrine generali)*, cit., 698.

¹⁷ Da questo punto di vista, è possibile rilevare una (possibile) sovrapposizione tra la prospettiva dell'indagine sul tempo *nel* diritto e quella sul tempo *del* diritto. Infatti, la regolazione, mediante le norme sulla normazione, della riproduzione e successione di tutte le altre norme, può essere considerata alla stregua di una specifica ipotesi di "giuridicizzazione" del tempo, di un'ipotesi, cioè, in cui il tempo è direttamente incorporato nella fattispecie di determinate norme (in questo caso, appunto, delle norme sulla normazione). Allo stesso tempo, però, una regolazione di questo tipo può ritenersi (almeno in parte) *logicamente* necessitata proprio dalla strutturale dinamicità e temporalità dell'ordinamento.

Al riguardo, occorre considerare, inoltre, che se si assume la dimensione temporale (in senso logico-formale) dell'ordinamento normativo come elemento immanente all'ordinamento stesso, se ne deve coerentemente dedurre che essa opera *nel* diritto, anche a prescindere dall'eventuale suo "riconoscimento" ad opera delle singole norme di positive. Ciò risulta evidente se prendiamo in considerazione, ad esempio, il criterio che disciplina i rapporti tra le norme sulla base della loro successione diacronica, ossia il cd. "criterio cronologico" (secondo il quale *lex posterior derogat priori*). Se si ritiene che tale criterio «esprime l'essenziale temporalità di ogni ordinamento positivo», allora esso dovrà essere considerato come «un postulato di teoria generale, prima ancora che, eventualmente, un principio o norma di carattere positivo» (Così F. MODUGNO, *Norma (teoria generale)* in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, 381.

operare dei meccanismi che governano i rapporti che, *ratione temporis*, si instaurano, da un lato, tra queste stesse fonti, dall'altro lato, tra le norme da queste prodotte.

Da questo punto di vista, è anzi possibile affermare che, sul piano logico-teoretico, ciascuna norma giuridica possiede, in realtà, almeno cinque «dimensioni temporali» a seconda che se ne consideri, rispettivamente, l'esistenza-appartenenza all'ordinamento; la vigenza, la validità-legittimità; l'efficacia; l'applicabilità¹⁸.

Ciò significa che la *durata* di ciascuna norma è diversamente determinabile in relazione a ciascuno di questi suoi predicati e che questi ultimi possono presentarsi (in tutto o in parte) dissociati tra di loro proprio sul piano diacronico.

Più avanti ci occuperemo più approfonditamente sia della distinzione tra “esistenza-appartenenza all'ordinamento” e “validità-legittimità”, sia della specifica dimensione temporale di quest'ultima¹⁹. Per il momento, al solo scopo di illustrare in che cosa consiste questa accennata dissociazione diacronica tra i predicati della norma, possiamo limitarci a richiamare in breve i principali significati di questi stessi predicati.

L'esistenza-appartenenza all'ordinamento designa la conformità della norma alle norme sulla normazione qualificabili come *essenziali*, ossia a quelle norme sulla normazione le quali stabiliscono le condizioni minime necessarie affinché una norma possa dirsi, appunto, giuridicamente esistente ed appartenente

¹⁸ Per questa classificazione delle «dimensioni temporali» delle norme v. R. GUASTINI, *Il tempo e le norme*, cit., 718. Il punto di vista logico-teoretico (nonché “interno” all'ordinamento normativo) porta ad escludere dal novero dei predicati formali delle norme quello dell'effettività. L'effettività delle norme consiste, come è noto, nella media osservanza che esse ricevono da parte dei consociati e nella media applicazione che esse ricevono da parte dei soggetti dell'ordinamento a ciò deputati (in particolare: pubblica amministrazione e giudici). L'effettività delle norme, rileva dunque, *prima facie*, soltanto sul piano fattuale-esistenziale (e su questo piano essa può essere presa in considerazione dalla sociologia giuridica o dalla politica legislativa) e non anche sul piano deontico-formale. Più in generale, si deve osservare come, secondo l'opinione prevalente in dottrina, l'effettività è un attributo proprio dell'ordinamento normativo nel suo complesso e non delle singole norme (o atti normativi). In questo senso, cfr. F. MODUGNO, in AA.VV. *Lineamenti di diritto pubblico*, a cura di F. Modugno, Torino, 2008, 6 e ss; G.U. RESCIGNO, *L'atto normativo*, cit., 96-97.

¹⁹ Vedi *infra*, I.6.

all'ordinamento, in quanto generata da una fonte (riconoscibile come) idonea alla sua produzione²⁰.

La validità-legittimità designa la conformità della norma a *tutte* le norme sulla normazione vigenti in un determinato ordinamento. Precisamente, una norma si dice valida-legittima se conforme alle (o non disforme dalle) norme (strutturalmente sovraordinate) che ne regolano la produzione e se compatibile con le norme (materialmente sovraordinate) che ne limitano il possibile contenuto²¹.

Si dice, invece, vigente (ovvero "in vigore") la norma per la quale si sia perfezionato il procedimento di formazione della fonte dalla quale essa è posta. Così, ad esempio, una norma legislativa entra in vigore dopo che la legge sia stata pubblicata nelle forme previste e sia trascorso l'(eventuale) periodo di *vacatio* (cfr. artt. 73, comma 3, e 123 Cost)²²

La norma "in vigore" è una norma potenzialmente idonea a produrre gli effetti giuridici suoi propri, è, cioè, in linea di massima, una norma efficace ed applicabile. L'efficacia della norma designa, infatti, proprio questa sua capacità di produrre effetti giuridici²³.

Infine, l'applicabilità della norma indica l'obbligo per la pubblica amministrazione ed i giudici di dare ad essa concreta attuazione²⁴.

Ora, quel che interessa evidenziare è che per ciascuno di questi diversi predicati della norma è possibile individuare il relativo "tempo", ossia l'inizio e la fine della rispettiva durata e che tale "tempo" coincide (può coincidere) solo

²⁰ R. GUASTINI, *Il tempo e le norme*, 721. Sui problemi connessi all'individuazione delle norme sulla normazione qualificabili come essenziali, v. *infra* nota 79.

²¹ Cr. F. MODUGNO, *Validità (dir. costituzionale)* in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 45; R. GUASTINI, *Il tempo e le norme*, 718.

²² Si dice che la pubblicazione è condizione di efficacia della legge per intendere che la legge non può produrre effetti prima della sua pubblicazione (R. GUASTINI, *op. ult. cit.*, 722)

²³ Questo, che è il significato propriamente tecnico-giuridico del concetto di efficacia della legge, è in realtà, soltanto uno dei tre con cui il termine "efficacia", come predicato di atti normativi (o di atti giuridici in generale) è impiegato nel linguaggio dei giuristi. Gli altri due significati coincidono, rispettivamente, con quello di "applicabilità" (per cui un atto si dice efficace per intendere che può o deve essere applicato ed "inefficace" per intendere che non può o non deve essere applicato) e con quello di "forza", intesa come proprietà che l'atto assume in ragione della sua collocazione nella gerarchia (materiale) dell'ordinamento. Nell'ambito della sociologia e della teoria generale del diritto è rinvenibile, poi, anche un quarto significato di "efficacia" equivalente a quello di "effettività", per cui è detto efficace ogni atto normativo (o norma) che sia effettivamente osservato od applicato. Cfr. R. GUASTINI *Il tempo e le norme*, cit., 722). Sulla distinzione tra effettività ed efficacia v. *infra* nota 18.

²⁴ GUASTINI *Il tempo e le norme*, cit., 723).

parzialmente.

Se prendiamo in considerazione, ad esempio, il tempo della vigenza della norma possiamo osservare che il suo termine iniziale coincide, tendenzialmente, con il suo termine iniziale di esistenza-appartenenza all'ordinamento, di efficacia, e di applicabilità.

Ma si tratta, appunto, solo di una tendenza. Infatti, se una norma non ancora vigente è senz'altro anche una norma non ancora efficace, può però accadere che una norma, nel momento in cui entra in vigore, non sia tuttavia ancora efficace, perché, ad esempio, rinvia (in tutto o in parte) lo spiegamento dei propri effetti ad un momento successivo²⁵.

Allo stesso modo, se una norma non ancora in vigore è senz'altro una norma non ancora applicabile, può accadere che una norma, nel momento in cui entra in vigore, non sia, tuttavia, anche una norma applicabile, perché, ad esempio, mancano tutti gli strumenti giuridici che ne consentono in concreto l'applicazione (ad esempio, non sono stati ancora attivati organi e strutture ad opera di un'ulteriore e più dettagliata disciplina normativa).

Parallelamente, con riferimento al termine finale della vigenza, si deve osservare che se una norma non più vigente è, di regola, anche una norma inefficace (ed inapplicabile), il verificarsi o meno della corrispondenza tra il termine finale della vigenza ed il termine finale dell'efficacia (e dell'applicabilità) dipende dalla specifica causa che ha determinato il venir meno della vigenza e dal relativo *modus operandi*.

Così, una norma non più vigente perché (non retroattivamente) abrogata, continua a produrre i propri effetti (e ad essere applicabile), anche successivamente al perfezionarsi del momento consumativo dell'abrogazione, con riferimento a quelle situazioni e a quei rapporti sorti nel periodo della sua vigenza.

Invece, una norma non più vigente perché annullata, a partire dal momento stesso dell'annullamento diviene una norma inidonea a produrre qualsiasi effetto (e dunque a ricevere applicazione), con riferimento a qualsiasi situazione o rapporto

²⁵ Al riguardo è stato, però, osservato con riferimento alla fonte-legge che questa se vigente è da considerarsi *sempre* in qualche modo anche efficace, in virtù della "forza" (attiva e passiva) di cui che essa è comunque dotata, anche qualora non spieghi in concreto tutti i suoi effetti (cfr. M. AINIS, *L'entrata in vigore delle leggi. Erosione e crisi di una garanzia costituzionale*, Padova, 1986, 171 e ss.).

sia futuro che passato (cioè sorto nel periodo della sua vigenza)²⁶.

Questa differenza si spiega comunemente col fatto che l'abrogazione non determina la cessazione dell'esistenza-appartenenza della norma all'ordinamento, in quanto essa opera esclusivamente sul piano dell'efficacia (perdurante) delle norme e non sul piano della loro validità-legittimità²⁷, mentre, al contrario, l'annullamento opera direttamente proprio sul piano della validità-legittimità (come conseguenza dell'accertamento di un vizio di quest'ultima) e, quindi, determina il venir meno dell'esistenza-appartenenza all'ordinamento della norma che ne sia colpita, determinando la sua radicale eliminazione²⁸.

Le norme abrogate, dunque, proprio perché continuano ad appartenere all'ordinamento, possono ancora esserne espulse, mediante l'annullamento qualora se ne riconosca l'invalidità-illegittimità. Una conferma di ciò, relativamente alle norme legislative, è data, nel nostro ordinamento, dal fatto che la Corte costituzionale ritiene di regola rilevanti le questioni di costituzionalità concernenti norme già abrogate al momento della sua pronuncia, proprio perché tali norme conservano la loro efficacia, sia pure limitatamente al periodo anteriore alla loro abrogazione, per cui un successivo intervento della Corte può, ove occorra, eliminare gli effetti già prodotti (o producibili) dalla norma abrogata²⁹.

Particolarmente significativa è, poi, la (parziale) non corrispondenza temporale che si verifica (può verificarsi) tra validità-legittimità, da un altro, ed efficacia, dall'altro, ovvero, e più precisamente, tra invalidità-illegittimità ed inefficacia.

Nel nostro ordinamento, una norma invalida-illegittima è considerata una norma efficace, più precisamente, è considerata una norma in grado di produrre i propri effetti fintantoché non ne sia accertata l'invalidità-illegittimità nelle forme

²⁶ Fatti salvi gli eventuali limiti posti all'operatività *ex tunc* degli effetti dell'annullamento. Si pensi, relativamente all'annullamento delle norme legislative, al limite alla retroattività degli effetti della decisione di incostituzionalità rappresentato dai c.d. "rapporti esauriti".

²⁷ Sul punto chiaramente Corte cost. sent. n. 49/1970 ove si osserva che «l'abrogazione non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia e quindi l'applicabilità ai fatti verificatisi sino ad un certo momento del tempo, che coincide, per solito e salvo sia diversamente disposto dalla nuova legge, con l'entrata in vigore di quest'ultima».

²⁸ Per una ricognizione delle differenze tra abrogazione ed annullamento condotta con riferimento ai rispettivi presupposti di operatività, modi di operare ed effetti, v., per tutti, A. CELOTTO *Coerenza dell'ordinamento e soluzione delle antinomie nell'applicazione giurisprudenziale*, in F. MODUGNO, *Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo*, III ed., Torino, 2000, 215 e ss. ed *ivi* ampi richiami di giurisprudenza.

²⁹ Cfr. A. CELOTTO *Coerenza dell'ordinamento e soluzione delle antinomie nell'applicazione giurisprudenziale*, cit., 217; R. GUASTINI, *Il tempo e le norme*, cit., 726

previste dall'ordinamento.

Essa, in sostanza, è dotata di un'efficacia "precaria", in quanto condizionata all'eventualità che se ne accerti il vizio di legittimità.

Una volta che tale accertamento sia compiuto, infatti, la norma invalida-illegittima cessa di essere efficace e la dissociazione tra invalidità ed inefficacia, configurabile durante la sua vigenza, viene meno.

Un esempio tipico di questo genere di vicende è quello che concerne la norma legislativa invalida-illegittima perché contraria alla Costituzione. Questa, infatti, continua ad essere efficace sino a che non venga dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. Ne deriva che, nelle more della decisione della Corte, la norma viziata si presenta, sul piano dell'efficacia, non dissimile da una norma perfettamente valida-legittima, salvo poi tornare a distinguersene, una volta dichiarata incostituzionale.

L'efficacia (precaria) della norma invalida-illegittima si giustifica col fatto che essa, fino a che non viene annullata, è una norma appartenente all'ordinamento (è cioè una norma "esistente"), e, pertanto, caratterizzata da una «conformità essenziale» all'ordinamento stesso «preso come tutto»³⁰.

Peraltro, è da rilevare che, a seguito dell'accertamento dell'invalidità-illegittimità, quest'ultimo predicato della norma torna a coincidere, temporalmente, con quello dell'inefficacia, e ciò non solo nel caso, prima considerato, che tale accertamento si risolva nell'annullamento della norma illegittima, ma anche nel caso in cui si risolva nella sua disapplicazione³¹.

Tanto l'annullamento, quanto la disapplicazione, infatti, rispondono proprio all'esigenza di impedire che la norma invalida-illegittima continui a produrre i

³⁰ F. MODUGNO, *Lineamenti di diritto pubblico*, Torino, 2008, 5. L'efficacia (precaria) della norma legislativa incostituzionale può essere spiegata, dal punto di vista teorico, sulla base della distinzione tra invalidità-inesistenza e invalidità-illegittimità (su cui v. *infra* I.6) e, dal punto di vista del diritto positivo, sulla base alla configurazione (tendenzialmente) accentrata e (prevalentemente) successiva che, nel nostro ordinamento, ha il sindacato di costituzionalità delle leggi. In relazione a quest'ultimo presupposto, la dottrina maggioritaria concorda nel ritenere la legge incostituzionale obbligatoria fino a che l'incostituzionalità non venga dichiarata dalla Corte costituzionale (cfr., per tutti, V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 2, *La Corte costituzionale*, V ed., Padova 1984, 388 e ss. In senso contrario, sia pure problematicamente, V. ONIDA, *Pubblica amministrazione e costituzionalità delle leggi*, Milano, 1967, 94 e ss.; G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, 270 e ss.

³¹ Per una complessiva ricostruzione del tema della dissociazione diacronica tra invalidità ed inefficacia, v. A. SPADARO *Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici*, Napoli, 1990, spec. 45 ss.

propri effetti, cosicché entrambi i fenomeni determinano una perdita di efficacia della norma invalida-illegittima. Ma con una differenza, anch'essa apprezzabile proprio sul piano temporale, e cioè che tale perdita di efficacia opera anche per il passato (oltre che *erga omnes*) nel caso la norma venga annullata, mentre opera solo per il futuro (e solo *inter partes*) nel caso la norma venga disapplicata.

I. 4 *La dimensione temporale del diritto in senso storico-sostanziale*

Oltre che in senso logico-formale, la dimensione temporale del diritto può essere presa in considerazione, come detto, anche in senso storico-sostanziale, avendo cioè riguardo ai mutamenti che intervengono nella realtà sociale e fattuale nella quale (e rispetto alla quale) il diritto è posto ed opera concretamente.

A questo livello di analisi, il tempo non si presenta più semplicemente come un criterio formale che consente la rappresentazione dinamica dell'ordinamento normativo e delle sue trasformazioni interne, ma si presenta essenzialmente come "tempo storico", identificandosi direttamente con il profilo dinamico-diacronico della complessiva realtà in cui si realizza l'esperienza giuridica, la quale, per questo aspetto è da considerarsi «essa stessa storia»³².

Rispetto al tempo così inteso, la principale questione che si può porre, sul piano giuridico, concerne la capacità di quest'ultimo di concorrere alla determinazione dei contenuti del diritto, ossia alla determinazione del significato e della portata delle norme giuridiche.

La trattazione di una simile questione chiama direttamente in causa le diverse concezioni del diritto e del suo rapporto con la società e con la storia.

Così declinato, infatti, il problema del rapporto tra il tempo e il diritto rimanda al (o, per meglio dire, costituisce una specifica declinazione del) problema del rapporto tra i fatti – considerati, appunto, nel loro svolgersi nella storia e nella società – e le norme.

Ora, come è noto, il rapporto tra i fatti e le norme si presenta come un problema centrale nel dibattito relativo all'autonomia epistemologica della scienza giuridica

³² T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo*, cit., 479.

e all'individuazione del *suo* oggetto, sicché le soluzioni che, di volta in volta, sono state offerte rappresentano il principale discrimine che permette di distinguere le varie correnti del pensiero giuridico, o per meglio dire, le diverse concezioni del diritto da esse proposte³³.

Da ciò, oltre che la conferma della vastità e della complessità delle questioni che si agitano dietro al tema del rapporto tra tempo e diritto, deriva anche la possibilità di ricondurre le posizioni relative al problema di cui si discute alle fondamentali opzioni espresse dal pensiero giuridico in merito all'alternativa tra svalutazione/esclusione, da un lato, e valorizzazione/inclusione, dall'altro, del contesto fattuale (*id est* storico-sociale) nella definizione dello statuto teorico delle norme giuridiche.

In effetti, relativamente all'interrogativo più sopra formulato – relativo al *se* il tempo storico concorra o meno a determinare i *contenuti* delle norme giuridiche – è possibile cogliere l'esistenza di due principali orientamenti del pensiero giuridico: il primo, che possiamo definire “formalistico-dogmatico”, guarda alle norme prescindendo dalla considerazione delle relazioni che intercorrono tra queste ed il contesto storico-sociale in cui si collocano (e, conseguentemente tende ad escludere il tempo storico dall'ambito della giuridicità); l'altro, che possiamo definire “sostanzialistico”, viceversa, sacrificando in qualche misura la “purezza” dell'analisi scientifica, guarda alle norme in quanto fenomeni partecipi di (e influenzati da) questo stesso contesto storico-sociale (e, conseguentemente, tende ad includere il tempo storico nell'ambito della giuridicità).

³³ Norme e fatti sociali sono stati alternativamente identificati come gli elementi costitutivi dell'ordinamento giuridico rispettivamente dal normativismo, da un lato, e dalle teorie istituzionalistiche e realistiche, dall'altro. Questo tradizionale dualismo può essere superato ammettendo che, in realtà, in ogni ordinamento giuridico fatti sociali e norme coesistono, ma si pongono su piani diversi. Ciò perché ogni ordinamento giuridico consta di almeno tre livelli (o elementi), potendo esso venir riguardato: a) come insieme di uomini che costituiscono il gruppo sociale in senso statico; b) come insieme dei fatti sociali che rappresentano il gruppo sociale in divenire; c) come insieme delle qualificazioni e valutazioni di quegli uomini e di quei fatti. Quest'ultimo livello rappresenta l'aspetto normativo dell'ordinamento giuridico e, con riferimento ad esso, l'ordinamento giuridico può essere propriamente qualificato come “ordinamento normativo”. In tal senso F. MODUGNO, *Ordinamento giuridico (dottrine)*, cit., 687 - 680. Sulla tripartizione dei livelli (o elementi) dell'ordinamento giuridico in plurisoggettività, istituzione (o organizzazione) e normazione, v. già M.S.GIANNINI, *Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici*, Roma, 1950, 455 e ss.

Per l'orientamento "formalistico"- che può farsi risalire al pensiero di Hobbes e Bentham³⁴ e si è affermato nelle varie correnti del positivismo giuridico – il tempo storico non ha alcun valore per il diritto: il diritto nasce nel tempo, è misurato dal tempo, ma, una volta posto, è intrinsecamente immutabile. Il tempo, insomma, non entra nel modo di essere delle norme e non ne determina i contenuti in quanto esso non può agire sulle norme dall'interno, bensì solo dall'esterno mediante i dispositivi (come l'abrogazione) positivamente preordinati alla regolazione della successione e dell'applicazione nel tempo delle norme medesime³⁵.

L'atemporalità costituisce, secondo questa impostazione, un predicato essenziale delle norme giuridiche, il quale coincide essenzialmente con il fatto che esse sono ritenute immutabili *ab intrinseco* nell'arco di tempo che intercorre tra la loro entrata in vigore e la loro estinzione³⁶.

A sua volta, siffatta immutabilità costituisce un corollario del predicato della generalità delle previsioni normative, la quale esprime appunto l'astrazione dei relativi contenuti dall'individualità storica dei fatti³⁷.

La concezione dell'atemporalità delle norme discende, in particolare, dall'ideologia che sosteneva il positivismo giuridico, tesa ad affermare «la pretesa di monopolio legislativo della produzione normativa» ed il « principio di certezza

³⁴ Cfr. M. BRETONNE, *Le norme e il tempo fra tradizione classica e coscienza moderna*, cit., 13 e ss.; ID., *Diritto e tempo nella tradizione europea*, cit., 43.

³⁵ Cfr. MENGONI, *Diritto e tempo*, cit., 636.

³⁶ Estinzione da intendersi in senso atecnico, perché, come rileva M. PATRONO, *Legge (vicende della)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1973, 906, a niente e a nessuno, nemmeno al legislatore, è dato estinguere la legge come fatto storico, per cui sarebbe preferibile parlare di cessazione dell'efficacia.

³⁷ Per questa impostazione v. per tutti e diffusamente, G. CAPOZZI, *Temporalità e norma*, cit. *passim*, secondo il quale la legge, in quanto "scelta" costituisce una forma di *arbitrium indifferetiae* rispetto al tempo, come sarebbe testimoniato, tra l'altro, dalla relatività storica di alcuni principi esprimenti la rilevanza del tempo nel diritto i quali, sotto il profilo strettamente logico, sono in evidente contraddizione l'uno con l'altro. Il riferimento è, da un lato, al principio "*lex posterior derogat priori*", cui sembra ispirarsi la coscienza giuridica moderna per regolare la successione delle leggi e che echeggia il remoto precetto delle XII tavole "*ut quodcumque potremum populus iussisset, id ius ratumque esset*", e, dall'altro lato, al principio (da taluno ritenuto espressione dell'indirizzo della coscienza giuridica medioevale nella regolamentazione del diritto nel tempo), "*prior in tempore, potior in iure*" (*ivi*, 281 e 350 e ss.).

Per una efficace critica alla tesi dell'atemporalità delle norme, v. T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo*, cit., 492 il quale rileva che se questa fosse accolta, resterebbero privi di qualsiasi spiegazione (e giustificazione) il fenomeno delle modificazioni tacite delle norme (in particolare di quelle costituzionali) e il canone dell'interpretazione storico-evolutiva.

del diritto inteso nel senso che sottende l'idea (o meglio) il mito del giudice semplice porta parola della legge»³⁸.

Questa concezione trascorre dal positivismo ottocentesco nel normativismo, ove l'atemporalità è, però, intesa solo come espressione dell'irrilevanza giuridica del tempo storico e non del tempo *tout court*. Da questo punto di vista, anzi è da rilevare come significativamente la *Stufenbau* kelseniana si regga proprio sull'esistenza di metanorme che disciplinano la produzione e l'applicazione del diritto, attribuendo così all'ordinamento giuridico una connotazione intrinsecamente dinamica³⁹. In sostanza, nel normativismo e, più in generale, nel positivismo giuridico più maturo, l'atemporalità delle norme esprime «esclusivamente la loro indifferenza ai mutamenti che intervengono nel contesto storico-sociale e non anche l'assenza di profili di successione logica e cronologica delle norme, i quali, al contrario, fondano, secondo tale prospettiva, la costruzione stessa del sistema normativo»⁴⁰.

In quest'ottica, la dimensione temporale del diritto è ritenuta rilevante soltanto nella sua connotazione logico-formale e non anche nella sua connotazione storico-sostanziale, rimanendo quest'ultima confinata ai margini del fenomeno giuridico propriamente inteso⁴¹.

Sul versante opposto rispetto al problema del riconoscimento dell'influenza del tempo storico sui contenuti del diritto, si colloca l'orientamento che abbiamo definito "sostanzialistico", il quale ha tra i suoi referenti più autorevoli e risalenti lo storicismo di Von Savigny⁴² e l'antiformalismo di Jhering⁴³ ed ha ricevuto la

³⁸ L. MENGONI, *Diritto e tempo*, cit. 636, il quale mette in luce come questa concezione presuppone, da un lato, la separazione tra Stato e società civile, dall'altro, l'esistenza di una società omogenea, quale la società borghese del XIX secolo, «che si riconosceva in un blocco di valori incontestato e incontestabile e intendeva il progresso come processo che si sviluppa entro un orizzonte immobile definito da una volontà normativa costante, garante delle condizioni di ricostruzione spontanea degli equilibri sociali».

³⁹ Sul punto, L. CUOCOLO, *Tempo e potere*, cit. 34. A venire in considerazione, in quest'ottica, è in definitiva, la solo componente logico-formale della temporalità del diritto (v. *retro* I.3).

⁴⁰ Così L. CUOCOLO, *Tempo e potere*, cit. 52.

⁴¹ Occorre tuttavia tener presente come, in realtà, nella sua teoria dell'interpretazione lo stesso Kelsen, finisca col riconoscere all'evoluzione del contesto storico-sociale una qualche forma di influenza nel processo di «concretizzazione» della norma giuridica. Cfr. sul punto F. VIOLA, *H. Kelsen e l'interpretazione delle norme*, in F. VIOLA, V. VILLA, M. URSO. *Interpretazione e applicazione del diritto tra scienza e politica*, Palermo, 1974, 81.

⁴² A tale autore, e in generale alla corrente della scuola storica del diritto, si deve la prima articolata riflessione sulla necessità di contestualizzare i concetti e gli istituti giuridici nella dimensione spazio-temporale dei singoli ordinamenti storici. Cfr. F.C. Von SAVIGNY, *System des*

sua più completa espressione nella teorizzazione della *Zeitstruktur* delle norme giuridiche svolta dal filosofo del diritto G. Husserl⁴⁴.

Secondo Husserl, il diritto, come tutti i fenomeni appartenenti alla sfera della realtà sociale, si differenzia dalle cose materiali fabbricate dall'uomo, le quali nascono segnate dal loro tempo e quindi con un carattere di «solidità» rispetto al fluire della storia. Il diritto, invece, una volta posto, non soltanto è nella storia, ma è esso stesso storia, ha la struttura temporale della storicità⁴⁵.

Ciò dipende dal fatto che le norme giuridiche non vengono collocate nella storia come “prodotti finiti” dello spirito umano. Al contrario, ad ogni norma giuridica inerisce un elemento di «incompiutezza», perché ogni proposizione giuridica dispiega la forza normativa che le è insita, solo quando giunge all'applicazione concreta e soltanto in questo modo essa può esaudire il suo senso, che è quello di servire come massima di azione nelle situazioni di vita che vi sono “pre-progettate”⁴⁶.

Secondo questa ricostruzione esiste, dunque, un ineliminabile nesso di implicazione tra il diritto ed il tempo storico: infatti, da un lato, «un ordinamento non può restare invariato, se ciò che viene ordinato si trasforma essenzialmente», dall'altro, le singole norme «dispiegano l'efficacia conforme al loro senso, quando e nella misura in cui procedono con il loro tempo»⁴⁷.

In questa prospettiva, il tempo non agisce sulle norme solo dall'esterno - vale a dire esclusivamente mediante i dispositivi positivamente preordinati a regolarne i

heutigen Römischen Rechts, I, Berlin, 1840, tr. it. V. SCIALOJA, *Sistema del diritto romano attuale*, I, Torino, 1986. *passim*. Sul pensiero di Savigny, v. N. BOBBIO, *Il positivismo giuridico*, Torino, 1996, 42 e ss..

⁴³ L'idea della flessibilità delle leggi come espressione dell'ineliminabile esigenza di adeguamento del diritto ai mutamenti sociali costituisce un aspetto fondamentale nella critica (mossa a partire dalla seconda metà dell'ottocento proprio da Jhering e da altri studiosi) agli eccessi del formalismo giuridico, tanto verso la pretesa esaustività delle previsioni di legge quanto verso l'illusione di poter tralasciare, nella costruzione del sistema, il contesto storico ed ideologico, che invece caratterizza l'ordinamento sia sul piano delle modificazioni del consolidamento delle norme, che su quello dell'ermeneutica e dell'applicazione (Così R. TREVES, *Introduzione alla sociologia del diritto*, Torino, 1980, 161 ss)

⁴⁴ In particolare nel saggio, *Diritto e tempo*, cit., in cui, tra l'altro, è esposta la nota teorizzazione della corrispondenza tra dimensioni del tempo e divisione dei poteri, in base alla quale la funzione legislativa sarebbe rivolta al futuro, quella amministrativa al presente, e quella giudiziaria al passato, (*ivi*, 18 e ss..)

⁴⁵ G. HUSSERL, *op. ult. cit.*, 15. Le norme, infatti, per il fatto stesso di essere opera dell'uomo «sono necessariamente poste nel tempo storico, implicano, cioè, la temporalità»

⁴⁶ *op. ult. cit.*, 16

⁴⁷ *op. ult. cit.*, 20

la successione – bensì, anche, dall'interno e ciò avviene essenzialmente attraverso l'interpretazione e l'applicazione⁴⁸.

E' solo nell'applicazione ad un caso concreto, e in riferimento a un determinato contesto, che la norma riceve un significato compiuto.

Nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto si realizza, dunque, la necessaria mediazione tra la generalità astratta delle previsioni normative e l'individualità concreta dei fatti storici⁴⁹.

I. 5 Il tempo e l'interpretazione degli atti normativi

Da quanto si è venuti sin qui dicendo emerge come la ricostruzione dei profili di rilevanza giuridica del tempo *del* diritto - inteso nella sua connotazione di dimensione storica in cui le norme, in quanto prodotti umani, necessariamente si collocano – coinvolge in maniera determinante il tema dell'interpretazione degli atti-testi normativi.

In effetti, i due descritti orientamenti del pensiero giuridico concernenti il rapporto tra tempo storico e diritto implicano, in definitiva, due distinte teorie (o, piuttosto, due distinte dottrine) dell'interpretazione giuridica. Essi sottintendono, infatti, divergenti descrizioni (e prescrizioni) in merito alla funzione dell'attività interpretativa e, conseguentemente, al ruolo che il giudice-interprete è chiamato a svolgere nei processi di attuazione del diritto.

La concezione dell'atemporalità del diritto (intesa come immodificabilità *ab intrinseco* delle norme durante la loro vigenza) pone l'attività dell'interprete ai margini del fenomeno giuridico, proprio perché esclude, in radice, la possibilità che il contenuto delle norme possa variare nel tempo, ove restino immutate le formule testuali da cui le norme sono tratte. L'interpretazione vi risulta concepita come attività rigorosamente cognitiva e dichiarativa: l'interprete-giudice deve

⁴⁸ M. BRETONI, *Diritto e tempo nella tradizione europea*, 36. Nello stesso senso, M. RUOTOLO, *Il tempo e le funzioni dello Stato*, cit., 617 a giudizio del quale «la verità della tesi di Husserl sta proprio nel fatto (...) che se, come “massima, la norma giuridica sembra sottrarsi al corso del tempo, il tempo vi irrompe attraverso l'interpretazione e l'applicazione».

⁴⁹ L. MENGONI, *Diritto e tempo*, cit., 645 sottolinea come «attraverso l'interpretazione e l'applicazione il presente penetra nei contenuti del diritto rompendo la simmetria tra passato e futuro che è propria delle sue fattispecie astratte».

limitarsi a *ri*-conoscere un significato che è già dato e preesistente, essendo fissato, una volta per tutte, nelle parole della legge nel momento in cui questa è stata posta⁵⁰.

Al contrario, la concezione della temporalità del diritto (intesa come modificabilità anche *ab intrinseco* delle norme durante la loro vigenza) poggia proprio sul riconoscimento dell'interpretazione come ineliminabile momento di realizzazione del diritto e, dunque, non solo ammette, ma anzi richiede che l'interprete-giudice compia, di volta in volta, un'opera di "attualizzazione" dei contenuti di senso ascrivibili a (o desumibili da) gli enunciati del diritto cd. scritto⁵¹.

Seguendo quest'ultima impostazione è possibile porre in evidenza almeno tre rilevanti conseguenze che, sul piano della teoria dell'interpretazione, possono trarsi dal riconoscimento della temporalità intrinseca delle norme.

La prima conseguenza consiste nell'ammissibilità dell'interpretazione storico-evolutiva; la seconda consiste nella possibilità di declinare in senso diacronico (e non solo sincronico) la tradizionale distinzione tra disposizione e norma; la terza consiste nel riconoscimento del nesso funzionale intercorrente tra interpretazione ed applicazione del diritto.

In merito alla prima di tali conseguenze, occorre osservare come la richiamata alternativa tra immodificabilità e modificabilità *ab intrinseco* dei contenuti del diritto positivo riflette l'alternativa tra ammissibilità ed inammissibilità della c.d. interpretazione storico-evolutiva degli atti-testi normativi.

Le opzioni teoriche al riguardo formulabili risultano esemplarmente esposte, nella dottrina italiana, rispettivamente, da Santi Romano e da Emilio Betti.

Il primo sostiene che «la legge può essere modificata, derogata, abrogata in tutto o in parte, [..(ma)] queste diverse fasi della sua esistenza, in quanto determinate immediatamente da cause ad essa esterne e che restano tali, non si possono propriamente considerare come una sua evoluzione (...). La legge, in altri termini, sempre quando la si consideri in sé e per sé, è del tutto inerte, non ha una sua *voluntas* o *mens* diversa da quella che in essa si è, per così dire, cristallizzata e

⁵⁰ Cfr. MENGONI, *Diritto e tempo*, 636.

⁵¹ Per una ricognizione analitica delle diverse teorie dell'interpretazione giuridica v., R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano, 2004, in part. 25 e ss.

immobilizzata perché duri, e, quindi, non ha nemmeno una propria vita»⁵². Questa premessa rappresenta la base dalla quale Santi Romano sviluppa la sua critica radicale al canone dell'interpretazione evolutiva come mezzo di adeguamento del significato della legge all'evolversi delle condizioni storiche della società.

Secondo Betti, invece, la ricostruzione romaniana è viziata da un errore di prospettiva, in quanto confonde le norme di legge con le formule linguistiche utilizzate dal legislatore⁵³. Tali formule linguistiche, quanto più si allontanano dalla presente attualità, tanto più necessitano di essere integrate ed «arricchite» mediante l'interpretazione. Quest'ultima, infatti, «adempie il compito di tenere in efficienza le leggi e di farle vivere nella realtà storica e sociale»⁵⁴. In quest'ottica, l'interpretazione evolutiva non costituisce «un particolare metodo o criterio, da adoperare in concorso con altri» ma si presenta, piuttosto, come «un carattere che l'interpretazione giuridica logicamente assume, in quanto adotti, anziché un indirizzo statico e conservatore, un indirizzo dinamico ed evolutivo»⁵⁵.

Dalla contrapposizione delle tesi sull'ammissibilità dell'interpretazione storico-evolutiva emerge chiaramente la centralità che, nella ricostruzione della dialettica tra tempo storico e norme giuridiche, occupa la tradizionale distinzione tra disposizione e norma, ovvero tra l'enunciato linguistico che costituisce il contenuto prescrittivo dell'atto normativo e il significato che può essere attribuito a quell'enunciato⁵⁶.

Questa distinzione risulta sostanzialmente ignorata (o, comunque, ritenuta non significativa) nell'ottica della concezione dell'atemporalità intrinseca delle norme, mentre è, non solo ammessa, ma altresì, valorizzata, nell'ottica del riconoscimento della loro strutturale temporalità.

⁵² S. ROMANO, *Interpretazione evolutiva*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1947, 123.

⁵³ E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, (1955), II ed. corretta ed ampliata da G. Grifò, Milano, 1990, 834.

⁵⁴ E. BETTI, *op. ult. cit.*, 835.

⁵⁵ E. BETTI, *op. ult. cit.*, 833.

⁵⁶ Sulla distinzione tra disposizioni e norme, si vedano, almeno, oltre alla fondamentale voce di V. CRISAFULLI, *Disposizione (e norma)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964; anche ID., *Atto normativo*, *ivi*, IV, 1959, F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951, 292, T. ASCARELLI, *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione*, in *Riv. dir. processuale*, XII, 1957, 352 e ss., ora in ID., *Problemi giuridici*, I, Milano, 1959, 140 e ss., N. BOBBIO, *Teoria della norma giuridica*, Torino, 1958, 75 e ss.; R. GUASTINI, *Dalle fonti alle norme*, Torino, 1992, 15 e ss.; ID., *L'interpretazione dei documenti normativi*, *cit.*, 99 e ss.

In particolare, movendo da quest'ultima prospettiva, la distinzione in parola è suscettibile di essere svolta non solo in senso statico (ovvero sincronico), bensì anche in senso dinamico (ovvero diacronico).

Per poter illustrare il senso di tale ulteriore “svolgimento” è necessario richiamare alcune acquisizioni teoriche di carattere generale concernenti il significato giuridico dei termini “disposizione” e “norma” e il loro rapporto.

Secondo l'opinione prevalente, le norme non sono altro che i significati che, mediante il processo interpretativo, vengono ascritti alle (o desunti dalle) disposizioni contenute negli atti – testi normativi. Disposizione è ogni enunciato del discorso delle fonti, norma è il senso o significato ascritto ad una disposizione⁵⁷.

La distinzione tra disposizione e norma riproduce, dunque, quella esistente sul piano logico-linguistico tra enunciato e proposizione.

L'enunciato può essere inteso come forma grammaticale e linguistica a cui possono essere attribuiti uno o più significati. Si può quindi «usare il termine proposizione (*proposition*) per intendere il significato (*meaning*) degli enunciati (*sentences*) piuttosto che la loro forma»⁵⁸.

La stessa proposizione può essere espressa da enunciati diversi e, viceversa, lo stesso enunciato può esprimere proposizioni diverse, sicché può dirsi che non vi è una necessaria corrispondenza biunivoca tra enunciato e proposizione.

Allo stesso modo, non vi è una necessaria corrispondenza biunivoca tra disposizione e norma: infatti, una norma può essere espressa da diverse disposizioni e la stessa disposizione può esprimere diverse norme.

E così come alla proposizione si perviene attraverso l'interpretazione dell'enunciato, alla norma si perviene attraverso l'interpretazione della disposizione⁵⁹.

⁵⁷ R. GUASTINI, *Dalle fonti alle norme*, Torino, 1992, 15 e ss. il quale precisa come qualunque significato, anche quello letterale debba essere considerato norma, mentre nella distinzione tracciata da Crisafulli, la disposizione verrebbe identificata talvolta con il testo normativo, talaltra con il significato letterale o significato *prima facie*.

⁵⁸ Così I. M. COPI, *Introduction to logic*, New York, 1961, trad. it., *Introduzione alla logica*, a cura di M. Stringa, Bologna, 1981, 17.

⁵⁹ Cfr. G. TARELLO, *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e di metateoria del diritto*, Bologna, 1974, 167-214.

L'assenza di una necessaria corrispondenza biunivoca tra disposizione e norma dipende da due ordini di ragioni.

In primo luogo, alla singola disposizione possono essere attribuiti significati diversi, sicché ad essa potrebbero corrispondere una molteplicità di norme disgiunte oppure una molteplicità di norme congiunte. Inoltre, può accadere che due disposizioni siano perfettamente sinonime corrispondendo in tal caso una sola norma a due disposizioni.

In secondo luogo, possono esistere disposizioni senza norme, oltre che nel caso, ovvio, della consuetudine, in cui difetta tra la fonte e le norme da esse prodotte una formula assimilabile alla disposizione propria del *ius scriptum*, anche laddove la norma sia ricavata non dalla singola disposizione, ma da una pluralità di disposizioni tra loro combinate, oppure laddove la norma sia implicita o inespressa, ossia desunta da altra norma espressa, mediante analogia, o dall'ordinamento nel suo complesso.

Ora, se in quest'ordine di ricostruzioni si introduce l'elemento temporale è possibile sostenere che la distinzione tra disposizioni e norme può presentarsi non solo in termini sincronici (da una disposizione o da un contesto dispositivo si possono trarre più norme, alternative, esclusive, compatibili, ecc), ma anche, talora, in termini, diacronici (da una disposizione o da un contesto dispositivo si possono e si debbono ricavare *nel tempo* tante norme, quanti sono i momenti della loro concreta applicabilità)⁶⁰.

Ma il riconoscimento della struttura temporale delle norme oltre a giustificare l'interpretazione storico-evolutiva degli enunciati normativi e a legittimare l'idea dello svolgimento in senso diacronico della distinzione tra disposizione e norma, è altresì, e soprattutto, alla base dei più radicali sviluppi delle correnti dell'ermeneutica giuridica contemporanea per ciò che concerne, in particolare, l'individuazione del nesso funzionale esistente tra interpretazione ed applicazione

⁶⁰ Così F. MODUGNO, *Considerazioni sul tema*, in AA.VV. *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e il 24 novembre 1988*, Milano, 1989, 24-25. Nello stesso senso M. RUOTOLO, *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, cit., 112 e ss.

del diritto⁶¹ e, più in generale, il riconoscimento dell'importanza del contesto nell'interpretazione dei testi normativi⁶².

Al riguardo è doveroso richiamare, innanzitutto, l'insegnamento di Tullio Ascarelli il quale, proprio presupponendo la distinzione tra disposizioni e norme, ossia muovendo dal presupposto che «oggetto dell'interpretazione non è una norma, ma un testo (o un comportamento)», osserva che «è in forza dell'interpretazione del testo (o del comportamento) e perciò sempre in forza di un dato che a rigore può dirsi “passato”, “storico”, che si formula la norma (come “presente” ed anzi proiettata nel “futuro”) e questa una volta espressa torna necessariamente ad essere testo»⁶³, nella specifica forma di «precedente» giudiziario, a sua volta bisognoso di interpretazione e quindi anch'esso privo di un significato oggettivamente preesistente⁶⁴.

La temporalità della norma si rivela, dunque, nella “circolarità” del relativo processo di individuazione-concretizzazione, il quale origina dalla formulazione di un testo (quello normativo) e si chiude - ancorché sempre provvisoriamente ed interinalmente - nella formulazione di un altro testo (quello della decisione adottata dal giudice-interprete).

Questa ricostruzione rende evidente l'inscindibilità della relazione esistente tra interpretazione ed applicazione in quanto assume che «a rigore, la norma vive come “norma” solo nel momento in cui viene applicata e perciò appunto ogni

⁶¹ Così L. MENGONI, *Diritto e tempo*, cit., 637. Sul rilievo della temporalità negli sviluppi dell'ermeneutica giuridica v. anche G. BENEDETTI, *La giustizia, l'interpretazione e le categorie di teoria generale del diritto nell'orizzonte della temporalità*, in *Tempo e diritto*, cit., 40 e ss., il quale sottolinea, in particolare, come «le più moderne dottrine ermeneutiche, anche di orientamento diverso, s'incontrano tutte in un'idea e cioè che la dialettica dell'interpretazione si dimensiona proprio nella temporalità» (ivi, 44). Sulla cd. teoria ermeneutica dell'interpretazione, giuridica, v. J. ESSER, *Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung* (1972), trad. it. *Precomprensione e scelte del metodo nel processo di individuazione del diritto*, a cura di S. Patti e G. Zaccaria, Napoli, 1983, *passim*; L. MENGONI, *Teoria generale dell'ermeneutica ed ermeneutica giuridica* (1978), in *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Milano, 1996, 1 e ss.. In senso fortemente critico nei confronti di tale teoria, ritenuta una semplice «congettura psicologica sul processo interpretativo», R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, cit., 21.

⁶² Sull'incidenza del contesto sull'interpretazione del testo, il cui senso può mutare diacronicamente in relazione alle trasformazioni sociali e alla relatività dei giudizi di valore v., per tutti, E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit., Appendice, 1208.

⁶³ T. ASCARELLI, *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione* (1957), in ID., *Problemi giuridici*, I, Milano, 1959, 140 e ss.. Dello stesso Autore v. anche, per quanto concerne il nesso strutturale tra interpretazione ed applicazione delle norme giuridiche, *Norma giuridica e realtà sociale*, in *Problemi giuridici*, cit., 73 e ss.

⁶⁴ Cfr. L. MENGONI, *Diritto e tempo*, cit., 637, nonché ID., *Teoria generale dell'ermeneutica ed ermeneutica giuridica*, cit., 17.

applicazione di una norma richiede l'interpretazione di un testo, e cioè in realtà la formulazione (ai fini dell'applicazione) della norma»⁶⁵. In questo senso, l'interprete «rinnova sempre la norma» e «costituisce perciò stesso strumento di perenne sviluppo del diritto»⁶⁶.

La riflessione di Ascarelli ha anticipato la tesi della «struttura applicativa della comprensione» (*Applicationsstruktur des Verstehen*) - e della conseguente necessità di reiterare l'interpretazione ad ogni nuova applicazione – formulata da Gadamer in sede di filosofia dell'ermeneutica e da questi ritenuta applicabile anche in ambito giuridico.

Secondo Gadamer, infatti, «la conoscenza del significato di un testo normativo e la sua applicazione al caso giuridico concreto non sono due atti separati, ma un processo unitario», così che il testo della legge «per essere compreso in modo adeguato, deve essere compreso in ogni momento, ossia in ogni situazione concreta, nuovamente e altrimenti»⁶⁷.

Più in generale, si deve ricordare come proprio la riflessione compiuta in sede di ermeneutica generale in merito alla struttura ontologica della comprensione ha avuto il merito di evidenziare come quest'ultima sia influenzata in maniera determinante proprio dal fluire del tempo storico⁶⁸.

Tale riflessione ha, infatti, messo in luce come le condizioni ontologiche del comprendere includano un ineliminabile dato esistenziale costituito dalla comprensione originaria (o primaria) – la cosiddetta *Vorverständnis*, ovvero

⁶⁵ T. ASCARELLI, *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione*, cit., 140.

⁶⁶ T. ASCARELLI, *Norma giuridica e realtà sociale*, cit., 73 e ss. Nello stesso ordine di idee v. anche, PIZZORUSSO, *Fonti (sistema costituzionale delle)*, in *Dig. discipl. pubbl.*, VI, 1991, 415; A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e «diritto vivente»*, Milano, 1994, 43 e ss.

⁶⁷ H.G. GADAMER, *Wahereit und Methode*, (1960), trad. it. *Verità e metodo*, a cura di G. Vattimo, Milano, X ed., 1995, 307. Secondo L. MENGONI, *Teoria generale dell'ermeneutica ed ermeneutica giuridica*, cit., 16 e ss., il legame tra interpretazione ed applicazione delle norme configurato dall'ermeneutica giuridica contemporanea «è determinato dal carattere di struttura linguistica aperta propria degli enunciati normativi: il loro significato non può essere compreso pienamente se non quando il testo sia evocato per la soluzione di un caso concreto e messo in relazione con i dati di fatto (extratestuali) emergenti dal suo ambito normativo, definito dal segmento di realtà sociale individuato come campo di applicazione della norma» (*ivi*, 17).

⁶⁸ Al riguardo è opportuno ricordare che la riflessione di Gadamer costituisce uno sviluppo dell'ontologia ermeneutica di Heidegger, per il quale la comprensione si presenta come «modo fondamentale dell'essere dell'Esserci» (M. HEIDEGGER, *Sein und Zeit*, (1927) tr. it. *Essere e tempo*, a cura di P. Chiodi, Milano, 1953, 156).

“precomprensione”- la quale precede (e condiziona) l’attività interpretativa ⁶⁹. Nella precomprensione confluiscono tutte le presupposizioni ed i pregiudizi di cui l’interprete è portatore e alla cui formazione contribuisce, tra l’altro, proprio la distanza temporale che intercorre tra la formazione del testo da interpretare e lo svolgersi dell’attività interpretativa. In questa distanza temporale si compone, infatti, la «catena delle interpretazioni passate, attraverso cui la precomprensione è obiettivamente mediata con il suo oggetto»⁷⁰. La distanza temporale dall’epoca del testo è, insomma, una distanza riempita dalla continuità della tradizione.

Per impedire che la precomprensione (nella specie di pregiudizi e di presupposizioni connessi al progressivo formarsi della tradizione) conduca ad una manipolazione arbitraria del testo è necessario che l’interprete si impegni ad assumere, rispetto ad essa, una «precisa presa di coscienza», affinché questi stessi pregiudizi e presupposizioni siano assoggettati al controllo della riflessione critica. Ne deriva che anche l’interprete del diritto è chiamato a sviluppare una «coscienza riflessiva» dell’influsso che su di esso esercita la «realtà sociale, col suo peculiare divenire storico e le sue tradizioni, che la norma è destinata a regolare»⁷¹.

⁶⁹ H.GADAMER, *Verità e metodo*, cit., 342 ss.. La precomprensione non è un atteggiamento possibile che l’interprete può rifiutare, ma è un dato non sopprimibile nel quale «si rivela la struttura anticipatoria della comprensione» (Così L. MENGONI, *Teoria generale dell’ermeneutica ed ermeneutica giuridica*, cit., 7).

⁷⁰ J. HABERMAS, *Logica delle scienze sociali*, tr. it., a cura di G. Bonazzi, Bologna, 1970, 234. Il condizionamento esercitato sull’interprete da questa «catena di interpretazioni passate» può essere riportato al concetto di «storia degli effetti» (*Wirkungsgeschichte*), sviluppato da Gadamer sulla base del rilievo che ogni fatto storico - e quindi, per quanto qui interessa, anche un discorso fissato in un documento normativo - «acquista un’efficacia ulteriore in quanto si inserisce in una concatenazione di determinazioni storiche, le quali conservano il passato nella forma della tradizione (...) e in pari tempo si proiettano nel futuro predisponendo le condizioni per accadimenti successivi» (L. MENGONI, *Teoria generale dell’ermeneutica ed ermeneutica giuridica*, cit., 13).

⁷¹ L. MENGONI, *Teoria generale dell’ermeneutica ed ermeneutica giuridica*, cit., 20, chiarisce che queste presupposizioni e questi pregiudizi si formano nella tradizione «contrassegnata dall’indistinzione tra passato e presente», sicché «l’interprete deve prendere coscienza della storicità della sua situazione, attingendo un senso più avvertito della relatività delle categorie concettuali apprese dalla comunità scientifica di cui è parte, nelle quali possono essere incorporati giudizi di valore non più rispondenti alla natura dei nuovi rapporti socio-economici o socio-culturali inerenti al caso in questione» L’interprete, in generale, «non deve rifiutare la tradizione - nell’illusione di potersi rendere “contemporaneo” al lettore originario (secondo la direttiva psicologizzante e storicizzante dell’ermeneutica romantica) - ma deve appropriarsene» attraverso la riflessione critica» (*ivi*, 9).

Sull’incidenza dei “contesti socio-culturali” nell’attività interpretativa v. anche C. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, VI ed. 1985, 23 ss. secondo il quale l’interprete è sempre

Ora, in realtà, è da dire che con riferimento a tutte le diverse forme, sin qui esaminate, nella quali è possibile rilevare l'influenza esercitata dal tempo storico sull'interpretazione giuridica (vale a dire: l'interpretazione storico-evolutiva, lo svolgimento in senso diacronico della distinzione tra disposizioni e norme e, infine, il nesso tra l'interpretazione e l'applicazione) si pone il problema di individuare le condizioni affinché esse non compromettano, da un lato, i caratteri di continuità e di stabilità che il diritto, pur se esposto agli effetti della storia, deve comunque possedere e, dall'altro lato, la distinzione, che è alla base del sistema di garanzie dello stato di diritto, tra l'attività di produzione e l'attività di applicazione del diritto ovvero tra legislazione e giurisdizione.

Queste condizioni sono tutte riconducibili, in definitiva, all'imprescindibile vincolo che lega l'interprete al testo normativo da interpretare: la formulazione letterale di quest'ultimo, infatti, segna i confini dei possibili significati (quindi, delle possibili norme) che, nel tempo, se ne possono trarre.

La considerazione dell'azione del tempo sui contenuti del diritto, insomma, se rivela l'insufficienza della sola analisi linguistica nei processi di individuazione del significato degli enunciati normativi, non può in alcun modo prescindere da (o porsi in contrasto con) il tenore letterale che tali enunciati esibiscono secondo la loro formulazione testuale.

E' proprio questa funzione «paradigmatica» del testo ad assicurare, del resto, l'identità della «norma», pur nella molteplicità, tanto sincronica quanto diacronica, delle sue interpretazioni ed applicazioni ⁷².

I.6 Il tempo e l'invalidità delle norme

Le considerazioni sin qui svolte con riferimento al problema del rapporto tra il tempo ed il diritto offrono le coordinate concettuali e metodologiche essenziali per impostare lo studio del tema specifico della presente ricerca: l'incidenza del fluire del tempo sull'invalidità delle norme legislative.

«immerso» in un contesto di pregiudizi e concetti sulla base dei quali pre-valuta i punti di partenza e quelli di arrivo del suo ragionamento.

⁷² L. MENGONI, *Diritto e tempo*, 638.

In particolare, l'analisi dei presupposti teorici e delle implicazioni operative discendenti dalla concezione della temporalità intrinseca delle norme giuridiche ha permesso di rilevare come, seguendo un approccio ricostruttivo svincolato da una visione rigidamente formalistica del diritto e del suo rapporto con la società e la storia, il tempo, inteso appunto come tempo storico, risulti in grado di influenzare, attraverso l'attività interpretativa, la determinazione del contenuto delle norme giuridiche.

Ciò posto, interessa ora evidenziare come una simile influenza del tempo storico sui contenuti delle norme giuridiche possa, in alcuni casi, arrivare al punto di determinarne l'invalidità.

Prima di procedere in tal senso è, però, necessario soffermarsi sui concetti di validità ed invalidità delle norme giuridiche.

Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che, in prima approssimazione, la validità della norma giuridica denota essenzialmente la sua idoneità ad ordinare, qualificare, costituire il proprio oggetto⁷³.

Tale idoneità è data dalla conformità/compatibilità della norma con le norme sulla normazione previste in un determinato ordinamento. Si dice, dunque, valida la norma che sia conforme alle (o non disforme dalle) norme (strutturalmente sovraordinate) che ne regolano la produzione e che sia compatibile con le norme (materialmente sovraordinate) che ne limitano il possibile contenuto⁷⁴. Conseguentemente, e specularmente, si dice invalida la norma viziata da contrasto con le rispettive norme sulla normazione.

La validità (e, quindi, anche l'invalidità) si presentano, dunque, come concetti che esprimono la relazione tra due termini: la singola norma (oggetto della valutazione

⁷³ F. MODUGNO, *Validità b) Diritto costituzionale*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 45.

⁷⁴ F. MODUGNO, *Validità a) Teoria generale* in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993,1; R. GUASTINI, *Il tempo e le norme*, cit., 727. La validità può intendersi in senso formale, e si ha quando la norma sia stata prodotta in conformità alle norme sulla normazione (appunto di carattere formale) che ne disciplinano la creazione (ovvero sia stata creata dall'organo competente secondo il procedimento prescritto), e in senso materiale (o sostanziale) e si ha quando la norma non sia incompatibile con le norme sulla normazione (appunto, di carattere materiale o sostanziale) che ne limitano o predeterminano il possibile oggetto o contenuto. Per la classificazione dei "vizi" delle norme giuridiche in generale, v. M.S. GIANNINI, *L'illegittimità degli atti normativi e delle norme*, in *Riv. It. Sc. Giur.*, 1954 39 e ss.; V. CRISAFULLI, *Atto normativo*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, 258 e ss.; F. MODUGNO, *Legge (vizi della)*, in *Enc. dir.*, XXIII, Milano, 1973, 1003.

di validità-invalidità) e le rispettive norme sulla normazione (parametro della valutazione di validità-invalidità).

L'invalidità della norma può manifestarsi, però, in due forme: come invalidità "in senso forte" (cui corrisponde una validità "in senso debole") e come invalidità "in senso debole" (cui corrisponde una validità "in senso forte")⁷⁵.

Nella prima forma di invalidità (in "senso forte"), il contrasto della norma con le norme sulla normazione è talmente radicale da incidere sull'appartenenza della norma all'ordinamento giuridico, sulla sua stessa "riconoscibilità" quale norma giuridica, di talché la norma colpita da questo tipo di invalidità non può dirsi, a rigore, neanche giuridicamente esistente ⁷⁶.

Nella seconda forma di invalidità (in "senso debole"), il contrasto con le norme sulla normazione, pur viziando la norma, non è però mai tale da revocarne in dubbio il suo *status* di norma e la sua appartenenza all'ordinamento giuridico.

L'invalidità in "senso forte" è qualificabile come "invalidità-inesistenza" (ovvero come "invalidità-nullità" o "nullità-inesistenza")⁷⁷, mentre l'invalidità "in senso debole" è qualificabile come "invalidità-illegittimità" (ovvero come "invalidità in senso stretto").

Si ha invalidità "in senso forte" (o invalidità-inesistenza) in caso di violazione delle norme *essenziali* sulla normazione proprie di un determinato ordinamento, vale a dire in caso di violazione di quelle norme sulla normazione che stabiliscono le condizioni minime necessarie perché una norma possa dirsi appartenente all'ordinamento e possa essere riconosciuta come norma, mentre si ha invalidità

⁷⁵ Su questa distinzione, riassuntivamente, F. MODUGNO, *Lineamenti di diritto pubblico*, cit., 4 e ss.

⁷⁶ Si ricordi che, secondo Kelsen, validità ed esistenza della norma coincidono, in quanto la validità non è altro che l'esistenza specifica della norma, per cui la norma "vale" in quanto esiste e viceversa, (cfr. H.KELSEN, *Reine Rechtslehre* (1934) trad. it. *La dottrina pura del diritto*, a cura di Losano, Torino, 1966, 9)

⁷⁷ L'applicazione alle norme (ed agli atti normativi) di categorie dogmatiche, quali appunto quelle di "inesistenza" e di "nullità", originariamente elaborate nell'ambito della dottrina civilistica per gli atti di diritto privato, ha comportato (e comporta) non pochi problemi in ordine, soprattutto, all'individuazione dei vizi idonei a determinare l'invalidità-inesistenza e alle forme del relativo accertamento giurisdizionale. Su questi problemi v., per tutti, con specifico riferimento alla legge, C. ESPOSITO, *La validità delle leggi*, Padova, 1934, (rist. del 1964), 246 e ss.; F. MODUGNO, *Legge, (vizi della)*, cit., 1027 ss., S. M. CICONETTI, *La promulgazione e pubblicazione delle leggi*, in *Enc. dir.*, Milano, 1988, XXXVIII, 104 e ss.

“in senso debole” (o invalidità-illegittimità) in caso di violazione di norme sulla normazione che non rientrino tra quelle *essenziali* ⁷⁸.

Ne deriva che la distinzione tra invalidità “in senso forte” ed invalidità “in senso debole” (ovvero -secondo terminologia che riteniamo preferibile e che, pertanto, impiegheremo d’ora in avanti- tra “invalidità-inesistenza” ed “invalidità-illegittimità”) dipende essenzialmente dal *tipo* di norme sulla normazione che risultino, di volta in volta, violate, ossia dal *tipo* di vizio che determina l’invalidità stessa: se la violazione concerne le norme sulla normazione qualificabili come *essenziali* si avrà invalidità-inesistenza, se la violazione riguarda, invece, norme sulla normazione che non rientrano tra quelle *essenziali*, si avrà invalidità-illegittimità ⁷⁹.

Ne consegue che l’invalidità-illegittimità di una norma è data dal contrasto con le norme che ne condizionano la forma e il contenuto, senza però determinarne l’esistenza-appartenenza all’ordinamento ⁸⁰.

⁷⁸ I concetti di validità in “senso forte” e “validità in senso debole” corrispondono, dunque, ai concetti di “esistenza-appartenenza” all’ordinamento e di “validità-legittimità” prima illustrati a proposito delle dimensioni temporali delle norme (cfr. *infra* I.3).

⁷⁹ In realtà, sia sotto il profilo teorico, che su quello pratico, non è affatto agevole stabilire quando una norma sulla normazione debba considerarsi *essenziale* (nel senso specificato nel testo) e quando no. Al riguardo ci limitiamo a registrare come secondo l’orientamento prevalente in dottrina siano riconducibili a quelle *essenziali* soltanto le norme sulle normazione di carattere formale (precisamente, quelle che stabiliscono i requisiti di forma indispensabili per la riconoscibilità dell’atto o del fatto normativo come tali e quelle ascrittive del potere normativo) e non anche quelle di carattere sostanziale o materiale, fatta salva l’ipotesi estrema (e controversa) in cui il rispetto dei limiti di oggetto o di contenuto stabiliti in queste ultime si presenti come condizione necessaria ed insuperabile di validità, non potendosi tollerare che la norma che violi tale condizione spieghi, ancorché in via precaria, i propri effetti nell’ordinamento giuridico. Per quest’ultima tesi v. MODUGNO, *Validità b) Diritto costituzionale*, 45 e ss., secondo il quale l’incompatibilità con una norma condizionante l’oggetto o il contenuto normativo di un’altra norma determinerebbe l’invalidità-inesistenza di quest’ultima nel caso in cui siffatta incompatibilità sia irreversibile ed irreparabile. Ciò che avverrebbe, ad esempio, nel caso di una norma di legge che prevedesse la pena di morte (in contrasto con l’art. 27 Cost.) o di una norma di legge, anche costituzionale, che sopprimesse la Corte costituzionale. In entrambi i casi la norma produrrebbe, infatti, effetti irreversibili nell’ordinamento.

⁸⁰ Dalla distinzione tra invalidità -inesistenza e invalidità - illegittimità (e correlativamente, tra validità-esistenza e validità-legittimità) discende che una norma valida-esistente non necessariamente è, allo stesso tempo, una norma valida- legittima. Una stessa norma, infatti, può essere valida-esistente (perché emanata in conformità alle rispettive norme sulla normazione di natura *essenziale*) ma invalida-illegittima (perché non conforme/compatibile con una qualsiasi norma sulla normazione, ad eccezione di quelle *essenziali*). Questa dissociazione si riflette, come già rilevato (*supra* I.3) sul piano dell’efficacia, in quanto una norma invalida-illegittima (purché valida-esistente), è da ritenersi, proprio a ragione della sua appartenenza all’ordinamento, efficace, sia pure in forma “precaria”, cioè fino a quando non ne venga accertato il vizio e venga eliminata dall’ordinamento medesimo.

Questa descrizione delle nozioni di validità ed invalidità delle norme (e delle specie in cui tali nozioni si articolano) si colloca, ancora, su un piano esclusivamente statico, non tiene conto, cioè, della dimensione dinamica dell'ordinamento e dei conseguenti mutamenti che possono intervenire, nel tempo, nella relazione tra la norma oggetto (della valutazione di validità-invalidità) e la norma parametro (della valutazione di validità-invalidità).

Effettivamente, a prima vista, la validità-invalidità si presenta come una proprietà del tutto "atemporale" delle norme (e delle fonti da cui queste sono prodotte): date determinate norme parametro, infatti, una norma o è valida o è invalida, non può acquistare la validità, né perderla.

Tuttavia, poiché l'ordinamento nel suo complesso e le singole norme che lo costituiscono, come è stato già rilevato, si pongono ontologicamente *nel* tempo, anche la relazione tra norme parametro e norme oggetto può (e deve, per essere descritta in termini aderenti alla realtà) essere ricostruita in senso diacronico.

Da questo punto di vista, si può osservare che, se è vero che ogni norma può ritenersi valida o invalida in costanza delle rispettive norme parametro (cioè, delle norme sulla normazione ad essa strutturalmente e materialmente sovraordinate), queste ultime possono, però, cambiare nel tempo, facendo così perdere validità ad una norma originariamente valida, e dando luogo al fenomeno conosciuto come invalidità sopravvenuta (o successiva) della norma⁸¹.

⁸¹ Cfr. GUASTINI, *Il tempo e le norme*, 727. In passato dubbi sull'ammissibilità della categoria dell'invalidità sopravvenuta erano stati avanzati, in particolare, da alcuni studiosi di diritto amministrativo in base all'argomento per cui, se si ritiene che la validità è un predicato dell'atto consistente nella conformità della fattispecie concreta posta in essere dall'atto stesso alla fattispecie astratta prevista dall'atto superiore e che l'atto si esaurisce al momento del suo compiersi, allora non potrebbe ammettersi che la validità "originaria" possa poi venir meno per effetto di un nuovo parametro di conformità (in questo senso, M.S.GIANNINI, *Atto amministrativo*, Milano, 1968, 78 ss., e prima ROMANELLI, *L'annullamento degli atti amministrativi*, 1939, 100 ss, in senso favorevole, invece, al riconoscimento dell'invalidità successiva degli atti di diritto pubblico S. ROMANO, *Osservazioni sull'invalidità successiva*, in *Scritti minori*, Milano, 1950, 397 e ss.; GASPARRI, *L'invalidità successiva*, Pisa, 1939, 10 ss.). La figura dell'invalidità-illegittimità sopravvenuta degli atti legislativi è stata ritenuta configurabile dalla Corte costituzione sin dalla sua prima pronuncia (sent. n. 1/1956, cui *adde* sent. nn. 2, 3, 8, 9, 10, 11/1956; 4, 41/1957; 1, 3 /1959), avendo essa affermato la propria competenza a sindacare al cospetto della nuova Costituzione la legislazione sorta nel previgente ordinamento. Tra i costituzionalisti il tema è stato prevalentemente trattato con riferimento al problema del regime e degli effetti (illegittimità o abrogazione) del sopravvenuto contrasto tra la Costituzione e le leggi ad essa anteriori e, più di recente, con riferimento al problema della modulazione degli effetti temporali delle sentenze di accoglimento, conseguente all'accertamento della medesima incostituzionalità sopravvenuta. Di questi aspetti, in quanto collegati all'accertamento

L'invalidità sopravvenuta può, a rigore, essere solo di natura sostanziale (materiale) e mai di natura formale. Essa cioè può essere determinata solo dalla violazione delle norme sulla normazione che condizionano il contenuto e l'oggetto delle altre norme e non di quelle che ne disciplinano la formazione.

Detto in altri termini, e con riferimento specifico agli atti normativi ed in particolare alle leggi, l'invalidità sopravvenuta può essere provocata soltanto da vizi sostanziali – che riguardano le disposizioni poste dall'atto e quindi le norme da queste ricavabili- e non da vizi formali che riguardano l'atto normativo in quanto tale e ne disciplinano i presupposti, il procedimento di formazione, e la sua forma definita⁸².

Le regole sui presupposti, sul procedimento di formazione e sulla forma dell'atto normativo, infatti, non possono che essere quelle del tempo in cui l'atto si è formato.

Ciò dipende dall'applicazione del generale principio *tempus regit actum* il quale, con riferimento agli atti normativi primari, trova conferma, sul piano dogmatico positivo, nell'insindacabilità da parte della Corte costituzionale della violazione dei vizi sul procedimento degli atti normativi entrati in vigore anteriormente alla Costituzione⁸³.

L'ipotesi tipica di invalidità sopravvenuta ricorre allorché la norma oggetto risulti non conforme/compatibile rispetto ad una norma parametro espressa da una disposizione venuta in essere successivamente alla sua entrata in vigore.

In tale ipotesi, il tempo rileva essenzialmente nella sua connotazione logico-formale, come *cronologia*, in quanto rappresenta semplicemente l'elemento ordinatore di una sequenza di accadimenti che interessano direttamente la

dell'anacronismo legislativo nel giudizio di costituzionalità delle leggi, ci occuperemo nel capitolo III cui rinviamo anche per i pertinenti richiami di dottrina e giurisprudenza.

⁸² Cfr MODUGNO, *Validità b) diritto costituzionale*, cit. 83. M. RUOTOLO, *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, Padova, 2000, 8.

⁸³ In questo senso, v., per tutti, V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 2, *La Corte costituzionale*, V ed., Padova, 1984, 325 il quale esclude l'ammissibilità dell'illegittimità sopravvenuta per vizi di forma e di procedimento «non potendosi proiettare a ritroso nel tempo le norme attualmente in vigore che disciplinano la formazione degli atti». Si consideri, tuttavia, con riferimento all'invalidità sopravvenuta degli atti legislativi, la peculiarità del controllo esercitato dalla Corte costituzionale sulle deleghe legislative concesse ed attuate anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Tale controllo, infatti, è stato prevalentemente esercitato nella giurisprudenza costituzionale alla stregua di un parametro "misto" comprendente, cioè, anche le condizioni procedurali minime prescritte per l'esercizio della delegazione legislativa dall'ordinamento attuale (cfr. sent. nn. 53/1961; 164/1973).

disposizione parametro e, per il tramite di questa, la sua relazione con la norma oggetto.

Tali accadimenti sono suscettibili di essere schematicamente descritti secondo questa successione: in un dato momento (t0) una determinata norma (N) non è disforme/incompatibile con l'insieme delle relative norme parametro (Pn); in un momento successivo (t1) viene ad esistenza una nuova norma parametro (Ps) (che si aggiunge all'insieme di norme parametro Pn già vigenti, ovvero sostituisce, abroga o modifica, in tutto in parte, una o più di queste stesse norme parametro), rispetto alla quale la norma N (nel frattempo rimasta formalmente immutata) non risulta più conforme/compatibile, divenendo, perciò, invalida.

In sostanza il tempo, in questo caso, rileva essenzialmente quale elemento estrinseco che permette di individuare il punto cronologico in cui si verifica il contrasto tra la norma oggetto e la (nuova) norma parametro, ossia il momento in cui si verifica l'invalidità sopravvenuta.

Occorre, tuttavia, considerare che l'invalidità sopravvenuta può verificarsi anche per eventi ulteriori e diversi dal puro e semplice mutamento formale delle norme parametro.

Può, infatti, accadere, in particolare, che cambiamenti intervenuti nel contesto fattuale, sociale, ordinamentale si riflettano, mediante l'interpretazione, sul contenuto della norma parametro ovvero sul contenuto della norma oggetto, senza che si sia verificata alcuna variazione formale delle disposizioni da cui tali norme sono ricavate⁸⁴.

⁸⁴ Ai fini della presente analisi, il primo caso (relativo a mutamenti di contesto incidenti sulla norma parametro) è preso in considerazione in quanto si risolve in forme di interpretazione storico-evolutiva della/e disposizione/i da cui questa norma parametro è tratta; il secondo caso (relativo a mutamenti di contesto incidenti sulla norma oggetto) è preso in considerazione in quanto si risolve in una variazione o perdita della *ratio* della norma oggetto. A proposito dei mutamenti di contesto incidenti sulla norma oggetto è stato anche osservato che «la relazione tra la norma parametro (*definiens*) e la norma oggetto di valutazione (*definitus*) non è insensibile ai mutamenti incidenti sul *definitus*. Fuori dall'ipotesi di un'espressa modificazione del *definitus*, che determinerebbe il sorgere di una relazione “nuova” e perciò estranea allo schema dell'invalidità sopravvenuta, può ben darsi che mutamenti “indiretti” possano incidere sul *definitus* e sulla connessa relazione. Questi mutamenti “indiretti” del *definitus* possono essere dovuti a fattori sia giuridici (ad esempio, in virtù di variazioni significative del contesto normativo in cui si inserisce) sia non giuridici (per effetto, ad esempio, del progresso tecnologico o di modificazioni del contesto socio economico) che, se particolarmente incisivi, possono far sì che la discrasia tra dimensione temporale della realtà e fenomeno giuridico (*rectius*: singolo atto normativo) che non vi si adegui si traduca in termini di invalidità sopravvenuta» (M. RUOTOLO, *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, cit., 9-10).

Ciò può dar luogo ad una nuova e diversa valutazione sulla conformità/compatibilità della norma oggetto rispetto alla norma parametro, di talché la norma giudicata originariamente valida (ossia conforme/non incompatibile rispetto alla relativa norma parametro) viene, in un momento successivo, giudicata invalida (ossia non conforme /incompatibile rispetto alla medesima norma parametro).

In questo caso, il tempo non assume rilievo in ragione della sua mera connotazione logico-formale, ma bensì essenzialmente in ragione della sua connotazione propriamente storico-sostanziale.

E' infatti, il tempo storico, ossia l'insieme degli accadimenti che si verificano nel contesto in cui le norme sono poste che, per il tramite dell'interpretazione, incide sul contenuto delle stesse, modificandolo senza che risultino formalmente modificate le disposizioni da cui queste medesime norme sono tratte, fino ad arrivare a determinarne l'invalidità.

La concezione della natura temporale del diritto e della sua intrinseca storicità costituisce, dunque, il presupposto fondamentale per configurare questa ulteriore forma di invalidità sopravvenuta.

Sul piano teorico essa è stata spiegata come espressione del carattere di relatività/gradualità della nozione di validità⁸⁵.

Se, infatti, la validità esprime la conformità/compatibilità di una norma con un parametro, *id est* con un modello di riferimento con cui può essere raffrontata, la validità stessa non necessariamente è sempre piena o totale.

In linea generale, con riferimento a qualsiasi oggetto anche diverso dalla norma giuridica, si può osservare che se tanto l'oggetto, quanto il modello di riferimento sono scomponibili in una serie di elementi reciprocamente corrispondenti, il raffronto sarà possibile per ciascuno e per tutti gli elementi. Di conseguenza, la conformità potrà essere verificata per tutti o per alcuni soltanto degli elementi

⁸⁵ Per questa ricostruzione del fondamento teorico dell'invalidità sopravvenuta, M. RUOTOLO, *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, cit 12 e ss., il quale sviluppa sotto il profilo diacronico la tesi della gradualità/relatività della nozione di validità espressa da F. MODUGNO, *Validità (teoria generale)*, 2 e ss. ID. *L'invalidità della legge*, Milano, 1970, *passim*.

presi in considerazione o per nessuno. Nel primo caso il *quid* è pienamente valido, in quanto totalmente conforme, nel terzo, al contrario, è totalmente invalido in quanto disforme in tutti i suoi elementi al modello di riferimento. Nel secondo caso, invece, la conformità è parziale, e quindi, al tempo stesso, l'oggetto valutato è valido e invalido. E' valido per quel tanto che è conforme, è invalido per quel tanto che è disforme.

L'oggetto, unitariamente considerato, potrà allora essere ritenuto (ancora) valido o (già) invalido secondo un criterio o quantitativo (maggioranza degli elementi conformi rispetto a quelli disformi o viceversa) o qualitativo (sufficienza o insufficienza degli elementi principali qualificanti conformi rispetto agli elementi secondari disformi o conformi)⁸⁶.

La possibilità di configurare una validità/invalidità parziale riguarda tutte le norme che sono oggetto di disciplina da parte di altre norme.

L'invalidità (nella forma dell'illegittimità) non è, dunque, sempre assoluta (o c'è o non c'è) ma può essere anche relativa (può, cioè, esserci solo in parte).

Ora, se ciò è vero in termini sincronici, lo è, e a maggior ragione, in termini diacronici.

In una prospettiva diacronica, infatti, l'invalidità-illegittimità può essere relativa ovvero graduale, ossia può esserci di più o di meno, può non esserci ancora, può esserci se non intervengono mutamenti adeguati⁸⁷.

Nel corso della ricerca prenderemo in considerazione proprio questa forma di invalidità sopravvenuta delle norme (segnatamente delle norme legislative). Ci occuperemo cioè della forma di invalidità sopravvenuta il cui verificarsi non è determinato da mutamenti testuali delle disposizioni parametro (che danno invece luogo a quella conosciuta come l'ipotesi tipica dell'invalidità sopravvenuta) ma da mutamenti i quali propriamente concernono il contesto normativo e fattuale in cui le norme (sia costituzionali che legislative) sono immerse in ragione della loro intrinseca storicità e temporalità.

⁸⁶ Cfr. F. MODUGNO, *Validità (teoria generale)*, 2.

⁸⁷ In questo senso, con particolare riferimento all'invalidità- illegittimità sopravvenuta delle norme legislative, v. F. MODUGNO, *Considerazioni sul tema*, cit., 25; M. RUOTOLO, *La dimensione temporale*, 12, secondo il quale «è proprio l'incidenza della dimensione temporale che consente, in una prospettiva dialettica, di cogliere *l'anima propria* dell'illegittimità costituzionale, non sempre ricostruibile come dato assoluto (c'è o non c'è) ma anche graduale, ovvero pure diacronicamente relativo».

E' a questa forma di invalidità sopravvenuta che, infatti, risulta riferibile il fenomeno dell'anacronismo legislativo in quanto rappresentativo proprio dell'incidenza che il fluire del tempo esercita sull'invalidità-illegittimità delle norme.

Tale fenomeno sarà analizzato nei prossimi capitoli con specifico riferimento alle norme legislative e, pertanto, con specifico riferimento al giudizio di costituzionalità delle leggi, in quanto è in tale giudizio, che nel nostro ordinamento, si procede propriamente all'accertamento dell'invalidità-illegittimità delle leggi e delle relative norme.

CAPITOLO II

LA NOZIONE DI ANACRONISMO LEGISLATIVO “COSTITUZIONALMENTE RILEVANTE”

II.1. *Natura problematica della nozione di anacronismo legislativo*

Nel prendere in esame il fenomeno dell'anacronismo legislativo nel sindacato di costituzionalità delle leggi, dobbiamo innanzitutto rilevare che la relativa nozione non si presenta alla stregua di un dato in qualche modo acquisito o presupposto, ma piuttosto come un dato problematico, da *ri-costruire*.

La natura problematica della nozione di anacronismo legislativo dipende da un pluralità di fattori.

In primo luogo, occorre constatare che la locuzione “anacronismo legislativo” non risulta utilizzata e, tanto meno, definita a livello normativo e la stessa Corte costituzionale, tanto nelle proprie decisioni quanto nelle relazioni annuali dei propri Presidenti, non si è mai soffermata ad indicarne il significato o a sottolinearne la specifica rilevanza nel giudizio di costituzionalità delle leggi. Anzi, l'espressione “anacronismo legislativo” (o “normativo”) non è (quasi) mai testualmente rinvenibile nella giurisprudenza della Corte ⁸⁸.

Quella di anacronismo legislativo è, in effetti, una nozione di matrice esclusivamente dottrinale. Essa, in particolare, è impiegata dai costituzionalisti per indicare una certa proprietà della disciplina oggetto del giudizio di costituzionalità in relazione al fattore tempo.

⁸⁸ Se non in soli tre casi (sent. n. 254 del 1994; ord. n. 416 del 2002; sent. n. 11 del 2007), peraltro nell'ambito di citazioni testuali del contenuto delle ordinanze di rimessione dei giudici *a quibus*. In tutta la giurisprudenza costituzionale relativa al sindacato di legittimità costituzionale delle leggi (sia in via principale che incidentale) si contano sino ad oggi (1 marzo 2011.) 83 pronunce (tra sentenze ed ordinanze) in cui ricorrono lemmi derivanti dalla radice “anacronis*” (il sostantivo “anacronismo” e/o l'aggettivo “anacronistico” - nelle sue declinazioni di genere e numero- e/o l'avverbio “anacronisticamente”) riferiti, a seconda dei casi, al contenuto, ai presupposti, alle finalità, alla *ratio* delle discipline censurate.

E' bene, tuttavia precisare che questo dato testuale non riveste, in realtà, alcun ruolo decisivo nell'individuazione delle pronunce in cui la Corte ha effettivamente sindacato (ed, eventualmente, sanzionato) l'incostituzionalità delle leggi sotto il profilo dell'anacronismo legislativo, tale individuazione dipendendo, piuttosto, dal contenuto (e quindi dall'estensione) della nozione di anacronismo legislativo che si ritenga di accogliere.

Tuttavia, occorre sottolineare come questi stessi studiosi di diritto costituzionale, da un lato, ne facciano un uso non frequente, dall'altro lato, nelle (poche) occasioni in cui hanno provato a definirla, hanno fatto ricorso a termini non sempre coincidenti od omogenei e si sono riferiti a fenomeni o concetti a loro volta generici o indeterminati o, comunque, bisognosi di ulteriore specificazione⁸⁹.

La natura problematica della nozione di anacronismo legislativo è poi da porre in relazione diretta con la natura problematica del contesto teorico e pragmatico al quale essa è ascrivibile.

Al riguardo, occorre tenere presente, soprattutto, che l'anacronismo legislativo è stato per lo più ricostruito ed analizzato in ambito scientifico come fenomeno che viene rilevato e censurato nel giudizio di costituzionalità delle leggi mediante l'impiego, da parte della Corte, del criterio (o principio) di ragionevolezza. In questo senso, il sindacato sull'anacronismo legislativo è considerato alla stregua di una figura tipica del sindacato sulla ragionevolezza delle leggi, al punto che la nozione di anacronismo legislativo è comunemente impiegata come equivalente a

⁸⁹A parte il recente saggio monografico di M. D'AMBROSIO, *L'anacronismo legislativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, a cura di P. Femia, Napoli, 2006, 310 e ss., il fenomeno dell'anacronismo legislativo nel giudizio di costituzionalità delle leggi è stato preso specificamente in esame dalla dottrina pubblicistica italiana in sede di commento ad alcune decisioni di costituzionalità in cui esso risulta essere stato sindacato dalla Corte (cfr., in particolare, E. SPAGNA MUSSO, *Norma anacronistica e norma costituzionalmente illegittima*, in *Foro It.*, 1973, I, 2713 e ss., con riferimento alla sent. n. 91/1973; A. CERRI, *Eterogenesi dei fini, anacronismo legislativo, limiti del giudicato costituzionale. Riflessioni a proposito della caduta del vincolo alberghiero*, in *Regioni*, 1981, 733 e ss., con riferimento alla sent. n. 4/1981; G. SERGES, *Anacronismo legislativo, eguaglianza sostanziale e diritti sociali*, in *Giur. It.*, 2000, 684 e ss. (con riferimento alla sent. n. 167/1999) e, soprattutto, nell'ambito degli studi dedicati al sindacato sulla cd. ragionevolezza delle leggi (cfr., in particolare, A. CERRI, *Ragionevolezza delle leggi*, in *Enc. Giur.*, XXV, Roma, 1994, 16; G. SCACCIA, *Gli "strumenti" della ragionevolezza*, Milano, 2000, 241 e ss.; A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, 2001, 233 e ss.; F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, Napoli, 2007, 30). Riferimenti a tale fenomeno sono presenti anche in trattazioni di carattere generale (cfr. ad, esempio, R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, 2007, 476) o dedicate a specifiche tematiche di giustizia costituzionale (cfr., ad esempio la definizione di anacronismo legislativo formulata da P. CARNEVALE, A. CELOTTO, *Il parametro eventuale: riflessioni su alcune ipotesi tipiche di integrazione legislativa del parametro nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi*, Torino, 1998, 206). Per una ricognizione delle varie definizioni dell'anacronismo legislativo proposte dalla dottrina costituzionalistica, v. *infra* II.3. Sulla mancanza di univocità della nozione di anacronismo legislativo, cfr. M. D'AMBROSIO, *L'anacronismo legislativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, cit., 312.

quella di *irragionevolezza sopravvenuta* della legge⁹⁰. In ragione di ciò, la determinazione del contenuto e l'inquadramento sistematico della nozione di anacronismo legislativo risentono inevitabilmente delle differenti ricostruzioni operate in sede scientifica relativamente alla determinazione del contenuto e all'inquadramento sistematico del criterio (o principio) di ragionevolezza⁹¹.

Da quanto detto, discende che alla locuzione "anacronismo legislativo" non è possibile associare, in prima approssimazione, un significato univoco e convenzionalmente stabilizzato secondo un uso coerente diffuso.

Pertanto, la prima questione che lo studio dell'anacronismo legislativo pone si presenta essenzialmente come una questione di natura definitoria, consistente nell'individuare l'esatto significato da attribuire alla relativa nozione nell'ambito del sindacato di costituzionalità delle leggi, ovvero nell'individuare gli elementi costitutivi essenziali di quella che, più precisamente, possiamo indicare come la nozione di anacronismo legislativo "costituzionalmente rilevante"⁹².

Nello svolgimento di questa operazione di definizione, o meglio di "ridefinizione stipulativa"⁹³, della nozione di anacronismo legislativo, possiamo prendere le mosse dal significato generico che ad essa abbiamo già riconosciuto nell'indicare l'oggetto della presente ricerca.

In quella sede si è già impiegata la locuzione di "anacronismo legislativo" per descrivere, in prima battuta, il fenomeno di sopravvenuta obsolescenza delle norme legislative da cui può derivare l'incostituzionalità di queste medesime norme.

Questa prima (e ancora generica e parziale) definizione richiede ora di essere giustificata ed integrata alla luce delle indicazioni provenienti, in primo luogo, dall'analisi lessicale della locuzione "anacronismo legislativo", in secondo luogo

⁹⁰ In tal senso v., ad es., A. CERRI, *Eterogenesi dei fini, anacronismo legislativo, limiti del giudicato costituzionale*, cit., 433 e 741 nt. 1.; G. SCACCIA, *Gli "strumenti" della ragionevolezza*, cit., 247; G. SERGES, *Anacronismo legislativo, eguaglianza sostanziale e diritti sociali*, cit., 686.

⁹¹ Questi aspetti saranno specificamente trattati nel capitolo III.

⁹² L'espressione "anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante" qui impiegata è mutuata da A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, 2001, 235.

⁹³ Propriamente per "ridefinizione" si intende «l'attribuzione ad un vocabolo o sintagma in uso di un significato non ambiguo e/o meno vago». Le ridefinizioni costituiscono una specie delle "definizioni stipulative", ossia delle «definizioni che propongono di usare un certo vocabolo o sintagma in un modo determinato a preferenza di altri» (così R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano, 2004, 42-24).

(e soprattutto), dall'analisi dei significati che a tale locuzione sono stati attribuiti dalla dottrina costituzionalistica.

Prima di procedere in tal senso, occorre però svolgere una fondamentale chiarificazione di ordine terminologico.

L'anacronismo è qui da intendersi come riferito non alle leggi, come atti normativi, né alle disposizioni in esse contenute, bensì propriamente alle norme espresse da queste medesime disposizioni.

Se, infatti, si muove dal presupposto, prima specificato⁹⁴, secondo cui, attraverso l'interpretazione, da una medesima disposizione possono trarsi, nel tempo, più norme tra loro diverse, saranno sempre e solo queste ultime che potranno rivelarsi (o meno) anacronistiche (e dunque, incostituzionali)⁹⁵.

L'anacronismo può, a rigore, essere predicato di una disposizione (o di una intera legge o atto normativo) solo indirettamente, solo cioè nel caso in cui risulti che tutte le norme ricavabili dalla disposizione (o dall'insieme delle disposizioni contenute nell'intera legge o atto normativo) risultino, appunto, anacronistiche.

Ciononostante, preferiamo impiegare la locuzione "anacronismo legislativo" in luogo della locuzione "anacronismo normativo" (la quale, sulla base delle considerazioni appena svolte potrebbe apparire più corretta), proprio perché in questa sede interessa considerare l'anacronismo non delle norme giuridiche in generale, ma specificamente delle norme poste dalle leggi (o dagli atti aventi valore di legge), ossia dagli atti normativi suscettibili di formare oggetto del sindacato di legittimità svolto dalla Corte costituzionale.

II.2. *Analisi lessicale del sintagma "anacronismo legislativo"*

Secondo le sue due accezioni d'uso comune, il termine "anacronismo" (dal greco antico *ανά* "sopra, dietro" e *χρόνος* "tempo") designa, in primo luogo, l'«errore cronologico per cui certi fatti, usi o idee sono riferiti ad un'epoca diversa da quella

⁹⁴ Vedi *retro* I.5

⁹⁵ In tal senso, G. SCACCIA, *Gli "strumenti" della ragionevolezza*, 247, nt. 158, il quale tende ad escludere «che l'anacronismo riguardi la struttura lessicale della disposizione, perché se così fosse, esso sarebbe superabile semplicemente attraverso un'interpretazione evolutiva della stessa»

di cui sono propri» e, in secondo luogo (e in senso figurato) qualsiasi «evento, atteggiamento o anche persona in contrasto con la propria epoca»⁹⁶, di talché, con riferimento a questa seconda accezione, si dice “anacronistico” «ciò che non corrisponde, o contrasta, con le esigenze o le caratteristiche del proprio tempo»⁹⁷. In corrispondenza con queste due accezioni comuni del termine anacronismo, l’anacronismo legislativo (cioè l’anacronismo *della* norma legislativa) può, in linea di principio, essere inteso sia come un “errore cronologico” compiuto dalla norma stessa allorché essa, nel qualificare o valutare determinati fatti o rapporti, li riferisca ad un’ epoca storica diversa da quella nella quale questi stessi fatti o rapporti effettivamente si svolgono, sia, più in generale, come una proprietà o caratteristica della norma, la quale, per ciò che prescrive (o che presuppone o che è diretta a realizzare), appare non corrispondere o contrastare con il “proprio” tempo, ossia con il presente in cui essa si colloca e in cui è chiamata ad operare, cioè a ricevere concreta applicazione.

Benché questi due significati del sintagma “anacronismo legislativo” siano da considerare entrambi semanticamente e logicamente plausibili, è nel secondo e non nel primo di essi che tale sintagma è impiegato nel discorso dei costituzionalisti.

Costoro, infatti, non utilizzano mai l’espressione “anacronismo legislativo” per designare un “errore cronologico” compiuto dalla norma, ma sempre e soltanto per indicare una proprietà o caratteristica della norma medesima consistente, appunto, nella sua non corrispondenza ovvero nel suo contrasto con il “presente”, in una parola, nella sua “inattualità”⁹⁸.

⁹⁶Voce “*anacronismo*” in T. DE MAURO, *Grande dizionario italiano dell’uso*, Torino, 2009. Analoghe le definizioni di anacronismo riportate in M. CORTELLAZO, P. ZOLLI, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Bologna, 1979 («errore di cronologia per cui si attribuiscono cose o fatti caratteristici di un’epoca ad un’altra diversa; persona, atteggiamento ecc., in contrasto col proprio tempo»); G. DEVOTO, G. C. OLI, *Dizionario della lingua italiana*, Varese, 2004: «errore in cui si cade attribuendo certi fatti ad un’epoca diversa da quella in cui sono avvenuti; cosa o persona in contrasto stridente coi tempi in cui viviamo»; A. DURO, *Vocabolario della lingua italiana*, Treccani, I, Roma, 1986 («errore cronologico per cui si pongono certi fatti in tempi in cui non sono avvenuti e, in special modo, si attribuiscono a un’età istituti, idee o costumi discordanti dal quadro storico di essa»).

⁹⁷G. DEVOTO, G. C. OLI, *Dizionario della lingua italiana*, cit.

⁹⁸ Cfr. le definizioni dell’anacronismo legislativo riportate nel par. seguente. Riferiscono esplicitamente l’anacronismo alla «inattualità» della norma: A. CERRI, *Eterogenesi dei fini, anacronismo legislativo, limiti del giudicato costituzionale*, cit., 733; A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, cit., 237.

Nell'ambito dell'indagine scientifica concernente il giudizio di costituzionalità delle leggi, il sintagma "anacronismo legislativo" evoca invariabilmente l'idea di un'incongruenza, di una sfasatura, di uno scoordinamento, di natura temporale tra il contenuto della norma e la realtà.

Ma quale é la specifica *connotazione* che una simile incongruenza temporale deve assumere perché essa possa determinare l'incostituzionalità della norma?

Per provare a rispondere a questo interrogativo dobbiamo ora occuparci delle definizioni dell'anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante formulate dalla dottrina costituzionalistica.

II.3 Ricognizione delle definizioni di anacronismo legislativo proposte dalla dottrina costituzionalistica

Come accennato, la dottrina costituzionalistica ha provato, sia pure in un numero limitato di occasioni, a fornire una definizione dell'anacronismo legislativo, inteso quale fenomeno rilevante nel giudizio di costituzionalità delle leggi. Ha provato, cioè, a specificare in che cosa consiste e da che cosa è determinata quella situazione di incongruenza temporale della norma la quale, ove accertata dalla Corte, è idonea a giustificare la dichiarazione di incostituzionalità della norma stessa.

Dalla ricognizione di queste definizioni emerge che l'anacronismo legislativo è stato individuato, innanzitutto, nella «sfasatura», nella «mancata armonia sul piano temporale» e, quindi, nel «contrasto» che la norma presenta «nei confronti delle strutture sociali connesse alla sua regolazione» e dei «modelli culturali in atto in una determinata società»⁹⁹.

Esso è stato anche identificato nel «sopravvenuto venir meno dei presupposti normativi, sociali, economici della valutazione normativa», che si verifica

⁹⁹ Così E. SPAGNA MUSSO, *Norma anacronistica e norma costituzionalmente illegittima*, cit., 2713 e 2714. Questo autore è l'unico, tra quelli qui di seguito citati, a ritenere non corretta l'identificazione operata dalla giurisprudenza costituzionale tra norma anacronistica e norma incostituzionale, sulla base della considerazione che l'anacronismo legislativo rivestirebbe un rilievo esclusivamente fattuale, sicché il suo accertamento ad opera della Corte finirebbe col trasformare il giudizio di costituzionalità da giudizio di legittimità in un giudizio di merito, precisamente in «giudizio di opportunità costituzionale» (*ivi*, 2718).

allorché la legge «muove da premesse non corrispondenti a realtà»¹⁰⁰ e definito, altresì, come «una situazione di sopraggiunta inadeguatezza della legge a soddisfare gli interessi e a perseguire lo scopo verso cui originariamente era rivolta, in seguito al mutare del contesto globale in cui risulta inserita», come un fenomeno cioè «di perdita della *ratio legis* per il fluire delle vicende storiche che, ove non si risolva in un’acquisizione di una nuova ragion d’essere della legge (cd. “eterogenesi dei fini”), dà luogo ad un vizio di invalidità della stessa»¹⁰¹.

Ancora, è stato sostenuto che si ha «anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante» quando «la disciplina positiva non corrisponde più adeguatamente alle esigenze per cui era stata posta in essere ovvero alle strutture sociali di riferimento», rilevandosi, inoltre, come nella giurisprudenza costituzionale l’anacronismo legislativo operi sia come «conseguenza del mutamento dei rapporti materiali esistenti nella società», sia come prodotto «dei mutamenti intervenuti nel diritto positivo, o come conseguenza dell’approvazione della Costituzione, o come effetto dell’evoluzione dell’ordinamento giuridico», in entrambi i casi risultando determinante, ai fini dell’accertamento del vizio, la verifica della persistente «utilità della legge»¹⁰².

L’anacronismo legislativo è stato poi ricostruito come una «censura che va a colpire le norme che, in quanto inconferenti rispetto alle strutture socio-economiche della vita di relazione o espressive di modelli culturali discordanti con i paradigmi generalmente accolti, non realizzano più il fine al quale erano funzionalmente preordinate e diventano perciò irragionevoli»¹⁰³.

¹⁰⁰ A. CERRI, *Ragionevolezza delle leggi*, 1994, cit., 19. Dello stesso autore cfr. anche ID., *Sindacato di costituzionalità I) ordinamento italiano*, in *Enc. Giur.*, XXVIII, Roma, 1991 12; ID., *Eterogenesi dei fini, anacronismo legislativo, limiti del giudicato costituzionale*, cit., in part. 735-736 (dove l’anacronismo legislativo è preso in considerazione in quanto fenomeno patologico contrapposto all’eterogenesi dei fini, fisiologica); ID., *Materiali e riflessioni sulle pronunzie di accoglimento “datate”*, in AA.VV. *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, 139 (dove l’anacronismo legislativo è indicato come figura di incostituzionalità sopravvenuta ulteriore e distinta rispetto all’ipotesi tipica concernente la norma anteriore all’entrata in vigore della Costituzione e con questa contrastante).

¹⁰¹ P. CARNEVALE, A. CELOTTO, *Il parametro eventuale: riflessioni su alcune ipotesi tipiche di integrazione legislativa del parametro nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi*, cit., 206.

¹⁰² A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, cit., 235

¹⁰³ G. SCACCIA, *Gli “strumenti” della ragionevolezza*, cit., 247

Secondo tale ultima ricostruzione sarebbe peraltro possibile individuare almeno tre distinte tipologie di anacronismo legislativo:

- quello che si dà quando «la legge, inserita in un contesto ordinamentale diverso rispetto a quello originario, resta priva della propria *ratio* tanto da apparire ingiustificata»;

- quello «determinato anche dal mutare del contesto applicativo con cui la norma interagisce, dall'evoluzione delle gerarchie di valori e dei rapporti di vita che rende la legge non più rispondente alle presunzioni sulle quali si fondava al momento della sua entrata in vigore e dissonante rispetto all' *id quod plerumque accidit*»;

- quello che «deriva dalla cd. «eterogenesi dei fini»¹⁰⁴.

Altri, ancora, ritiene che l'anacronismo legislativo si manifesti «quando la legge, come mezzo originariamente collegato ad un fine, perde col passare del tempo, il senso di tale relazione funzionale, ossia la propria *ratio* e risulta perciò irragionevole». Ciò che può accadere anche «per il mutare dei rapporti assiologici sui quali la legge si fondava o, comunque, per la intervenuta non corrispondenza ai suoi originari presupposti»¹⁰⁵.

Si è anche sostenuto che l'anacronismo legislativo integri *tout court* una situazione di sopravvenuta incompatibilità tra disposizioni legislative e Costituzione cui la Corte «spesso si richiama per modificare precedenti sentenze di rigetto, mutando indirizzo interpretativo», situazione che può essere causata da un «mutamento dei costumi sociali», dalla «evoluzione tecnologica», dalla stessa «evoluzione della legislazione ordinaria»¹⁰⁶.

Da altra prospettiva, infine, l'anacronismo legislativo è stato considerato come una «figura(...) sotto la quale vengono ricondotte decisioni nelle quali la Corte, portando alle sue estreme conseguenze il giudizio svolto alla stregua del principio di eguaglianza e senza (apparentemente) giungere all'ammissione di un sindacato

¹⁰⁴ G. SCACCIA, *op. ult. cit.*, 247-248.

¹⁰⁵ F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, cit., 30.

¹⁰⁶ R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, 2007, 476, ma v. anche R. BIN, *Atti normativi e norme programmatiche*, Milano 1988, 316 ove l'anacronismo legislativo è ricondotto all'ipotesi in cui è «la realtà economica, scientifica, tecnologica a manifestare l'inadeguatezza dei presupposti "fattuali" della legge».

sull'eccesso di potere legislativo, ha finito per individuare il vizio della legge nella incoerenza logica con il restante sistema normativo»¹⁰⁷.

Da questa ricognizione delle più significative ed articolate proposte di definizione dell'anacronismo legislativo avanzate dalla dottrina costituzionalistica emerge come queste presentino contenuti in parte comuni (o comunque omogenei), in parte difformi (o comunque disomogenei).

Al fine di pervenire all'individuazione di una nozione unitaria dell'anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante si proverà qui di seguito ad evidenziare i contenuti comuni (ed omogenei) e a ridurre il più possibile, mediante un'operazione di sintesi, i contenuti difformi (o disomogenei) presenti nelle riferite definizioni.

II. 4 *L'anacronismo legislativo come fenomeno "sopravvenuto" rispetto all'entrata in vigore della norma e che può determinarne l'invalidità-incostituzionalità.*

Tutte le definizioni dell'anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante passate in rassegna convergono su due aspetti fondamentali: l'indicazione del tempo in cui *può* verificarsi l'anacronismo legislativo e l'indicazione della specifica conseguenza giuridica che esso determina per la norma oggetto del sindacato di costituzionalità.

Con riferimento al primo aspetto, è possibile osservare come l'anacronismo legislativo sia sempre descritto come un fenomeno "sopravvenuto" rispetto all'entrata in vigore della norma.

A questo proposito, a livello di senso comune e sul piano strettamente logico, si dovrebbe, in realtà, riconoscere che il carattere anacronistico di una norma può manifestarsi indipendentemente dal tempo trascorso da quando questa ha fatto la propria comparsa nell'ordinamento, essendo, in linea di principio, ipotizzabile che una norma sia anacronistica, ossia in contrasto con il "proprio" tempo, fin dall'inizio della sua vigenza.

¹⁰⁷ G. SERGES, *Anacronismo legislativo, eguaglianza sostanziale e diritti sociali*, cit., 686.

Infatti, se l'anacronismo legislativo consiste essenzialmente in una incongruenza tra la norma ed il proprio tempo, cioè tra la norma ed il tempo presente in cui essa deve (o può) essere applicata, e se il tempo in cui la norma deve (o può) essere applicata inizia, in linea di massima, nel momento in cui essa entra in vigore e diventa efficace¹⁰⁸, non si potrebbe conseguentemente escludere che una norma risulti anacronistica sin dal momento in cui essa entra in vigore.

Ciononostante, nelle ricostruzioni dottrinali, l'anacronismo legislativo è una figura che non risulta mai associata al momento in cui la norma è venuta giuridicamente ad esistenza, ma sempre (e soltanto) ad un momento successivo¹⁰⁹. Ciò si spiega col fatto che solo in relazione a questa distanza temporale è possibile apprezzare gli effetti che il fluire del tempo ha prodotto sulla norma, in quanto tali effetti si realizzano necessariamente nell'intervallo temporale che intercorre tra l'entrata in vigore della norma (*rectius*, dell'atto-fonte che la esprime) ed il momento in cui essa è fatta oggetto del giudizio di costituzionalità.

Da questo punto di vista, si può affermare che ai fini dell'individuazione delle ipotesi di anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante il fattore tempo viene in considerazione sotto almeno due profili.

In primo luogo, come tempo *presente e attuale* in cui la norma può (o deve) essere applicata, in secondo luogo, come tempo *trascorso* tra l'entrata in vigore della norma e il momento in cui essa giunge all'esame della Corte costituzionale.

¹⁰⁸ Cfr. *retro* I.3.

¹⁰⁹ In senso parzialmente difforme, ma secondo una ricostruzione che nega in radice la plausibilità dell'assimilazione tra anacronismo legislativo ed incostituzionalità, è stato evidenziato che, ai fini della qualificazione di una norma come anacronistica, non può considerarsi determinante la sua mera «datazione cronologica», dato che: a) «può non essere anacronistica la norma la cui emanazione sia lontana nel tempo ed essere anacronistica, invece, la norma posta in maniera sostanzialmente contemporanea al sorgere del rapporto sociale oggetto di regolazione»; b) è anacronistica «non solo la norma collegata a strutture sociali e a modelli culturali del passato, ma anche la norma fortemente innovatrice e quindi anticipatrice di prevedibili linee di sviluppo sociale» (E. SPAGNA MUSSO, *Norma anacronistica e norma costituzionalmente illegittima*, cit., 2714).

In merito al rilievo sub a) si deve osservare che se è vero che la «mera datazione cronologica» della norma non è di per sé sola sufficiente a determinare il verificarsi dell'anacronismo legislativo, ciò non significa che tale datazione rappresenti comunque, a tal fine, un elemento necessariamente irrilevante, anche perché, in concreto l'anacronismo legislativo risulta sindacato nella giurisprudenza costituzionale solo ed esclusivamente in quanto evento successivo, e mai contemporaneo, al sorgere della norma. In merito al rilievo sub b), ci si può limitare ad evidenziare come l'equivalenza tra norma anacronistica e norma «innovatrice» non trovi riscontro nel significato d'uso comune del termine anacronismo e si presenti, altresì, come una «un'autentica forzatura o comunque un'improprietà rispetto a quanto si desume dalla giurisprudenza della Corte» (A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, cit., 236 nota 216).

In sintesi, può dirsi che l'anacronismo legislativo assume significato sul piano del giudizio di costituzionalità, in quanto proprietà "acquisita" dalla norma con (e in funzione del) fluire del tempo.

Il secondo aspetto sul quale convergono le riportate definizioni dottrinali dell'anacronismo legislativo riguarda, come detto, l'individuazione della specifica conseguenza giuridica che esso determina nella norma oggetto del giudizio di costituzionalità.

Questa conseguenza consiste nel verificarsi dell'invalidità-incostituzionalità della norma anacronistica: l'anacronismo legislativo è univocamente considerato come un fenomeno che può determinare (o concorrere a determinare) il verificarsi dell'invalidità-incostituzionalità della norma che ne risulti colpita¹¹⁰.

Più avanti analizzeremo specificamente la struttura e le implicazioni del nesso esistente tra l'anacronismo della norma e la sua incostituzionalità¹¹¹.

Per ora interessa soltanto sottolineare due aspetti:

in primo luogo, che l'invalidità-incostituzionalità, in quanto comunemente considerata come la conseguenza giuridica tipica del verificarsi dell'anacronismo legislativo, finisce col rappresentare uno degli elementi essenziali che concorrono a costituire la relativa nozione, con la conseguenza che in questa non rientrano i casi di obsolescenza o inattualità della normativa al cui accertamento da parte della Corte non segue la pronuncia di incostituzionalità¹¹²;

¹¹⁰ L'esistenza di questo nesso tra anacronismo ed incostituzionalità è negato soltanto da E. SPAGNA MUSSO, *Norma anacronistica e norma costituzionalmente illegittima*, cit. 2714, ma sulla base di una impostazione che nega, in generale, la legittimazione della Corte a sindacare le scelte del legislatore sulla base del solo canone della ragionevolezza.

¹¹¹ vedi *infra* cap. III.

¹¹² Le ipotesi principali in cui questa dissociazione tra anacronismo ed incostituzionalità può verificarsi sono sostanzialmente due:

1) la Corte, pur rilevando l'anacronismo della disciplina impugnata, rigetta la questione di costituzionalità perché l'adozione di una sentenza di accoglimento integrerebbe una invasione di ambiti riservati alla discrezionalità del legislatore (cfr., ad esempio, le ordinanze nn. 209 e 443/2004, in materia d'intercettazioni dove, con riferimento alla censura di anacronismo delle disposizioni censurate, si rileva che «quanto al carattere 'anacronistico' non è evidentemente compito di questa Corte 'inseguire' il "progresso tecnologico", valutando se esso renda necessario od opportuno un adeguamento, o addirittura il superamento delle originarie regole di cautela: trattandosi, al contrario, di valutazione istituzionalmente rimessa al legislatore»;

2) la Corte compie una interpretazione in chiave evolutiva o adeguatrice degli enunciati legislativi da cui è tratta la norma asseritamente anacronistica, di modo da escluderne, così, la sopravvenuta illegittimità (cfr., ad esempio, l'ordinanza n. 172/2001, ove si rileva che la *ratio legis* della norma impugnata la quale prevedeva la necessaria presenza nel collegio del tribunale dei minori di due componenti privati, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile, «non è divenuta anacronistica(...), bensì ha assunto un diverso significato» o la sent. n. 66/1962 in cui si afferma

in secondo luogo che, se è vero che l'anacronismo legislativo si verifica sempre in un momento successivo all'entrata in vigore della norma e se è vero che esso determina (o concorre a determinare) l'incostituzionalità di questa stessa norma, se ne deve dedurre che l'incostituzionalità provocata dall'anacronismo legislativo si configura necessariamente come incostituzionalità sopravvenuta o successiva.

In definitiva, queste considerazioni confermano l'esattezza della descrizione dell'anacronismo legislativo, anticipata all'inizio della presente analisi, come fenomeno di sopravvenuta obsolescenza delle norme legislative che determina l'incostituzionalità di queste ultime.

In particolare, giustificano la descrizione dell'anacronismo come fenomeno di obsolescenza della norma, in quanto, nello specifico contesto del giudizio di costituzionalità, l'anacronismo non qualifica tanto le norme che *non sono* congruenti con il proprio tempo, bensì, specificamente, le norme che *non sono più* congruenti con il proprio tempo.

II. 5 *L'anacronismo legislativo come fenomeno di perdita della ratio legis*

Se l'anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante è descrivibile, in prima approssimazione, come un fenomeno di sopravvenuta obsolescenza delle norme legislative idoneo a determinarne l'incostituzionalità, occorre ora domandarsi in che cosa consiste esattamente tale obsolescenza, in quale specifica forma, cioè, è necessario che questa si manifesti affinché possa determinarsi l'incostituzionalità della norma che ne risulti colpita.

che le attività di bonifica sono legislativamente configurate come «una delle varie forme di intervento sul territorio al servizio di finalità che, pur sfrondate dagli scopi ritenuti ormai superati o anacronistici (come quelli demografici o di colonizzazione), costituiscono gli obiettivi generali (fini economici e sociali) della complessiva opera di programmazione incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti». Ma sul rilievo dell'interpretazione evolutiva o adeguatrice ai fini dell'esclusione dell'illegittimità delle norme anacronistiche, v. , le osservazioni svolte *amplius* al par. II.9 in tema di rapporto tra anacronismo legislativo ed eterogenesi dei fini "fisiologica"). Per una più analitica ricognizione dei diverse ipotesi in cui la Corte si riferisce agli anacronismi legislativi, senza che da ciò derivi la declaratoria di incostituzionalità delle normative censurate, cfr. M. AINIS, *Sul rilievo dei «fatti» nel giudizio di legittimità costituzionale*, in www.rivistaaic.it, n. 0 del 2/7/2010,4-5.

In sostanza, occorre individuare e descrivere la specifica situazione il cui verificarsi rende la norma anacronistica.

Sintetizzando le indicazioni desumibili al riguardo dalle definizioni di anacronismo legislativo formulate in dottrina, si può rilevare che la situazione di cui si discorre coincide, fondamentalemente, nella non corrispondenza tra i presupposti della valutazione/regolazione normativa e la realtà; nell'inadeguatezza della norma a realizzare i (o a corrispondere ai) propri fini o scopi originari ovvero a soddisfare le esigenze per cui era stata posta in essere; nella perdita della *ratio legis*.

A nostro giudizio, è proprio la perdita della *ratio legis* la situazione che meglio si presta a rappresentare in termini comprensivi ed unitari la specificità dell'anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante.

Per illustrare le ragioni di questa opzione ricostruttiva ed analizzarne le implicazioni è necessario passare in rassegna, almeno sommariamente, i vari significati che il concetto di *ratio legis* è suscettibile di assumere nel giudizio di costituzionalità, per poi individuare, tra questi significati, quello che più si adatta alla descrizione dell'anacronismo legislativo.

II. 5.1 Il concetto di “ratio legis” e i suoi impieghi nel giudizio di costituzionalità

I significati che, nei discorsi dei giuristi, sono attribuiti al sintagma “*ratio legis*” possono essere raggruppati fondamentalemente in tre gruppi, a seconda che si consideri il termine “ratio” come sinonimo, rispettivamente, di “scopo”, di “motivo”, di “ragione” della legge (o della norma)¹¹³.

¹¹³ Questa classificazione dei significati di “*ratio legis*” è ripresa da A. MOSCARINI, *Ratio legis e valutazioni di ragionevolezza della legge*, Torino, 1996, 17 e ss. e da G. SCACCIA, *Gli “strumenti” della ragionevolezza*, cit., 113, ss. Tali significati esprimono le specificazioni del concetto di *ratio legis* affermatasi in età moderna, con l'avvento dello Stato di diritto prima e dello stato costituzionale poi. Attraverso queste vicende istituzionali la nozione di *ratio legis* si è progressivamente depurata della connotazione di stampo ontologico e metafisico che essa possedeva nelle epoche precedenti, allorché era impiegata per esprimere, soprattutto, l'idea di conformità della legge ad un ordine superiore ed universale. Questo significato pre-moderno della nozione di *ratio legis* è da porre in relazione con la sua derivazione dal concetto aristotelico di “*causa legis*”, così come rielaborato dalla scolastica medioevale ed ulteriormente adattato nella pratica giuridica dai glossatori. Cfr. A MOSCARINI, *op. ult. cit.*, 11 e ss.

Il concetto di *ratio* come “scopo” della legge è quello più importante e più comune. Esso fa riferimento a due diverse accezioni del termine “scopo”: nella prima accezione, lo scopo è preso in considerazione in senso descrittivo e pragmatico, nella seconda in senso assiologico e valutativo (e quindi prescrittivo). In senso descrittivo e pragmatico, lo scopo designa il fine perseguito in concreto dalla norma. Il riferimento alla *ratio* in questa accezione consente di rappresentare gli interessi che sono tutelati dalla norma e gli effetti da essa spiegati nel corso della sua vigenza ed applicazione, a prescindere da ogni considerazione relativa alla giustificazione della norma medesima e ai giudizi di valore ad essa sottesi.

In senso assiologico-valutativo, scopo equivale invece, proprio a «fondamento attuale della norma» e non si risolve nella mera descrizione degli interessi protetti dalla norma e degli effetti da essa prodotti, ma implica una valutazione sulla giustificazione della norma stessa, sulla sua plausibilità, sia sotto il profilo logico - ove la norma sia considerata come «schema di azione» - sia sotto il profilo assiologico- ove la norma sia considerata come «valutazione comparativa degli interessi in conflitto o protettiva di una funzione sociale di grado superiore»¹¹⁴.

Il concetto di *ratio* come “motivo” della legge si riferisce, invece, alla motivazione storicamente contingente e soggettiva che è all’origine della formulazione della norma. L’indagine sulla *ratio legis* in quest’ultima accezione si traduce in un’indagine di carattere storico sulla formazione della volontà degli organi legislativi che può essere svolta mediante l’analisi dei cd. lavori preparatori o dello stesso contenuto dell’atto normativo, qualora questo dichiari espressamente i motivi che ne costituiscono le premesse¹¹⁵.

Infine, il concetto di *ratio* come “ragione” della norma è indipendente tanto dal tenore letterale della legge quanto dalla sua motivazione storica ed indica il fondamento razionale obiettivo della norma o il suo significato profondo contrapposto alla lettera.

¹¹⁴ Così E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, II ed., Milano, 1971, 169.

¹¹⁵ Sulla motivazione degli atti legislativi, v. V. CRISAFULLI, *La motivazione degli atti legislativi*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1937, 415 ss.; G. LOMBARDI, *Motivazione (diritto costituzionale)*, in *Noviss. Dig. it.*, X, Torino, 1965, 954 ss.; e, più di recente, P. CARETTI, *Motivazione I) Diritto costituzionale*, in *Enc. giur.*, XX, Roma, 1990; S. BOCCALATTE, *La motivazione della legge*, Padova, 2008. Sulla rilevanza del ricorso ai lavori preparatori nella giudizio di legittimità costituzionale, cfr. L. PEGORARO, *Lavori preparatori della legge e sindacato di costituzionalità*, in *Giur. cost.*, 1988, II, 1441 ss.

Nella giurisprudenza costituzionale il concetto di *ratio legis* è impiegato in tutti e tre i significati appena descritti.

La Corte, infatti, si riferisce alla *ratio legis* sia per evidenziare i moventi soggettivi che hanno animato la volontà del legislatore storico nell'adottare una determinata disciplina (*ratio* come "motivo")¹¹⁶, sia per accordare o negare patenti di "razionalità" a determinate norme (*ratio* come "ragione")¹¹⁷.

Tuttavia, il contesto di impiego quantitativamente e qualitativamente più rilevante del concetto di *ratio legis* nel giudizio di costituzionalità è quello che identifica quest'ultima con lo scopo (oggettivo) della norma¹¹⁸.

Infatti, l'individuazione della *ratio legis* come "scopo" (ossia la descrizione del fine obiettivo della legge, basata sulla considerazione degli effetti che essa ha prodotto durante la sua vigenza ed applicazione) costituisce una fase necessaria di ogni giudizio costituzionale¹¹⁹.

Diversamente, l'individuazione della *ratio legis* come "motivo" (ossia la ricerca del fine soggettivo della legge, risalente alla volontà storica degli autori dell'atto normativo) rappresenta una fase solo eventuale di tale giudizio, mentre il riferimento alla *ratio legis* come "ragione" (nel senso di fondamento razionale obiettivo della norma) ha un rilievo applicativo più ristretto, in quanto riguarda soltanto quelle specifiche ipotesi in cui il sindacato di ragionevolezza delle norme legislative si spinge sino ad assumere modi ed intensità assimilabili a quelle di un giudizio di vera e propria "razionalità", in quanto si svolge secondo modelli argomentativi propri della logica classica (fondata sull'opposizione tra vero e falso) piuttosto che secondo i modelli argomentativi propri della logica del "probabile" o del "verosimile", i quali, invece, caratterizzano specificamente la ragionevolezza intesa come forma di "ragione attenuata"¹²⁰.

¹¹⁶ Per esemplificazioni relative a quest'uso della *ratio legis* da parte della Corte costituzionale, cfr. L. PEGORARO *Lavori preparatori della legge e sindacato di costituzionalità*, cit., *passim*.

¹¹⁷ In questo senso la Corte parla, ad esempio, di legge "non irrazionale" (sent. n. 55/1974) o, per converso, "priva di razionalità" (sent. nn. 98/1975; 381/2006) o affetta da "inequivoca irrazionalità" (sent. n. 155/1990) o da "irrazionalità manifesta, irrefutabile" (sent. n. 81/1992). Ma sulle imprecisioni ed ambiguità riscontrabili nella giurisprudenza costituzionale nell'uso di termini e concetti riconducibili al sindacato di ragionevolezza, v. *infra* III.3

¹¹⁸ Così G. SCACCIA, *Gli "strumenti" della ragionevolezza*, cit., 115.

¹¹⁹ G. SCACCIA, *op. ult. cit.*, 119.

¹²⁰ F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale.*, cit., 81 e ss.

Inoltre, il riferimento al concetto di *ratio legis* nel senso di “scopo” può assumere, anche nel giudizio di costituzionalità, una valenza sia descrittivo-pragmatica, sia assiologico-valutativa. Al contrario, l’impiego del concetto di *ratio legis* come “motivo” della legge si esaurisce, per lo più, su di un piano meramente descrittivo, mentre l’impiego del concetto di *ratio legis* come “ragione” si colloca esclusivamente su un piano prescrittivo. Infatti, il richiamo al “motivo” della legge raramente riveste un ruolo autonomo e determinante nella giustificazione delle decisioni adottate dalla Corte¹²¹, mentre, per converso, l’affermazione (o la negazione) del fondamento razionale della legge, si risolve sostanzialmente in un giudizio di valore, ancorché ancorato a parametri e riscontri (asseritamente) oggettivi ed “autoevidenti”.

L’utilizzo da parte della Corte del concetto di *ratio legis* come “scopo” della norma si iscrive, a sua volta, in percorsi logico-ermeneutici distinti ed assolve a differenti funzioni a seconda che questo stesso “scopo” venga preso in considerazione in senso descrittivo-pragmatico ovvero in senso assiologico-valutativo.

Nel primo caso, l’individuazione dello scopo è strumentale alla mera descrizione del contenuto dell’enunciato normativo e, pertanto, si configura come un’operazione di interpretazione in senso stretto. Nel secondo caso, invece, l’individuazione dello scopo si risolve in una valutazione circa il fondamento attuale dell’enunciato normativo e può comportare, pertanto, anche una riformulazione di quest’ultimo (o, comunque, una sua manipolazione), la quale trascende il piano dell’interpretazione in senso stretto, per collocarsi in quello dell’argomentazione¹²².

¹²¹ G. SCACCIA, *Gli “strumenti” della ragionevolezza*, cit., 119 e 139. Ma sul punto v. anche, in senso parzialmente difforme, A. MOSCARINI, *Ratio legis e valutazioni di ragionevolezza*, cit. 41, secondo la quale il concetto di *ratio legis* come “motivi” esprimerebbe, comunque, un’idea di «giustificazione» della norma, in ciò distinguendosi semanticamente dal concetto di *ratio legislatoris*, che sebbene indichi anch’esso la volontà originaria del soggetto autore dell’atto normativo, è privo di qualsiasi connotazione valutativa.

¹²² Nell’interpretazione in senso stretto, l’attività dell’interprete si limita a descrivere il contenuto di una disposizione normativa, nell’argomentazione, invece, l’interprete opera in senso prescrittivo, scoprendo la giustificazione della norma ed argomentando in base a tale argomento giustificativo a favore di un’interpretazione della norma, preferita ad altre ugualmente possibili sulla base del suo tenore letterale. In questo senso A. MOSCARINI, op. ult. cit., 2-3, G. SCACCIA, op. ult. cit., 115, A. CERRI, *Lo stylus judicandi della Corte costituzionale italiana: spunti e rilievi provvisori su alcune modalità interpretativo-argomentative del giudice di costituzionalità delle leggi*, in Studi in memoria di Gino Gorla, Milano, 1994, 421.

Questi due percorsi logico-ermenutici risultano funzionali allo svolgimento, da parte della Corte, di due distinte forme di controllo della normativa impugnata. L'individuazione dello scopo in senso descrittivo-pragmatico è, per lo più, diretta allo svolgimento di un controllo *interno* alla legislazione impugnata, che mira cioè a vagliare il *modo* in cui è stata esercitata la funzione legislativa: l'indagine sullo scopo, in questo caso, permette di verificare la sussistenza di una relazione di congruenza, pertinenza, adeguatezza, idoneità tra questo stesso scopo ed i mezzi tecnici apprestati per il suo conseguimento, senza coinvolgere nel giudizio (o lasciando comunque sullo sfondo) la valutazione sulla conformità/compatibilità di tale scopo con i precetti costituzionali¹²³.

L'individuazione dello scopo in senso assiologico-prescrittivo (operazione di gran lunga più frequentemente praticata nella giurisprudenza costituzionale) è diretta, invece, a mettere in luce le scelte di valore compiute dal legislatore per raffrontarle con quelle espresse dalle norme costituzionali. In questo caso, la Corte svolge un controllo *esterno* alla legislazione impugnata che riguarda il *perché* di essa ed è diretto a vagliarne la complessiva giustificazione e plausibilità alla luce dei parametri costituzionali, a sindacare, cioè, se la *ratio* di una determinata norma sia o meno conforme/compatibile con la Costituzione¹²⁴.

II. 5.2 *L'individuazione e la valutazione della ratio legis intesa quale "scopo oggettivo" della norma come momento di verifica dell'incidenza degli effetti del fluire del tempo sulla norma*

Ai fini dell'individuazione delle ipotesi di perdita della *ratio legis* il cui verificarsi integra le ipotesi di anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante, il significato di *ratio legis* che deve essere preso in considerazione è, principalmente, quello di "scopo" (oggettivo) della norma.

Questo concetto di *ratio legis* è, infatti, quello che risulta più idoneo alla rappresentazione (e alla verifica) dell'incidenza degli effetti del fluire del tempo sulla norma oggetto del giudizio di costituzionalità.

¹²³ G. SCACCIA, *op. ult. cit.*, 117.

¹²⁴ G. SCACCIA, *ibidem*.

Infatti, tale concetto, come è già stato osservato, sul piano descrittivo-pragmatico indica gli effetti prodotti dalla norma e gli interessi da questa in concreto tutelati durante la sua vigenza ed applicazione e, sul piano assiologico-valutativo, indica il fondamento giustificativo attuale della norma medesima.

In tutte e due le sue possibili declinazioni, il concetto di *ratio legis* come scopo implica, dunque, necessariamente un riferimento temporale (diretto o indiretto, esplicito o implicito): da un lato, in quanto rapporta la descrizione degli effetti perseguiti e degli interessi tutelati dalla norma al tempo storico della sua vigenza ed applicazione, dall'altro lato, in quanto rapporta la valutazione del fondamento giustificativo della norma al tempo storico "attuale".

Gli altri due concetti di *ratio legis* (come "motivo" o come "ragione" della norma) si presentano, invece, in linea di principio, indifferenti al fluire del tempo: il primo (*ratio* come "motivo") in quanto risulta, per definizione, fissato con esclusivo riferimento al momento storico contingente in cui si è formata la volontà dell'autore dell'atto normativo, il secondo (*ratio* come "ragione" ossia, "fondamento razionale") in quanto rimanda prevalentemente ad un concetto di razionalità astratto e formale, per sua stessa natura intrinsecamente immutabile e, quindi, inadatto alla rappresentazione del divenire storico¹²⁵.

L'individuazione e la valutazione della *ratio* come scopo oggettivo della norma comportano che l'interpretazione della norma e la verifica della sua incostituzionalità vengano svolte in relazione al contesto con cui la norma interagisce, e tenendo presenti gli svolgimenti diacronici che interessano questo medesimo contesto.

Tali svolgimenti sarebbero, invece, da considerarsi scarsamente influenti ai fini del sindacato di costituzionalità, ove la Corte si limitasse ad assumere come determinante ed assorbente, ai fini della descrizione e della valutazione della *ratio legis*, la sola individuazione dello scopo "soggettivo" originariamente perseguito dal legislatore storico oppure se, pur prendendo in considerazione lo scopo

¹²⁵ Occorre tuttavia tener presente che nelle decisioni della Corte, da un lato, l'individuazione dello scopo oggettivo della legge talvolta viene variamente integrata anche dalla ricerca dei suoi motivi storico-soggettivi, e che, dall'altro lato, la valutazione sul venir meno dello scopo oggettivo della legge può, in alcuni casi, corrispondere o sovrapporsi ad un giudizio sul venir meno del suo "fondamento razionale obiettivo", ossia della sua "ragione".

“oggettivo”, si limitasse a ritenerlo fissato, una volta per tutte, con esclusivo riferimento alla situazione normativa e fattuale esistente al momento in cui la norma ha iniziato a spiegare i propri effetti.

Per il tramite dell’indagine teleologica oggettiva vengono, invece, incorporati nel giudizio di costituzionalità acquisizioni e valutazioni riferibili ai mutamenti delle condizioni sia normative, sia, in senso lato, fattuali (ossia sociali, economiche, culturali, tecnico-scientifiche) che hanno accompagnato tutta l’esistenza della norma, condizionandone variamente ed incessantemente il contenuto e l’ambito di applicazione.

L’importanza che l’indagine teleologica oggettiva riveste nel giudizio di costituzionalità si giustifica alla luce di due fondamentali argomenti.

Il primo, di carattere teorico, concerne il carattere impersonale ed oggettivo della legislazione, il quale comunemente viene ricondotto al fenomeno della *Entfremdung* delle norme, ossia al fenomeno per cui le norme, una volta immesse nell’ordinamento, si “estraniano” dal loro autore, così come dai moventi soggettivi e dalle circostanze oggettive che possono averle occasionate, per proiettarsi in un contesto normativo ed applicativo che ne ridefinisce continuamente il significato attraverso il contributo dell’ interprete, imponendo così a quest’ultimo di non limitarsi ad una mera analisi lessicale e sintattica degli enunciati normativi.¹²⁶

Il secondo, di carattere istituzionale, consiste nel riconoscimento in capo al giudice delle leggi di un ruolo non solo di tipo negativo, circoscritto cioè alla sola eliminazione delle norme giudicate illegittime sulla base di una verifica estrinseca di contraddittorietà tra queste e la Costituzione, ma anche di tipo positivo ed attivo, di cooperazione al processo di attuazione della Costituzione, orientato ad assicurare la sempre maggiore conformità a quest’ultima dell’ordinamento normativo complessivamente considerato¹²⁷.

¹²⁶ Su tale fenomeno H. KELSEN, *Reine Rechtslehre*, (1960), trad. it., *La dottrina pura del diritto*, Torino, 1966, 159; V. CRISAFULLI, *Atto normativo*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, 259, il quale in particolare, distingue tra la «volontà parlamentare», soggettiva e contingente, e la volontà «legislativa», oggettiva ed impersonale.

¹²⁷ L’esperienza concreta di funzionamento dei tribunali costituzionali dimostra come la giustizia costituzionale non abbia mai funzionato come mera istanza di controllo formale avulsa dal contesto storico-sociale, secondo la configurazione datane dallo stesso Kelsen allo scopo di fondarne, su basi oggettive, la legittimazione. In questo senso, v. per tutti, N. OCCHIOCUPO, *La*

L'assolvimento di questo compito implica che nel giudizio di costituzionalità entrino a far parte anche gli elementi (sia positivi che fattuali) che permettono di definire, anche sotto il profilo storico-temporale, i termini delle questioni su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi, di modo che essa possa assumere decisioni che assicurino «la prestazione delle maggiori garanzie, alle condizioni storicamente date, alla Costituzione ed ai suoi valori»¹²⁸. Ed è proprio a questa esigenza di «storicizzazione» del giudizio di costituzionalità che si collega, tra l'altro, il ricorso all'indagine sullo scopo oggettivo della norma.

Ora se il concetto di *ratio legis* rilevante ai fini dell'accertamento dell'anacronismo legislativo è quello di scopo (oggettivo) della norma, dobbiamo ricordare che, come detto, tale scopo può essere preso in considerazione sia sul piano descrittivo-pragmatico (nel qual caso esso coincide con gli effetti prodotti dalla norma e gli interessi da questa in concreto tutelati durante la sua vigenza ed applicazione) sia sul piano assiologico-valutativo (nel qual caso esso coincide con il fondamento giustificativo attuale della norma).

In relazione a tale distinzione si deve osservare che la perdita della *ratio legis* (intesa come perdita dello scopo) può essere rilevata, però, solo sul piano assiologico-valutativo e non sul piano descrittivo-pragmatico.

Infatti, su quest'ultimo piano si deve ammettere che ogni norma possiede necessariamente uno scopo, nel senso che ogni norma persegue, comunque, un fine concreto ed obiettivo, quale che esso sia e quale che sia la sua considerazione alla luce dei valori costituzionali¹²⁹.

Corte costituzionale come giudice di «opportunità» delle leggi, in AA. VV. *La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale*, Padova, 1984, 56 ss.

¹²⁸ In questo senso può dirsi che compito istituzionale della Corte è quello di «eliminare bensì le leggi incostituzionali dall'ordinamento, ma senza produrre situazioni di maggiore incostituzionalità» (così F. MODUGNO, *Considerazioni sul tema*, in *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e il 24 novembre 1988*, Milano, 1989, 15). Sull'interpretazione della Corte costituzionale come forma di sviluppo nel tempo della Costituzione, v., in particolare, A. SPADARO, *Dalla Costituzione come "atto" (puntuale nel tempo) alla Costituzione come "processo" (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *Quad. Cost.*, 1998, 343 ss.

¹²⁹ In questo senso, G. SCACCIA, *Gli "strumenti" della ragionevolezza*, cit., 116-117, il quale rileva che l'affermazione secondo cui una norma è priva di *ratio* non sarebbe neppure immaginabile «secondo un'interpretazione descrittivo-anassiologica» del termine *ratio*. Cfr. anche B. BIONDI, *Intorno al principio "cessante razione legis, cessat et ipsa lex"*, in *Giur. it.*, 1958, 709, secondo cui ogni norma ha una necessariamente una propria *ratio* «che non è cristallizzata nel

Dire che una norma *ha perso* la propria *ratio*, intesa come suo scopo oggettivo (o, più in generale, dire che ne è priva), è, dunque un' affermazione che può avere un significato solo se intesa in senso assiologico-valutativo, ossia solo se riferita al "fondamento giustificativo attuale della norma".

In conclusione, possiamo affermare che la perdita di *ratio legis* che dà luogo ad anacronismo legislativo consiste essenzialmente nel *venir meno del fondamento giustificativo attuale della norma*.

II.6 Le "cause" dell'anacronismo legislativo

L'analisi sin qui svolta ha permesso di individuare nella perdita della *ratio legis*, intesa come perdita del fondamento giustificativo attuale della norma, la situazione specifica il cui verificarsi integra il verificarsi dell'anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante.

Per completare la ricostruzione della nozione di anacronismo legislativo, occorre ora soffermarsi ad indagare le "cause" di tale fenomeno, cioè i fattori che possono determinare la menzionata perdita della *ratio legis* (o ai quali siffatta perdita, secondo le valutazioni di volta in volta operate dalla Corte, può essere ricondotta). Ancora una volta riteniamo opportuno prendere spunto dalle indicazioni desumibili dalle definizioni di anacronismo legislativo offerte dalla dottrina costituzionalistica precedentemente passate in rassegna.

Sotto tale profilo, possiamo osservare come il realizzarsi dell'anacronismo legislativo risulti imputato al sopraggiungere di mutamenti concernenti i più vari profili ed aspetti del contesto di riferimento della norma, ovvero, le «strutture socio-economiche della vita di relazione», «i paradigmi culturali generalmente accolti», «i costumi sociali», «i rapporti assiologici sui quali la legge si fondava», «le gerarchie di valori e i rapporti di vita», «i rapporti materiali esistenti nella società», «l'evoluzione tecnologica», nonché «il contesto applicativo con cui la norma interagisce» ovvero «il contesto globale in cui risulta inserita», ma anche,

momento in cui la legge è fatta, ma l'accompagna in tutta la sua esistenza, in guisa che può variare in funzione delle circostanze e dei tempi».

talvolta, «il diritto positivo», «la legislazione ordinaria», «l'ordinamento giuridico» e, finanche, «l'entrata in vigore della Costituzione»¹³⁰.

Per ridurre ad un minimo denominatore comune questa pluralità di indicazioni eterogenee, possiamo, in prima approssimazione, assumere che siano da ritenere rilevanti *tutti* i mutamenti del contesto in cui la norma è inserita, indipendentemente dalla specifica qualificazione (giuridica, normativa, sociale, economica, tecnologica, materiale, culturale, assiologia) ad essi attribuita (o attribuibile), *a condizione che* tali mutamenti si siano rivelati decisivi, secondo il giudizio della Corte, nel determinare la sopravvenuta perdita di *ratio* (nel senso più sopra specificato) della norma sindacata.

E', infatti, il sopravvenire della perdita della *ratio legis* a costituire, a nostro parere, l'elemento essenziale, il nucleo proprio e caratterizzante del fenomeno dell'anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante, ciò che rende quella che potrebbe essere una generica manifestazione di obsolescenza o inattualità della norma, una vera e propria figura tipica di incostituzionalità della stessa.

In ragione di ciò, quel che interessa è, da un lato, evidenziare l'esistenza di un possibile nesso di causalità tra il verificarsi di mutamenti nel contesto di riferimento della norma ed il verificarsi della perdita della sua *ratio* e, dall'altro lato, analizzare le modalità operative mediante le quali questo stesso nesso viene accertato nel giudizio di costituzionalità delle leggi.

Del resto, a ben vedere, la catalogazione analitica dei suddetti mutamenti richiederebbe il confronto con complessi problemi di ordine definitorio, la cui stessa individuazione e corretta impostazione rischierebbe fatalmente di apparire lacunosa ed arbitraria¹³¹. Inoltre, gli esiti di una simile analitica catalogazione, anche a ritenerla praticabile, oltre che controvertibili e parziali (a causa del limite di provvisorietà ed incompletezza che, in misura variabile, condiziona ogni tassonomia) finirebbero per risultare scarsamente significativi rispetto alla

¹³⁰ Vedi le definizioni riportate *supra* al par. II.3.

¹³¹ Sarebbe infatti necessario rispondere, in qualche modo, a domande quali: qual'è il discrimine che consente di distinguere tra mutamenti "assiologici" e mutamenti "culturali"?; è possibile, ed eventualmente a quali condizioni, assimilare i mutamenti sociali/assiologici/culturali ai mutamenti "giuridici"?; i mutamenti sociali/culturali/assiologici possono essere valutati come "fatti", similmente ai mutamenti tecnologici, scientifici, economici? Etc.

soluzione della questione che qui ci occupa (cioè definire la nozione di anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante).

Ciò posto, si ritiene tuttavia che sia possibile distinguere tra di loro le “cause” dell’anacronismo legislativo adottando un criterio di massima che risulti, allo stesso tempo, sufficientemente plausibile sul piano teorico ed utile sul piano descrittivo.

Infatti, anche al fine di procedere ad un’ordinata ricognizione delle pronunce costituzionali in cui l’anacronismo legislativo è stato sindacato dalla Corte, è possibile prendere in considerazione separatamente le ipotesi in cui la perdita della *ratio legis* (e quindi l’anacronismo) risulta determinato (almeno prevalentemente), da mutamenti che hanno interessato, rispettivamente, il contesto normativo ovvero il contesto extranormativo in cui la norma è inserita.

Ciò consente di differenziare, orientativamente, tra fenomeni di anacronismo legislativo determinati (almeno prevalentemente) da mutamenti (in senso lato) *normativi* e fenomeni di anacronismo legislativo determinati da mutamenti (in senso lato) *extra-normativi* (o *fattuali*).

Nella prima tipologia vengono in rilievo, in prima approssimazione, i cambiamenti intervenuti nel diritto positivo, più precisamente, la modificazione (o la cessazione di efficacia) di norme già esistenti o la produzione di norme nuove.

Nella seconda tipologia vengono in rilievo, sempre in prima approssimazione, i cambiamenti intervenuti nella realtà materiale e sociale, in una (o più) delle varie “dimensioni” in cui essa può essere riguardata (socio-economica, scientifico-tecnologica, socio-culturale, etc.).

Vero è che anche una classificazione del tipo di quella appena proposta rischia di apparire, da un lato, eccessivamente schematica, e dall’altro, inadatta a fornire una rappresentazione precisa e fedele delle varie forme in cui si manifesta l’anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante.

In merito al primo aspetto occorre, però, considerare che l’anacronismo legislativo, per sua stessa natura, si presenta come un fenomeno che si situa inevitabilmente nei punti di intersezione tra la sfera delle norme e la sfera dei fatti, proprio perché, come già rilevato, esso, nella sua essenza, si manifesta come

un'incongruenza, un contrasto tra la singola norma e la realtà- complessivamente considerata- nella quale (e rispetto alla quale) la norma si trova a dover operare.

In merito al secondo aspetto, occorre, invece, riconoscere che, nella giurisprudenza della Corte, non infrequentemente accade che nella medesima pronuncia la sopravvenuta perdita della *ratio legis* risulti contemporaneamente attribuita a fenomeni che coinvolgono sia il contesto normativo sia il contesto extranormativo della disciplina sindacata dalla Corte, sicché non sempre appare agevole indicare quale di questi fattori sia stato ritenuto “prevalente” ai fini dell'accertamento dell'anacronismo.

Tuttavia, bisogna anche considerare che un certo tasso di approssimazione è strutturalmente insito in ogni operazione che provi ad offrire una qualche sistematica ricostruzione della giurisprudenza della Corte, dato che quest'ultima non segue sempre percorsi omogenei e coerenti.

Ciò, del resto, se è vero in generale, lo è ancor di più nel nostro caso, in cui l'analisi delle giurisprudenza costituzionale riguarda un fenomeno, quale è appunto l'anacronismo legislativo, riconducibile, in ultima analisi, al sindacato sulla c.d. ragionevolezza delle leggi, ovvero all'impiego nel giudizio di legittimità costituzionale di un canone (o principio) le cui manifestazioni applicative risultano assai difficili da classificare, ed appaiono segnate da notevoli ambiguità ed incertezze sul piano teorico-ricostruttivo¹³².

Ad ogni modo, va rilevato, in primo luogo, che la classificazione proposta consente di tenere insieme le diverse indicazioni offerte dalla dottrina la quale, in maniera più analitica e diffusa, ha indagato l'argomento.

Tali indicazioni, infatti, pur nella varietà delle formulazioni in cui risultano declinate, sembrano convergere nel ritenere rilevanti, ai fini della determinazione dell'anacronismo, sia mutamenti legislativi, sia mutamenti fattuali¹³³.

¹³² Per una ricognizione dei vari problemi implicati dal sindacato di ragionevolezza delle leggi, v. *infra*, III.3

¹³³ In tal senso, in particolare, A. CERRI, *Ragionevolezza delle leggi*, 1994, cit., 19; ID, *Materiali e riflessioni sulle pronunzie di accoglimento “datate”*, in AA.VV. *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, cit., 139; A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, cit., 235 e ss.; ma anche R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, 2007, 476.

In secondo luogo, essa presenta il vantaggio di basarsi su un criterio di natura formale (quindi, almeno tendenzialmente e convenzionalmente, obiettivo), in quanto rinvia alla distinzione tra ciò che è riconoscibile come norma di diritto positivo e ciò che, invece, (pur potendo variamente influenzarne il contenuto) non lo è.

A quest'ultimo riguardo, occorre, tuttavia svolgere alcune precisazioni concernenti, appunto, l'esatto significato del riferimento ai mutamenti che abbiamo definito *normativi*.

In primo luogo, devono considerarsi potenzialmente ricompresi tra questi sia le vicende che incidono direttamente sugli atti normativi e sulle relative disposizioni e, solo indirettamente, sulle norme (ad esempio, l'abrogazione espressa, la sostituzione o modifica di determinate disposizioni dell'atto, l'annullamento dell'intero atto o di singole sue disposizioni) sia le vicende che incidono direttamente sulle norme (come, ad esempio, l'abrogazione tacita e i mutamenti di indirizzi interpretativi ad opera della giurisprudenza sia comune che costituzionale, le sentenze "manipolative" della Corte costituzionale).

In secondo luogo, devono invece ritenersi esclusi dall'ambito dei mutamenti "normativi" idonei a determinare l'anacronismo legislativo le modificazioni *testuali* sia delle disposizioni legislative, sia delle disposizioni costituzionali che formano, rispettivamente, l'oggetto e il parametro del giudizio di costituzionalità. Se, infatti, l'anacronismo legislativo deve essere ricostruito come una figura di incostituzionalità sopravvenuta diversa da quella tipica determinata dalla sopravvenienza di un nuovo e diverso parametro testuale, devono coerentemente essere escluse dal suo ambito di operatività, sia le modificazioni testuali delle disposizioni oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto tali modificazioni danno luogo ad una relazione "nuova" tra norme oggetto e norme parametro, come tale estranea allo schema proprio dell'incostituzionalità sopravvenuta, sia le modificazioni testuali delle disposizioni parametro del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto tali modificazioni, secondo la ricostruzione qui accolta, danno luogo alla ipotesi tipica di incostituzionalità sopravvenuta.

In virtù di queste specificazioni è plausibile ritenere che debbano ritenersi estranei alla categoria degli anacronismi legislativi tutti quei casi in cui la perdita della *ratio legis* è accertata dalla Corte esclusivamente sulla base del rilievo dell'incompatibilità tra la norma sindacata (entrata in vigore anteriormente alla Costituzione) e i sopravvenuti principi costituzionali (e, quindi, i valori espressi da tali principi), senza che risultino presi in considerazione (se non in funzione meramente integrativa, ossia quali semplici espedienti retorici *ad adiuvandum*) ulteriori elementi di valutazione tratti dall'evoluzione della legislazione o dall'evoluzione di contesto fattuale¹³⁴.

Pertanto, nell'analizzare la giurisprudenza costituzionale non si terrà conto di quelle pronunce in cui la Corte ha caducato norme riconducibili all'ordinamento pre-repubblicano esclusivamente in ragione del loro evidente e puntuale contrasto con i nuovi principi costituzionali¹³⁵.

II.7 Formulazione della definizione della nozione di anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante

Le considerazioni sin qui svolte hanno reso via via disponibili le indicazioni necessarie e sufficienti all'individuazione degli elementi costitutivi essenziali e propri della nozione di anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante.

E' stato rilevato, innanzitutto, che l'espressione "anacronismo legislativo" denota, in generale, un'incongruenza, sul piano temporale, tra la norma e la realtà attuale.

¹³⁴In senso contrario, A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, cit., 243, il quale include tra le ipotesi di anacronismo dipendenti da mutamenti intervenuti nel diritto positivo, anche quelli conseguenti all'approvazione della Costituzione.

¹³⁵Tra i numerosissimi esempi di pronunce di questo tipo, basti qui richiamare la sentenza n.119/1970, che ha dichiarato illegittima la previsione (art. 635, comma 2, n.2 c.p.) dell'aggravante della commissione in occasione di sciopero per il reato di danneggiamento, in quanto ritenuta «strumento di repressione dello sciopero nell'ordinamento corporativo con cui è sorta» che «cade con la caduta di quest'ultimo»; la sent. n. 189/1987 che ha dichiarato illegittime le norme che vietavano di esporre in pubblico, senza preventiva autorizzazione delle autorità locali, le bandiere estere (artt. 1 e 3 legge n. 1085/1929), essendo la relativa motivazione venuta meno «con la Costituzione e l'avvento della democrazia»; la sent. 101/1967, che con riferimento alla XIV dip. Trans. fin. e all'art. 3 Cost, ha caducato la legislazione araldica, essendo venuta meno qualsiasi autonoma rilevanza del titolo nobiliare con conseguente attrazione nella sfera giudica del nome.

Muovendo dall'analisi delle definizioni proposte dalla dottrina, è stato possibile determinare la specifica connotazione che una tale incongruenza temporale deve assumere affinché essa possa essere considerata rilevante nel giudizio di costituzionalità delle leggi, ossia idonea a determinare la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma che ne risulti colpita.

E', così, emerso che l'anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante è un fenomeno che può verificarsi solo successivamente all'entrata in vigore della norma e che si traduce nella perdita della sua *ratio*, ossia nel venir meno del suo scopo oggettivo, inteso come fondamento giustificativo attuale della norma medesima.

Infine, è stato evidenziato come la perdita della *ratio* che dà luogo all'anacronismo legislativo può essere determinata da mutamenti che interessano tanto il contesto ordinamentale, quanto il contesto fattuale in cui la norma è inserita.

Sulla base di queste indicazioni è ora possibile formulare la seguente definizione sintetica della nozione di anacronismo legislativo costituzionalmente rilevante come *fenomeno di obsolescenza della norma che può determinarne l'incostituzionalità e che si verifica quando la norma, per effetto di mutamenti normativi o extranormativi sopravvenuti nel relativo contesto di riferimento, perde la propria ratio, ossia non è più dotata di un proprio fondamento giustificativo attuale*.

II. 8 *L'anacronismo legislativo nella giurisprudenza costituzionale*

La definizione della nozione di anacronismo legislativo appena formulata costituisce lo schema concettuale di riferimento che consente di individuare ed analizzare le pronunce in cui la Corte costituzionale ha, in concreto, rilevato e sindacato tale fenomeno.

La rassegna giurisprudenziale che ci accingiamo a svolgere ha una funzione meramente ricognitiva e non vanta pretese di esaustività, essendo mirata, soprattutto, ad evidenziare alcuni casi, per così dire paradigmatici, in cui

l'accertamento dell'anacronismo legislativo risulta aver rivestito un ruolo determinante nella motivazione della decisione di accoglimento della *questio legitimitatis*¹³⁶.

L'esposizione delle pronunce della Corte sarà ordinata impiegando il criterio distintivo di massima prima enucleato al fine di distinguere le varie "cause" dell'anacronismo legislativo, ossia analizzando separatamente i casi in cui l'anacronismo legislativo è stato accertato prevalentemente con riferimento a mutamenti di ordine extra-normativo ovvero a mutamenti di ordine normativo.

II.8.1 *Casi di anacronismo legislativo determinato (almeno prevalentemente) da mutamenti di ordine extra normativo*

La Corte costituzionale ha censurato casi di anacronismo legislativo determinato (almeno prevalentemente) da mutamenti di natura extra normativa prendendo in considerazione, di volta in volta i più diversi aspetti del contesto di riferimento fattuale della normativa sindacata.

Nella giurisprudenza costituzionale, infatti, si rinvengono numerose pronunce in cui l'obsolescenza o inattualità delle norme (e la connessa perdita di *ratio*) sono ricondotte, a seconda dei casi, al mutare (o al venir meno) dei suoi presupposti scientifici, tecnologici, economici, culturali, assiologici e, più in generale, sociali. Questa ulteriore articolazione dei mutamenti extranormativi suscettibili di determinare l'anacronismo legislativo può essere qui impiegata alla stregua di un criterio meramente orientativo della selezione ed esposizione della casistica giurisprudenziale, non potendosi riconoscere ad essa, sulla base dei rilievi più sopra formulati, un valore descrittivo obiettivo ed assoluto, anche alla luce del fatto che, spesso, l'anacronismo legislativo è individuato dalla Corte per via del contestuale richiamo ad una pluralità di fattori (di natura sia normativa che extranormativa).

¹³⁶ Non saranno, pertanto, prese in considerazioni le pronunce in cui la Corte, pur avendo rilevato il carattere anacronistico delle norme sindacate, non ne abbia tuttavia dichiarato l'incostituzionalità oppure l'abbia dichiarata, ma con prevalente riferimento ad altri ed assorbenti profili.

Inoltre, occorre essere anche avvertiti della circostanza che, tra gli stessi elementi fattuali che possono aver determinato la perdita della *ratio legis* della normativa sindacata, ve ne sono alcuni che risultano dotati di una maggiore consistenza empirica, di una più evidente ed obiettiva concretezza rispetto ad altri (si pensi ai mutamenti scientifici e tecnologici in confronto ai mutamenti culturali o del costume sociale), sicché a seconda che il verificarsi dell'anacronismo sia riscontrato in relazione agli uni o agli altri di questi stessi elementi, il suo accertamento da parte della Corte presenterà, rispettivamente, una minore o una maggiore connotazione valutativa, e quindi, un maggiore grado di "penetrazione"¹³⁷.

Tenendo presenti queste premesse, possiamo incominciare la nostra analisi della giurisprudenza costituzionale proprio dall'esame di quei casi di anacronismo legislativo in cui il sopravvenuto difetto di corrispondenza tra la norma e la realtà fattuale si presenta in maniera (tendenzialmente) più obiettiva e concreta, essendo determinato da mutamenti concernenti la realtà scientifica e tecnologica.

Particolarmente significativa, in relazione all'incidenza dell'evoluzione scientifica sul venir meno della *ratio* della normativa sindacata, è la giurisprudenza costituzionale nella quale il riferimento ai progressi ed alle acquisizioni della scienza medica ha permesso alla Corte di individuare e sanzionare numerosi casi di anacronismo legislativo nei più diversi settori di disciplina legislativa.

Si consideri, ad esempio, la sent. n. 134/1985 in cui la Corte si richiama, in particolare, al progresso scientifico nel campo delle indagini ematologiche e genetiche (ed alla connessa sicurezza della prova negativa della paternità) per rilevare l'incostituzionalità della previsione legislativa di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità «legato ad un fatto di per sé neutro, quale la nascita, insensibile ai successivi apprendimenti di realtà effettuali da parte di uno dei titolari dell'azione»¹³⁸.

¹³⁷ Secondo M. D'AMBROSIO, *L'anacronismo legislativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, cit., 313, quella di anacronismo legislativo costituisce una "macrocategoria" eterogenea, all'interno della quale sarebbe possibile distinguere tra anacronismi "fattuali" ed anacronismi "manifestamente valutativi", a seconda che il relativo accertamento sia effettuato sulla base, rispettivamente, di elementi fattuali oppure socio-giuridici.

¹³⁸ In questa pronuncia, peraltro, la Corte riscontra nella legislazione una certa tendenza a «seguire l'evoluzione della coscienza collettiva sempre più sensibile» al valore dell'accertamento della «verità» in ordine alla paternità e ritiene «di poter anticipare il legislatore cogliendo quella

Si consideri anche la sentenza n. 179 del 1988, in materia di sistema tabellare delle malattie professionali, in cui la Corte ha motivato l'*overruling* di precedenti pronunce di rigetto (sent. nn. 206/1974 e 140/1981), in virtù dell'intervenuto affinamento delle tecniche diagnostiche.

Più precisamente, in questa pronuncia la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 38, comma 2 Cost., dell'art. 3, comma 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevedeva «che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate» al medesimo d.P.R. «purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro»¹³⁹.

In materia di lavoro, può essere richiamata anche la sent. n. 3 del 1994 che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 132, comma 1, del d.P.R. n. 3/1967 (“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”), nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio, la dispensa per motivi di salute». Ciò in quanto tale «dispensa» si fonda su una situazione (lo stato di infermità) la quale, tra l'altro, «non può considerarsi in assoluto irreversibile, tanto più alla luce delle odierne cognizioni della scienza medica».

Le acquisizioni del progresso scientifico in campo medico sono poste poi anche alla base dell'accertamento dell'anacronismo legislativo di cui alla sent. 324/1998. In questa pronuncia la Corte ha ritenuto incompatibili con i principi costituzionali le norme che prevedevano l'applicabilità anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, essendo stato ormai provato «che

evoluzione e armonizzando con i principi costituzionali l'istituto del disconoscimento della paternità». Sulla stessa scia di tale sentenza, v inoltre, Corte cost. n. 170/1999.

¹³⁹ La decisione, in realtà, richiama espressamente sia «l'intervenuto progresso delle tecnologie diagnostiche», sia «l'intervenuto sviluppo, anche fortemente innovativo, delle tecnologie produttive». Secondo la Corte, infatti, lo sviluppo delle tecnologie diagnostiche «implica da un lato l'allargamento delle ipotesi di massima probabilità di eziologia professionale di date malattie, definibili come tipiche, dall'altro l'aumento del tasso di agevolezza e attendibilità dell'indagine su tale eziologia», mentre lo sviluppo delle tecnologie produttive «implica l'incremento dei fattori di rischio delle malattie professionali».

la cura delle malattie mentali non debba attuarsi, se non eccezionalmente, in condizioni di degenza ospedaliera»¹⁴⁰.

La valutazione degli elementi fattuali concernenti specificamente lo sviluppo tecnologico ha avuto, invece, un ruolo decisivo nei giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la disciplina del monopolio pubblico nel settore radiotelevisivo.

Fin dalla sentenza n. 59/1960 la Corte ha, infatti, giustificato la riserva statale in tale settore in base alle caratteristiche tecnologiche del sistema di diffusione, sostenendo, in particolare, che «data l'attuale limitatezza di fatto dei "canali" utilizzabili, la televisione a mezzo di onde radioelettriche (radio televisione) si caratterizza come un'attività predestinata, in regime di libera iniziativa, quanto meno all'oligopolio» e, pertanto, rientra tra le categorie di imprese che l'art. 43 Cost. consente di sottrarre all'iniziativa economica privata.

Questo orientamento è stato confermato in tutte le successive pronunce in materia. La Corte, infatti, ha costantemente ribadito che le ragioni giustificatrici del regime di monopolio statale della radiotelevisione via etere (nonché degli analoghi servizi via cavo quando questi riguardano l'intero territorio nazionale o la maggior parte di esso) erano da individuare nella ricorrenza di determinati presupposti fattuali: la limitatezza delle frequenze disponibili per le trasmissioni e gli ingenti costi degli impianti. Conseguentemente, ha ritenuto illegittima la riserva statale proprio in quei casi in cui tali presupposti fattuali risultavano carenti. Ciò che è avvenuto, in particolare, con la sentenza 225/1974, che ha dichiarato incostituzionale l'estensione della riserva statale alle attività inerenti ai c.d. ripetitori esteri, in quanto questi ultimi non operano sulle (limitate) frequenze nazionali; con la sent. n. 226/1974, che ha giudicato illegittima la sottoposizione a regime di monopolio delle trasmissioni radiotelevisive via cavo a raggio limitato, poiché «i canali realizzabili mediante cavo sono illimitati e di costo non rilevante»; e, infine, con

¹⁴⁰ In questo caso, come nella già citata sent. n. 134/1985, la Corte richiama, in realtà, anche l'evoluzione della legislazione e della coscienza sociale. Vi si rileva, infatti, come l'incostituzionalità della norma censurata emerga anche dalla considerazione per cui «il legislatore, recependo le acquisizioni più recenti della scienza e della coscienza sociale, ha riconosciuto come la cura della malattia mentale, non debba attuarsi se non eccezionalmente in condizioni di degenza ospedaliera, bensì di norma attraverso servizi e presidi psichiatrici extra ospedalieri, e comunque non attraverso la segregazione dei malati in strutture chiuse come le preesistenti istituzioni manicomiali».

la sent. n. 202/1976, che ha giudicato ugualmente illegittimo il monopolio statale per i servizi di diffusione via etere su scala locale rilevando come, in tale ambito, «sulla base delle diffuse cognizioni tecniche e delle pratiche realizzazioni in atto» non sussiste una concreta limitatezza delle frequenze utilizzabili¹⁴¹.

Le declaratorie di incostituzionalità appena ricordate sono, in effetti, tutte riconducibili alla necessità di superare un anacronismo della legge censurata, dovuto proprio al mutamento dei relativi presupposti tecnologici¹⁴².

In altre ipotesi, invece, l'anacronismo legislativo è apparso essere determinato da mutamenti sia tecnologici sia economici.

Al riguardo si può richiamare, ad esempio, la sent. n. 20/1978, con la quale, sulla base di considerazioni legate agli sviluppi delle condizioni sia tecnologiche che commerciali dell'industria farmaceutica, è stata caducata la disciplina che vietava la «brevettabilità» dei farmaci e dei relativi processi di produzione. In particolare, la Corte non solo ha respinto «una concezione non aggiornata della funzione del brevetto», ma anche, e soprattutto, «in relazione al criterio della “corrispondenza a realtà” (giustamente accolto ai fini del controllo del rispetto del principio di eguaglianza)», ha rilevato che «la presa di coscienza della sopravvenuta mancanza di ogni fondamento razionale della deroga è cresciuta di pari passo con l'affermarsi del valore della ricerca scientifico-tecnica e del dovere della Repubblica di promuoverla; con la più elevata capacità dell'industria farmaceutica italiana di organizzare la ricerca anche in condizioni di competitività con quella di altri paesi; ed infine con le più intense relazioni con i mercati esteri».

Tra i casi di anacronismo legislativo censurati sulla base del contrasto tra la normativa sindacata ed i progressi tecnici ed industriali, rientra anche quello rilevato nella sent. n. 132/1985, nella quale la Corte ha ritenuto che il fondamento della limitazione della responsabilità del vettore aereo, sancita da norme di diritto

¹⁴¹ Relativamente a tale profilo, peraltro, la sent. n. 202/1976 ha smentito la precedente sent. n. 225/1974 cit., che aveva risolto in maniera opposta la questione della liberalizzazione dei servizi radiotelevisivi a livello locale, sulla base del presupposto, poi rivelatosi infondato, della limitatezza dei canali utilizzabili.

¹⁴² Cfr. R. BIN, *Atti normativi*, cit., 330. Ma v. anche A. CERRI, *I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi e nei conflitti*, in *Giur. cost.*, 1978, I, 1354, secondo il quale in questi casi dovrebbe essere ravvisato, piuttosto, un errore *originario* della valutazione dei fatti operata dal legislatore, in quanto probabilmente «certe cose erano note agli scienziati della materia fin dall'inizio e forse la Corte avrebbe potuto avere fin dall'inizio una visione chiara della problematica assumendo consulenza tecnica».

internazionale risalenti nel tempo, sia venuto «meno con la continua ed imponente crescita del traffico aereo, il livello di sicurezza conseguito nel suo svolgimento e la flessione dei costi assicurativi, dovuta alla riduzione del rischio», facendo emergere l'esigenza di un «più equilibrato componimento degli interessi in giuoco» e, cioè, da un lato, della libertà di iniziativa economica del vettore, dall'altro della tutela del passeggero che abbia subito un danno.

Direttamente connesso all'evoluzione tecnologica e produttiva, questa volta in ambito lavorativo, è anche l'anacronismo legislativo censurato dalla Corte nella sentenza n. 137/1986¹⁴³, che ha sanzionato come irragionevolmente discriminatoria la disciplina del licenziamento per raggiunta età pensionabile delle donne. In tale pronuncia, infatti, si rileva, tra l'altro, come «l'avvento di nuove tecnologie, la maggiore diffusione ed utilizzazione delle macchine in aiuto o addirittura in sostituzione del fattore umano, in tutti i settori della produzione (industria, agricoltura e commercio) hanno prodotto radicali cambiamenti dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro». Simili cambiamenti, osserva la Corte, hanno inciso profondamente sia «sulle condizioni di lavoro» che sulla «attitudine lavorativa» della donna, sicché sono progressivamente «venute meno quelle ragioni e condizioni che prima potevano giustificare una differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo».

Tra i casi in cui il sindacato della Corte si è rivolto a sanzionare casi di anacronismo legislativo determinati dal contrasto della norma scrutinata con l'attuale realtà socio-economica, possiamo indicare, innanzitutto, tutte quelle pronunce in cui sono state dichiarate illegittime disposizioni che stabilivano meccanismi di calcolo di valori economici o monetari i quali, col passare del tempo, si sono rivelati inadeguati rispetto all'evolversi effettivo di tale realtà.

Si consideri al riguardo, la sent. n. 37/1969, in cui è stata annullata la norma che ancorava la determinazione del canone per l'enfiteusi agraria alla rendita catastale dei fondi stabilita con riferimento all'anno 1939, rilevandosi come un simile

¹⁴³ Sentenza annotata da A. CERRI, *Divieto di differenziazioni normative per ragioni di sesso e carattere «privilegiato» delle valutazioni del legislatore*, in *Giur. cost.*, 1986, 956 e ss.. Anche in questo caso il riferimento al progresso tecnologico si accompagna, nel ragionamento della Corte, a considerazioni riguardanti i profondi mutamenti che sia a livello di coscienza sociale, sia a livello di legislazione hanno progressivamente contribuito a rendere «non più nettamente differenziabili» i ruoli dell'uomo e della donna.

criterio, col tempo, abbia finito per dimostrarsi «inadeguato, anacronistico e tale da creare ingiustificate sperequazioni»¹⁴⁴; la sent. n. 88/1970 che ha rilevato la sopravvenuta inadeguatezza dei criteri legali di determinazione dei compensi dei consulenti d'ufficio; la sent. n. 570/1989 che ha caducato la norma che individuava nella misura del capitale investito (pari a lire novecentomila) il criterio per individuare il piccolo imprenditore, ritenendolo non più adeguato rispetto alla svalutazione monetaria e censurando la norma che lo prevedeva in quanto «non realizza più le finalità che l'hanno determinata».

Il mancato adeguamento alla reale evoluzione dei valori economici è stato posto alla base anche della declaratoria di illegittimità costituzionale con cui la sent. n. 89/1992 ha sanzionato la norma che prevedeva il cd. fallimento fiscale dell'imprenditore commerciale in caso di morosità di rata di imposta di importo superiore a lire cinquecentomila¹⁴⁵.

Un caso esemplare di perdita della *ratio legis* della disciplina legislativa determinata dal sopravvenuto venir meno dei relativi presupposti socio-economici, è quello evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 4/1981 concernente il cd. «vincolo alberghiero»¹⁴⁶

In questa pronuncia la Corte ha dichiarato illegittima la disciplina dettata dall'art. 5 del decreto legge n. 460/1967 (convertito nella legge n. 628/1967) che

¹⁴⁴ Si vedano anche, sulla stessa linea, la sent. n. 318/2002, che ha censurato, in quanto basato sui dati catastali del 1939, il meccanismo di determinazione del canone di «equo affitto» dei contratti agrari, rilevando «l'irrazionalità» della mancata utilizzazione di elementi di calcolo più «idonei a rappresentare la realtà attuale»; la sent. n. 143/1997, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 1, commi 1 e 4, l. 607/1966, nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione dei coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, «la corrispondenza con l'effettiva realtà economica»; le sentt. n. 155/1972 e n. 153/1977 in materia di coefficienti di calcolo ritenuti «assolutamente inadeguati alla remunerazione del capitale fondiario».

¹⁴⁵ E' possibile rilevare come in tutti questi casi, non venga direttamente censurato, in quanto non più attuale, lo scopo concreto originariamente perseguito dalle norme impugnate (consistente nell'individuare i meccanismi utili al calcolo di determinati valori economici o monetari), ma venga censurata, piuttosto, la sopravvenuta inidoneità di tali norme a continuare a realizzare adeguatamente questo stesso scopo, discendendo da ciò conseguenze incostituzionali (nella specie, trattamenti discriminatori ingiustificati a danno di determinate categorie di soggetti).

¹⁴⁶ A commento di questa sentenza, A.CERRI, *Eterogenesi dei fini, anacronismo legislativo, limiti del giudicato costituzionale*, cit. , il quale rileva come essa rappresenti «un caso esemplare di incostituzionalità sopravvenuta di una normativa in origine valida», determinata dal fatto che «il mutamento delle circostanze economico-sociali ha reso inattuale, privo di rilevanza, *unsachlich*, il fine originariamente perseguito» dalla norma sindacata dalla Corte (*ivi*, 733)

prorogava il vincolo di destinazione alberghiera gravante su immobili che vi risultavano già assoggettati in base ad una preesistente previsione normativa (legge n. 358/1951).

La motivazione della declaratoria di incostituzionalità risulta qui chiaramente incentrata sulla valutazione circa la perdurante giustificazione della normativa censurata. La Corte rileva, infatti, come il vincolo di cui tale norma dispone la proroga risultava originariamente fondato sulla necessità, esistente nel dopoguerra, «di non diminuire le ridotte ed insostituibili attrezzature turistiche allora esistenti». Tuttavia, «una tale esigenza, pressante per quanto fosse a suo tempo, è venuta affievolendosi, a misura che si è accresciuto ed ammodernato il patrimonio alberghiero», sicché la *ratio* della norma è divenuta, col tempo, «inattuale» e, come tale, inidonea a giustificare la discriminazione che il protrarsi del vincolo ha finito per determinare in danno di una determinata categoria di soggetti (i proprietari degli edifici di vecchia costruzione a suo tempo destinati ad albergo).

A mutamenti di natura socio-economica è pure riconducibile, in sostanza, la sopravvenuta perdita di *ratio* della norma (art. 177 bis comma 2 c.p.p.) che prevedeva l'emissione del decreto di irreperibilità nei confronti dell'imputato all'estero, in mancanza di nuove ricerche nel luogo di nascita o di ultima dimora, invece previste quando l'imputato si trovi nel territorio nazionale (sent. n. 177/1974). La Corte, infatti, ritiene che non vi sia «motivo di considerare con sfavore la dimora all'estero in quanto l'espatrio è determinato, specie nel nostro Paese, da ragioni di lavoro» sicché non può più presumersi, «come invece si affermava apoditticamente nella relazione al progetto preliminare del codice del 1930» che chi si trovi all'estero «sappia necessariamente di avere conti da rendere alla giustizia del suo Paese».

Nella sent. n. 508/1995, poi, la Corte dopo aver individuato la *ratio* del “privilegio” riconosciuto al risparmio postale dal d.P.R. n. 156/1973 nell'intento di favorire la diffusione del risparmio tra le categorie più povere, rileva come tale giustificazione sia divenuta, col tempo, anacronistica essendo riferibile ad un tipo di società contadina oggi superato.

Sul rilievo per cui la discriminazione operata dal legislatore tra rapporto di lavoro stabile o meno «non trova riscontro effettuale nella realtà socio-economica del momento» si basa l'accertamento, ad opera della sent. n. 261/1991, dell'illegittima omissione legislativa dell'applicabilità degli sgravi contributivi a favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno relativamente al personale dipendente la cui retribuzione sia assoggettata a contribuzione contro la disoccupazione involontaria.

Ai «profondi mutamenti» che lo «sviluppo tecnologico e sociale ha prodotto nella comunicazione politica» si richiama poi la sentenza n. 344/1993 per rilevare come la legislazione elettorale sia «divenuta ormai anacronistica»¹⁴⁷.

In tutti i casi sin qui esaminati, possiamo osservare come la Corte si sia limitata, in linea di massima, ad incorporare nel giudizio sulla persistente attualità delle norme sindacate, elementi tutto sommato caratterizzati da una certa empirica concretezza ed obiettiva verificabilità. Diversamente, nel rilevare gli anacronismi legislativi riferibili a mutamenti sociali in senso lato, il peso della discrezionalità della Corte nel selezionare e valutare i pertinenti elementi extranormativi si fa più consistente a mano a mano che si passa da considerazioni concernenti i cambiamenti intervenuti nelle condizioni materiali di vita dei consociati (e dei rapporti tra determinate categorie di essi) a (più generici) richiami all'evoluzione o al cambiamento dei costumi, della coscienza sociale, delle gerarchie di valori.

Il settore di disciplina in cui sono stati riscontrati con maggior frequenza anacronismi di questo tipo è probabilmente rappresentato dal diritto di famiglia e, più in generale, dalle diverse normative recanti trattamenti giuridici differenziati in relazione al sesso¹⁴⁸.

Si considerino, ad esempio, le sent. n. 41/1999 e n. 91/1973 concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Nella prima pronuncia, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del d.p.r. n. 131/1986 «nella parte in cui esclude la

¹⁴⁷ In termini identici, sent. n. 81/1994.

¹⁴⁸ In questo senso, A MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, cit., part. 237 e ss.

Si noti che, nel rilevare gli anacronismi legislativi in questi ambiti di disciplina, la Corte ha fatto sovente riferimento anche a sopravvenuti mutamenti "normativi", segnatamente alla riforma del diritto di famiglia, sicché, al riguardo la distinzione tra anacronismi «extranormativi» ed anacronismi «normativi», sebbene tendenzialmente riscontrabile, presenta, in diversi casi, confini molto incerti.

prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari» operante tra i coniugi ai fini dell'imposizione fiscale. La previsione era fondata sulla ragionevole presunzione secondo la quale l'esistenza di un rapporto coniugale è elemento sintomatico dell'assenza di onerosità, sicché il trasferimento a titolo oneroso di un bene immobile tra coniugi rappresenterebbe un evento del tutto eccezionale e marginale, idoneo a concretizzare una discriminazione di mero fatto, in quanto tale irrilevante nel giudizio costituzionale condotto alla stregua del principio di eguaglianza. Tuttavia, tale norma, entrata in vigore in un periodo nel quale la separazione personale tra i coniugi rappresentava un caso estremamente infrequente, risulta destituita del suo originario fondamento giustificativo alla luce del mutare del contesto sociale. La Corte osserva, infatti, che il consistente numero delle separazioni tra coniugi (regolate sul versante patrimoniale mediante attribuzioni a carattere oneroso) che si registra attualmente «incide direttamente sulla rispondenza della norma all'*id quod plerumque accidit*», di talché l'esclusione della prova diretta alla dimostrazione dell'onerosità del trasferimento «si traduce in un assioma che non trova più riscontro nella realtà».

Nella sent. n. 91/1973 la Corte si è pronunciata sull'incostituzionalità della norma (art. 781 cod. civ.) che vietava la donazione tra coniugi, qualificandola come «mero relitto storico» e giudicandola «incompatibile con la realtà sociale ed economica del nostro tempo», nonché con «la realtà giuridica». Alla base di tale divieto, secondo la Corte, vi è, infatti, la «presunzione assoluta che il matrimonio legittimo crei fra i coniugi uno stato reciproco di ineguaglianza e di inferiorità» come tale incompatibile con l'art. 29, capov., della Costituzione¹⁴⁹.

Ma l'accertamento dell'anacronismo legislativo ha consentito alla Corte di operare una rimodulazione dei rapporti familiari anche in altri ambiti.

¹⁴⁹ In senso fortemente critico rispetto a questa decisione della Corte v. E. SPAGNA MUSSO, *Norme anacronistiche e norme costituzionalmente illegittime*, cit., 2714 e ss.. Secondo tale autore, infatti, non solo è da ritenere, in generale, non corretta l'equiparazione tra anacronismo e incostituzionalità, ma, con specifico riferimento al caso di specie, la Consulta avrebbe comunque omesso di considerare che, in realtà, il divieto stabilito dall'art. 781 cod. civ., ancorché fondato su una *ratio* obiettivamente contrastante con i modelli culturali in atto nella società, non poteva comunque ritenersi costituzionalmente illegittimo, in quanto riconducibile a quei «limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare» che il secondo comma dell'art. 29 autorizza il legislatore a porre in essere.

Così, l'anacronistica posizione di priorità del padre nella famiglia- assunta a proprio presupposto dalla legge che escludeva la madre lavoratrice o pensionata, in alternativa al padre, dagli aventi diritto a percepire gli assegni familiari per i figli a carico- è censurata nella sent. n. 116/1990.

Ma si consideri anche, in materia penale, il noto *revirement* giurisprudenziale realizzato dalla sentenza n. 126/1968, con cui la Corte - dopo aver rigettato identica questione con sentenza n. 64/1961 - ha cancellato il reato di adulterio della moglie (art. 559 cod. pen.). In questa pronuncia, dopo aver rilevato che il privilegio del marito (il cui adulterio non costituiva, invece, reato) risale «a tempi remoti», osserva che, da allora, «molto è mutato nella vita sociale», sicché «alla stregua dell'attuale realtà sociale» la differenziazione di trattamento nella punibilità dell'adulterio risulta «di grave nocimento alla concordia e all'unità della famiglia»¹⁵⁰.

In questa pronuncia la Consulta richiama espressamente l'evoluzione del ruolo sociale della donna ricordando che, col tempo, essa «ha acquistato pienezza di diritti e la sua partecipazione alla vita economica e sociale della famiglia e dell'intera collettività è diventata molto più intensa, fino a raggiungere piena parità con l'uomo».

Ad analoghe considerazioni si richiamano anche le sent. n. 30/1983 e n. 87/1975 con le quali sono state dichiarate incostituzionali norme (di una legge del 1912) che prevedevano un trattamento discriminatorio nei confronti della donna in tema di cittadinanza, sulla base del rilievo della sopravvenuta obsolescenza della relativa *ratio*.

Nello specifico, la Corte, nel primo caso, ha dichiarato l'incostituzionalità della norma che non prevedeva l'acquisto della cittadinanza da parte del figlio della cittadina italiana che avesse conservato la cittadinanza anche dopo il matrimonio con lo straniero, ritenendola «tipica espressione di diversità e morale dei coniugi, ritenuta necessaria dal legislatore di quel tempo per realizzare l'unità familiare mediante l'assoggettamento della moglie e dei figli alla condizione, rispettivamente, del marito e del padre».

¹⁵⁰ Questo orientamento della Corte è stato poi ulteriormente confermato nelle successive pronunce in tema di adulterio (cfr. sent. nn. 127/1968 e 147/1969).

Nel secondo caso, ha, invece, sanzionato l'illegittimità della norma che prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che sposava uno straniero, rilevando come una simile previsione si ispirasse alla concezione, imperante all'epoca della sua emanazione, che considerava la donna «giuridicamente inferiore all'uomo».

Si consideri poi la sent. n. 143/1967 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che ponevano restrizioni all'esecuzione forzata nei confronti della moglie per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., dato che la disciplina impugnata si rifaceva «ad una situazione non più rispondente all'attuale posizione economica della donna nella famiglia e fuori di essa», in quanto, in realtà, «oggi la moglie, non di rado ha una propria posizione professionale e quindi la possibilità di acquisire beni suoi con denaro non proveniente dal marito».

Sempre nel senso del riconoscimento della parità tra i generi, sono orientate anche le pronunce che hanno annullato la distinzione dei ruoli e delle cattedre di educazione fisica in maschili e femminili, dovendosi ritenere superate, per effetto dei profondi mutamenti intervenuti nella società, nei costumi, nella posizione dell'uomo e della donna, le ragioni etico-sociali sussistenti all'epoca dell'emanazione della legge del 1958 che la prevedeva (sent. n. 225/1990) e la discriminatoria disciplina della pensione di reversibilità per gli orfani di sesso femminile, sulla base della presunzione che l'orfana sia mantenuta dal marito, dato che tale giustificazione non è più rispondente alla «attuale realtà giuridica e sociale» (sent. n. 140/1979)¹⁵¹.

Le mutate connotazioni del rapporto familiare, rilevabili nell'ordine sociale sono poste a fondamento anche della declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n. 123/1990) della disciplina che in materia di pensioni di reversibilità, nei matrimoni con ampio divario di età tra i coniugi, richiedeva la durata del vincolo coniugale da almeno un biennio. Osserva al riguardo la Corte che «col crescere dell'età media, sempre più si manifesta la propensione, da parte di soggetti di età non più giovanile, per un rapporto tendenziale alle dimensioni di rimedio alla

¹⁵¹ Negli stessi termini, v. anche Corte cost. n. 118/1997, che ha dichiarato incostituzionale, in quanto presuppone una differenziazione «che non trova più giustificazione nell'attuale realtà sociale» la norma che prevede la decadenza del diritto alla pensione per le figlie di ex dipendenti dei servizi pubblici di telefonia che contraggano matrimonio.

solitudine individuale, fenomeno questo che maggiormente è stato rilevato nel tempo odierno». Tale «contesto di realtà» contraddice con una «presunta genesi del coniugio tardivo, che si vorrebbe altrimenti ristretta a fini abnormi o fraudolenti».

Al cambiamento del ruolo della famiglia nella società si riferisce anche la sent. n. 108/1994 che ha annullato la disposizione che escludeva dai concorsi per accedere alle forze di polizia coloro che, per informazioni raccolte, non risultassero, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, «appartenenti a famiglie di estimazione morale indiscussa». Tale norma, precisa la Corte, riflette «una situazione storica della società italiana propria di molti decenni or sono», quando la famiglia costituiva, tendenzialmente, l'ambito di socializzazione pressoché esclusivo dei giovani. Ma la situazione sociale si è evoluta nel senso di consentire ai giovani una accresciuta possibilità di interazione in ambito extrafamiliare, non potendosi conseguentemente negare «l'eventualità che singoli soggetti maturino in se stessi la credenza in valori diversi o antitetici rispetto a quelli diffusi nella propria famiglia di origine», sicché la norma in questione finisce con l'esprimere una «arbitraria presunzione legislativa»¹⁵².

Per quanto concerne specificamente l'espresso richiamo alla «coscienza sociale» nell'accertamento degli anacronismi legislativi, possiamo osservare come alla sua evoluzione sia stato espressamente riconosciuto un ruolo determinante nella declaratoria di incostituzionalità dell'art. 670, primo comma c.p. che puniva il reato di «mendicità non invasiva» (sent. n. 519/1995). Proprio la presa d'atto del «ripensamento» compiuto dalla coscienza sociale «a fronte di comportamenti un tempo ritenuti pericolo incombente per un ordinata convivenza» conduce, infatti, la Corte a dichiarare costituzionalmente illegittima questa norma incriminatrice «non potendosi ritenere in alcun modo necessitato il ricorso alla regola penale»¹⁵³.

¹⁵² Nello stesso senso, v. anche la successiva sent. n. 391/2000 in materia di concorsi per la polizia penitenziaria.

¹⁵³ In precedenza la Corte aveva, invece, rigettato identica questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla medesima disposizione (cfr. sent. nn. 51/1959 e 102/1975).

II.8.2 *Casi di anacronismo legislativo determinato (almeno prevalentemente) da mutamenti di ordine normativo*

Secondo quanto già rilevato, l'anacronismo legislativo può essere provocato, oltre che da mutamenti del contesto fattuale, anche da mutamenti del contesto propriamente ordinamentale in cui la norma è inserita. Precisamente, esso può essere determinato dalla stessa evoluzione della legislazione ordinaria.

In questi casi, l'anacronismo legislativo denota sostanzialmente un difetto di "coordinamento" tra la legislazione sopravvenuta (assunta a termine di raffronto) e la norma precedente rimasta, per così dire, "indietro" rispetto agli ulteriori svolgimenti del diritto positivo¹⁵⁴.

Il sindacato su questo genere di anacronismi legislativi ha consentito alla Corte di eliminare dall'ordinamento giuridico norme obsolete, non più coerenti con gli sviluppi e le tendenze evolutive dell'ordinamento medesimo.

Il riferimento è soprattutto a quelle norme, per lo più risalenti nel tempo (talvolta anche anteriori all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana), che contenevano valutazioni o qualificazioni divenute incompatibili con gli assetti di disciplina di determinate materie o istituti¹⁵⁵.

L'ipotesi tipica che dà luogo ad anacronismi del tipo di quello ora considerato ricorre allorché la disciplina legislativa di una certa materia o di un certo istituto viene riformata, ma nell'ordinamento permangono disposizioni che rispondono ai principi propri della legislazione precedente.

Anche a tale riguardo può essere presa a riferimento la giurisprudenza costituzionale in materia di famiglia e di rapporti tra i coniugi. Numerose

¹⁵⁴ In questo senso, v. R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale.*, cit., 477; G. SERGES, *Anacronismo legislativo, eguaglianza sostanziale e diritti sociali*, cit., 684.

¹⁵⁵ In effetti sono numerose le norme anteriori alla Costituzione repubblicana, le quali sono a lungo sopravvissute nel nostro ordinamento, nonostante esprimessero principi e valori evidentemente "datati" sotto il profilo storico-istituzionale e risultassero legate a concezioni superate, oltre che per effetto dell'instaurarsi dell'ordine repubblicano, anche per effetto della successiva evoluzione dell'ordinamento. Si considerino, ad esempio, le norme che prevedevano tra i requisiti di accesso ai corpi militari o di polizia condizioni quali lo stato di celibato (o di nubilitato, o di vedovanza) e l'assenza di prole oppure quelle che subordinavano la facoltà dei militari di contrarre matrimonio a requisiti di età ed anzianità di servizio. Solo in tempi relativamente recenti simili norme sono state eliminate dall'ordinamento per effetto di sentenze delle Corti costituzionali che ne hanno riconosciuto la natura «tralaticia», il loro presentarsi come il «residuo di una concezione tradizionale dell'ordinamento militare» che è «del tutto estranea e contrastante con lo spirito della Costituzione» oltre che «superata» (cfr., in part., sent. nn. 445/2002 e 332/2000).

pronunce della Corte, infatti, hanno assunto la riforma del diritto di famiglia realizzata con la legge n. 151/1975 come principale termine di riferimento al fine di evidenziare e dichiarare l'incostituzionalità di normative anteriori ritenute espressive di principi contrastanti con quelli espressi da questa stessa riforma¹⁵⁶.

Si pensi, in primo luogo, alle norme giudicate incompatibili con il principio di parità nei rapporti patrimoniali tra i coniugi sancito dal nuovo diritto di famiglia, come, ad esempio, l'art. 202, comma 1 cod. civ., nella parte in cui non consentiva la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, in caso di separazione personale non addebitabile ad alcuno dei coniugi (sent. n.6/1987), o le disposizioni che limitavano le condizioni per percepire le quote aggiuntive di famiglia per la moglie e i figli a carico del marito-padre lavoratore (sent. nn. 613/1987 e 614/1987).

Ma la riforma del diritto di famiglia ha rappresentato il termine di confronto utile all'accertamento di anacronismi legislativi, anche in relazione ad altri e diversi profili.

Tra i molti esempi, si può citare la sent. n. 16/1982, che ha censurato l'omessa previsione, da parte dell'art. 12 della cd. legge matrimoniale (l. n. 842/1929), del divieto di trascrizione anche del matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore sedicenne non ammesso a matrimonio ex art. 84 cod.civ., ritenendo una simile lacuna incompatibile con la disciplina introdotta dalla riforma del diritto di famiglia la quale, da un lato, ha ancorato la capacità di contrarre matrimonio al conseguimento della maggiore età (18 anni), dall'altro lato, ha subordinato l'ammissione a contrarre matrimonio per gli infrasedicenni alla verifica della loro maturità psico-fisica, oltre che alla verifica della sussistenza di gravi motivi.

Del resto, anche modifiche legislative diverse da quelle realizzate con la riforma del 1975, hanno rappresentato l'argomento principale per l'accertamento di incoerenze sopravvenute nella disciplina dei rapporti di famiglia.

Nelle sent. n. 286/1987 e n. 284/1997, ad esempio, la Corte prende a riferimento la sopravvenuta modifica della disciplina del divorzio di cui alla legge n. 74/1987

¹⁵⁶ Come già rilevato, in questa giurisprudenza è frequente il richiamo, oltre che alla legislazione sopravvenuta (e a i relativi principi ispiratori), anche all'evoluzione del costume, della coscienza sociale e delle condizioni di vita.

- per effetto della quale era stato riconosciuto il diritto del coniuge divorziato, titolare di assegno e non risposato, ad accedere alla pensione di reversibilità- per dichiarare illegittima, ritenendola ormai ingiustificata, l'esclusione da tale diritto nei confronti del coniuge separato per colpa. Alla stessa legge di riforma del divorzio, per la parte in cui ha assimilato le discipline della separazione e del divorzio, si riferisce anche la sent. n. 416/1992, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale "sopravvenuta dal 12 marzo 1987" (ossia dalla data di entrata in vigore della legge citata legge n. 74/1987) dell'art. 710 c.p.c. nella parte in cui tale disposizione non prevedeva (irragionevolmente) l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei procedimenti di modificazione dei provvedimenti riguardanti i figli minori di coniugi separati, anche dopo che, con la legge n. 74/1987, veniva viceversa prescritto tale intervento nel caso di procedimenti riguardanti i figli minori di coniugi divorziati.

In realtà, tutti questi casi ripresi dalla giurisprudenza costituzionale in tema di diritto di famiglia costituiscono solo alcuni dei numerosi possibili esempi di anacronismi legislativi provocati dall'evoluzione della legislazione.

In effetti, a ben vedere, sono molteplici le materie e i settori dell'ordinamento in riferimento ai quali l'evoluzione della legislazione - oltre che l'evoluzione degli indirizzi interpretativi della giurisprudenza (ossia del c.d. "diritto vivente")- hanno permesso alla Corte di evidenziare e sanzionare come anacronistiche diverse normative¹⁵⁷.

Al solo scopo di offrire una panoramica della varietà degli ambiti materiali di disciplina interessati da questa forma di sindacato sull'irragionevolezza sopravvenuta delle leggi, ci limitiamo qui di seguito ad indicare alcune delle decisioni più significative della Corte, scelte tra le molte rilevanti in questo senso.

Nel campo del diritto del lavoro e della previdenza sociale, ad esempio, si possono richiamare la sent. n. 160/1971 che ha ritenuto la differenziazione tra operai ed impiegati impiegata dal legislatore ai fini della determinazione dei requisiti di accesso a determinate prestazioni assistenziali, «non idonea, nell'attuale stato della disciplina dei rapporti di lavoro, a fornire un rigido criterio discriminatore di diverse capacità di guadagno in ordine al regime previdenziale»; la sent. n.

¹⁵⁷ In questo senso, A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, cit., 247.

878/1988 in cui si rileva che la *ratio* giustificativa della diversità di trattamento esistente tra dipendenti pubblici e privati in ordine alla disciplina della pignorabilità degli stipendi non può più essere rinvenuta nell'esigenza di garantire il buon andamento degli uffici e la continuità dei servizi della pubblica amministrazione, alla luce dell'evoluzione normativa che ha determinato un «processo di osmosi tra i settori dell'impiego pubblico e dell'impiego privato» e una crescente «dilatazione del settore pubblico».

In materia penale, poi, il nesso tra sopravvenienze legislative e perdita della *ratio* della normativa censurata è messo chiaramente in luce nella sent. n. 440/1994, la quale ha dichiarato illegittimo l'art. 102, terzo comma, della legge n. 689/1981 nella parte in cui non stabilisce un criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e libertà controllata che si raccordi a quello stabilito dall'art. 135 c.p. In questo caso, secondo la Corte, in conseguenza di uno scoordinamento legislativo «la norma sottoposta a scrutinio è ormai fortemente compromessa da un sostanziale e sopravvenuto vuoto di fini».

Sempre in questo ambito, una vicenda tipica di progressiva perdita del fondamento giustificativo di determinate norme penali dovuta agli svolgimenti del diritto positivo è offerta dalla giurisprudenza costituzionale in materia di reati “di religione”.

La Corte costituzionale è stata chiamata a più riprese a pronunciarsi sulla legittimità di quelle norme incriminatrici che, coerentemente con l'impostazione autoritaria e confessionale del codice penale Rocco, accordavano alla religione cattolica (in quanto «religione dello Stato») una tutela penale esclusiva (come nel caso del reato di “vilipendio della religione dello Stato” di cui all'art. 402 c.p. e del reato di “bestemmia” di cui all'art. 724 c.p.) o, comunque rafforzata (come nel caso delle fattispecie previste dagli artt. da 403 a 406 c.p.) rispetto alle altre confessioni religiose.

Inizialmente, il giudice delle leggi ha ritenuto giustificata una tale differenziazione di tutela sulla base del fatto che quella cattolica, per «l'antica ininterrotta tradizione del popolo italiano», risultava essere la religione professata dalla

maggioranza dei cittadini, dal che derivava anche una «maggiore ampiezza ed intensità delle reazioni che suscitano le offese» ad essa rivolte¹⁵⁸.

La tutela penale privilegiata accordata alla religione cattolica finiva così con l'essere motivata con riferimento, da un lato, ad un dato meramente statistico-quantitativo (la maggiore diffusione della confessione cattolica nella società italiana), dall'altro lato, alla coscienza sociale (la maggiore ampiezza ed intensità delle reazioni provocate dalle offese arrecate alla medesima confessione).

Ma a partire dalla sent. n. 925/1988, la Consulta riconosce finalmente l'inadeguatezza di una *ratio* differenziatrice della tutela penale incentrata su simili criteri, dichiarando «inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose»¹⁵⁹.

Sulla base di tale orientamento, la giurisprudenza costituzionale successiva ha provveduto alla progressiva eliminazione delle (ormai) anacronistiche, e quindi irragionevoli, discriminazioni tra la tutela penale accordata alla religione cattolica e quella riconosciuta agli altri culti, rilevandone il contrasto con i principi di eguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione, di eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge e, infine, di laicità dello Stato¹⁶⁰.

¹⁵⁸ Si veda al riguardo la sent. n. 125/1957, poi confermata sul punto dalle sentt. nn. 79/1958; 39/1965; 14/1973.

¹⁵⁹ Salvo poi affermare, nella medesima sentenza, l'opportunità di far comunque salva la norma incriminatrice del reato di bestemmia, in considerazione della sua idoneità a scoraggiare «un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo cattiva abitudine per molti».

¹⁶⁰ Meritano di essere segnalate, in proposito, soprattutto le sentenze nn. 440/1995, 329/1997, 508/2000. Nella prima di tali pronunce la Corte rileva che «l'abbandono del criterio quantitativo significa che in materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona si riconosca in una fede» e, dopo aver riconosciuto «l'impossibilità di protrarre ulteriormente l'accertata discriminazione», estende l'incriminazione per il reato di bestemmia anche alle invettive o parole oltraggiose rivolte contro le divinità delle religioni diverse dalla cattolica. Nella sent. n. 329/1997, con cui è stato dichiarato illegittimo l'art. 401, 1° comma c.p. (offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) nella parte in cui prevedeva una pena maggiore di quella prevista dall'art. 406 c.p. per chi pone in essere la medesima offesa contro «un culto ammesso nello Stato», con riferimento alla presumibile «maggiore ampiezza e intensità delle reazioni che suscitano le offese alla religione cattolica», la Corte precisa che «il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della ragionevolezza, è viceversa vietato là dove la Costituzione, nell'art. 3 primo comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione». Infine, nella sent. n. 508/2000, ha dichiarato incostituzionale l'art. 402 c.p. (vilipendio della religione dello Stato), qualificando espressamente tale norma come «un anacronismo al quale non ha in tanti anni posto rimedio il legislatore». Sulla stessa scia, v. anche le successive sent. nn. 327/2002 e 168/2005.

Ciò è avvenuto, però, non sulla base del rilievo del sopraggiunto venir meno di quelle medesime circostanze fattuali che originariamente la stessa Corte aveva ritenute idonee a giustificare la disciplina censurata (ovvero la maggior diffusione della religione cattolica e maggiore sensibilità della coscienza sociale rispetto alle offese ad essa arrecate) – circostanze alle quali, anzi, a partire dalla sent. n. 925/1988 la Corte nega possa riconoscersi qualsiasi rilievo ai fini del suo giudizio– quanto, piuttosto, sulla base, oltre che di una più rigorosa e attenta lettura dei parametri costituzionali invocati, della presa d’atto di «significativi e convergenti svolgimenti dell’ordinamento» orientati nel «senso dell’uguaglianza di fronte alla legge penale» (ossia, segnatamente, la modificazione dei Patti lateranensi, recepita con legge n. 121/1986- che aveva determinato il venir meno della qualifica della religione cattolica quale «religione di Stato», e la stipula delle intese tra lo Stato e le confessioni acattoliche)¹⁶¹ .

Ad un ambito di disciplina prossimo a quello appena considerato, afferiscono poi, gli interventi con cui la Corte costituzionale, in più occasioni, ha sanzionato l’irragionevolezza sopravvenuta della disciplina delle esclusioni oggettive dall’applicabilità delle sanzioni amministrative sostitutive, imputandola ad un difetto di coordinamento tra la medesima disciplina e le successive modificazioni normative che hanno inciso, direttamente o indirettamente, sull’assetto di tale «microsistema»¹⁶² .

Numerosi sono anche gli esempi di anacronismi legislativi rilevati nel campo del diritto processuale. Si consideri quello accertato nella sent. n. 8/1976, laddove a

¹⁶¹ In tal senso, esplicitamente, sent. n. 508/2000 cit., punto 3 *cons dir.* Da questo punto di vista, l’evoluzione della giurisprudenza in materia di “reati di religione” è indicativa dei margini di discrezionalità di cui la Corte operativamente dispone nel selezionare l’argomento dei mutamenti sociali o l’argomento dei mutamenti legislativi al fine di giustificare le proprie decisioni. Ciò, del resto, costituisce una indiretta conferma anche della difficoltà in cui, da un punto di vista ricostruttivo, ci si imbatte allorché si tenti di stabilire con precisione se il verificarsi dell’anacronismo legislativo debba considerarsi determinato (anche solo in misura prevalente) da mutamenti del primo o del secondo tipo.

¹⁶² Si veda la sent. n. 291/1998, la quale ha dichiarato incostituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., l’art. 60 della legge n. 689/1981 nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applicano anche al reato di commercio di sostanze alimentari nocive, in quanto le modificazioni normative «nel frattempo intervenute» senza che si procedesse ad un «riassetto della materia» hanno comportato la «dissoluzione» della *ratio* originaria del regime delle esclusioni oggettive dalle sanzioni amministrative sostitutive». Nello stesso senso la Corte si era già pronunciata con la sent. n. 254/1994 (a proposito dell’esclusione dell’applicazione delle sanzioni sostitutive ai reati previsti dalla «legge Merli») e la sent. n. 78/1997 (a proposito dell’esclusione dell’applicazione delle sanzioni sostitutive al reato di cui all’art. 452, comma 2 c.p.).

proposito della previsione (risalente alla legge n. 4516 del 1869) di termini brevi di decadenza per la proposizione dei ricorsi in materia pensionistica dai parte dei pubblici impiegati, si osserva come una simile disciplina, se poteva trovare spiegazione «nell'antica struttura del giudizio pensionistico e nelle concezioni del legislatore dell'epoca, non appare più consona al riconoscimento dei diritti che, nell'ambito del pubblico impiego, attraverso una lenta ma sicura evoluzione giurisprudenziale e legislativa dell'istituto, sono stati riconosciuti ai dipendenti della pubblica amministrazione», o nella sent. n. 239/1997, laddove la norma che escludeva l'opponibilità nei confronti del giudice ordinario dell'esecuzione dei crediti previdenziali vantati dalla Casse previdenziali degli ingegneri ed architetti è stata giudicata «tanto più discriminatoria ed anacronistica quanto più si consideri che il suo presupposto teorico è basato (...) non tanto sul principio dell'autotutela, quanto su quello dell'imperatività dell'atto iniziale della procedura».

Più in generale, è da osservare come in ambito processuale, l'accertamento degli anacronismi legislativi abbia consentito alla Corte di corrispondere all'esigenza di armonizzazione dei diversi ordinamenti processuali¹⁶³.

Una simile esigenza, del resto, è stata evidenziata anche con riferimento al percorso di progressiva assimilazione tra settori omogenei di disciplina.

Si consideri, sotto tale profilo, il processo di graduale ridimensionamento delle differenziazioni di trattamento giuridico riscontrabili tra l'ordinamento penale militare e l'ordinamento penale comune.

Al riguardo, di può indicare come esempio la sent. n. 49/1995, che ha qualificato come irragionevole la previsione relativa all'esclusione del beneficio dell'affidamento in prova del condannato militare che abbia commesso alcuni determinati reati, per effetto delle sopravvenute modifiche dell'ordinamento penitenziario realizzatesi nel 1977 e perfezionatesi con la riforma del 1986.

¹⁶³ In questo senso possono essere lette, ad esempio, le sentenze con cui la Corte ha risolto positivamente la questione circa la costituzione di parte civile nel processo militare, dando rilievo alla progressiva assimilazione tra processo penale comune e processo militare avviata sia dal nuovo codice di rito penale, che dalla stessa giurisprudenza costituzionale (sent. n. 60/1996), oppure ha caducato, perché disarmonica rispetto al nuovo codice di procedura penale, la disposizione del codice di procedura civile che escludeva dalla cognizione del giudice civile il reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento del danno, anche nel caso in cui la sentenza di assoluzione penale non avesse efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato (sent. n. 105/1996).

Vi sono poi anche casi in cui l'anacronismo legislativo è stato rilevato prendendo a riferimento la legislazione sopravvenuta incidente non direttamente sullo stesso ambito di disciplina proprio della norma impugnata (ovvero su di un ambito a questo affine od omogeneo), bensì su un ambito di disciplina, almeno apparentemente, diverso ed eterogeneo.

Un caso esemplare, sotto tale profilo, è offerto dalla sent. n. 167/1999¹⁶⁴ in materia di servitù, in cui la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 1052, comma 2, cod. civ., nella parte in cui non prevedeva che il passaggio coattivo su fondo altrui possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità – di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap – degli edifici destinati ad uso abitativo.

In questa pronuncia la Corte sanziona l'inadeguato coordinamento legislativo tra la vecchia disposizione in tema di servitù, ispirata alle ragioni della «predialità» come carattere intrinseco di questo diritto reale, e le sopravvenute disposizioni legislative in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche che si ispirano al fine dell'accessibilità dell'abitazione come qualità essenziale degli edifici di nuova costruzione.

La dissociazione tra le finalità emergenti dalla legislazione sopravvenuta, orientata allo sviluppo di importanti valori costituzionali, e le finalità perseguite dalla norma censurata determina la sopravvenuta irragionevolezza di quest'ultima, nonostante essa appartenga *ab origine* ad un settore di legislazione del tutto diverso da quello cui appartiene la normativa assunta a termine di raffronto¹⁶⁵.

Altre volte, infine, l'evoluzione della disciplina legislativa ha consentito alla Corte di accertare la natura anacronistica di norme non più corrispondenti al rinnovato assetto dei rapporti tra pubblica amministrazione (o gestori di pubblici servizi) e cittadini.

Nella sent. n. 254/2002, ad esempio, la Corte dichiara incostituzionale la norma che escludeva la responsabilità, per il mancato recapito del telegramma,

¹⁶⁴ Annotata da G. SERGES, *Anacronismo legislativo, eguaglianza sostanziale e diritti sociali*, cit., 684 e ss.

¹⁶⁵ Così G. SERGES, *op.ult. cit.*, 689, il quale rileva altresì come, in questo caso, l'anacronismo legislativo si presenti più che nella forma di sopravvenuto venir meno dell'originaria funzione della norma, sotto forma di sopravvenuta «insufficienza» delle finalità alle quali si ispirava un tempo la legislazione in materia di servitù rispetto alla nuova finalità, individuata dal legislatore ordinario.

dell'amministrazione e dei concessionari del servizio telegrafico, ritenendola apertamente contrastante «con la definitiva perdita di carattere autoritativo degli atti in cui si estrinseca il rapporto tra il gestore e gli utenti del servizio postale», al punto da configurarsi, nell'attuale fase di evoluzione dell'ordinamento, come «un anacronistico privilegio privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò lesivo del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza»¹⁶⁶.

II. 9 Anacronismo legislativo ed eterogenesi dei fini

Solitamente, l'anacronismo legislativo è posto a confronto con un altro fenomeno rilevante nel giudizio di costituzionalità delle leggi: la cd. eterogenesi dei fini¹⁶⁷.

Mentre l'anacronismo legislativo denota una situazione di perdita della *ratio legis*, l'eterogenesi dei fini descrive, invece, in prima approssimazione, una variazione di questa stessa *ratio*.

Entrambi i fenomeni, dunque, riguardano la relazione tra la norma e la relativa *ratio* ed implicano che quest'ultima possa essere condizionata dal fluire del tempo, venendo meno, nel caso dell'anacronismo, o trasformandosi, nel caso dell'eterogenesi dei fini¹⁶⁸.

La possibilità che la *ratio legis* possa subire trasformazioni durante il periodo di vigenza della legge presuppone, sul piano teorico, una concezione obiettiva della

¹⁶⁶ Su materia affine v. anche, in precedenza, la sent. n. 187/1995 che aveva caducato la norma che escludeva il sequestro dei libretti postali di risparmio e dei crediti in essi iscritti, in quanto fondata su un privilegio riconosciuto originariamente all'amministrazione delle Poste in considerazione della sua natura statale, divenuto però anacronistico a seguito della trasformazione delle Poste in ente pubblico economico prima (1993) e in società per azioni poi (1996).

¹⁶⁷ Sul rilievo dell'eterogenesi dei fini nel sindacato di costituzionalità delle leggi, v., A. CERRI, *Eterogenesi dei fini, anacronismo legislativo, limiti del giudicato costituzionale. Riflessioni a proposito della caduta del vincolo alberghiero*, cit., 734; G. SCACCIA, *Gli "strumenti" della ragionevolezza*, cit., 249.; A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, cit., 252 ss.; F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, cit., 30; M. D'AMBROSIO, *L'anacronismo legislativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, cit., 337; A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e "diritto vivente"*, Milano, 1994, 340 e ss. Per un inquadramento generale del fenomeno, dal punto di vista della teoria dell'interpretazione E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit., 816 e ss.; ID., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit., 122 e ss.

¹⁶⁸ In questo senso, A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, cit., 252, ritiene che l'eterogenesi dei fini «riguarda propriamente le trasformazioni che può subire nel tempo la *ratio legis*, escluse solo quelle che possono determinare l'illegittimità costituzionale per anacronismo».

legislazione, l'idea, cioè, secondo la quale una volta posta, la norma si distacca dalla volontà del legislatore ed entra a far parte del sistema, ricevendo un senso dalla connessione con le altre norme, così che il suo significato originario possa cambiare in conseguenza dei mutamenti complessivi del sistema, dello stesso clima ideologico, culturale in cui essa vive¹⁶⁹.

Conseguentemente, nell'ambito del sindacato di costituzionalità delle leggi, l'accertamento dell'eterogenesi dei fini implica, al pari dell'accertamento dell'anacronismo legislativo, un'indagine teleologica obiettiva sulla norma oggetto di scrutinio, ossia l'individuazione e la valutazione della *ratio* intesa come scopo oggettivo della norma, descritto ed apprezzato alla luce degli svolgimenti normativi e fattuali del contesto con cui la norma interagisce.¹⁷⁰

Il mutamento della *ratio legis*, infatti, non è concettualmente ipotizzabile, ed operativamente verificabile, ove si ritenga che l'unica vera *ratio* che la norma può possedere è quella che consiste nei motivi soggettivi e contingenti che ne hanno ispirato l'emanazione, o quella determinata (o determinabile) esclusivamente in relazione allo specifico contesto storico in cui la norma è stata originariamente immessa. Se così fosse, sarebbe possibile constatare soltanto il venir meno della *ratio legis* e non la sua trasformazione.

Ovviamente le concrete possibilità che la *ratio legis* possa modificarsi nel tempo non sono illimitate. Esse sono condizionate, innanzitutto, dalla cornice semantica propria dei singoli enunciati legislativi, non potendosi evidentemente attribuire a questi ultimi significati contrastanti o incompatibili con la rispettiva "lettera".¹⁷¹

¹⁶⁹ Così A. CERRI, *Eterogenesi dei fini, anacronismo legislativo, limiti del giudicato costituzionale*, cit., 734.

¹⁷⁰ Sulla rilevanza dell'indagine teleologica obiettiva nella giurisprudenza costituzionale e sui relativi presupposti teorici, v. *supra* II.5.2. Ovviamente, sul piano descrittivo, per poter stabilire se la disposizione abbia assunto un novo scopo è necessario far riferimento al fine in origine ad essa assegnato, ma sul piano valutativo, rispetto cioè all'accertamento dell'incostituzionalità della norma, quel che conta è che lo scopo attuale (originario o sopravvenuto che sia) risulti ragionevole e non incompatibile con la Costituzione.

¹⁷¹ L'indagine sull'eterogenesi dei fini (così come sull'anacronismo legislativo) non può prescindere dal tenore letterale del testo normativo, ma presuppone, più semplicemente, una dissociazione tra testo e lo scopo della legge (in questo senso, A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, cit., 256, il quale in proposito avverte del pericolo che l'eterogenesi dei fini applicata al giudizio di costituzionalità può comportare ove il mantenimento della lettera della legge ingeneri negli operatori la convinzione che con essa si sia «voluta tenere ferma pure la valutazione originaria degli interessi, ossia il fine per cui la legge era stata adottata».

In dottrina si discute su quale sia il criterio che permette di distinguere tra l'eterogenesi dei fini e l'anacronismo legislativo. In particolare, si discute sul se, ed entro quali limiti, l'eterogenesi dei fini possa essere considerata come un fenomeno "fisiologico" della vita della norma o non debba, piuttosto, al pari dell'anacronismo legislativo, essere ritenuta un fenomeno "patologico", suscettibile cioè di determinare l'incostituzionalità della norma che ne risulti colpita¹⁷².

La soluzione di questo problema permette di descrivere i rapporti tra anacronismo legislativo ed eterogenesi dei fini e dipende, in definitiva, dal significato che si attribuisce a questi due fenomeni nel giudizio di costituzionalità.

Per quanto qui interessa, in particolare, evidenziare, si può osservare che se si muove dalla definizione di anacronismo legislativo prima formulata, secondo cui quest'ultimo consiste essenzialmente in una situazione di sopravvenuta perdita della *ratio legis* intesa come perdita del fondamento giustificativo attuale della norma, se ne deve coerentemente dedurre che l'eterogenesi dei fini può, a seconda dei casi, presentarsi tanto come fenomeno patologico, quanto come fenomeno fisiologico.

Infatti, secondo la riferita definizione dell'anacronismo legislativo, perché questo si verifichi non rileva tanto il fatto che la norma non sia più idonea (o conforme) rispetto al proprio scopo originario, ossia al proprio scopo concreto ricostruito in relazione al contesto storico esistente nel momento in cui la norma ha fatto la propria comparsa nell'ordinamento, ma è necessario che lo scopo concreto *attualmente* perseguito dalla norma (quale che esso sia, e quindi anche se diverso

¹⁷² Sostiene la prima tesi A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, cit., 535, secondo il quale incidendo l'eterogenesi dei fini «solo sul mutamento di scopo originario della legge» essa implicherebbe che «l'atto legislativo, perduto lo scopo per il quale era stato posto in essere, è mantenuto indenne da vizi di costituzionalità, avendo acquisito uno scopo nuovo, rispetto al quale può escludersi il vizio di illegittimità per anacronismo». Secondo A. CERRI, *Eterogenesi dei fini, anacronismo legislativo, limiti del giudicato costituzionale*, cit., part.735-736, «l'eterogenesi dei fini resta fenomeno fisiologico fino a che le norme vengono ad assumere una funzione (anche diversa da quella originaria) plausibile alla stregua del sistema giuridico e della logica economico sociale»; Sostiene che l'eterogenesi dei fini sia un fenomeno patologico F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, cit., 30, il quale, però, lo considera alla stregua di una specifica manifestazione dell'anacronismo legislativo che ricorre quando «la legge finisca per realizzare un fine, non diverso e ragionevolmente non corrispondente a quello originario, ma a dirittura opposto e inconciliabile con la *ratio* originaria».

rispetto a quello originario) non risulti più in grado di rappresentare un valido fondamento giustificativo della norma stessa.

Ciò significa che una norma, la quale col tempo abbia perso il proprio scopo originario, può considerarsi anacronistica solo se, e in quanto, non abbia nel frattempo acquisito un scopo nuovo e diverso che la giustifichi¹⁷³.

Stando così le cose, anacronismo legislativo ed eterogenesi dei fini sono fenomeni che, se sul piano teorico si presentano come distinti, sul piano operativo possono, almeno in alcuni casi, sovrapporsi.

Da questo punto di vista, le diverse evenienze che, relativamente all'incidenza del fluire del tempo sulla *ratio legis*, possono in concreto presentarsi nel giudizio di costituzionalità risultano schematicamente riducibili a tre ipotesi fondamentali:

- a) la norma non è più in grado di realizzare adeguatamente il proprio scopo originario e non ne ha conseguito uno nuovo che sia idoneo a fungere da suo fondamento giustificativo attuale (ipotesi di anacronismo legislativo);
- b) la norma ha perso il proprio scopo originario, ma ne ha conseguito uno nuovo e diverso idoneo a fungere da suo fondamento giustificativo attuale (ipotesi di eterogenesi dei fini "fisiologica");
- c) la norma ha perso il proprio scopo originario, ma ne ha conseguito uno nuovo e diverso il quale tuttavia non è idoneo a fungere da suo fondamento giustificativo attuale o risulta, comunque, costituzionalmente illegittimo (ipotesi di eterogenesi dei fini "patologica").

Al di là dell'ipotesi sub a) – sulla quale non è necessario, in questa sede, soffermarsi ulteriormente, trattandosi dell'ipotesi tipica di anacronismo legislativo sin qui esaminata - quel che ora interessa rilevare è che nell'ipotesi sub b) il verificarsi dell'eterogenesi dei fini ("fisiologica") impedisce, in sostanza, il verificarsi dell'anacronismo legislativo, mentre, all'opposto, nell'ipotesi sub c) il

¹⁷³ La necessità che si verifichi questa ulteriore e specifica condizione, affinché possa realizzarsi l'anacronismo legislativo risulta chiaramente evidenziata nella definizione di quest'ultimo quale fenomeno «di perdita della *ratio legis* per il fluire delle vicende storiche che, *ove non si risolva in un'acquisizione di una nuova ragion d'essere della legge* (cd. "eterogenesi dei fini"), dà luogo ad un vizio di invalidità della stessa» (P.CARNEVALE, A. CELOTTO, *Il parametro eventuale*, cit., 206, corsivo aggiunto). Nello stesso senso, A. CERRI, *Eterogenesi dei fini, anacronismo legislativo, limiti del giudicato costituzionale*, cit., 735, chiarisce che «si entra nel campo dell'anacronismo legislativo» ogni volta che la funzione originaria della norma venga meno «senza che sia possibile intravederne una nuova».

verificarsi dell'eterogenesi dei fini ("patologica") coincide con (o, meglio, si risolve nel) verificarsi dell'anacronismo legislativo.

Alcuni esempi tratti dalla giurisprudenza costituzionale permettono di illustrare meglio queste due modalità secondo le quali può articolarsi il rapporto tra anacronismo legislativo ed eterogenesi dei fini nel sindacato di costituzionalità delle leggi.

Come esempio di eterogenesi dei fini "fisiologica" (che esclude, cioè, il verificarsi dell'anacronismo legislativo) possiamo prendere in considerazione, innanzitutto, quella che può ritenersi la prima decisione in cui la Corte ha rilevato il verificarsi di tale fenomeno: la sent. n. 5/1962 relativa al divieto di vendita ed ammasso del cd. risone.

In quella occasione, la Corte osservò che «se è vero che nelle condizioni attuali più non sussistono (...) le ragioni che solleccitarono l'adozione del decreto legislativo» che aveva stabilito tale divieto, essendo stato esso «emanato nell'immediato dopoguerra in collegamento con la preesistente legislazione vincolistica, e ispirato (come si legge nell'art.1) alla necessità, allora impellente, di far fronte alla "esigenze generali dell'alimentazione nazionale", ciò non è sufficiente a far considerare illegittima la conservazione per alcuni prodotti agricoli del regime di vincolo e di ammasso». Ciò perché, prosegue la Corte, «è da riconoscere al legislatore la possibilità di valutare (sempre che ciò non avvenga in modo arbitrario) se sopravvivono ragioni di interesse generale per la conservazione, nell'ordinamento, di istituti in esso presenti, indipendentemente dai motivi che dettero loro origine».

Già in questa risalente pronuncia la Corte ammise, dunque, la possibilità che la legge possa perdere il proprio scopo originario, ma acquisirne un altro, tale da renderla giustificabile alla luce di nuove e sopravvenute esigenze e, quindi, da sottrarla dalla censura di anacronismo¹⁷⁴.

¹⁷⁴ Questa sentenza fu commentata, proprio in relazione al profilo di cui ci stiamo occupando, da V. CRISAFULLI, *Osservazione*, in *Giur. cost.*, 1962, 43 ss; e da C. ESPOSITO, *Gli artt. 3, 41 e 43 della Costituzione e le misure legislative e amministrative in materia economica*, ivi, 48 ss. Il primo osservò che in sede di controllo di legittimità costituzionale non assume rilevanza il fatto che la legge abbia perso nel tempo i presupposti costituenti e l'*occasio legis*, dato che le disposizioni devono essere valutate «per quello che esprimono in connessione a tutte le altre contestualmente vigenti e nel quadro dei principi che informano in atto l'ordinamento complessivo» (V. CRISAFULLI, *op. ult. cit.*, part. 44). Il secondo sostenne la necessità «che una

In questo senso si è attestata anche la giurisprudenza costituzionale successiva, che, facendo leva sull'interpretazione evolutiva delle disposizioni impugnate, ne ha escluso il sopravvenuto carattere anacronistico.

Si considerino, al riguardo, la sentenza n. 46/1963 sulla disciplina della coltura della canapa, in cui la censura di esaurimento della *ratio* originaria a seguito della caduta dell'ordinamento corporativo è stata superata individuando, tra i fini perseguiti dalla legge impugnata, quello ulteriore (e legittimo) di sostenere la commercializzazione sul mercato internazionale della canapa italiana; la sentenza n. 7/1966, che ha rigettato il riferimento agli artt. 4 e 35 Cost. la questione di legittimità della disposizione che prevede il potere autorizzatorio da parte dell'autorità di pubblica sicurezza per portieri d'albergo, custodi ecc., sulla base della considerazione che «la legittimità di una norma non va valutata in vista del fine per il quale fu posta, non dovendosi escludere che, sopravvivendo in un regime costituzionale fondato sulle libertà, essa acquisti un significato obiettivo diverso da quello originario e conforme ai principi democratici»; la sentenza n. 87/1966 in cui è stata rigettata la questione di costituzionalità relativamente al reato di propaganda sovversiva ex. art. 272 c.p., collegando tale norma incriminatrice alla tutela dell'ordine democratico, quale limite legittimo alla libertà di manifestazione del pensiero; la sent. n. 248/1986 che ha ritenuto non essere divenuto anacronistico l'obbligo di richiesta numerica per il collocamento di alcune categorie di lavoratori, alla luce del persistere delle condizioni economiche e sociali che rendono «difficile instaurare un regime di piena libertà fondato sulla sola richiesta nominativa del lavoratore»; l'ordinanza n. 172/2001, in cui, si è riconosciuto che la previsione della necessaria presenza nel collegio del tribunale dei minori di due componenti privati, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile, benché «emanata per consentire la partecipazione femminile nei collegi giudicanti in un momento storico nel quale operavano ancora discriminazioni in ragione del sesso», non è «divenuta anacronistica» per effetto dell'ammissione delle donne alla magistratura disposta con legge n. 66/1963,

qualche finalità, atta secondo Costituzione a giustificare la legge, accompagni tutta la vita della disposizione, dalla nascita all'attuale vigenza (C. ESPOSITO, *op. ult. cit.*, 49).

bensì «ha assunto un diverso significato consistente (...) nell'assicurare che le decisioni del tribunale per i minorenni siano adottate con apporti di carattere scientifico e, al tempo stesso, con una completa proposizione di prospettive e di analisi».

In tutti questi casi, la Corte ha ritenuto di poter rinvenire un fondamento giustificativo attuale per le norme scrutinate riconoscendo ad esse una *ratio* nuova e diversa rispetto a quella originaria, non ritenendosi evidentemente vincolata a prendere a riferimento i soli motivi contingenti che avevano originariamente ispirato la formulazione della norma o gli scopi concreti da essa effettivamente perseguiti nel proprio originario contesto storico¹⁷⁵.

La riconosciuta idoneità della norma a perseguire scopi in concreto nuovi ed ulteriori rispetto a quelli originari è valsa, dunque, a far ritenere persistente una sua plausibile giustificazione alla luce del sistema costituzionale, escludendo così, il verificarsi dell'anacronismo legislativo.

In altri casi, invece, l'eterogenesi dei fini non esclude, bensì determina l'anacronismo legislativo, presentandosi, dunque, come un fenomeno patologico e non fisiologico nella vita della norma¹⁷⁶.

Ciò accade quando la norma acquista un fine, sì nuovo e diverso rispetto a quello originario, ma inidoneo a valere da suo fondamento giustificativo attuale, o comunque tale da rivelarsi costituzionalmente illegittimo.

In particolare, in alcune ipotesi può accadere che i mutamenti del contesto fattuale e legislativo in cui la norma opera siano tali da determinare più che un mutamento, una vera e propria *inversione* del suo scopo originario, il quale non

¹⁷⁵ In altre occasioni il fondamento giustificativo attuale delle norme censurate è stato rinvenuto dalla Corte più che attraverso l'individuazione di uno scopo nuovo e diverso rispetto a quello originario, attraverso una "integrazione" di quest'ultimo. In questo senso, ad esempio, nella sent. 223/1982, nel giudicare della conformità ai limiti di utilità sociale ex art. 41 Cost. della previsione codicistica del patto di non concorrenza (art. 2596 c.c.), la Corte ha rigettato la questione, sovrapponendo alla esigenza originaria della disposizione di «evitare una eccessiva compressione della libertà individuale nel perseguimento di un'attività economica», la considerazione che «tale intento non esclude che la norma si risolva anche nella protezione di un interesse collettivo, tutelando così, sia pure nella misura modesta espressa dalla norma, il mercato nelle sue oggettive strutture».

¹⁷⁶ In tal senso G. SCACCIA, *Gli "strumenti" della ragionevolezza*, cit., 249, osserva che «non raramente l'anacronismo deriva dall'eterogenesi dei fini della norma, venendo così a sovrapporsi nella prassi applicativa due figure che la dottrina tiene distinte».

viene semplicemente sostituito, ma addirittura contraddetto, e con esiti incostituzionali, da uno scopo nuovo, inconciliabile col primo.

Un primo esempio in tal senso è offerto dalla sent. n. 170/1994 in cui è stato dichiarato illegittimo l'art. 2, comma 1, legge n. 613/1996 (che estende l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari coadiutori) nella parte in cui non considera "familiari" agli effetti della suddetta estensione gli affini entro il secondo grado.

Secondo la Corte, tale previsione, anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975, trovava giustificazione nel fatto che il lavoro dei familiari si presumeva prestato «*benevolentiae vel affectionis causa*», ossia a titolo gratuito. Ma a seguito della creazione «dell'istituto dell'impresa familiare quella *ratio* è venuta meno e si palesa conseguentemente l'illegittimità costituzionale» della norma.

In sostanza, l'evoluzione della legislazione ha determinato, in questo caso, il venir meno della presunzione su cui la legge si fondava, facendo sì che questa finisse per «danneggiare proprio coloro che in origine intendeva proteggere»¹⁷⁷ assumendo, in concreto, una finalità, non solo diversa, ma addirittura opposta a quella originaria.

Una vicenda simile è quella che ha interessato la previsione della legge n. 191/1975 che legava il beneficio della dispensa dal servizio militare del terzogenito alle necessità economiche della famiglia di appartenenza dell'arruolato, colpita da declaratoria di incostituzionalità con la sentenza n. 340/1994. La suddetta dispensa era esclusa quando un fratello del coscritto, minore di quaranta anni, ne avesse già fruito, presumendosi che quest'ultimo, ormai libero da obblighi di leva potesse provvedere ai bisogni familiari. Tuttavia, con l'abrogazione da parte della norma in giudizio del riferimento alla necessità di assicurare i mezzi di sussistenza alla famiglia, la sola condizione per la dispensa restava il fatto che due fratelli avessero già adempiuto il servizio militare. Rimaneva però irragionevolmente valida la ragione di esclusione da tale beneficio in precedenza previsto, con la conseguenza che proprio le famiglie più numerose,

¹⁷⁷ Così G. SCACCIA, *op. ult. cit.*, 250, che indica il caso deciso nella sentenza appena richiamata e nella sentenza n. 340/1994 come tipici esempi di anacronismo legislativo determinato da eterogenesi dei fini.

con quattro e più fratelli soggetti alla chiamata di leva, che la legge in origine intendeva tutelare, risultavano nei fatti svantaggiate (ad eccezione del soggetto beneficiario della dispensa e minore di anni quaranta, tutti gli altri fratelli della famiglia erano, infatti, arruolabili, anche in numero maggiore di due).

In realtà, da un punto di vista più generale, possiamo osservare che una volta ammessa, sul piano teorico, la possibilità che la *ratio* della norma possa mutare nel tempo, in ragione dei mutamenti che investono il contesto fattuale ed ordinamentale in cui essa è inserita, risulta possibile individuare casi di norme le quali, nel corso della loro vigenza, subiscono dapprima una eterogenesi dei fini “fisiologica”, che ne consente il mantenimento nell’ordinamento, e, in un secondo tempo, per il venir meno anche di questa loro ulteriore e nuova *ratio*, finiscono col divenire, comunque, anacronistiche.

Si tratta di ipotesi in cui si verifica, in sostanza un passaggio dall’eterogenesi dei fini (fisiologica) all’anacronismo legislativo, il quale di regola corrisponde, nell’ambito del sindacato di costituzionalità, ad una sequenza tra decisione di rigetto e decisione di accoglimento.

Si consideri, ad esempio, il mutamento di indirizzo della Corte in materia di divieto penale di pratiche contro la procreazione di cui all’art. 533 c.p., e al connesso divieto di cui all’art. 112 del t.u.l.p.s., realizzatosi nel passaggio dalla sent. n. 9/1965 (interpretativa di rigetto) alla sent. n. 49/1971 (di accoglimento).

Nella prima pronuncia la Corte aveva giudicato tale divieto non contrario all’art.21 Cost., respingendo la censura di anacronismo legislativo mossa nei confronti di una disposizione funzionale alla politica di incremento demografico propria del regime fascista. Muovendo dal presupposto per cui la decisione sulla legittimità costituzionale di una norma «dipende non già dal fine o dall’occasione che la fece nascere, ma dalla sua obiettiva conformità o difformità dalla legge fondamentale dello Stato» e che quindi «ciascuna norma di legge ordinaria deve essere esaminata nella sua propria struttura obiettiva e in questi termini confrontata col precetto costituzionale che da essa si assume violato», la Corte

aveva fatto salvo il reato di cui all'art. 553 c.p., individuando per esso una nuova *ratio* nella «tutela del buon costume»¹⁷⁸.

Sei anni dopo, con la sent. n. 49/1971 la Corte si fa carico di rivedere il proprio precedente orientamento, e dichiara l'incostituzionalità dell'art. 533 c.p., ritenendo qualsiasi sua interpretazione evolutiva ed adeguatrice inidonea a superare il collegamento oggettivo esistente tra essa e la politica demografica «diretta all'incremento della popolazione, considerato come fattore di potenza», propria del tempo in cui la norma fu emanata.

Un'ulteriore vicenda segnata dal passaggio dalla eterogenesi dei fini fisiologica all'anacronismo della norma sindacata è quella ricostruita nella sentenza n. 72/1996 in cui la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 369, comma 1 del codice della navigazione nella parte in cui, in deroga all'art. 545 del codice di procedura penale, ammette il sequestro o il pignoramento delle retribuzioni degli arruolati, fino ad un quinto del loro ammontare, esclusivamente a causa di alimenti dovuti per legge.

Alla declaratoria di incostituzionalità la Corte perviene attraverso una accurata ricostruzione storica della *ratio* della disposizione impugnata, rilevando come quest'ultima, risalente ad un'ordinanza di Luigi XV, fosse originariamente rivolta ad evitare il c.d. «libertinaggio dei marinai», i quali per le caratteristiche della navigazione, allora caratterizzata dalla lunga durata dei viaggi e dalla difficoltà di rimesse di denaro in patria durante il viaggio, potevano essere indotti a distrarre i loro salari dalla naturale destinazione di sostentamento delle rispettive famiglie. Venuta meno tale *ratio* con il progresso tecnologico, il trattamento di favore previsto dalla norma fu collegato agli aspetti pubblicistici dei rapporti di lavoro del personale navigante e, quindi, giustificato per analogia con i rapporti di pubblico impiego per i quali era stata introdotta analoga disciplina. Sennonché, rileva la Corte, anche questa ulteriore *ratio* giustificatrice della norma è, a sua volta, venuta meno «in conseguenza di successive sentenze che hanno dichiarato

¹⁷⁸ In questa decisione la Corte ha proposto una lettura restrittiva ed adeguatrice della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, descrivendola come azione «che consiste nell'incitare o fare propaganda, illustrandone l'uso, di pratiche, vale a dire di operazioni meccaniche ed esterne contro la procreazione» che «si compia pubblicamente – cioè in luogo pubblico o aperto al pubblico- e viola per ciò stesso il naturale riserbo o pudore del quale vanno circondate le cose del sesso e non rispetta l'intimità dei rapporti sessuale, la moralità giovanile e la dignità della persona umana, per la parte che si collega a questi rapporti».

incostituzionale il trattamento privilegiato dei pubblici dipendenti» eliminando, così, il modello giustificativo della disposizione censurata. Il caso appena richiamato descrive, dunque, una singolare parabola temporale della *ratio legis*: il fondamento giustificativo della norma censurata viene individuato dapprima in un dato fattuale (le condizioni materiali in cui si svolgeva la navigazione marittima), poi, venuto meno quest'ultimo, in un dato normativo (l'assimilazione tra personale navigante e dipendenti pubblici), a sua volta anch'esso, successivamente, venuto meno senza che fosse possibile rinvenire un ulteriore riferimento idoneo a fornire una persistente giustificazione della norma, che a quel punto non può che essere considerata ormai anacronistica e, quindi, incostituzionale¹⁷⁹.

L'analisi del rapporto tra eterogenesi dei fini ed anacronismo legislativo sin qui svolta consente di confermare una specifica caratteristica di quest'ultimo fenomeno e cioè il fatto che esso si manifesta, sostanzialmente, come “limite” alle possibilità della Corte di procedere ad un'interpretazione evolutiva ed adeguatrice delle disposizioni sindacate (*rectius* delle relative *rationes*).

Una norma risulta anacronistica quando non sia più possibile individuare per essa, attraverso appunto l'impiego degli strumenti dell'interpretazione evolutiva ed adeguatrice, una nuova *ratio* costituzionalmente compatibile, ossia quando non sia possibile rilevare per essa il verificarsi di una eterogenesi dei fini “fisiologica”.

A sua volta, la possibilità che una tale forma di eterogenesi dei fini si verifichi è condizionata in maniera determinante dal contenuto dei parametri costituzionali con i quali la disposizione viene raffrontata.

Quando, infatti, come nella maggior parte dei casi sin qui considerati, i parametri di valutazione costituzionale sono costituiti da norme estremamente elastiche, come l'art. 3 Cost., le quali non prescrivono al legislatore uno scopo preciso o, comunque, recano un'indicazione finalistica suscettibile di una pluralità estremamente variabile di concretizzazioni, le possibilità che la norma censurata

¹⁷⁹ Una vicenda di transizione dall'eterogenesi dei fini ad anacronismo legislativo è rinvenibile, a ben vedere, anche nella giurisprudenza costituzionale in materia di tutela penale del sentimento religioso, richiamata *supra* II.8.1, in quanto, come già rilevato, la Corte, prima di giungere a sanzionare il carattere anacronistico della tutela penale privilegiata riconosciuta alla religione cattolica, ne aveva inizialmente giustificato il mantenimento sulla base del fatto che quella cattolica, benché non potesse più qualificarsi come «religione dello Stato», rappresentava comunque la confessione professata dalla maggior parte della popolazione italiana.

acquisti un fine nuovo e diverso costituzionalmente conforme restano sufficientemente ampie. Diversamente, quando il parametro costituzionale è rigido e preciso (come nel caso ad esempio, di cui all'art.53 Cost. secondo cui l'imposta deve corrispondere ad una capacità contributiva), l'eterogenesi dei fini incontra limiti più stringenti, dovendo la nuova *ratio* della norma sindacata rientrare tra quelle consentite dalla norma parametro ¹⁸⁰.

¹⁸⁰ Così A. CERRI, *Eterogenesi dei fini, anacronismo legislativo, limiti del giudicato costituzionale*, cit., part.735-736.

CAPITOLO III

L'ANACRONISMO LEGISLATIVO TRA IRRAGIONEVOLEZZA SOPRAVVENUTA ED INCOSTITUZIONALITA' SOPRAVVENUTA

III. 1 Premessa

Nella ricostruzione della nozione di anacronismo legislativo è stato evidenziato il nesso esistente tra tale fenomeno e il sindacato di ragionevolezza, da un lato, e l'accertamento dell'incostituzionalità sopravvenuta dall'altro lato.

L'anacronismo legislativo, infatti, in quanto fenomeno che si verifica successivamente all'entrata in vigore della norma e che, allo stesso tempo, ne determina l'incostituzionalità, può essere ascritto alle figure di incostituzionalità sopravvenuta, rientrando, più precisamente, nei casi in cui il sopravvenire dell'incostituzionalità è dovuto a cause diverse dal sopraggiungere di una nuova norma parametro.

Inoltre, in quanto fenomeno di sopravvenuta perdita di *ratio legis* rilevabile dalla Corte costituzionale attraverso l'impiego degli strumenti propri del sindacato di ragionevolezza, l'anacronismo legislativo si configura come ipotesi di irragionevolezza sopravvenuta della norma.

In questo capitolo proveremo ad analizzare distintamente proprio questa duplice connotazione dell'anacronismo legislativo (quale fenomeno di incostituzionalità sopravvenuta e di irragionevolezza sopravvenuta) allo scopo di mettere in evidenza le implicazioni che ne derivano sul piano degli schemi argomentativi e delle tecniche di giudizio impiegati dalla Corte per sindacare tale fenomeno.

III.2 *Sindacato di ragionevolezza delle leggi e anacronismo legislativo*

Come rilevato, l'accertamento dell'anacronismo legislativo nel giudizio di costituzionalità delle leggi implica l'impiego, da parte della Corte costituzionale, del principio o canone di ragionevolezza.

L'individuazione delle ipotesi di anacronismo legislativo, infatti, richiede, di volta in volta, lo svolgimento di un'indagine sullo scopo oggettivo perseguito dalla disciplina impugnata e si risolve in una valutazione negativa circa la perdurante attitudine di tale scopo a porsi come valido ed attuale fondamento giustificativo di quella stessa disciplina, la quale finisce, così, per risultare irragionevole e, dunque, incostituzionale.

Definire l'anacronismo legislativo come fenomeno di sopravvenuta perdita della *ratio legis* equivale, insomma, a qualificarlo come fenomeno di sopravvenuta irragionevolezza delle norme legislative.

Ciò permette di considerare la figura dell'anacronismo legislativo come esplicativa di un preciso nesso di consequenzialità tra l'obsolescenza della norma (ovvero la sua incongruenza temporale *sub specie* di inattualità), la sua irragionevolezza (ovvero la sopravvenuta perdita di una sua *ratio* giustificatrice) e la sua incostituzionalità.

Quest'ultima, dunque, si presenta in definitiva come l'effetto della (sopravvenuta) irragionevolezza della norma sindacata.

Detto diversamente, nella prospettiva del giudizio di costituzionalità delle leggi, una norma anacronistica è considerata come una norma incostituzionale se, e in quanto, si riveli irragionevole.

L'irragionevolezza rappresenta quindi il *medium* della relazione esistente tra l'obsolescenza e l'incostituzionalità della norma, l'ulteriore attributo che permette alla Corte di giudicare incostituzionali le norme anacronistiche.

Da tutto ciò deriva che l'impiego del canone o principio di ragionevolezza assume un ruolo decisivo nel sindacato sull'anacronismo legislativo, sicché appare opportuno soffermarsi ulteriormente sul sindacato di ragionevolezza onde pervenire ad una più compiuta descrizione del fenomeno dell'anacronismo legislativo e dei modi in cui esso viene accertato.

III.3 *La ragionevolezza nel giudizio di costituzionalità delle leggi: genesi, evoluzione, problemi.*

Come è noto, la genesi del sindacato di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale deve essere rinvenuta nel giudizio sulle leggi condotto alla stregua del principio di eguaglianza, laddove la ragionevolezza è stata (ed è tuttora) intesa come criterio fondamentale per la valutazione della legittimità costituzionale delle discriminazioni legislative e delle ragioni che le giustificano.

Sotto tale profilo occorre ricordare che, se nelle sue primissime pronunce la Corte si era limitata a giudicare illegittime le sole norme legislative che ponevano discriminazioni esplicitamente vietate dall'art. 3 Cost.¹⁸¹, in seguito ha ritenuto contrastanti con tale precetto anche le differenziazioni di trattamento tra situazioni uguali o simili (e, per converso, le assimilazioni di trattamento tra situazioni diverse) operate dal legislatore senza un «ragionevole motivo»¹⁸².

In questi casi il giudizio di eguaglianza ha una struttura “ternaria” in quanto si svolge confrontando la disposizione censurata con una altra norma, il cd. *tertium comparationis*, che regola una situazione omogenea e l'impiego del canone della ragionevolezza in tale ambito ha lo scopo di verificare «le ragioni che portano una determinata disciplina ad operare, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica equiparazione oppure quella specifica distinzione»¹⁸³.

Tuttavia, nella successiva evoluzione della giurisprudenza, il sindacato di uguaglianza-ragionevolezza si è progressivamente emancipato dal confronto con

¹⁸¹ Un simile orientamento restrittivo era stato giustificato con l'esigenza di non invadere l'ambito riservato alla discrezionalità del legislatore. In tal senso, la sent. n. 28/1957 affermava che «ogni indagine sulla corrispondenza della diversità di regolamento alla diversità delle situazioni regolate implicherebbe valutazioni di natura politica, o, quanto meno, un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, che alla Corte non spetta esercitare».

¹⁸² Si veda ad es. la sent. n. 15/1960. Questo indirizzo è stato inaugurato dalla sent. n. 53/1958 laddove la Corte ha affermato che «una legge che pareggiasse situazioni che sono oggettivamente diverse violerebbe del pari il principio di eguaglianza». Secondo F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, cit., 11, tale decisione rappresenta la «svolta» nell'impiego del canone di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale sul principio di eguaglianza in quanto «*un conto* sono le situazioni diverse *soggettivamente* (ad opinione del legislatore), *altro conto* le situazioni *oggettivamente* diverse».

¹⁸³ Così Corte cost. sent. n. 264/2005.

un *tertium comparationis*, trasformandosi in una forma di controllo a schema “binario” sulla «razionalità» della norma, sulla sua «ragionevolezza intrinseca».

In tal modo, insomma, la ragionevolezza ha finito con l’assumere la valenza di un criterio generale volto a rilevare e sindacare «le oggettive irrazionalità delle leggi», a prescindere dal riferimento a schemi di giudizio trilaterale, trasformandosi, così, in strumento di «verifica della coerenza, della congruità, della proporzionalità delle scelte legislative rispetto alle fattispecie disciplinate»¹⁸⁴.

Di questo sviluppo dell’uso del criterio di ragionevolezza, la Corte ha dimostrato di prendere atto, accreditando, in particolare, la distinzione tra sindacato di “ragionevolezza-eguaglianza” e sindacato di “ragionevolezza intrinseca” (o di ragionevolezza “in senso stretto”), distinzione che, negli ultimi anni, è ormai entrata nel linguaggio della Corte e viene costantemente riportata nelle relazioni annuali sulla sua giurisprudenza¹⁸⁵.

In realtà, l’emancipazione del sindacato di ragionevolezza dal controllo a schema “ternario” sul rispetto del principio di eguaglianza ha avuto come conseguenza una espansione crescente dell’uso di tale criterio non solo nel giudizio di

¹⁸⁴ Così F. MODUGNO, *op. ult. cit.*, 12, il quale aggiunge che «in questo secondo senso la “ragionevolezza” sembra costituire un “parametro autonomo” rispetto all’art. 3 Cost.».

¹⁸⁵ Cfr., da ultimo, la *Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2010*, Roma, Palazzo della Consulta, 10 febbraio 2011, 86. La prima esplicita ammissione circa l’estensione del sindacato di costituzionalità nei confronti della «intrinseca ragionevolezza delle scelte legislative, anche indipendentemente dalla comparazione di singole norme» si deve al presidente Saja nella *Relazione sulla giustizia costituzionale nel 1988*, Roma, Palazzo della Consulta, 16 gennaio 1990. Sulla distinzione contenutistica e formale tra il sindacato di “ragionevolezza-eguaglianza” e il sindacato di “ragionevolezza intrinseca” v., in particolare, la relazione del presidente Casavola in *La giustizia costituzionale nel 1994*, Roma, Palazzo della Consulta, 6 febbraio 1995, 10 e ss., in cui si afferma che «il primo comporta un controllo volto a stabilire se tra le varie manifestazioni normative nella stessa materia (*tertium comparationis*) e quella denunciata esista una congruità dispositiva o, invece, vi siano contraddizioni insanabili. Il secondo prescinde da raffronti con termini di paragone (i quali, al più, assumono solo un valore sintomatico), per esaminare la rispondenza degli interessi tutelati dalla legge ai valori ricavabili dalla tavola costituzionale o al bilanciamento tra gli stessi, inferendo una contrarietà a Costituzione solo quando non sia possibile ricondurre la disciplina ad alcuna esigenza protetta in via primaria o vi sia un evidente sproporzione tra i mezzi approntati e il fine asseritamente perseguito».

In dottrina, su questa problematica articolazione del controllo di uguaglianza, v. da ultimo, anche per più estesi richiami bibliografici e giurisprudenziali, A. CELOTTO, *Art. 3, 1° comma*, in *Commentario alla Costituzione* a cura di Bifulco, Celotto, Olivetti, Torino, 2006.

legittimità costituzionale delle leggi¹⁸⁶, ma in tutti gli ambiti della giustizia costituzionale¹⁸⁷.

Con riferimento, in particolare al giudizio sulle leggi, l'espansione del sindacato di ragionevolezza ha comportato, a sua volta, una sua progressiva «autonomizzazione» rispetto al controllo di uguaglianza, per via, da un lato, dell'affermarsi di un uso sostanzialmente retorico - alla stregua di una mera clausola di stile - del richiamo all'art. 3, comma 1 Cost., e, dall'altro lato, dell'accostamento sostanziale, anche se quasi mai esplicito, del giudizio di ragionevolezza ad un vero e proprio sindacato sul merito delle scelte legislative¹⁸⁸. Inoltre, a fronte di questa sua crescente "pervasività", il sindacato di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, da un lato, è stato declinato in tutte le sue possibili varianti terminologiche e concettuali senza, tuttavia, che alle corrispondenti formule linguistiche sia stato attribuito un significato, non solo tecnicamente rigoroso e preciso, ma anche univoco e coerente nel tempo¹⁸⁹, dall'altro lato, e soprattutto, l'esercizio di tale sindacato non ha portato all'emersione di schemi e/o protocolli di giudizio stabili e standardizzati, che rendano pienamente comprensibili, oltre che verificabili e prevedibili, i percorsi logico-argomentativi seguiti dalla Corte¹⁹⁰.

¹⁸⁶ Per il rilievo secondo cui la ragionevolezza «si inserisce probabilmente in ogni questione di legittimità costituzionale, sia pure in forma implicita o inespressa», v. già C. LAVAGNA, *Ragionevolezza e legittimità costituzionale* (1969), ora in ID., *Ricerche sul sistema giuridico*, Milano, 1984, 642. Secondo F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, cit., 50, «l'attuale controllo di costituzionalità è totalmente pervaso, è connotato, dal metodo della ragionevolezza: è un controllo di ragionevolezza».

¹⁸⁷ Cfr. F. MODUGNO, *op. ult. cit.*, 7, il quale rileva come la ragionevolezza risulti ormai impiegata in tutti i tipi di giudizio condotti dalla Corte ad esclusione, forse, del solo giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica.

¹⁸⁸ Così, A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2009, 106.

¹⁸⁹ Nell'ambito del sindacato di ragionevolezza la Corte non impiega, infatti, solo quest'ultimo concetto, ma utilizza anche, senza precise differenziazioni di significato, termini come "razionalità", "coerenza", "giustificazione" o "giustificatazza", "logicità", "coerenza", "non arbitrarietà" e addirittura "equità". Per una esemplificazione (ed una critica) di questa varietà ed ambiguità terminologica nella giurisprudenza costituzionale in tema di ragionevolezza, v. A. RUGGERI, A. SPADARO, *op. ult. cit.*, 113 e ss. Sulle problematiche implicazioni derivanti dalle «oscillazioni» ed «oscurità» del discorso della Corte sulla ragionevolezza, M. LA TORRE, *Introduzione*, in AA. VV., *La ragionevolezza nel diritto*, a cura di M. La Torre e A. Spadaro, Torino, 2002, 4.

¹⁹⁰ Rileva, anzi, come in questo campo della giustizia costituzionale «non vi sia traccia, nemmeno sottintesa di un protocollo delle operazioni logiche che la Corte deve effettuare» S. BARTOLE, *Controllo di razionalità e determinazione previa di criteri e protocolli di giudizio*, in AA.VV. *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale. Riferimenti comparatistici*, Atti del Seminario svoltosi a Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 13 e 14 ottobre 1992, Milano,

Rispetto a tale situazione, la riflessione condotta in sede scientifica sull'uso della ragionevolezza nel giudizio di costituzionalità delle leggi ne ha posto in evidenza il rilievo problematico con riferimento a diversi aspetti, che possono essere riassunti in tre principali ordini di questioni¹⁹¹.

Il primo, ed anche il più complesso, concerne la natura della ragionevolezza, ossia la definizione del relativo concetto. In tal senso rilevano, in particolare, i problemi relativi al se la ragionevolezza debba considerarsi come un principio costituzionale o non piuttosto come un criterio o un canone di natura eminentemente interpretativo-argomentativa, se essa abbia una struttura unitaria o non costituisca piuttosto una nozione composita ed eterogenea, se essa abbia uno proprio autonomo statuto teorico e pragmatico o non sia, invece, una figura strumentale rispetto all'attuazione di altri principi (*in primis*, quello di

1994, 207. Sui problemi connessi alla mancata elaborazione da parte della nostra Corte costituzionale di *test* e *standard* di giudizio in materia di ragionevolezza, v. anche L. PALADIN, *Ragionevolezza, (principio di)*, *Enc. dir., Agg.*, I, 1997, 908 e ss.; R. TOSI, *Spunti per una riflessione sui criteri di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1993, 550 e ss.. Come è noto, a differenza della nostra Corte, altri Tribunali costituzionali hanno provveduto ad elaborare *test* e *standard* giudiziari relativi al controllo di ragionevolezza degli atti legislativi, si pensi, in particolare, alla Suprema Corte federale degli Stati Uniti d'America e al *Bundesverfassungsgericht* tedesco. A quest'ultimo riguardo, v. i contributi raccolti in AA. VV., *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici*, cit. (in particolare: A. CERRI, *I modi argomentativi del giudizio di ragionevolezza delle leggi: cenni di diritto comparato*, *ivi*, 131 ss.; G. BOGNETTI, *Il principio di ragionevolezza e la giurisprudenza della Corte suprema degli Stati Uniti*, *ivi*, 43 e ss.; D. SCHEFOLD, *Aspetti della ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale tedesca*, *ivi*, 121 ss.); J. LUTHER, *Ragionevolezza (delle leggi)*, in *Dig. disc. pubbl.*, XII, Torino, 1997, 341.

¹⁹¹ Nella oramai vastissima letteratura sul tema della ragionevolezza nella giustizia costituzionale segnaliamo, per la loro più specifica attinenza con le specifiche questioni qui trattate, oltre alle già citate trattazioni monografiche in cui sono presenti espliciti riferimenti all'anacronismo legislativo (vedi retro nota 89), e a quelle già richiamate nel presente capitolo, in particolare: A.M. SANDULLI, *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, in *Diritto e società*, 1975, 561 ss; A. CERRI, *L'uguaglianza nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1976; C. LAVAGNA, *Ragionevolezza e legittimità costituzionale* (1969), ora in ID., *Ricerche sul sistema giuridico*, Milano, 1984; A. ANZON, *Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza*, in AA.VV., *La giustizia costituzionale a una svolta*, a cura di R. Romboli, Torino, 1990, 31 ss. R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1992; A. CELOTTO, *Corte costituzionale ed eccesso di potere legislativo*, in *Giur. Cost.*, 1995 3735 ss.; L. PALADIN, *Ragionevolezza (principio di)*, in *Enc. dir.*, (Agg.), I, 1997, 899 ss.; L. PALADIN, *Corte costituzionale e principio generale di eguaglianza: aprile 1979 – dicembre 1983*, in *Giur. cost.*, 1984, I, 219 ss.; G. SERGES, *Questione di legittimità costituzionale alla stregua del principio di eguaglianza ed individuazione del tertium comparationis*, in *Giur. It.*, 1989, IV, 3 ss.; AA. VV., *Corte costituzionale e principio di eguaglianza*, Padova 2002; AA. VV., *La ragionevolezza nel diritto*, a cura di M. La Torre e A. Spadaro, Torino, 2002; L. D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano, 2005.

eguaglianza) o riconducibile ad altre categorie dogmatiche (in particolare, al sindacato sul cd. eccesso di potere legislativo).

Il secondo ordine di questioni concerne l'individuazione e la classificazione degli ambiti e delle modalità di esercizio del sindacato di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale.

Il terzo ordine di questioni, infine, concerne la giustificazione, sotto il profilo sia teorico che positivo, dell'impiego della ragionevolezza nei giudizi della Corte e sottende il problema più generale della natura e dei limiti della funzione della giurisdizione costituzionale e, più, in generale, il problema della legittimazione di questa stessa funzione nel sistema.

Non è questa la sede per procedere ad una disamina completa dei vari tentativi sinora sviluppati dalla scienza giuridica per fornire una soluzione a simili problemi.

Quel che interessa, ai più limitati fini della presente indagine, è porre in evidenza alcuni caratteri che la ragionevolezza ha assunto nel giudizio di costituzionalità delle leggi, segnalando al riguardo le opzioni ricostruttive che riteniamo, oltre che più aderenti all'effettivo atteggiarsi della giurisprudenza costituzionale, più utili alla chiarificazione del nesso esistente tra sindacato di ragionevolezza e accertamento dell'anacronismo legislativo.

III.4 *La ragionevolezza come metodo interpretativo*

In merito alle questioni che riguardano l'esatta definizione della natura della ragionevolezza, occorre osservare come, anche alla luce della varietà e duttilità delle forme del suo impiego nella giurisprudenza costituzionale, risulti assai difficile ricostruire il relativo concetto in termini autonomi ed unitari¹⁹².

Ed infatti, anche coloro che, in dottrina, hanno prospettato l'esistenza di uno «statuto unitario» della ragionevolezza¹⁹³ o ne hanno ricostruito l'utilizzo da parte

¹⁹² In tale senso, esplicitamente F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, cit., 52 afferma che «un concetto chiaro e distinto o uno statuto unitario della ragionevolezza non sono stati conseguiti, non solo su di un piano teoretico filosofico, ma neppure su quello giuridico e, in particolare, su quello della giustizia costituzionale».

¹⁹³ L. D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano, 2005, 365 e ss.

della Corte come forma di «giudizio autonomo, unitario e generale»¹⁹⁴, riconoscono, comunque, che la ragionevolezza è ritenuta da molti una categoria «duttile, flessibile, largamente indefinita, dai contorni sfumati, anzi davvero sfuggenti»¹⁹⁵ e che manca ancora «una pacifica e puntuale definizione del relativo concetto»¹⁹⁶.

Al riguardo, l'ipotesi ricostruttiva più plausibile, anche perché più aderente ai dati emergenti dalla giurisprudenza costituzionale, ci sembra, dunque, quella che vede nella ragionevolezza non una nozione unitaria, bensì una nozione articolata e composita, riconoscendo al relativo concetto una valenza «meramente evocativa di una pluralità eterogenea di tecniche argomentative diverse»¹⁹⁷, di «denominazione riassuntiva di tecniche o di criteri valutativi assai diversi»¹⁹⁸, di «canone totalizzante ed omnicomprensivo» che si sostanzia «in declinazioni di giudizio così diverse da aver perso l'attitudine a qualificare un peculiare tipo di sindacato»¹⁹⁹.

Del resto, da questo punto di vista, è da rilevare che le stesse, più o meno articolate, classificazioni proposte dalla dottrina in tema di ragionevolezza inevitabilmente «si sono scontrate con una riottosità dei dati giurisprudenziali a farsi ingabbiare in categorie nette e definite»²⁰⁰.

Se ci si muove in quest'ordine di idee, si deve ammettere che la ragionevolezza nel giudizio di costituzionalità non può considerarsi come un vero e proprio «principio» costituzionale, ma piuttosto come un canone o criterio interpretativo-valutativo o piuttosto come un insieme di canoni o criteri interpretativo-valutativi²⁰¹.

¹⁹⁴ A. MORRONE *Il custode della ragionevolezza* cit., 385 ss. e 531.

¹⁹⁵ L. D'ANDREA, *op. ult. cit.*, 10.

¹⁹⁶ A. MORRONE, *op. ult. cit.*, 3.

¹⁹⁷ A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, cit., 111

¹⁹⁸ L. PALADIN, *Ragionevolezza*, cit., 901, per il quale tali tecniche e criteri risultano diversi «sia per le loro premesse di ordine costituzionale, sia per la natura dei giudizi in questione, sia per l'intensità del sindacato che-volta per volta- la Corte effettua su quelle varie basi».

¹⁹⁹ G. SCACCIA, *Gli strumenti della ragionevolezza*, cit., 388.

²⁰⁰ Così G. SILVESTRI, *Legge (controllo di costituzionalità)*, in *Dig. Pubbl.* IX, Torino, 1994, 18. Per una ricognizione di alcuni tentativi di classificazione della ragionevolezza nel giudizio di costituzionalità, v. *infra* III.5.

²⁰¹ Nega esplicitamente possa riconoscersi la natura di «principio» alla ragionevolezza, L. PALADIN, *Esiste un "principio di ragionevolezza" nella giurisprudenza costituzionale?*, in AA.VV. *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale. Riferimenti*

Stando così le cose, una matrice concettuale comune alla quale poter ricondurre le diverse e mutevoli forme assunte dal sindacato di ragionevolezza, la quale permetta anche di dar conto della sua capillare e pervasiva diffusione nel giudizio di costituzionalità delle leggi, deve ormai essere ricercata più che nel nesso “genetico” tra ragionevolezza e principio di eguaglianza (il quale, come rilevato, per effetto della stessa evoluzione della giurisprudenza costituzionale, ha finito progressivamente col divenire sostanzialmente irriconoscibile), sul piano dell’interpretazione costituzionale e con riferimento alla struttura ed alla funzione proprie del giudizio in cui codesta interpretazione si svolge²⁰².

In questa prospettiva, è stato esattamente osservato che «se un principio di ragionevolezza non esiste», ciò non vuol dire «che non esista un metodo ermeneutico, problematico, flessibile, probabilistico, che può, comprensivamente denominarsi, di *ragionevolezza*»²⁰³, il quale si avvale «di elementi ad un tempo, sistematici, storico-evolutivi e casistici» e coincide con quello che in generale può essere qualificato come «metodo problematico dell’interpretazione»²⁰⁴.

Secondo tale ricostruzione, la ragionevolezza indica essenzialmente un metodo interpretativo «che apre (può aprire) ad uno speciale criterio di decisione, di giudizio», ma che «può anche non aprirlo»²⁰⁵.

L’esigenza che spinge la Corte a far uso, in maniera così consistente e incisiva, di tale metodo ermeneutico, pur nella varietà di criteri e tecniche in cui esso in concreto si articola, risiede nel fatto che il controllo di costituzionalità si dimostra, con sempre maggiore evidenza, refrattario ad essere rappresentato come un giudizio di tipo sillogistico-deduttivo, in cui la norma costituzionale funge da

comparatistici, Milano, 1994, 163. Nello stesso senso, recentemente, F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, cit., 55.

²⁰² Rileva, infatti, F. MODUGNO, *op. ult. cit.*, 56 che «il problema della *ragionevolezza*, una volta distinto da quello dell’eguaglianza, attiene al *modo di intendere il rapporto* tra norme legislative e norme o principi costituzionali e, particolarmente, all’interpretazione delle disposizioni legislative (oggetto del giudizio costituzionale) e di quelle costituzionali (parametro)». In generale, sulla stretta implicazione esistente tra sindacato di ragionevolezza e interpretazione costituzionale, cfr. A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, cit., 114-115, anche per ulteriori richiami bibliografici su quest’ultimo tema.

²⁰³ F. MODUGNO, *op. ult. cit.*, 54

²⁰⁴ F. MODUGNO, *op. ult. cit.*, 55.

²⁰⁵ F. MODUGNO, *op. ult. cit.*, 64-65

“premessa maggiore”, la norma di legge da “premessa minore”, e il giudizio stesso di conformità-disformità tra questi due termini da “conseguenza”²⁰⁶.

Ciò non solo perché nel giudizio di costituzionalità difficilmente vengono in rilievo ipotesi di contrasto diretto ed esplicito tra le norme legislative e le norme costituzionali, come tali verificabili sulla base di una mera “sussunzione” delle prime nelle seconde ²⁰⁷, ma perché, più in generale, l’incostituzionalità della disciplina legislativa «non risulta se non in casi limite, di immediata, non approfondita e perfino non problematica evidenza»²⁰⁸.

Sotto tale profilo, il controllo di costituzionalità, nel suo concreto ed effettivo esercizio, ha dimostrato di trascendere il puro e semplice raffronto semantico tra enunciati (rispettivamente costituzionale e legislativo), diretto a rilevare la mera disformità-non disformità dell’uno rispetto all’altro, e si è rivelato piuttosto funzionale «alla valutazione del *grado di conformità* della normativa legislativa al parametro costituzionale»²⁰⁹

Rispetto a questa specifica connotazione assunta dal giudizio di costituzionalità è senz’altro condivisibile l’osservazione per cui esso «assume dunque non tanto i caratteri di un controllo negativo sull’assenza del contrasto tra legge e Costituzione, quanto quelli di un riscontro positivo circa la sussistenza di quella dose minima di adeguatezza, congruenza, proporzionalità rispetto al fatto (in una

²⁰⁶ Per la critica della “riduzione” del giudizio di costituzionalità allo schema sillogistico, v. F. MODUGNO, *L’invalidità della legge*, 1970, *passim*. e più recentemente ID., *Sulla specificità dell’interpretazione costituzionale*, in *Scritti sull’interpretazione costituzionale*, Napoli, 2008, 226. R. TOSI, *Spunti per una riflessione sui criteri di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, cit., 281, identifica i giudizi di ragionevolezza in quelli in cui «alla pronuncia si perviene attraverso un ragionamento le cui tappe sono diverse da quelle proprie del sillogismo giudiziale o, comunque, ad esso sovrapposte, con la norma parametro collocata in una posizione che non costituisce la premessa maggiore del tradizionale sillogismo».

²⁰⁷ Cfr. A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, cit. 101, ove si ricorda, in particolare, come l’ipotesi di violazione testuale della Costituzione, configurabile «ogni qual volta il contenuto di una disposizione di legge è interamente e diametralmente “opposto” al contenuto di una disposizione costituzionale o di rango superprimario (legge costituzionale o legge di revisione costituzionale)» appare, nella realtà, piuttosto improbabile.

²⁰⁸ F. MODUGNO, *La “supplenza” della Corte costituzionale*, in *Scritti sull’interpretazione costituzionale*, cit., 151

²⁰⁹ F. MODUGNO, *La “supplenza” della Corte costituzionale*, cit., 112, il quale, nel quadro di una concezione della funzione di garanzia costituzionale esercitata non solo sul versante negativo (l’eliminazione delle norme incostituzionali), ma anche di uno positivo (la cooperazione all’attuazione della Costituzione nella legislazione), aggiunge che «anche logicamente la non disformità è cosa diversa dalla piena conformità; e che non è detto che il controllo di costituzionalità debba limitarsi a rilevare soltanto la prima (o il suo contrario), senza mai spingersi a saggiare la seconda (o il suo contrario)» Sulla gradualità/relatività della nozione di invalidità v. anche le osservazioni già svolte *supra* I. 6.

parola, di ragionevolezza) che la scelta politica deve incorporare per essere considerata come legittimo esercizio della funzione legislativa»²¹⁰.

Insomma, il giudizio di costituzionalità non essendo riducibile ad una verifica di mera “non incompatibilità” delle disposizioni legislative con le disposizioni costituzionali, si spinge necessariamente a verificarne la conformità in senso più ampio. Si spinge cioè «a ricercare il fondamento giustificativo della disciplina normativa per controllarne la corrispondenza non già al solo parametro esterno (la disposizione costituzionale), ma ad un’ interna istanza di plausibilità o persuasività, ossia di ragionevolezza»²¹¹.

Tutto ciò, in ogni caso, non significa che la ragionevolezza possa esprimere, ancorché riguardata nella prospettiva dell’interpretazione costituzionale, un concetto unitario.

La molteplicità e varietà dei parametri impiegati, la diversità dei giudizi in cui se ne fa uso, la stessa differente intensità o penetrazione del sindacato nei diversi casi porta ad escludere una simile ipotesi ricostruttiva²¹².

In definitiva, l’unico elemento che accomuna le varie forme di questo metodo interpretativo è rappresentato da un dato negativo, consistente nella «circostanza che i modi dell’argomentazione non sono quelli propri del metodo sillogistico tradizionale, ossia del diretto raffronto di compatibilità-incompatibilità tra parametro (norma costituzionale) e oggetto (norma legislativa)»²¹³.

III.5 *Gli ambiti e i criteri del sindacato sulla ragionevolezza delle leggi*

A causa della loro molteplicità ed eterogeneità e delle ambiguità ed imprecisioni che ne circondano l’applicazione giurisprudenziale, le tecniche interpretative e gli schemi di giudizio in cui si sostanzia il sindacato di ragionevolezza sono assai

²¹⁰ Così G. SCACCIA, *Gli “strumenti” della ragionevolezza*, cit., 387.

²¹¹ F. MODUGNO, *La ragionevolezza*, cit., 10.

²¹² Per un’ esemplificazione dei vari parametri, diversi dall’art. 3 Cost., in cui risulta impiegata la ragionevolezza nel giudizio di legittimità costituzionale, v. L. PALADIN, *Ragionevolezza*, cit., 899 ss. e F. MODUGNO, *La ragionevolezza*, cit., 60 e ss. il quale, a proposito della connessa impossibilità di accedere ad una ricostruzione unitaria del giudizio di ragionevolezza, riconosce come non si possa andare oltre la sua qualificazione «come un giudizio di verisimiglianza, di probabilità o- che è lo stesso- di ragione attenuata» (*ivi*, 63).

²¹³ F. MODUGNO, *La ragionevolezza*, cit., 66.

difficili da catalogare ed ogni tentativo in tal senso, per quanto possa contribuire a chiarire i presupposti, la struttura ed il senso di tale sindacato, è fatalmente destinato a rivelarsi impreciso o incompleto²¹⁴.

Nonostante ciò, la dottrina costituzionalistica ha provato a proporre diversi e a volte molto sofisticati ed articolati schemi di classificazione delle varie forme del sindacato di ragionevolezza nel giudizio di costituzionalità.

Fra i numerosi tentativi svolti in tal senso, può essere qui utile richiamarne alcuni. Si è proposta una scomposizione del sindacato di ragionevolezza nelle figure della *corrispondenza* fra legge e prescrizione costituzionale nella determinazione del contesto umano disciplinato dalla norma; della *pertinenza* dei mezzi ai fini; del *giudizio sulle finalità* della legge rispetto allo scopo costituzionale; dell'*evidenza* di errore della legge secondo nozioni comuni²¹⁵.

Si è ammessa come ragionevole la «deroga alla norma generale» solo se conforme agli interessi costituzionali e ai canoni di logica, senso comune, esperienza, nozioni tecniche e coscienza sociale»²¹⁶.

Si è concepita la ragionevolezza come mera estensione del giudizio d'uguaglianza attraverso il ricorso, accanto alla legge censurata e all'art.3 Cost. di un *tertium comparationis* legislativo²¹⁷ e se ne è sottolineata la «relatività» temporale, poiché una legge può divenire irragionevole a causa di un vizio sopravvenuto o, viceversa può ritornare ragionevole, sanandosi il vizio nel corso del tempo²¹⁸.

Si è ipotizzata una «arbitrarietà» della legge, tripartita fra irrazionalità (contraddittorietà intrinseca delle scelte del legislatore), irragionevolezza (contraddittorietà estrinseca, rilevabile attraverso un controllo in parte interno, in parte esterno all'ordinamento) e ingiustizia (incoerenza del tutto esterna all'ordinamento, legata al caso concreto). Tale costruzione si evolve, poi, sottolineando, che la Corte utilizza «uno stile argomentativo» che rimanda al modo di pensare di diritto naturale, giungendo a dire che, quando la legge è

²¹⁴ In tal senso *ex multis*, A. RUGGERI A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, cit., 199.

²¹⁵ Cfr. C. LAVAGNA, *Ragionevolezza e legittimità costituzionale*, in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, Padova, 1973, 1580 e ss.

²¹⁶ Cfr. C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova, 1976, 1027 e ss.

²¹⁷ Cfr. L. PALADIN, *Corte costituzionale e principio generale d'uguaglianza: aprile 1979-dicembre 1983*, in *Scritti in onore di V. Crisafulli*, I, Padova, 1985, 608 e ss.

²¹⁸ Cfr., P. BARILE, *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Il principio*, cit., 28.

invalida perché «non risponde alle attese del caso», si verifica un'ipotesi di «irragionevolezza intrinseca»²¹⁹.

Si è tentato anche di distinguere fra discriminazioni “soggettive” ed “oggettive”: le prime - che colpiscono differenze tra le persone – relative ai modi essenziali di essere uomo (alla luce dei 7 parametri dell'art.3 Cost.: sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali); le seconde – che discriminano fra situazioni (e solo accidentalmente fra le persone che si trovano in una situazione) – relative ai modi contingenti di essere uomo. Solo le prime, che toccano diritti/valori costituzionali, sarebbero irragionevoli, mentre le seconde potrebbero essere ragionevoli e comunque risultano caratterizzate da minore gravità²²⁰.

Si è pure proposta, senza negare l'esistenza frequente di sovrapposizioni e intrecci, la suddivisione tendenziale delle decisioni sul punto in due grandi categorie: quelle volte a far rispettare alla lettera il principio d'*uguaglianza* (sotto il profilo della logicità e coerenza) e quelle volte a garantire l'*adeguatezza* della disciplina legislativa, sotto il profilo della pertinenza, congruità, proporzionalità, attraverso bilanciamenti e mediazioni di interessi, quale espressione di ragionevolezza in senso stretto²²¹.

Si è anche formulata una bipartizione del concetto di ragionevolezza, nel senso di a) razionalità, logica, coerenza, congruità e b) bilanciamento, equilibrio, contemperamento, anche di due diversi principi, entrambi costituzionalmente garantiti²²².

A fronte di questa varietà di proposte classificatorie e di schemi ricostruttivi, per quanto qui interessa osservare, è possibile prendere come riferimento di base la già richiamata distinzione, ormai entrata nella nomenclatura della stessa Corte costituzionale, tra “ragionevolezza-uguaglianza” e “ragionevolezza intrinseca”.

²¹⁹ Cfr. G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, rist. quasi inalt. 1989, 147 e ss. e ID., *La dottrina del diritto vivente*, in AA.VV., *Strumenti e tecniche*, cit., 179 ss. e 190.

²²⁰ Cfr., A. CORASANITI, *Introduzione ai lavori del Seminario*, in AA. VV., *Il principio di ragionevolezza*, cit., 1 ss.

²²¹ Cfr., A. ANZON DEMMING *Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza*, in AA.VV., *La giustizia costituzionale ad una svolta*, cit., 31 ss.

²²² Cfr., R. ROMBOLI, *Ragionevolezza, motivazione delle decisioni ed ampliamento del contraddittorio nei giudizi costituzionali*, in AA.VV., *Il principio di ragionevolezza*, cit., 229 ss.

Come ricordato questa distinzione si fonda, in definitiva, su di un dato meramente estrinseco e formale, vale a dire sulla presenza (nel caso del giudizio sulla ragionevolezza-uguaglianza) e sull'assenza (nel caso del giudizio sulla ragionevolezza intrinseca) del riferimento ad un *tertium comparationis* legislativo. Una simile distinzione, in sostanza, permette di distinguere soltanto gli "ambiti" principali in cui si articola il sindacato di ragionevolezza sulle leggi, ma non dice ancora nulla di specifico sulla natura e sul modo di operare dei "criteri" in cui tale sindacato si sviluppa, soprattutto, quando esso si svolge nel secondo di questi stessi ambiti, quando, cioè, non è diretto alla mera verifica di costituzionalità delle disparità-assimilazioni di trattamento legislativo in senso stretto, ma si spinge a saggiare, nelle forme e modalità più varie, appunto, la ragionevolezza intrinseca della legge, ossia la sua plausibilità e giustificazione.

A tale riguardo, pur nella consapevolezza dei limiti strutturali che accompagnano ogni operazione classificatoria in questa materia, riteniamo plausibile ricomprendere nell'ambito del sindacato sulla cd. ragionevolezza intrinseca, tutte quelle operazioni interpretative e valutative che riguardano la coerenza, da un lato, la congruità (o congruenza o proporzionalità), dall'altro lato²²³.

Ciò permette di porre in risalto un ulteriore aspetto della ragionevolezza che riteniamo particolarmente significativo ai fini della nostra analisi, e cioè che il relativo sindacato, quando si rivolge a valutare la ragionevolezza "intrinseca" della legge si presenta, quasi sempre, come strumento per l'esercizio, da parte della Corte costituzionale, di un, più o meno penetrante, controllo di tipo *funzionale* sulla legislazione.

²²³ Si segue, al riguardo, l'impostazione di F. MODUGNO, *op. ult. cit.*, 14 ss. il quale individua i principali "ambiti" di applicazione del canone della ragionevolezza nel sindacato delle leggi, distinguendo tra l'ambito concernente il giudizio di uguaglianza e l'ambito concernente, appunto, il giudizio, per un verso, sulla coerenza, per l'altro, sulla congruità (o congruenza o proporzionalità) del mezzo legislativo a perseguire il fine, lo scopo (la *ratio legis*). La distinzione tra coerenza e congruenza (intesa quest'ultima, come espressione della «ragionevolezza strumentale» della legge) nel sindacato di costituzionalità è sviluppata, in particolare, da G. SCACCIA, *Gli "strumenti" della ragionevolezza*, cit., in part. 220 e ss. In generale sulla diversa funzione delle valutazioni di coerenza e di congruenza nel ragionamento giuridico, N. MACCORMICK, *La congruenza nella giustificazione giuridica*, in *Materiali per un corso di analisi della giurisprudenza*, a cura di M. Bessone e R. Guastini, Padova, 1994, 115 e ss.; A. MOSCARINI, *Ratio legis e valutazioni di ragionevolezza*, cit., 120 ss.

Infatti, a ben vedere, tutti i mezzi ermeneutici e le tecniche di giudizio in cui tale sindacato si articola si riferiscono (direttamente o indirettamente) al fine o scopo perseguito dalla legge sindacata, cioè, in definitiva, alla sua *ratio*²²⁴.

Sia la valutazione di coerenza, che la valutazione di congruità (o congruenza o proporzionalità) hanno ad oggetto, nella generalità dei casi, proprio il rapporto tra il mezzo (la disciplina legislativa) ed il suo fine o scopo (la *ratio legis*)²²⁵.

In questo specifico senso, può dirsi che il sindacato sulla ragionevolezza delle leggi è, fondamentalmente, un sindacato sulla *ratio legis*, in quanto, cioè, comporta (o si risolve in) una valutazione sulla *ratio* della disciplina legislativa censurata.

Una sintetica ricognizione sull'uso giurisprudenziale dei criteri adoperati dalla Corte per controllare la ragionevolezza intrinseca della legge consente di chiarire meglio il senso di questa implicazione.

Per quanto concerne il criterio di "coerenza", possiamo osservare come esso venga applicato dalla Corte al fine di rilevare se una determinata disciplina normativa contraddice la propria *ratio* ovvero la *ratio* sottostante il settore normativo in cui questa medesima disciplina si inserisce²²⁶.

Come esempio di controllo sulla coerenza della legge rispetto alla propria *ratio* possiamo citare la recente sent. n. 55/2009 in cui in cui la Corte ha censurato l'irragionevolezza della norma che prescriveva la sostituzione automatica di tutti i «commissari monocratici» dei consorzi agrari in stato di liquidazione, che fossero

²²⁴ Cfr. F. MODUGNO, *op. ult. cit.*, 14. Stante la rilevata irriducibilità del giudizio di costituzionalità in generale, e di quello di ragionevolezza in particolare, allo schema tradizionale del controllo estrinseco e formale di compatibilità tra norme oggetto e norme parametro, la coerenza è qui da intendersi non nel senso generico ed usuale di assenza di contrasto (antinomia) tra legge e Costituzione, ma come attributo *intrinseco* della legge stessa apprezzabile sulla base del raffronto tra il suo contenuto e la sua *ratio* (o la *ratio* comune a vari atti normativi vertenti sulla stessa materia).

²²⁵ F. MODUGNO, *ibidem*.

²²⁶ Stante la rilevata irriducibilità del giudizio di costituzionalità in generale, e di quello di ragionevolezza in particolare, allo schema tradizionale del controllo estrinseco e formale di compatibilità tra norme oggetto e norme parametro, la coerenza è qui da intendersi non nel senso generico ed usuale di assenza di contrasto (antinomia) tra legge e Costituzione, ma come attributo *intrinseco* della legge stessa apprezzabile sulla base del raffronto tra il suo contenuto e la sua *ratio* (o la *ratio* comune a vari atti normativi vertenti sulla stessa materia).

Nella ricostruzione dei modi argomentativi della ragionevolezza nel giudizio di costituzionalità riconoscono autonomo e specifico rilievo al controllo sull'eventuale contrasto tra la normativa censurata e la sua *ratio*, ad esempio, G. SCACCIA, *Gli "strumenti" della ragionevolezza*, cit., 202 (che la qualifica come ipotesi di «contraddittorietà interna o intrinseca») e A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, cit., 187 (che la qualifica come ipotesi di «incoerenza teleologica»).

in carica al momento della sua entrata in vigore, rilevando come una tale previsione, essendo suscettibile di determinare ulteriori ritardi e maggiori oneri nello svolgimento delle procedure di liquidazione dei consorzi agrari, «contraddice la *ratio* che la sostiene», la quale consiste, invece, proprio nel contenimento dei costi e nell'accelerazione della conclusione di quelle stesse procedure.

Sulla base dello stesso schema di controllo, la sent. n. 398/2008 ha dichiarato «intrinsecamente irragionevole e costituzionalmente illegittima» la norma del d.lgs. n. 276/2006 che stabiliva la cessazione anticipata dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa già instaurati alla data della sua entrata in vigore, comportando così per alcuni soggetti la perdita del lavoro, ossia un effetto esattamente contrario rispetto alla finalità generale della stessa disciplina, consistente, secondo quanto affermato dallo stesso legislatore, nell'aumentare i tassi di occupazione e promuovere la qualità e la stabilità del lavoro»²²⁷.

Come esempio di controllo sulla coerenza della disciplina sindacata rispetto alla *ratio* che informa il settore normativo (o la materia) in cui questa stessa disciplina si inserisce, possiamo richiamare la sent. n. 335/2008 che ha dichiarato illegittima la norma che imponeva agli utenti del servizio idrico il pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione anche nel caso in cui gli impianti

²²⁷ Ulteriori casi di accertamento dell'incoerenza della disciplina sindacata con la propria *ratio* si hanno, ad esempio, nella sent. n. 406/1994 in cui, pur dichiarandosi inammissibile, in ossequio alla discrezionalità del legislatore, la questione di costituzionalità della normativa che, ai fini della prosecuzione sino al ventiseiesimo anno di età della corresponsione della pensione di reversibilità, discrimina tra gli orfani che abbiano completato gli studi in ritardo a seconda che quest'ultimo si sia verificato rispetto al conseguimento del diploma di scuola media o a quello della laurea, si rileva tuttavia che «se, invero, la *ratio* dell'erogazione della pensione, e della sua prosecuzione, risiede, più che nella giovane età degli orfani, nella concreta impossibilità di procurarsi un reddito proprio a motivo della dedizione del loro tempo agli studi, non appare chiara la coerenza legislativa nel riconoscere tale *ratio*» nel primo caso e non nel secondo; nella sent. n. 243/1990 in cui viene dichiarata incostituzionale la norma che ancorava esclusivamente ai contributi effettivamente versati in proporzione al reddito la misura delle pensioni di inabilità e di invalidità erogabili a favore degli iscritti alla Cassa previdenziale dei geometri, escludendo la previsione di correttivi di solidarietà essenziali al perseguimento del fine proprio della medesima normativa, cioè quello di «assicurare a tutti i membri della categoria una prestazione minima adeguata alle loro esigenze di vita»; nella sent. n. 117/1979 in cui sono state dichiarate incostituzionali le disposizioni che prevedono la prestazione del giuramento con la formula prescritta nell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, sulla base (anche) del rilievo per cui le espressioni relative al significato religioso dell'atto ed alla responsabilità che con esso si assume davanti a Dio contenute in tale formula «sono viziate, per ciò che concerne i testimoni non credenti, da sicura contraddittorietà perché contrasta con la *ratio* dell'istituto costringere qualcuno a giurare al fine di vincolarlo nei confronti di un essere di cui disconosce l'esistenza».

centralizzati per la depurazione non fossero stati costruiti o non fossero effettivamente funzionanti. La Corte, infatti, in questa occasione ha censurato l'irragionevolezza della norma sulla base del rilievo che essa, imponendo l'obbligo di pagamento in mancanza della controprestazione, prescinde dalla natura di corrispettivo contrattuale della tariffa in questione e, pertanto, si pone ingiustificatamente in contrasto con la *ratio* che informa la disciplina di settore la quale, invece, presuppone «l'esistenza di un sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio per tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, ivi compresa la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione».

Sulla base dell'accertata incoerenza della normativa sindacata con la complessiva *ratio* del sistema normativo in cui si colloca, la Corte nella sentenza n. 27/2005 ha anche dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla sanzione della decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all'Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l'infrazione. Nella motivazione di tale decisione, infatti, si rileva il contrasto tra tale previsione e la complessiva logica che ispira la disciplina generale del sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi ove questi ultimi implicino conseguenze di carattere personale e non patrimoniale.

Se l'applicazione del criterio di coerenza consente alla Corte di sindacare le ipotesi di contraddittorietà tra la norma e la *ratio* (della stessa norma o del relativo settore di disciplina), l'applicazione dei criteri di congruità (o congruenza o proporzionalità) le consente di svolgere un più penetrante ed articolato sindacato volto ad accertare se il mezzo (la disciplina legislativa) sia idoneo (o necessario o proporzionato o adeguato) a realizzare il proprio fine (legislativamente perseguito o costituzionalmente imposto)²²⁸.

²²⁸ Sull'articolazione del sindacato di ragionevolezza condotto secondo il criterio di congruità o congruenza o proporzionalità del mezzo (la disciplina legislativa) rispetto al fine cfr. F. MODUGNO, *La ragionevolezza*, cit., 16-20 e 33. La distinzione tra coerenza e congruenza (intesa quest'ultima, come espressione della «ragionevolezza strumentale» della legge) nel sindacato di costituzionalità è sviluppata, in particolare, da G. SCACCIA, *Gli "strumenti" della ragionevolezza*, cit., in part. 220 ss., il quale sottolinea come la prima si traduca in una forma di controllo della legge *per linee interne* (in quanto si svolge all'interno dei parametri valutativi della legislazione sub costituzionale) mentre la seconda si traduce in una forma di controllo della legge

E' stato evidenziato come tali criteri « costituiscono unitamente, i veri e propri criteri nel giudizio di ragionevolezza, anzi (...), si tratta di un unico ma composito criterio impiegato per valutare la plausibilità (la ragionevolezza) dei mezzi rispetto ai fini legislativi»²²⁹.

Ad ogni modo, quel che interessa qui sottolineare è che, anche a prescindere dal riconoscimento o meno della omogeneità sostanziale di tali criteri, il loro impiego si risolve in un controllo di tipo funzionale che può assumere diverse forme e diversa intensità anche in relazione al tipo di parametri costituzionali evocati nel giudizio e al tipo di materia disciplinata dalla legge censurata.

Da questi elementi, infatti, dipende il fatto che la Corte si rivolga a verificare, a seconda dei casi, la semplice e manifesta non idoneità o piuttosto la necessità, la proporzionalità, l'adeguatezza della legge rispetto alla sua *ratio*, e che, in relazione a quest'ultima, si fermi a considerare lo scopo in concreto perseguito dalla legge ovvero prenda a riferimento lo scopo che la legge *deve* perseguire sulla base delle previsioni costituzionali.

Ciò significa, in sostanza, che un simile controllo assume un maggior livello di intensità e penetrazione quando è svolto, da un lato, in relazione a norme costituzionali che indicano valori, programmi, obiettivi (come ad esempio gli artt. 14, 16, 41, ult. comma 42, 43, 44 Cost.) ovvero indicano la "misura" o il "modo" di attuazione legislativa di tali valori, programmi ed obiettivi (ad esempio art. 36 comma 1, art. 38 Cost.), dall'altro lato, con riferimento a norme legislative che, ad esempio, limitano i diritti fondamentali.

In questi casi, infatti, il sindacato di congruità o congruenza o proporzionalità non può limitarsi ad escludere la sola palese e manifesta inidoneità o insufficienza del mezzo prescelto dal legislatore alla realizzazione del fine, ma comporta una

per linee esterne (in quanto si svolge mediante il riferimento ai principi e ai valori costituzionali). In generale sulla diversa funzione delle valutazioni di coerenza e di congruenza nel ragionamento giuridico, N. MACCORMICK, *La congruenza nella giustificazione giuridica*, in *Materiali per un corso di analisi della giurisprudenza*, a cura di M. Bessone e R. Guastini, Padova, 1994, 115 e ss.; A. MOSCARINI, *Ratio legis e valutazioni di ragionevolezza*, cit., 120 ss. Sulla congruenza nel giudizio costituzionale v. anche, A. CERVATI, *Tipi di sentenze e tipi di motivazioni nel giudizio incidentale di costituzionalità delle leggi*, cit., 143 e ss.

²²⁹ F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, cit. 16. Nella sent. n. 487/1989 si discorre «criterio generale di congruenza degli strumenti legislativi rispetto alle finalità da perseguire». In maniera più analitica G. SCACCIA, *Gli "strumenti" della ragionevolezza*, cit. 220 e ss. distingue il controllo di congruità o congruenza dal controllo di pertinenza, proporzionalità, adeguatezza.

valutazione più approfondita sul modo in cui il legislatore ha in concreto esercitato la propria discrezionalità²³⁰.

Ad ogni modo, ciò che ai fini della nostra analisi maggiormente interessa sottolineare è che, pur nella varietà delle declinazioni che il tipo di sindacato di cui si discorre può assumere, questo può dar luogo in alcuni casi ad una verifica del rapporto tra la norma sindacata ed il fine da questa in concreto perseguito e in altri casi ad una verifica del rapporto tra la norma sindacata ed il fine ad essa costituzionalmente imposto.

Infine, rispetto alle possibili articolazioni che il sindacato di ragionevolezza intrinseca può assumere rispetto al controllo della relazione mezzi-fini occorre sottolineare che quando esso implica prevalentemente il ricorso al principio di proporzionalità dà luogo a quelle operazioni ermeneutico-decisorie che si suole denominare di “bilanciamento” (a secondo dei casi di: interessi, valori, principi)²³¹. È importante sottolineare come spesso nelle operazioni di bilanciamento la Corte attribuisca rilevanza alla dimensione dinamica dell’ordinamento attraverso, soprattutto, la considerazione della necessaria gradualità nell’attuazione dei diritti, in particolare dei diritti che comportano riforme onerose (diritti sociali a prestazioni positive)²³².

²³⁰ F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, cit. 17 e ss.

²³¹ F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, cit. 33 e ss. Sui presupposti, sulle tecniche e sui criteri del bilanciamento nella giurisprudenza costituzionale v. anche G. SCACCIA, *Gli “strumenti” della ragionevolezza*, cit. 309 ss., R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, 1992, *passim*; A. RUGGERI, *Fonti e norme, criteri ordinatori. Lezioni*, Torino, 1999, 44 e ss.; ID. *Principio di ragionevolezza e specificità dell’interpretazione costituzionale*, in *Ars Interpretandi*, 7/2002, 261 ss.; *Interpretazione costituzionale e ragionevolezza*, in *“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti. X. Studi dell’anno 2006*, Torino, 2007, 415 e ss., A. RAUTI, *Bilanciamento e gerarchia dei valori tra tecniche giuridiche e fondamento costituzionale*, in AA.VV., *Alla ricerca del “diritto ragionevole” tra ordinamento costituzionale e ordinamento comunitario*, a cura di G. Verde, Torino, 2004, 197 e ss., A. SPADARO, *Dall’indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza (bilanciamento) dei diritti fondamentali. Lo sbocco obbligato: l’individuazione di doveri altrettanto fondamentali*, in *Pol.dir.*, 1/2006, 167 e ss.; C. PANZERA *Spunti di riflessione sul bilanciamento costituzionale*, in AA. VV., *Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso*, Torino, 2005, 74 e ss.

²³² Tra le numerosissime pronunce della Corte concernenti la gradualità come principio che presiede l’attuazione legislativa dei diritti sociali vedi sentt. nn. 175/1982; 212/1983; 173/1986, 436,1011/1988; 120/1989; 101,171,401,455/1990; 40/1991; 99,127,247,323,455/1992; 290,377,378/1994; 17,78,99,205,218,288/1995; 417/1996; 92/1997; 125/1998. Per una analisi ricostruttiva della giurisprudenza costituzionale in materia di diritti sociali inerenti al lavoro e alla previdenza sociale, v. C. COLAPIETRO, *La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale*, Padova, 1996, in part.121 e ss.

In questi casi, infatti, la Corte è chiamata a contemperare da un lato il diritto sociale, e dall'altro le esigenze della finanza pubblica e sotto tale profilo la sua giurisprudenza risulta attestata nel riconoscere come «non irragionevoli le opzioni legislative succedutesi nel tempo, nel contesto del graduale ed articolato processo evolutivo della disciplina in esame, valutato in un prospettiva necessariamente diacronica»²³³ .

III.6 *I criteri di valutazione della ragionevolezza delle leggi impiegati nell'accertamento dell'anacronismo legislativo*

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte in merito all'evoluzione, alla natura, agli ambiti ed ai criteri del sindacato sulla ragionevolezza delle leggi è possibile ora provare a definire con maggiore precisione il nesso di implicazione esistente tra anacronismo legislativo e giudizio di ragionevolezza ovvero, ad esplicitare il senso della qualificazione dell'anacronismo legislativo come figura di irragionevolezza sopravvenuta.

Nel ricostruire la nozione di anacronismo legislativo si è evidenziato come questo consista nella sopravvenuta perdita della *ratio legis* (intesa come fondamento giustificativo attuale della norma) dovuta a mutamenti intervenuti nel contesto normativo e fattuale in cui la norma stessa è inserita.

L'analisi relativa al sindacato sulla ragionevolezza intrinseca della legge svolto dalla Corte costituzionale ha reso evidente come questo si risolva in una serie di valutazioni concernenti direttamente o indirettamente la *ratio* della disciplina sindacata dalla Corte, configurandosi, per lo più, come un sindacato di tipo funzionale sulla legge.

Ciò posto, possiamo osservare che l'anacronismo legislativo è suscettibile di essere accertato attraverso l'applicazione, in chiave diacronica, di *tutti* i criteri nei quali si articola il giudizio di ragionevolezza (coerenza, congruità o congruenza o proporzionalità).

²³³ Così nella sentenza n. 125/1998, ove, peraltro si afferma che: dal principio di gradualità delle riforme discende anche la "tollerabilità" di differenziazioni di trattamento, purché temporanee.

Infatti, l'anacronismo legislativo può manifestarsi sia sotto forma di sopravvenuta incoerenza della norma rispetto alla propria *ratio* (o rispetto alla *ratio* del settore normativo cui appartiene), sia sotto forma di sopravvenuta non congruità (nelle varie declinazioni che tale criterio può assumere) di questa stessa *ratio*. Quello che conta, infatti, è che l'irragionevolezza così accertata risulti imputabile al fluire del tempo ovvero, più precisamente, risulti imputabile ai mutamenti normativi o fattuali che nel tempo si verificano.

L'impiego dei vari criteri in cui si articola il canone di ragionevolezza nell'accertamento degli anacronismi legislativi risponde alla funzione di svelare la sopravvenuta irragionevolezza della norma (quale che sia la specifica connotazione in cui tale irragionevolezza si manifesta). Lo specifico tipo di criterio di valutazione a tal fine impiegato dalla Corte può avere rilievo sul piano analitico-descrittivo (in quanto può consentire di operare una classificazione tipologica delle varie figure di irragionevolezza sopravvenuta), ma, di per sé, non incide direttamente sulla effettiva possibilità o meno di verificare la sopravvenuta irragionevolezza della norma.

L'anacronismo legislativo, infatti, potrà presentarsi, di volta in volta, sotto forma di *sopravvenuta* incoerenza della norma rispetto alla propria *ratio* (o rispetto alla *ratio* del settore normativo cui appartiene) ovvero di *sopravvenuta* non congruità, (o non proporzionalità, non idoneità, non necessarietà, non adeguatezza) della disciplina normativa rispetto al fine legislativamente previsto o costituzionalmente prescritto.

Sotto il profilo dell'incoerenza sopravvenuta rilevano, a ben vedere, molte delle ipotesi in cui l'anacronismo legislativo è determinato da mutamenti della disciplina relativa al settore normativo o alla materia cui la norma censurata inerisce. Infatti, tali mutamenti legislativi determinano, per lo più, una sopravvenuta forma di incoerenza tra la norma (rimasta "indietro") e la nuova disciplina di settore ovvero i principi e la *ratio* che informano quest'ultima. Diversi casi di anacronismo rilevati con riferimento alla riforma del diritto di famiglia possono essere inquadrati in questa tipologia²³⁴.

²³⁴ Ricordiamo ad esempio, le già citate sentenze n. 6/1987 in materia separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, in caso di separazione personale non addebitabile ad alcuno dei coniugi e le sentenze n. 613/1987 e n. 614/1987 riguardo alle disposizioni che

Il criterio di congruità (o congruenza o proporzionalità) è poi impiegato, in tutte le sue varie declinazioni, nella maggior parte delle pronunce in cui è stato accertato l'anacronismo delle discipline censurate.

Si pensi, solo per fare alcuni esempi, alla sopravvenuta inidoneità o inadeguatezza rispetto alla propria *ratio* di norme che stabilivano criteri di determinazione di valori economici o monetari rivelatisi col tempo non più corrispondenti rispetto alla realtà socio-economico di riferimento²³⁵ oppure alla sopravvenuta non necessarietà della previsione della sanzione penale rilevata nella sentenza n. 519/1995 relativamente al reato di “mendicizia non invasiva” oppure, ancora, alla sopravvenuta non proporzionalità (in senso stretto), accertata in tutti quei casi in cui in conseguenza di mutamenti della realtà sociale ovvero ordinamentale si sono prodotte alterazioni nell'equilibrio del bilanciamento operato dal legislatore tra interessi e valori tra loro configgenti²³⁶.

III. 7 *L'anacronismo legislativo come figura di sopravvenuta “non corrispondenza” della norma alla realtà*

Se è vero che nel sindacato sull'anacronismo legislativo la Corte può impiegare, declinandoli in chiave temporale, tutti i vari criteri in cui è suscettibile di articolarsi il canone della ragionevolezza, si deve tuttavia osservare che questi diversi criteri, quando si tratta di rilevare le ipotesi di anacronismo legislativo, risultano comunque funzionali al raggiungimento dello stesso risultato: accertare

limitavano le condizioni per percepire le quote aggiuntive di famiglia per la moglie e i figli a carico del marito-padre lavoratore, tutte rilevatrici di sopravvenute incoerenze normative rispetto al principio di parità dei coniugi sancito nel nuovo diritto di famiglia.

²³⁵ Possiamo richiamare a tal proposito le già citate sentenze n. 37/1969, in cui è stata annullata la norma che ancorava la determinazione del canone per l'enfiteusi agraria alla rendita catastale dei fondi stabilita con riferimento all'anno 1939; n. 88/1970, che ha rilevato la sopravvenuta inadeguatezza dei criteri legali di determinazione dei compensi dei consulenti d'ufficio; n. 570/1989 che ha caducato la norma che individuava nella misura del capitale investito (pari a lire novecentomila) il criterio per individuare il piccolo imprenditore, ritenendolo non più adeguato rispetto alla svalutazione monetaria e censurando la norma che lo prevedeva in quanto «non realizza più le finalità che l'hanno determinata».

²³⁶ Si pensi alla citata sent. n. 132/1985, in cui il mutamento della realtà economica e tecnologica relativa alle condizioni del trasporto aereo ha condotto la Corte ad operare una rivalutazione degli interessi implicati dalla disciplina che limitava la responsabilità del vettore.

la sopravvenuta perdita del fondamento giustificativo attuale della disciplina censurata.

Ulteriormente specificando, è possibile rilevare come questa sopravvenuta perdita del fondamento giustificativo attuale della norma si manifesti prevalentemente come l'esito negativo della verifica condotta dalla Corte circa la corrispondenza della normativa sindacata alla realtà.

Nella maggior parte dei casi, infatti, la norma anacronistica si presenta come irragionevole proprio a causa del fatto che i suoi presupposti, (ovvero il suo contenuto, ovvero ancora la sua finalità) non trovano (più) riscontro nella effettiva ed attuale realtà (fattuale e/o giuridica).

Sotto tale profilo, si può sostenere che la verifica circa la corrispondenza (o meno) a realtà della disciplina legislativa riveste un ruolo decisivo nell'accertamento dell'anacronismo legislativo²³⁷.

Ora, è da dire che una simile verifica comporta, di solito, l'esercizio da parte della Corte di articolate (e più meno penetranti) forme di controllo sulla persistente plausibilità o esattezza delle prognosi legislative, le quali, talvolta, possono implicare l'uso della ragionevolezza intesa come canone di verifica della conformità alla "natura delle cose"²³⁸.

A tal proposito, occorre ricordare come, in generale, nei discorsi dei giuristi il concetto di "natura delle cose" designa, in prima approssimazione, la realtà dei fatti sociali e venga utilizzato sia con riferimento al piano dell'interpretazione che a quello della produzione delle norme giuridiche²³⁹.

²³⁷ In tal senso, espressamente A. CERRI, *Ragionevolezza delle leggi*, 1994, cit., 19.

²³⁸ Sulla declinazione del sindacato di ragionevolezza come giudizio sulla conformità della legge alla "natura delle cose", v. G. SCACCIA, *Gli "strumenti" della ragionevolezza*, cit., 241 ss.; F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, cit. 28 e ss.; A. MOSCARINI, *Ratio legis e valutazioni di ragionevolezza della legge*, cit., 124. Spunti in tal senso sono rinvenibili già in C. LAVAGNA, *Ragionevolezza e legittimità costituzionale* (1969) in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, Padova, 1973, cit. 1586 e ss., il quale individua nel giudizio di «evidenza» lo strumento che permette alla Corte di accertare «la erroneità della legge sulla base di nozioni e cognizioni comuni, pacifiche, universali: per trarre, a seconda dei casi, da tale erroneità, un giudizio di illegittimità per alterità del fine, non pertinenza o incongruità».

²³⁹ Sui significati del concetto di "natura delle cose" in ambito giuridico, cfr. V. OMAGGIO, (voce) *Natura della cosa*, in *Enciclopedia filosofica*, vol. VIII, Milano, Bompiani, 2006, 7759; A. ASQUINI, *La natura dei fatti come fonte di diritto*, in *Archivio giuridico*, (1921) in ID., *Scritti giuridici*, I, Padova, 1936; G. RADBRUCH, *La natura delle cose come forma giuridica del pensiero*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1941, 145 ss.; N. BOBBIO, *Über den Begriff "Natur der Sache"*, in *Archiv für Rechts und Sozialphilosophie*, 44, 1958, 305 ss., trad. it. *La natura delle cose*, in ID., *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano, 1965, 197 ss.; A. BARATTA, *Natura del fatto e*

Sul piano dell'interpretazione, tale concetto assolve una funzione integrativa dell'analisi linguistica degli enunciati normativi, consentendo di selezionare, tra i vari significati astrattamente attribuibili a questi stessi enunciati, quelli che si dimostrino, appunto, non disformi (o maggiormente conformi) rispetto alla "natura delle cose" ossia alla realtà dei fatti sociali. In tal modo, l'argomento della natura delle cose consente di acquisire al ragionamento giuridico elementi extra-giuridici, eventualmente resi disponibili da altre scienze.

Sul piano della produzione delle norme, la natura delle cose è, invece, evocata al fine di descrivere l'intrinseca capacità normogena dei fatti sociali, la quale è suscettibile di imporsi, attraverso l'effettività, come autonoma fonte del diritto e come limite al volontarismo legislativo²⁴⁰.

L'attribuzione alla "natura delle cose" di una specifica valenza produttiva sottende, dunque, in maniera più o meno esplicita, una concezione di stampo giusnaturalista, cui fa da corollario una svalutazione della "positività" come elemento costitutivo del diritto.

Ricostruzioni di questo tipo, nella misura in cui deducono vere e proprie prescrizioni dalla mera descrizione dei fatti sociali, non possono ritenersi accettabili sul piano teorico in quanto rendono sostanzialmente indistinguibili i fatti dalle norme.

Se è vero che fatti e norme stanno tra di loro in un rapporto di necessaria e reciproca condizionalità²⁴¹, essi tuttavia devono essere assunti ai fini dell'analisi giuridica come fenomeni strutturalmente distinti.

giustizia materiale, Milano, 1968; N. MORRA, voce *Natura della cosa* in *Nss. Dig. It.*, XI, Torino 1965, 34 e ss.; G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980, 378 e ss.; G. FASSO', *Il giudice e l'adeguamento del diritto alla realtà storico-sociale*, in *Riv. trim. dir., proc. civ.*, 1972, 938 e ss. .

²⁴⁰ Cfr. G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, cit., 378. Come evidenziato da G. SCACCIA, *Gli "strumenti" della ragionevolezza*, cit., 242-243 «nella sua valenza produttiva, l'argomento naturalistico si fonda sulla credenza che i rapporti sociali possano trovare una loro imminente disciplina nella natura delle cose e che la legislazione contrastante con questo intimo ordine sia per ciò stesso inefficace. In questo senso esso è stato considerato anche criterio di giustizia materiale, capace di imporsi alla volontà della rappresentanza politica».

²⁴¹ Sul reciproco condizionamento tra fatto e norma («il fatto conformando la norma e la norma il fatto»), A. RUGGERI, *Scrittura costituzionale e diritto costituzionale non scritto*, in *Dir. e soc.*, 2/2004, 262.

Ne consegue che alla “natura delle cose” può legittimamente riconoscersi un ruolo integrativo nei processi di interpretazione ed applicazione del diritto, ma non un ruolo di autonoma fonte del diritto²⁴².

Ciò non significa, tuttavia, che la natura delle cose non rivesta alcun valore nell’orientare (e talvolta) anche nel limitare, l’esercizio della discrezionalità legislativa.

Da questo punto di vista, si deve, anzi, osservare che la corrispondenza dei contenuti della legge alla reale conformazione dei rapporti e delle fattispecie che essa mira a disciplinare è suscettibile di assumere una propria e specifica rilevanza sia sotto il profilo dell’effettività, che sotto il profilo della validità della legge.

Rispetto al primo profilo, risulta evidente che tanto maggiore sarà tale corrispondenza tanto più la legge avrà concrete possibilità di essere osservata dai suoi destinatari.

Rispetto al secondo profilo, risulta altrettanto evidente che una legge che ignori o valuti erroneamente la realtà fattuale sulla quale intende incidere può rivelarsi arbitraria o tecnicamente inadeguata e, quindi, irragionevole²⁴³.

In questo senso, in quanto cioè limite alla legislazione, la “natura delle cose” è suscettibile di essere presa in considerazione nel giudizio di costituzionalità svolto secondo il canone di ragionevolezza. In particolare, il mancato accordo tra la legge e la “natura delle cose” risulta censurabile dalla Corte mediante l’impiego della ragionevolezza declinata come criterio di evidenza e logicità²⁴⁴.

Affinché non si risolva in una forma di sindacato sulle scelte di politica legislativa ovvero sul “buon senso” delle previsioni normative, la valutazione sulla conformità della legge alla “natura delle cose” deve necessariamente mantenersi

²⁴² In tal senso, G. SCACCIA, *Gli “strumenti” della ragionevolezza*, cit., 243; A. MOSCARINI, *Ratio legis e valutazioni di ragionevolezza della legge*, cit., 124.

²⁴³ Cfr. G. SCACCIA, *Gli “strumenti” della ragionevolezza*, cit., 244.

²⁴⁴ Sul collegamento tra “natura delle cose” e giudizio di ragionevolezza inteso come giudizio di “evidenza”, cfr. G. SCACCIA, *op. ult. cit.*, 246 e F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, cit., 28-29, il quale sottolinea come il controllo di evidenza, anche se condotto alla stregua di argomenti di ragionevolezza, «può forse dirsi di razionalità o, meglio, trattandosi di ipotesi limite di “manifesta irrazionalità”»(ivi, 29). Secondo A. MOSCARINI, *Ratio legis e valutazioni di ragionevolezza della legge*, cit., 124 il sindacato di evidenza e la conformità del dato normativo alla “natura delle cose” si collocano «al confine tra attività di interpretazione e bilanciamento».

ancorata alla relazione tra mezzi e fini stabilita nella stessa legge scrutinata. I fini della legge, in altri termini, non devono essere quelli suggeriti (o imposti) dalla “natura delle cose” ma, allo stesso tempo, non possono porsi in evidente contrasto con essi.

Quando la relazione funzionale tra mezzi e fini si rivela palesemente compromessa per effetto del decorso del tempo, evidenziando la sopravvenuta carenza di corrispondenza tra la disciplina legislativa e la realtà, allora vengono in rilievo altrettante ipotesi di anacronismo legislativo²⁴⁵. Questo nesso tra anacronismo legislativo e giudizio di evidenza-conformità alla “natura delle cose” è reso manifesto dall’impiego, nelle motivazioni delle decisioni di incostituzionalità, di formule che richiamano la sopravvenuta incompatibilità o non corrispondenza tra la disciplina sindacata e l’*id quod plerumque accidit* o la realtà (giuridica, sociale, fattuale) sottesa alla regolazione legislativa²⁴⁶.

III. 8 *Anacronismo legislativo ed incostituzionalità sopravvenuta*

La configurazione dell’anacronismo legislativo quale fenomeno che determina l’incostituzionalità non originaria, bensì sopravvenuta della disciplina legislativa sindacata dalla Corte pone due fondamentali problemi sul piano dell’accertamento di questo fenomeno nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi.

Il primo problema concerne il rapporto tra incostituzionalità sopravvenuta ed abrogazione, più precisamente la possibile sovrapposizione o interferenza che nelle ipotesi di anacronismo legislativo può verificarsi tra queste due figure.

L’anacronismo legislativo, infatti, consistendo, secondo la definizione qui accolta, in un fenomeno di perdita della *ratio legis* che può essere determinato (anche) da incompatibilità tra la norma oggetto dello scrutinio di costituzionalità e la

²⁴⁵ Ricondono espressamente l’anacronismo legislativo tra le forme di irragionevolezza della legge sindacabili mediante il controllo di evidenza/conformità alla “natura delle cose”, G. SCACCIA, *op. ult. cit.*, 232, e 241 e ss. e F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, cit., 30.

²⁴⁶ Si consideri, tra le molte, la già citata sent. n. 41/1999 in cui la Corte valuta i mutamenti sociali intervenuti nei rapporti tra coniugi rilevanti rispetto alla «rispondenza della norma all’*id quod plerumque accidit*», traendo la conseguenza che il presupposto della disciplina sindacata «si traduce in un assioma che non trova più riscontro nella realtà». Per altri esempi cfr. le decisioni richiamate *supra* II.8.1

disciplina legislativa ad essa successiva, è, almeno in linea di principio, suscettibile di dar luogo sia ad un accertamento di incostituzionalità (sopravvenuta), sia ad un accertamento di intervenuta abrogazione (tacita o implicita) della norma anacronistica.

Il secondo problema concerne invece l'individuazione di quello che possiamo definire il "momento consumativo" dell'anacronismo legislativo, ossia del momento a partire dal quale la disciplina è giudicata anacronistica (e, dunque, incostituzionale).

L'individuazione di tale momento consumativo rileva sul piano degli effetti dell'annullamento della norma dichiarata incostituzionale perché viziata da anacronismo, in quanto, secondo il regime generale di tali effetti, questi, di regola, si producono nell'ordinamento a partire dal momento in cui è stata dichiarata l'incostituzionalità e retroagiscono sino al momento di insorgenza del vizio che tale incostituzionalità ha determinato.

Nei prossimi paragrafi saranno distintamente presi in esame questi due problemi.

III. 9 *Incostituzionalità sopravvenuta e abrogazione*

Per inquadrare correttamente il problema delle sovrapposizioni o interferenze tra incostituzionalità sopravvenuta ed abrogazione che possono verificarsi in relazione all'accertamento dell'anacronismo legislativo, occorre preliminarmente dar conto, in generale, della diversa configurazione che incostituzionalità sopravvenuta ed abrogazione esibiscono sul piano sia teorico che positivo..

Al riguardo, si deve ricordare, in primo luogo, che, nel nostro ordinamento, l'accertamento ad opera della Corte costituzionale del contrasto tra la Costituzione e la legge determina l'effetto dell'annullamento di quest'ultima (più precisamente, a seconda dei casi, l'annullamento dell'atto-legislativo, delle relative disposizioni, delle norme tratte da, o ascrivibili a, queste stesse disposizioni) e non la sua abrogazione²⁴⁷.

²⁴⁷ In dottrina vi è sostanziale accordo sulla riconducibilità degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità delle leggi alla categoria dell'annullamento (cfr., *ex multis*, V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, cit., 389; C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova,

Ciò si spiega fondamentalmente sulla base dell'argomento per cui l'annullamento costituisce l'effetto dell'accertamento delle antinomie normative la cui soluzione comporta l'applicazione del criterio gerarchico (o della *lex superior*) (quali sono, appunto, le antinomie tra legge e Costituzione),²⁴⁸ mentre l'abrogazione costituisce l'effetto dell'accertamento delle antinomie normative la cui soluzione comporta l'applicazione del criterio cronologico (o della *lex posterior*), il quale, invece, opera nei rapporti tra fonti (e norme) gerarchicamente equiordinate.

Questo schema ricostruttivo è senz'altro valido, e non dà luogo a particolari problemi sul piano applicativo, quando si tratta di descrivere la relazione tra legge e Costituzione in termini statici (ovvero sincronici), vale a dire quando l'antinomia tra la prima e la seconda si configura come vizio di incostituzionalità originaria (sussistente, cioè, sin dal momento in cui la legge è entrata in vigore).

In questo caso, infatti, le due norme in contrasto tra di loro (quella costituzionale e quella legislativa) coesistono, sicché la soluzione dell'antinomia non può, neanche in ipotesi, essere riportata nell'ambito di operatività del criterio cronologico, proprio perché manca il presupposto fondamentale per l'applicazione di quest'ultimo, non essendo la norma costituzionale posteriore rispetto alla norma legislativa.

Diversamente, nel caso di incostituzionalità non originaria, bensì sopravvenuta, (vale a dire, tipicamente, nell'evenienza in cui la norma costituzionale

1976, 1415 e ss), anche se non sono mancati differenti ricostruzioni tendenti, in particolare, ad evidenziare la possibile configurazione dell'illegittimità costituzionale come ipotesi di nullità della legge. In questo senso v. E. GARBAGNATI, *Efficacia nel tempo delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale* (1974), in AA.VV. *Scritti in onore di C. Mortati*, Milano, 1977, IV, 416 e ss.; L. MONTESANO, *Legge incostituzionale, processo e responsabilità*, in *Foro It.*, 1952 IV, 144 ss., spec. 157; V.ONIDA, *Illegittimità costituzionale di leggi imitatrici di diritti e decorso del termine di decadenza*, in *Giur. cost.*, 1965, 514 e ss. Nella giurisprudenza costituzionale v., in particolare, la sentenza n. 127/1966 in cui, per la prima volta, si trova l'affermazione, in seguito sempre confermata, secondo cui la pronuncia di illegittimità costituzionale ha «carattere sostanzialmente invalidante».

²⁴⁸ Le conseguenze (nullità o annullamento o disapplicazione) che discendono dall'accertamento del contrasto tra una norma (o un atto) con una norma (o un atto) ad essi gerarchicamente sovraordinati dipendono dalla disciplina al riguardo dettata dai singoli ordinamenti positivi. Il criterio gerarchico(al pari di quello di competenza) è, infatti, da considerarsi come un criterio di risoluzione delle antinomie di tipo positivo, operante cioè, solo in quanto e se positivamente e specificamente previsto (cfr. in tal senso V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, I, Padova, 1970, 94 e ss.; F. MODUGNO, voce *Ordinamento giuridico, (dottrine generali)*, cit., 708 e ss.). Nel nostro ordinamento la conseguenza tipica che discende dall'accertamento della violazione del criterio gerarchico da parte degli atti normativi è costituita, appunto, dal loro annullamento. Su questi aspetti cfr., ricostruttivamente, A. CELOTTO, *Coerenza dell'ordinamento e soluzione delle antinomie nell'applicazione giurisprudenziale*, cit., 211 e ss.

incompatibile con la norma legislativa venga ad esistenza in un momento successivo rispetto a quest'ultima), la relativa antinomia può, in linea teorica, essere risolta sia mediante l'applicazione del criterio cronologico, sia mediante l'applicazione del criterio gerarchico, verificandosi, nel primo caso, l'abrogazione, nel secondo, l'annullamento della norma legislativa incostituzionale.

Questo problema di scelta tra il criterio gerarchico e quello cronologico per la risoluzione delle antinomie tra norme legislative e norme costituzionali sopravvenute (qualificabile, dal punto di vista di teoria generale, come problema di "incoerenza meta-normativa"²⁴⁹), presenta rilevanti implicazioni pratiche, perché, se è vero che l'applicazione di entrambi i criteri produce, comunque, il risultato di assicurare la prevalenza della norma costituzionale (a seconda dei casi, in quanto *lex superior* o in quanto *lex posterior*), diversi sono però gli effetti che si verificano applicando l'uno o l'altro di essi.

Infatti, l'abrogazione (che consegue all'applicazione del criterio cronologico) può essere accertata da qualsiasi giudice e si risolve in una mera delimitazione temporale di efficacia della norma, operando di regola *ex nunc*, mentre l'annullamento (che consegue all'applicazione del criterio gerarchico) richiede l'intervento dell'organo cui l'ordinamento attribuisce tale competenza e comporta la radicale eliminazione della norma, operando di regola *ex tunc* ed *erga omnes*.²⁵⁰ Com'è noto, questo genere di questioni si sono concretamente poste all'attenzione della nostra Corte costituzionale e della dottrina giuspubblicistica in riferimento al trattamento degli atti legislativi anteriori alla Costituzione repubblicana e con essa contrastanti e della connessa questione concernente l'individuazione dei soggetti (Corte costituzionale o giudici comuni) competenti ad accertare e a risolvere (rispettivamente, in termini di incostituzionalità-annullamento o di abrogazione) tale contrasto²⁵¹.

²⁴⁹ Cfr. F. MODUGNO, *Appunti per una teoria generale del diritto*, cit. 108.

²⁵⁰ Per l'analisi delle differenze tra annullamento e abrogazioni, v., per tutti, A. CELOTTO, *op. ult. cit.*, 215 e ss.

²⁵¹ In dottrina, la tesi dell'incostituzionalità sopravvenuta delle norme anteriori contrastanti con la nuova Costituzione (e quindi dell'applicazione del criterio gerarchico), è stata sostenuta, sia pure con differenti argomentazioni, tra gli altri da CERETI, *Norme costituzionali e leggi ordinarie*, in *Foro padano*, 1948, IV, 77 e ss.; C. MORTATI, *Questioni sul controllo di costituzionalità sostanziale delle leggi*, in *Foro Amm.*, I, 1948, 323 e ss.; P. CALAMANDREI, *L'illegittimità*

Al riguardo, va ricordato che la Corte, pur affermando sin dalla sua prima sentenza (sent. n. 1/1956) la propria competenza a sindacare le leggi pre-costituzionali, non ha tuttavia mai chiaramente e definitivamente escluso la possibilità, da parte dei giudici di merito, di risolvere questo tipo di antinomia in termini di abrogazione²⁵².

In effetti, nella giurisprudenza costituzionale sono rinvenibili numerose oscillazioni ed ambiguità sul punto²⁵³, rispetto alle quali è plausibile ritenere che, in realtà, l'affermazione della competenza della Corte a giudicare sulle ipotesi di incompatibilità tra leggi anteriori e Costituzione sia da intendere non come pretesa che tutte queste ipotesi di incompatibilità debbano essere rimesse al suo giudizio, bensì nel senso, più limitato, che, qualora investita della questione, sia suo potere-dovere pronunciarsi a riguardo²⁵⁴.

costituzionale delle leggi nel processo civile, Padova, 1950, 10 e ss e 84 e ss.. Ritengono, invece, ammissibile l'abrogazione delle leggi anteriori contrastanti con la nuova Costituzione (e, quindi, l'applicazione del criterio cronologico), sia pure con argomenti e accenti diversi. F. CARNELUTTI, *Abrogazione del reato di collaborazionismo*, in *Riv. pen.*, 1948, 28 ss.; C. ESPOSITO, *Leggi vecchie e costituzione nuova*, in *Giur. It.*, 1948, III, 81 ss.; ID., *Efficacia delle regole della nuova Costituzione*, *ibidem*, 145 (entrambi ora in ID., *La Costituzione italiana – Saggi*, Padova, 1954, rispettivamente, 283 e ss. e 287 e ss.) (il quale, però, in realtà, si limitava a rilevare che, essendo possibile, fino all'entrata in funzione della Corte costituzionale, solo un controllo sull'esistenza ed efficacia formale della legge, non sarebbe stato possibile non applicare leggi il cui contenuto fosse non conforme alle regole della nuova Costituzione); F. PIERANDREI, *La Costituzione e le sue norme di competenza*, in *Giur. It.*, 1948, II, 267 e ss., (il quale, a sua volta, distinguendo tra norme costituzionali ad efficacia immediata e norme costituzionali ad efficacia differita e programmatica, riconosceva efficacia abrogante soltanto alle prime e non alle seconde). Per una complessiva ricostruzione dei termini di questo dibattito dottrinale, V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 1, VI ed. aggiornata da F. Crisafulli, Padova, 1993, 225 e ss..

²⁵² Sul punto, per tutti, C. ESPOSITO, *Illegittimità costituzionale e abrogazione*, cit., 829 e ss.

²⁵³ Ad esempio, se nella sent. n. 40/1958 si affermava che «le questioni relative alla compatibilità di una disposizione legislativa con una norma costituzionale sono questioni di legittimità costituzionale di esclusiva competenza di questa Corte, anche se riguardano disposizioni anteriori all'entrata in vigore della Costituzione con cui sono incompatibili», nelle sentt. 1 e 4 del 1959 veniva riproposta la distinzione tra invalidità ed abrogazione già formulata nella sentenza n. 1/1956. In seguito, la Corte è arrivata a non escludere che il contrasto tra leggi preesistenti e precetti costituzionali sopravvenuti possa essere risolto anche dai giudici di merito, fino ad affermare esplicitamente che se il giudice *a quo* rimette la questione alla Corte costituzionale significa che «si è evidentemente inteso di non riconoscere l'intercorsa abrogazione della norma» (sent. 193/1985 relativa alla disciplina dell'art. 273 c.p. che subordinava la liceità delle associazioni internazionali ad autorizzazione governativa).

²⁵⁴ Così C. ESPOSITO, *Controllo di costituzionalità di norme abrogate*, in *Giur. cost.*, 1959, 30. Sul tema, v. anche gli interventi di CRISAFULLI, ESPOSITO, GIANNINI, LAVAGNA, MORTATI, VASSALLI, raccolti in AA.VV. *Dibattito sulla competenza della Corte costituzionale in ordine alle norme anteriori alla Costituzione* in *Giur. cost.*, 1956, 261 ss.; nonché CALAMANDREI, *La prima sentenza della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, II, 149 ss.; nonché E.T. LIEBMAN, *Invalidità e abrogazione delle leggi anteriori alla Costituzione*, in *Giur. cost.*, 1956, 161, V. CRISAFULLI, *Incostituzionalità o abrogazione?*, in *Giur. cost.*, 1957, 271.

Ad ogni modo, anche al di là delle incertezze riscontrabili nella giurisprudenza costituzionale, si deve riconoscere che, sia sul piano teorico che su quello positivo, la ricostruzione dell'antinomia tra leggi precostituzionali e Costituzione in termini di incostituzionalità sopravvenuta, anziché di abrogazione appare da preferire²⁵⁵.

Sul piano teorico, in quanto corrisponde all'esigenza di assicurare in caso di conflitti tra criteri di risoluzione delle antinomie la prevalenza dei criteri storico-positivi su quelli logico-teoretici²⁵⁶.

Sul piano positivo, in quanto corrisponde alla configurazione "accentrata" del sindacato di legittimità costituzionale delineata dalla nostra Costituzione, atteso che «per accertare se tra determinate norme di leggi anteriori e determinate norme costituzionali successive ricorra l'incompatibilità che è presupposto dell'abrogazione, il giudice dovrebbe compiere quel raffronto tra legge e Costituzione (o altra legge costituzionale) che (...) gli è invece precluso, perché "riservato" alla competenza della sola Corte costituzionale»²⁵⁷.

Le considerazioni sin qui svolte in merito al rapporto tra abrogazione ed incostituzionalità concernono l'ipotesi tipica di incostituzionalità sopravvenuta, quella cioè determinata dalla sopravvenienza di nuovi parametri costituzionali.

Dobbiamo ora occuparci delle interferenze o sovrapposizioni tra incostituzionalità ed abrogazione che possono verificarsi nella diversa ipotesi in cui

²⁵⁵ Secondo F. MODUGNO, *Problemi e pseudo problemi relativi alla cd. reviviscenza di disposizioni abrogate da legge dichiarata incostituzionale*, in *Rass. Giur. Sarda*, 1996, 10e ss. se si nega la configurabilità dell'illegittimità sopravvenuta delle leggi pre-costituzionali «o si deve riconoscere che la legge anteriore a Costituzione non può essere affetta da invalidità se non dal momento della sua entrata in vigore, per una sorta di *fiction iuris* che, a posteriori, le trasmette l'attributo della illegittimità, o, viceversa, che la legge affetta da invalidità – che come tale non può che essere originaria – non sia quella emanata anteriormente alla Costituzione, ma l'altra che, identica nel contenuto, entra a far parte del nuovo ordinamento al momento dell'entrata in vigore del sistema costituzionale repubblicano»

²⁵⁶ Su questo principio di teoria generale, v. in particolare, F. MODUGNO, *Appunti per una teoria generale del diritto*, cit., 108 e ss.; ID. *L'invalidità della legge*, cit., I, 14 ss.. Ma cfr. anche S.M. CICCONE, *Le fonti del diritto italiano*, cit., 59, il quale ritiene ammissibile la possibilità di abrogazione di norme aventi un certo grado ad opera di norme successive aventi grado superiore, quanto meno nell'ipotesi di abrogazione mediante dichiarazione espressa, non essendovi nessuna ragione logica per escludere che ciò che è consentito ad una norma di grado inferiore (abrogare norme anteriori di pari grado) sia invece vietato ad una norma di grado superiore. In generale, sui presupposti teorici della figura dell'incostituzionalità sopravvenuta v. M. RUOTOLO, *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, cit., 170 e ss.

²⁵⁷ Così V. CRISAFULLI, *Lezioni*, II, 1, cit., 226,

l'incostituzionalità sopravvenuta sia determinata dal verificarsi dell'anacronismo legislativo.

Al riguardo, occorre ricordare che l'anacronismo legislativo non integra una fattispecie di contrasto "diretto" tra la legge e la Costituzione, bensì una forma di contrasto "indiretto", determinato da mutamenti del contesto applicativo della norma legislativa intervenuti nel corso del tempo della sua vigenza, e rilevabile mediante il ricorso al canone della ragionevolezza. Ciò posto, occorre anche considerare che l'anacronismo legislativo, in quanto fenomeno consistente nella perdita della *ratio legis* la quale può essere determinata anche da un sopravvenuto difetto di coordinamento (o da una vera e propria incompatibilità) tra la norma e la legislazione ad essa sopravvenuta, è in astratto suscettibile di dar luogo ad abrogazione (tacita o implicita), piuttosto che ad incostituzionalità sopravvenuta.

In effetti, anche a prescindere dalla circostanza che l'anacronismo legislativo risulti in concreto determinato da fattori normativi piuttosto extranormativi, è da considerare che esso, in quanto fenomeno di perdita della *ratio legis*, può essere in qualche modo assimilato alla massima *cessante razione legis cessat et ipsa lex* in passato ritenuta idonea a giustificare forme implicite di abrogazione configurabili come esito estremo dell'applicazione del canone dell'interpretazione restrittiva degli enunciati normativi²⁵⁸.

Benché l'operatività di una simile massima, in realtà, non possa ritenersi legittima nel nostro ordinamento, dovendosi l'abrogazione necessariamente ricondurre ad uno dei tipi positivamente previsti (art. 15 disp. prel. cod. civ.)²⁵⁹, e benché l'interpretazione e l'abrogazione siano comunque da ricostruire come operazioni distinte sia dal punto di vista teorico che dogmatico-positivo²⁶⁰, è tuttavia difficilmente contestabile che, da un punto di vista applicativo, il confine tra interpretazione restrittiva ed abrogazione tacita risulti piuttosto labile in tutte

²⁵⁸ Su quest'uso della massima *cessante razione legis cessat et ipsa lex* vedi V. DE OTO, *Interpretazione abrogante, abrogazione tacita ed incostituzionalità per irragionevolezza*, a cura di Femia, Napoli, 2006, 39 ss.; B. BIONDI, *Intorno al principio "cessante razione legis, cessat et ipsa lex"*, in *Giur. it.*, 1958, 709 ss.

²⁵⁹ Sulla necessità di ricondurre il canone *cessante razione legis cessat et ipsa lex* alle forme di abrogazione tipizzate dalla legge vedi già G. SAREDO, voce *Abrogazione delle leggi (diritto pubblico interno)*, in *Dig. It.*, I, Torino, 1884, 132. Ulteriori indicazioni sul tema in A. CELOTTO, *Coerenza dell'ordinamento e soluzione delle antinomie*, cit., 178 e 187.

²⁶⁰ In questo senso, *ex multis*, G. TARELLO, *L'interpretazione*, cit., 37.

quelle ipotesi in cui la norma appaia, per effetto della complessiva evoluzione sociale o normativa, ormai incapace di esprimere una propria legittima *ratio*.

In ogni caso, limiti formali al riconoscimento dell'anacronismo legislativo quale fenomeno che può dar luogo ad abrogazione tacita o implicita non si pongono affatto in tutti quei casi in cui la perdita della *ratio legis* risulti prevalentemente imputabile alla sopravvenuta incompatibilità tra la norma e la legislazione ad essa sopravvenuta.

Sotto tale profilo, il problema della possibile interferenza tra incostituzionalità sopravvenuta ed abrogazione rimanda, in primo luogo, al problema del rilievo del *ius superveniens* nel giudizio di costituzionalità²⁶¹.

A tale riguardo è stato esattamente osservato che «la Corte non può rendere una decisione che non incide su norme attualmente operanti»²⁶².

Per questa ragione, essa restituisce gli atti al giudice *a quo* solo quando sia profilabile «un ragionevole dubbio» circa la perdurante applicabilità della norma impugnata, mentre decide la questione nel merito «quando risulti evidente che tale applicabilità permane o che è venuta meno»²⁶³.

Tuttavia, occorre riconoscere che, in generale, rispetto al problema dell'accertamento dell'avvenuta abrogazione della normativa sottoposta al suo scrutinio, la Corte costituzionale tende ad assecondare il punto di vista dei giudici comuni limitandosi ad affermare l'esigenza che al riguardo si faccia riferimento al «diritto vivente», cioè alla consolidata interpretazione giudiziale, per sapere se una norma sia da considerare o meno abrogata²⁶⁴.

Da tutto ciò discende l'oggettiva difficoltà di distinguere sul piano operativo in quali casi la sopravvenuta perdita della *ratio legis* della normativa si presenti come un vizio di incostituzionalità (rilevante, quindi, sul piano della validità e

²⁶¹ Sul tema A. MORELLI, *Lo ius superveniens come tecnica di selezione delle questioni di legittimità costituzionale*, in AA.VV. *Il giudizio sulle leggi e la sua "diffusione"*, a cura di E. Malfatti, R. Romboli, E. Rossi, Torino, 2002, 583 e ss e A. RUGGERI, *La tutela delle situazioni soggettive tra dinamiche della normazione ed esperienze di giustizia costituzionale*, in AA. VV. *Nuove forme di tutela delle situazioni soggettive nelle esperienze processuali. Profili pubblicistici*, Milano, 2004, 357 e ss.

²⁶² A. CERRI, *Sindacato di costituzionalità I) ordinamento italiano*, in *Enc Giur.*, XXVIII,12.

²⁶³ A. CERRI, *ibidem*, ed ivi richiami di giurisprudenza.

²⁶⁴ In questo senso, A. CELOTTO, *Coerenza dell'ordinamento e soluzione delle antinomie*, cit.,178.

riservato all'accertamento della Corte costituzionale) ovvero come manifestazione di una incompatibilità tra discipline legislative idonea a determinare l'abrogazione tacita di quella tra esse che risulti risalente nel tempo (ossia come fenomeno rilevante sul piano dell'efficacia e, quindi, riscontrabile da parte dei giudici comuni).

Una vicenda esemplificativa di questo genere di incertezze è quella relativa alla c.d. presunzione muciana, istituto previsto dall'art. 70 della legge fallimentare, a norme del quale i beni acquistati a titolo oneroso dal coniuge del fallito nei cinque anni precedenti la dichiarazione di fallimento si presumono acquistati con denaro del fallito.

A seguito di una tormentata evoluzione giurisprudenziale, caratterizzata da interpretazioni controverse e discordanti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ne ha, alla fine, accertato l'implicita abrogazione in forza dei principi che, a seguito della riforma del diritto di famiglia, informano la materia dei rapporti patrimoniali tra i coniugi²⁶⁵. Per quanto qui interessa evidenziare, è significativo che l'accertamento di tale abrogazione sia stato svolto dalla Corte di Cassazione sulla base dei medesimi argomenti con i quali in precedenza aveva sollevato la questione di legittimità di questa stessa norma nella parte in cui essa poteva essere ritenuta applicabile in regime di separazione dei beni e negli altri regimi patrimoniali della famiglia.²⁶⁶

La censura di incostituzionalità sollevata dalla Suprema Corte riguardava, infatti, l'irragionevolezza sopravvenuta della citata disposizione, ritenuta contrastante con la nuova disciplina dei rapporti di famiglia attuativa di valori costituzionali. La Corte costituzionale (sent. n. 286/1995), pur dichiarando la questione inammissibile, aveva dimostrato di aderire sostanzialmente alle censure svolte nell'ordinanza di rimessione – quali l'incompatibilità della disposizione in esame con i principi informatori del nuovo diritto di famiglia, oltre che con il mutato

²⁶⁵Cass., sez., un., 12 giugno 1997, n. 5291, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 1998, 537 e ss.; in precedenza, nello stesso senso vedi: Cass., 29 dicembre 1995, n. 13149, in *Giust. civ.*, 1996, 1683 e ss.; Cass., 18 marzo 1996, n. 2772, in *Foro it.*, 1996, I, 1197 e ss.

²⁶⁶Cass., ord., 22 novembre 1994, n. 910.

assetto dei rapporti familiari, rispetto al quale è da escludere la subordinazione economica di un coniuge all'altro.²⁶⁷

III.10 *Il problema della determinazione del momento consumativo dell'anacronismo legislativo*

Quando è assunto a fondamento delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale, l'anacronismo legislativo, in quanto fenomeno che si verifica successivamente all'entrata in vigore delle norme sindacate, ne determina, a rigore, l'incostituzionalità non originaria, bensì sopravvenuta.

Ciò si riflette problematicamente sulla determinazione degli effetti dell'annullamento della norma anacronistica, atteso che questi ultimi, secondo i principi che ne governano il dispiegarsi nel tempo, dovrebbero essere riferiti al momento in cui si è verificato il vizio di incostituzionalità, dunque, nelle ipotesi in cui tale vizio è rappresentato dall'anacronismo legislativo, al momento in cui questo si è, per così dire, perfezionato.

²⁶⁷ Occorre ricordare come, probabilmente anche in seguito al consolidarsi dell'indirizzo giurisprudenziale ad esso relativo, l'art. 70 del r.d. n. 267 del 1942 sia stato sostituito – con la eliminazione del riferimento alla c.d. presunzione muciana – ad opera dell'art. 3, n. 1, lett. b, d. l. n. 35/2005.

Come caso limite degli esiti alternativi cui può condurre l'accertamento della sopravvenuta irragionevolezza della disciplina legislativa, possiamo richiamare il decreto 27 giugno 1980 del Presidente del Tribunale di Milano (in *Giust. Civ.*, 1980, 1, 2294 e ss.) nel quale si rileva l'abrogazione per implicito della legge n. 1426/1956 che determinava i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria. L'accertamento di tale abrogazione, infatti, è stato motivato sulla base dell'assoluta inadeguatezza degli importi previsti, ancorati al potere di acquisto della moneta del 1956 e tali da far risultare la disciplina «in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento, sia legislativo ordinario, sia costituzionale» e, pertanto abrogata per «illegittimità dei risultati della sua applicazione ed insieme per impossibilità di applicazione». Questa decisione, per impianto motivazionale e per il tipo di normativa cui si riferisce è in tutto assimilabile alle già esaminate decisioni in cui la Corte costituzionale ha dichiarato la sopravvenuta illegittimità di norme che, nel determinare criteri di calcolo di valori economici o monetari non risultavano più in linea con le dinamiche dei prezzi o il reale valore di mercato dei beni e servizi cui si riferivano (cfr. in particolare, le sentenze nn. 37/1969; 88/1970; 155/1972; 153/1977; 570/1989; 143/1997; 318/2002 richiamate *retro* II. 8.1.).

Per inquadrare correttamente questo problema occorre richiamare, almeno nei suoi tratti essenziali, la disciplina dell'efficacia temporale delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale.

Come è noto tale disciplina è desumibile dal combinato disposto dell'art. 136, 1° comma Cost., dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 30, 3° comma della legge n. 87 del 1953.

La prima di tali disposizioni stabilisce che la legge dichiarata illegittima «cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione». Inizialmente, a tale disposizione, interpretata in senso letterale, è stato attribuito il significato per cui essa stabilirebbe che la norma giudicata in contrasto con la Costituzione diviene improduttiva di effetti giuridici (solamente) dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di accoglimento, continuando invece a regolare, nonostante la sua accertata illegittimità, tutti quei rapporti e quelle situazioni sorte anteriormente alla pronuncia della Corte²⁶⁸ (ivi compresi in particolare quei fatti che hanno dato origine al processo in cui è stata sollevata la questione di costituzionalità). Senonché una tale interpretazione è stata, da subito, ritenuta incompatibile sia con la previsione del sistema di instaurazione del giudizio sulle leggi di natura (prevalentemente) incidentale (*ex art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948* secondo il quale, a parte ovviamente le ipotesi di ricorso in via principale, la questione di legittimità costituzionale deve sorgere «nel corso di un giudizio») sia con il carattere accentratore del controllo di costituzionalità configurato dagli artt. 134 ss Cost.²⁶⁹.

Infatti, l'incidentalità del giudizio di costituzionalità comporta che alla decisione adottata dalla Corte non possa non essere riconosciuta efficacia quanto meno nei confronti del processo nel corso del quale è stata sollevata la *questio legitimitatis*

²⁶⁸ Per questa interpretazione dell'art. 136 Cost. vedi in particolare P. CALAMANDREI, *L'illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile*, Padova, 1950, 72 e ss. (in part. 92 e ss.); nonché, in senso analogo, M.S. GIANNINI, *Alcuni caratteri della giurisdizione di legittimità delle norme*, in *Giur. cost.* 1956, 902 e ss.; G. ABBAMONTE, *Il processo costituzionale italiano*, Napoli, 1957, I, 240 e ss. (in part. 244).

²⁶⁹ In questo senso, in particolare C. ESPOSITO, *Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi in Italia (1950)*, in ID., *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954, 269 e ss.; F. PIERANDREI, voce *Corte Costituzionale*, in *Enc. dir.*, Milano, 1962, X.; E. GARBAGNATI, *Efficacia nel tempo delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale* (1974), in AA.VV. *Scritti in onore di C. Mortati*, Milano, 1977, IV, 414; A.M. SANDULLI, *Natura, funzione ed effetti delle pronunce della Corte costituzionale sulla legittimità delle leggi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1959, 42 e ss.

²⁷⁰. Diversamente, infatti, non si spiegherebbe l'interesse per cui il giudice o le parti dovrebbero sollevare una questione di costituzionalità, qualora la pronuncia della Corte risulti irrilevante ai fini della decisione del processo che li riguarda. Inoltre, la struttura accentrata del sindacato di costituzionalità implica che se la dichiarazione di incostituzionalità produce effetto nel giudizio *a quo* essa deve valere necessariamente anche negli altri giudizi in cui la legge dichiarata illegittima deve trovare applicazione. Altrimenti, si dovrebbe sostenere o che «tutti i soggetti interessati al sindacato della legge dovrebbero ciascuno riproporre la questione per vedere ogni volta riconfermata la dichiarazione già emessa»²⁷¹ oppure che i giudici diversi da quello del processo principale siano tenuti a continuare ad applicare una legge già dichiarata incostituzionale, pervenendo tra l'altro al seguente «assurdo: e cioè, che proprio la sentenza della Corte costituzionale precluderebbe definitivamente a tutti gli altri soggetti, interessati alle fattispecie rientranti nel quadro della norma incostituzionale ed attuatesi prima della decisione della Corte, il potere di provocare una pronuncia di incostituzionalità, al fine di rendere inefficace, nei propri confronti, la norma in questione »²⁷².

Il riconoscimento della natura “retroattiva” ed “*erga omnes*” degli effetti delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale ha poi comunque trovato definitivo riscontro, a livello legislativo, nella previsione di cui all'art 30, 3° comma della legge n. 87/1953 con la quale il legislatore è intervenuto a precisare che la legge dichiarata incostituzionale «non può più avere applicazione» dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di accoglimento.²⁷³

²⁷⁰ In questo senso v. già C. ESPOSITO, *op. ult. cit.*, 269 – 270.

²⁷¹ F. PIERANDREI, *op. ult. cit.*, 969.

²⁷² E. GARBAGNATI, *Efficacia nel tempo delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale* cit. 414. Un ulteriore argomento a favore dell'efficacia *erga omnes* delle pronunce di incostituzionalità è stato individuato nella circostanza che solo in tal modo risultano rispettati sia il principio di uguaglianza, sia i principi posti dagli articoli 24 e 113 della Costituzione. Sul punto, v. A. PACE, *La tutela costituzionale del diritto di agire nei rapporti pendenti*, in *Quad. cost.*, 1989, 52 e ss. e G. ZAGREBLESKY, *Il controllo da parte della Corte costituzionale degli effetti temporali delle sue pronunce*, *ivi*, 68 e ss.

²⁷³ Tale disposizione è considerata integrativa della disciplina degli effetti temporali delle sentenze di incostituzionalità ricavabile dalla semplice lettura dell'art. 136, 1° comma, Costituzione. Infatti, come rilevato da S. P. PANUNZIO, *Incostituzionalità «sopravvenuta», incostituzionalità «progressiva» ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, in AA. VV. *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, cit., 275 «non poteva e non può essere l'art.

Nel consegue che dal complesso sistema normativo delineato dall'136, 1° comma Cost., dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dall'art. 30, 3° comma della legge n. 87 del 1953, la dottrina e la giurisprudenza (sia comune che costituzionale) ritengono, pressoché unanimemente, debba ricavarsi la regola secondo cui la pronuncia di incostituzionalità rende la legge (o la norma) dichiarata illegittima non più applicabile ad alcun caso, non solo per il futuro, ma anche per il passato²⁷⁴.

L'efficacia *pro preterito* delle sentenze di accoglimento, comunemente qualificata (anche se forse impropriamente), come "retroattività", si arresta, secondo l'insegnamento della dottrina, dinanzi ai cd. "rapporti esauriti" (o "consolidati"), dinanzi, cioè, a quei rapporti che non possono più formare oggetto di giudizio²⁷⁵.

Ciò posto, è evidente, che l'efficacia delle decisioni di accoglimento non può, comunque, retroagire oltre il momento in cui si è verificato il vizio che ha determinato l'incostituzionalità della legge, non potendosi ritenere che quest'ultima, prima di allora, possa ritenersi incostituzionale, e quindi inapplicabile ai rapporti ed alle fattispecie sorti anteriormente al verificarsi del vizio.

Ne discende la necessità di determinare con esattezza il momento temporale che segna l'inizio del contrasto tra la norma di legge e la Costituzione.

136 Cost. a determinare la generalità della disapplicazione per i rapporti passati, perché l'art. 136 Cost., riguarda un'altra cosa: riguarda la vigenza della legge *pro futuro*».

²⁷⁴ In dottrina v., tra i tanti, oltre agli autori già citati alla nota 277, M. CAPPELLETTI, *La pregiudizialità costituzionale nel processo civile*, Milano, 1957, 82 e ss.; E. T. LIEBMAN, *Contenuto ed efficacia delle decisioni della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1957, 507 e ss.; V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 2, *La Corte costituzionale*, Padova, V ed., 1984, 384 e ss.; G. ZAGREBLESKY, *La giustizia costituzionale*, nuova ed., Bologna 1988, 263 e ss. Nella giurisprudenza costituzionale vedi, in particolare, la sent. n. 58/1967 commentata da V. CRISAFULLI, *In tema di efficacia di leggi incostituzionali*, in *Giur. cost.*, 1967, 682 e ss.. Per la giurisprudenza della Corte di Cassazione v. tra le prime, sez. I, 16 settembre 1957, n. 3492, in *Giust. civ.*, 1958, I, 93 e ss.; sez. I, 23 marzo 1959, n. 876, *ivi*, 1959, III, 99 e ss.; sez. un., 22 luglio 1960, n. 2077, in *Foro amm.*, 1960, II, 131 e ss. All'orientamento della Cassazione favorevole al riconoscimento della retroattività delle sentenze di incostituzionalità fa eccezione, la vicenda che ha visto le sezioni penali limitare gli effetti retroattivi delle decisioni di accoglimento relative alle norme processuali penali suscettibili di «applicazione diretta», escludendo in tal modo dall'operatività della pronuncia caducatoria tutti gli atti processuali compiuti, in base alla legge dichiarata incostituzionale, prima della pubblicazione della sentenza della Corte, ancorché il relativo procedimento fosse ancora pendente al momento della pubblicazione della sentenza della Consulta. Per una ricostruzione della vicenda L. BIANCHI d'ESPINOSA, *La cessazione di efficacia di norme dichiarate incostituzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 1966, 118 e ss.

²⁷⁵ Per una analisi del preciso significato della "retroattività" delle decisioni di incostituzionalità e per una ricognizione del limite dei cd. "rapporti esauriti", v. per tutti, ricostruttivamente, R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore*, cit., 21 e ss.

Tale momento viene, di solito, alternativamente, identificato con quello dell'entrata in vigore della legge (se questa è successiva all'entrata in vigore della norma costituzionale parametro) o con quello dell'entrata in vigore della norma costituzionale parametro (se questa è successiva all'entrata in vigore della legge). Queste due ipotesi, le quali non danno luogo a particolari problemi sul piano sia teorico che applicativo, si riferiscono, rispettivamente, alla figura dell'incostituzionalità originaria e alla figura dell'incostituzionalità sopravvenuta per sopravvenienza del parametro costituzionale (quella, cioè, che abbiamo definito come incostituzionalità sopravvenuta "tipica").

In tutti gli altri casi di incostituzionalità sopravvenuta, ossia quando questa non è determinata dalla mera sopravvenienza di un nuovo parametro di costituzionalità, l'identificazione del momento in cui si verifica il vizio può presentarsi più o meno problematica, con intuibili e significative ricadute sul piano della certezza del diritto, per quanto concerne il profilo dell'esatta delimitazione temporale degli effetti caducatori della sentenza di incostituzionalità.

Al riguardo, è da osservare che l'incostituzionalità sopravvenuta, quando non è determinata dal sopraggiungere di un nuovo parametro, può presentarsi secondo due fondamentali tipologie²⁷⁶.

La prima è quella in cui l'insorgenza del vizio di illegittimità appare ascrivibile ad un accadimento puntuale e ben determinato, la seconda tipologia, invece, è quella in cui l'insorgenza del vizio di illegittimità dipende da vicende il cui svolgimento ha richiesto il decorso di un certo periodo di tempo.

Appartengono tipicamente alla prima tipologia i casi in cui l'incostituzionalità è determinata dall'adozione di una nuova disciplina legislativa, mentre appartengono alla seconda tutti i casi in cui l'incostituzionalità è determinata dalla considerazione della graduale trasformazione del contesto, a seconda di volta in volta, sociale, economico, scientifico - tecnologico, legislativo²⁷⁷.

²⁷⁶ Per questa classificazione delle ipotesi di incostituzionalità sopravvenuta v. R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore*, cit., 45 e ss.

²⁷⁷ Si tratta di ipotesi definite anche di «incostituzionalità progressiva» per sottolineare la necessaria gradualità che esse denotano rispetto al dispiegarsi di un valore costituzionale, per cui ciò che sino ad un certo punto era considerato uno scarto tollerabile tra la norma legislativa ed il precetto costituzionale, ad un certo punto non lo è più (sull'incostituzionalità «progressiva» v. ,in particolare, S. P. PANUNZIO, *Incostituzionalità «sopravvenuta», incostituzionalità «progressiva» ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, cit., 273 e ss.) Secondo R. PINARDI,

Ora, in base alla ricostruzione della nozione di anacronismo legislativo qui accolta²⁷⁸, il verificarsi di quest'ultimo fenomeno può dar luogo ad ipotesi di incostituzionalità sopravvenuta rientranti sia nella prima che nella seconda delle tipologie appena illustrate.

Come già evidenziato, infatti, l'anacronismo legislativo può venire in rilievo sia in relazione al sopravvenire di specifiche discipline legislative²⁷⁹, sia in relazione a mutamenti gradualmente che interessano i diversi aspetti del contesto normativo o fattuale in cui la norma è inserita²⁸⁰.

Ne consegue che, nel primo caso, anche in assenza di esplicite indicazioni in tal senso da parte del dispositivo della sentenza della Corte, sarà possibile individuare con sufficiente precisione il momento dell'insorgenza del vizio²⁸¹, mentre, nel secondo caso, tale individuazione risulterà, più o meno, indeterminata e, quindi, sostanzialmente rimessa all'apprezzamento dei singoli giudici comuni, con tutti le incertezze applicative che ciò inevitabilmente comporta²⁸².

op. ult. cit., 51, nella tipologia dell'incostituzionalità sopravvenuta determinata non da accadimenti puntuali, bensì da vicende gradualmente e progressive, rientrano anche i casi in cui la Corte rileva «il venir meno di quelle *peculiarità condizioni di natura eccezionale* in considerazione delle quali la disciplina sindacata doveva ritenersi originariamente (anche se solo temporaneamente) conforme a Costituzione». Ciò che è avvenuto, ad esempio, nella sentenza n. 124/1991, sulla mancata computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità nel settore del commercio, con la quale la Corte ha pronunciato l'incostituzionalità della disposizione censurata sulla base della considerazione che la perdita di «attualità» di quelle eccezionali condizioni di emergenza economica, che giustificano in origine l'adozione della disciplina impugnata, ne aveva determinato la «sopravvenuta incompatibilità» con gli artt. 39 e 36 Cost.

²⁷⁸ Vedi *retro* cap. II, in part. II.6.

²⁷⁹ Cfr. le pronunce esaminate *supra* II.8.2 concernenti le ipotesi di anacronismo legislativo determinate da mutamenti di ordine normativo di carattere puntuale.

²⁸⁰ Cfr., in particolare, le pronunce esaminate *supra* II.8.3 relative ai casi di anacronismo legislativo determinati da mutamenti di ordine extra-normativo.

²⁸¹ In questi casi, infatti, il momento di insorgenza del vizio, ove non sia indicato nello stesso dispositivo, è comunque desumibile dalla motivazione della pronuncia. In questo senso, si vedano, a titolo esemplificativo, la sent. n. 416/1992, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale «sopravvenuta dal 12 marzo 1987» (ossia dalla data di entrata in vigore della legge n. 74/1987) dell'art. 710 c.p.c. nella parte in cui quest'ultimo non prevedeva l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei procedimenti di modificazione dei provvedimenti riguardanti i figli minori di coniugi separati, anche dopo che, con la citata legge n. 74/1987, veniva viceversa prescritto tale intervento nel caso di procedimenti riguardanti i figli minori di coniugi divorziati; la sent. n. 485/1992, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità sopravvenuta della norma che prevedeva per determinate categorie di familiari ed affini partecipanti all'impresa familiare l'obbligo di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, avendo tale norma perduto la propria «originaria giustificazione» per effetto dell'inclusione delle medesime categorie di soggetti nella definizione di «impresa familiare» operata dalla l. n. 151/1975

²⁸² Problemi che possono dirsi solo attenuati, ma non del tutto risolvibili, in quei casi in cui sia possibile fare riferimento ad una precedente pronuncia con cui la Corte aveva rigettato la medesima questione di legittimità costituzionale accolta in un secondo momento, come si è

Considerazioni conclusive

Nel corso della presente ricerca si è provato a sviluppare l'indagine sulla relazione esistente tra il fluire del tempo e l'invalidità della legge, prendendo in considerazione, in particolare, la figura dell'anacronismo legislativo, in quanto fenomeno in cui la suddetta relazione trova una sua peculiare ed autonoma manifestazione.

Nel primo capitolo è stata condotta una riflessione generale sulla rilevanza giuridica del tempo e sulle prospettive metodologiche che consentono di guadagnare questo tema così complesso e denso di suggestioni all'ambito dell'analisi giuridica.

E' stato così evidenziato come, seguendo un approccio non formalista e aperto alla considerazione della temporalità intrinseca del fenomeno giuridico, risulti possibile cogliere ed analizzare le forme dell'incidenza del tempo, in particolare, sull'interpretazione giuridica e sull'invalidità delle norme.

Sulla base di questi presupposti si è, poi, passati, nel secondo capitolo, ad indagare specificamente il fenomeno dell'anacronismo legislativo nel giudizio di costituzionalità delle leggi, procedendo, dapprima, alla ricostruzione della relativa nozione (la quale si presenta, sotto diversi profili, di incerta e problematica definizione) per poi passare all'esame casistico di alcune tra le più significative pronunce in cui il fenomeno dell'anacronismo legislativo risulta essere stato sindacato dalla Corte costituzionale. Infine, nell'ultimo capitolo, sono state esaminate le principali questioni che l'accertamento dell'anacronismo legislativo nel giudizio di costituzionalità presenta con riferimento, da un lato, al giudizio di ragionevolezza e, dall'altro, alla dichiarazione di incostituzionalità sopravvenuta della legge.

verificato, ad esempio, con la sent.n. 126/1968, con cui la Corte ha dichiarato incostituzionale, in considerazione del mutamento della c.d "coscienza sociale" e della posizione della donna nella famiglia, la questione di costituzionalità della norma incriminatrice dell'adulterio femminile, questione che aveva rigettato pochi anni prima con la sent. n. 64/1961, o anche con la sent. n. 202/1976 che ha fatto cadere il monopolio pubblico delle trasmissioni radiotelevisive locali (precedentemente giudicato non illegittimo con la sent. n. 225/1974), in considerazione delle innovazioni tecnologiche intervenute in tale ambito. In questi casi, anche se resta quasi impossibile stabilire l'esatto momento di insorgenza del vizio, è ragionevole supporre che quest'ultima debba essere collocata nel periodo di tempo successivo all'adozione della prima pronuncia di rigetto.

Le risultanze dell'indagine svolta offrono elementi sufficienti per provare ad articolare, sia pure in sintesi ed in chiave problematica ed interlocutoria, un tentativo di risposta agli interrogativi che sono stati enucleati all'inizio della presente ricerca.

Tali interrogativi, lo ricordiamo, erano stati, in quella sede, così formulati:

- *quando* una norma può dirsi anacronistica? ovvero in che cosa consiste propriamente l'anacronismo legislativo e quali sono i fattori che lo determinano?
- *perché* una norma anacronistica è (meglio, può essere dichiarata) incostituzionale? ovvero quali sono le ragioni teoriche e i presupposti di diritto positivo che giustificano la configurazione dell'anacronismo legislativo quale fenomeno idoneo a determinare l'incostituzionalità delle norme?
- *come* nel giudizio di costituzionalità delle leggi si accerta che una norma è divenuta anacronistica? ovvero quali sono i criteri interpretativi ed argomentativi e le tecniche di giudizio impiegati dalla Corte costituzionale nel sindacare l'anacronismo legislativo?

Rispetto al primo interrogativo, occorre, innanzitutto considerare che la locuzione "anacronismo legislativo" può assumere diversi significati in relazione al contesto di discorso in cui è impiegata.

A livello di senso comune (a prescindere, cioè, da qualsiasi sua specifica connotazione propriamente tecnico-giuridica) tale locuzione evoca immediatamente ed intuitivamente l'idea di una incongruenza della legge sotto il profilo temporale, ovvero l'immagine di una discrasia, di una sfasatura, di uno scarto, tra quello che la legge prescrive (o che presuppone o che è diretta a realizzare) ed il tempo in cui la legge stessa si trova a dover essere applicata.

A questo livello, si può dire che una legge è anacronistica quando contrasta con (o non corrisponde più al) proprio tempo.

Riportata all'ambito proprio del discorso tecnico-giuridico, una tale qualificazione della legge assume, secondo le ricostruzioni operate dalla dottrina costituzionalistica, una specifica connotazione in quanto descrive propriamente un

fenomeno di sopravvenuta perdita della *ratio legis* che può determinare l'invalidità-illegittimità della disciplina oggetto del giudizio di costituzionalità.

Questo fenomeno di perdita della *ratio legis* (o di irragionevolezza sopravvenuta) può essere, a sua volta determinato (o, meglio, reso evidente) da una pluralità di fattori (normativi o extranormativi) che espressivi delle trasformazioni che, nel tempo, subisce il contesto generale in cui la legge è inserita (e rispetto al quale essa è chiamata ad operare).

Tali fattori possono consistere, a seconda dei casi, in mutamenti legislativi, sociali, culturali, tecnologici, scientifici, economici. Quello che conta, ai fini della loro rilevanza rispetto all'accertamento delle ipotesi di anacronismo legislativo è che essi siano stati valutati dalla Corte decisivi nel determinare la perdita della *ratio* della disciplina sindacata.

La *ratio legis* deve qui essere intesa come “scopo oggettivo” della legge, suo fondamento giustificativo attuale, di talché la sua perdita si risolve nella sopravvenuta inidoneità della legge a perseguire tale scopo o nel sopravvenuto venir meno della giustificazione della legge medesima.

Ne consegue che, anche per via di una sintesi delle varie proposte formulate in merito dalla dottrina costituzionalistica, l' anacronismo legislativo, in quanto fenomeno rilevante nel giudizio di costituzionalità, può essere definito come *fenomeno di obsolescenza della norma che può determinarne l'incostituzionalità e che si verifica quando la norma, per effetto di mutamenti (normativi o extranormativi) sopravvenuti nel relativo contesto di riferimento, perde la propria ratio, ossia non è più dotata di un proprio fondamento giustificativo attuale* .

Al secondo interrogativo formulato all'inizio della ricerca (ossia: *perché* una norma anacronistica può essere dichiarata incostituzionale? ovvero quali sono le ragioni teoriche e i presupposti di diritto positivo che giustificano la configurazione dell'anacronismo legislativo quale fenomeno idoneo a determinare l'incostituzionalità delle norme?), è possibile rispondere, in estrema sintesi, che una norma anacronistica si presenta come incostituzionale se, e in quanto, è ritenuta una norma “irragionevole”.

L'anacronismo legislativo, infatti, può concepirsi come specifica causa di incostituzionalità della legge, solo se viene ricostruito come figura di

“irragionevolezza sopravvenuta” e se viene, dunque, ricondotto al giudizio di costituzionalità delle leggi svolto alla stregua del canone di ragionevolezza, di cui, in definitiva, non rappresenta altro che la specifica declinazione in chiave temporale o diacronica.

Ne deriva che i presupposti che legittimano la configurabilità del sindacato di costituzionalità sull’anacronismo legislativo sono gli stessi che legittimano la configurabilità del sindacato di costituzionalità sulla ragionevolezza delle leggi. Simili presupposti sono da individuare, soprattutto, nell’impossibilità di ridurre il giudizio sulle leggi ad una modalità di riscontro estrinseco e formale, limitato alla sola verifica della non contraddittorietà tra la legge e la Costituzione.

L’inquadramento del sindacato sull’anacronismo legislativo nell’ambito del giudizio sulla ragionevolezza delle leggi permette anche di rinvenire la risposta al terzo degli interrogativi sopra formulati (ovvero: *come* nel giudizio di costituzionalità delle leggi si accerta che una norma è divenuta anacronistica? ovvero quali sono i criteri interpretativi ed argomentativi e le tecniche di giudizio impiegati dalla Corte nel sindacare l’anacronismo legislativo?).

Tali criteri interpretativi ed argomentativi e tali tecniche di giudizio sono, appunto quelli che compongono il complesso ed articolato strumentario utilizzato dalla Corte nel sindacato di ragionevolezza (ossia: la coerenza, la congruità, la proporzionalità, l’adeguatezza), i quali, in effetti, possono essere tutti utilmente impiegati al fine di rilevare la sopravvenuta perdita della *ratio legis*.

RIFERIMENTI BIBLIGRAFICI

AA.VV. *Dimensioni dell'effettività: tra teoria generale e politica del diritto*: Atti del Convegno, Salerno, 2-4 ottobre 2003, a cura di Catania, Milano, 2005.

AA.VV. *Esperienze di giustizia costituzionale*, I e II, a cura di Luther, Romboli, Tarchi, Torino, 2000.

AA.VV., *La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale*, a cura di Occhiocupo, Bologna, 1978.

AA. VV., *Giudizio "a quo" e promovimento del processo costituzionale*, Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta nei giorni 13 e 14 novembre 1989, Milano, 1990.

AA. VV., *Il giudizio sulle leggi e la sua "diffusione"*, a cura di E. Malfatti, R. Romboli, E. Rossi., Torino, 2002 (in part. Dal Canto, *La rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*; D'Amico G., *La Corte e lo stato dell'arte (prime note sul rilievo del progresso scientifico e tecnologico nella giurisprudenza costituzionale)*).

AA. VV., *Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale*, a cura di D'Aloia, Torino, 2005.

AA. VV., *Corte costituzionale processo costituzionale nell'esperienza della rivista "Giurisprudenza costituzionale" per il cinquantesimo anniversario*, a cura di Pace, Milano, 2006 (in part. Carlassare, *Abrogazione o incostituzionalità? Le risposte della Corte*).

AA. VV., *Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi*, a cura di Balduzzi, Costanzo, Torino, 2007 (in part. Bindi, *Oggetto e parametro*).

AA.VV. *L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale*, a cura di Costanzo, Torino, 1996 (in part. Brunelli, Pugiotto, *Appunti per un diritto probatorio nel processo costituzionale: la centralità del "fatto" nelle decisioni della Corte*).

AA. VV., *Corte costituzionale e processi di decisione politica*, a cura di Tondi Della Mura, Carducci, Rodio, Torino 2005 (in part. Ferro *Il richiamo alla coscienza sociale in alcune pronunce della Corte costituzionale*).

AA. VV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Atti del Convegno di Trieste, 26-28 maggio 1986, Milano, 1988 (in part. Ainis, *Sul linguaggio del giudice costituzionale*).

AA. VV., *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, a cura di A Ruggeri, Torino, 1994 (in part. Ainis, *La "motivazione in fatto" della sentenza costituzionale*; Cartabia, *La motivazione per relationem nelle decisioni della Corte costituzionale*).

AA. VV., *Effettività e seguito delle tecniche decisorie della Corte costituzionale*, a cura di Bin, Brunelli, Pugiotto, Veronesi, Napoli, 2006.

AA.VV. *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, a cura di P. Femia, Napoli, 2006 (in part. De Oto, *Interpretazione abrogante, abrogazione tacita e incostituzionalità per irragionevolezza*. e D'Ambrosio, *L'anacronismo legislativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale*).

AA.VV. *Interpretazione costituzionale*, a cura di Azzariti, Torino, 2007.

AA.VV., *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, a cura di D'Amico M., Randazzo, Torino, 2009 (in part. Boncinelli, *Interpretazione conforme a Costituzione e ragionevolezza: la prospettiva della Corte costituzionale*).

AA.VV., *Il precedente nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, a cura di Pedrazza Gorlero, Padova, 2008.

AA. VV., *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici*, Atti del Seminario svoltosi a Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 13 e 14 ottobre 1992, Milano, 1994.

AA. VV., *La ragionevolezza nel diritto*, a cura di La Torre e Spadaro, Torino, 2002.

AA. VV., *Corte costituzionale e principio di eguaglianza*, Padova 2002.

AA. VV. *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e il 24 novembre 1988, Milano, 1989 (in part.: Bartole, Cerri, Giannini, Modugno, *Considerazioni sul tema*, Luciani, Morelli, Pace, Ruggeri, Panunzio, Zagreblesky).

AA.VV. *Tempo della legge e tempo della storia*, a cura di Chiodi, Napoli, 1999.

ABBAMONTE G., *Il processo costituzionale italiano, I, il sindacato incidentale*, Napoli, 1957.

AGRO' A. S., *Contributo alla teoria dei limiti della funzione legislativa in base alla giurisprudenza sul principio d'eguaglianza*, in *Giur. cost.* 1967.

AGRO' A. S., *Art. 3, primo comma*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1975.

AINIS M., *L'entrata in vigore delle leggi. Erosione e crisi di una garanzia costituzionale*, Padova, 1986.

AINIS M., *Le parole e il tempo della legge (Raccolta di saggi)*, Torino, 1996.

AINIS M., *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Bari, 1997, ult. ed 2002.

ALEXY R., *Theorie der juristischen Argumentation, Frankfurt am Main*, 1978, tr. it. *Teoria dell'argomentazione giuridica*, a cura di La Torre, Milano, 1998.

ANGELICI M., *La giustizia costituzionale*, I, Milano, 1974.

ANZON A., *La corte costituzionale e il "diritto vivente" in Scritti in onore di V. Crisafulli*, I, Padova, 1985.

ANZON A., *Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza*, in AA.VV., *La giustizia costituzionale a una svolta*, a cura di Romboli, Torino, 1990.

ANZON DEMMING A., *Il valore del precedente nel giudizio sulle leggi. L'esperienza italiana alla luce di un'analisi comparata sul regime del Richterrecht*, Milano, 1995.

ASCARELLI T., *Norma giuridica e realtà sociale*, in *Problemi giuridici*, I, Milano, 1959.

ASCARELLI T., *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione*, in Riv. dir. proc., XII, 1957, (poi in ID., *Problemi giuridici*, I, Milano, 1959).

ASCARELLI T., *Ordinamento giuridico e processo economico*, in *Problemi giuridici*, I, Milano, 1959.

AZZARITI G. SR., *Gli effetti delle pronunzie sulla costituzionalità delle leggi*, in AA.VV., *Scritti giuridici in onore di A. Scialoja*, IV, Bologna, 1951.

AZZARITI G. JR., *Sui limiti del sindacato di costituzionalità sul contenuto delle leggi: l'eccesso di potere legislativo come vizio logico intrinseco della legge*, in *Giur. cost.*, II, 1989.

AZZARITI G. JR., *La temporaneità perpetua, ovvero la giurisprudenza costituzionale in materia radiotelevisiva (rassegna critica)*, in *Giur. cost.*, 1995.

BAGOLINI L., *Visioni della giustizia e senso comune*, Bologna, 1968.

BAGOLINI L., *Significato della parola "tempo" in alcuni discorsi giuridici*, Riv. trim. dir. e proc. civ. 1970.

BAGOLINI L., *Poesia e giustizia, diritto e tempo*, Milano, 1998.

- BALDASSARRE A., *I poteri conoscitivi della Corte costituzionale e il sindacato di legittimità in astratto*, in *Giur. cost.*, 1973.
- BALDASSARRE A., *Costituzione e teoria dei valori*, in *Politica del diritto*, 1991.
- BALDASSARRE A., *Interpretazione e argomentazione nel diritto costituzionale*, in www.costituzionalismo.it, 2006.
- BALLADORE PALLIERI G., *Diritto costituzionale*, II ed., Milano, 1950.
- BALLADORE PALLIERI G., *Effetti e natura delle sentenze della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1965.
- BARILE P., *La parziale retroattività delle sentenze della Corte costituzionale in una pronuncia sul principio di uguaglianza*, in *Giur. it.*, I, 1960.
- BARILE P. – PREDIERI A., *Efficacia abrogante delle norme della Costituzione italiana*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, Firenze, 1950.
- BARTOLE S., *Ancora sulla delimitazione degli effetti temporali delle decisioni di accoglimento*, in *Giur. cost.*, 1988.
- BARTOLE S., *L'efficacia temporale delle sentenze e il bilanciamento dei valori costituzionali*, in *Quad. cost.*, 1989.
- BARTOLE S., *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana*, Bologna, 2004.
- BENEDETTI G., *La giustizia, l'interpretazione e le categorie di teoria generale del diritto nell'orizzonte della temporalità*, in *Tempo e diritto, in memoria di Paolo Vitucci*, a cura di Mazzamuto, Napoli, 2010.
- BETTI E., *Interpretazione della legge e sua efficacia evolutiva*, in *Jus*, 1959.
- BETTI E., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, II ed., Milano, riv. a cura di Grifò, 1971.
- BETTI E., *Teoria generale dell'interpretazione*, (1955), II ed. corretta ed ampliata da Grifò, Milano 1990.
- BETTINI R., *Sociologia del diritto positivo*, VI ed., Roma, 1999.
- BIANCHI d' ESPINOSA L., *La cessazione di efficacia di norme dichiarate incostituzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 1966.
- BILANCIA F., *Emergenza, interpretazione per valori e certezza del diritto*, in *Giur. cost.*, 1993.

- BIN R., *Atti normativi e norme programmatiche*, Milano, 1988.
- BIN R., *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1992.
- BIN R., *L'applicazione diretta della Costituzione, le sentenze interpretative, l'interpretazione conforme a Costituzione della legge*, in *La circolazione dei modelli e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in Europa*, Atti del convegno annuale A.I.C., (Roma 27-28 ottobre 2006), www.associazionedeicostituzionalisti.it.
- BIN R.- PITRUZZELLA G., *Diritto costituzionale*, Torino, 2007.
- BIONDI B., *Intorno al principio "cessante razione legis, cessat et ipsa lex"*, in *Giur. it.*, 1958.
- BIONDI B., *Ratio legis*, in *Noviss. Dig. It.*, XIV, Torino, 1967.
- BOBBIO N., *Teoria della norma giuridica*, Torino, 1958.
- BOBBIO N., voce *Antinomia*, in *Noviss. Dig. It.*, I, 1, Torino, 1957.
- BOBBIO N., *Teoria dell'ordinamento giuridico*, Torino, 1960.
- BOBBIO N., *Il positivismo giuridico*, Torino, 1996.
- BONCINELLI V., *I valori costituzionali fra testo e contesto*, Torino, 2007.
- BORRELLO R., *Cronaca di un'incostituzionalità annunciata (ma non ... dichiarata)*, in *Giur. cost.*, 1988.
- BRETONE M., *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma-Bari, 2004.
- M. BRETONE, *Le norme e il tempo fra tradizione classica e coscienza moderna*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, fondati da G. Tarello, XIX, Bologna, 1989.
- CALAMANDREI P., *L'illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile*, Padova, 1950.
- CALAMANDREI P., *La prima sentenza della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, II, 1956.
- CANNADA BARTOLI E., voce *Abrogazione (abrogazione dell'atto amministrativo)*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958.
- CAPOGRASSI G., *Il problema della scienza del diritto* (1932), ed. riv. (a cura di Piovani), Milano 1962.

- CAPOZZI G., *Temporalità e norma*, IV ed., Napoli, 2000.
- CAPPELLETTI M., *La pregiudizialità costituzionale nel processo civile*, Milano, 1957.
- CARAVAGLIOS R., *Rapporti patrimoniali tra coniugi e presunzione muciana*, Napoli, 1991.
- CARAVAGLIOS R., *Inapplicabilità della presunzione muciana in regime di separazione dei beni: la Cassazione si è pronunciata*, in *Foro It.*, I, 1996.
- CARNELUTTI F., *Abrogazione del reato di collaborazionismo*, in *Riv. pen.*, 1948.
- CARNELUTTI F., *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951.
- CARNEVALE P., *“Irrilevanza di fatto e sopravvenuta” e valutazione giudiziale della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale*, in *Giur. cost.*, I, 1984.
- CARNEVALE P., *La dichiarazione di incostituzionalità sopravvenuta dell’art. 15 l. 180/81 fra irrilevanza ed infondatezza della relativa quaestio legitimitatis*, in *Giur. it.*, 1988.
- CARNEVALE P., *La pronuncia di incostituzionalità ad “effetto parzialmente retroattivo” del regime di perequazione automatica per le pensioni dei magistrati: ancora una declaratoria di incostituzionalità con efficacia “temporalmente circoscritta”*, in *Giur. It.*, 1989.
- CARNEVALE P- CELOTTO A., *Il parametro eventuale. Riflessioni su alcune ipotesi atipiche di integrazione legislativa del parametro nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi*, Torino, 1998.
- CARTABIA M., *Portata e limiti della retroattività delle sentenze della Corte costituzionale che incidono sugli status giuridici della persona. In margine ad alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione in materia di cittadinanza*, in *Giur. cost.*, 1996.
- CATANIA A., *Manuale di teoria generale del diritto*, Bologna, 1998.
- CATANIA A., *Diritto positivo ed effettività*, Napoli, 2009.
- CATELANI E., *La determinazione della “questione di legittimità costituzionale” nel giudizio incidentale*, Milano, 1993.
- CAVINO M., *Diritto vissuto, vivente, vigente. La posizione della Corte costituzionale*, in *Giur. It.*, 7/2000.
- CAVINO M., *Interpretazione discorsiva del diritto*, Milano 2004.

CELOTTO A., *Corte costituzionale ed eccesso di potere legislativo*, in *Giur. cost.*, 1995.

CELOTTO A., *L'abuso del decreto – legge*, I, *Profili teorici, evoluzione storica e analisi morfologica*, Padova, 1997.

CELOTTO A., *Corte costituzionale ed eccesso di potere legislativo*, in *Giur. cost.*, 1995.

CELOTTO A., *Corte costituzionale e legislatore. Riflessioni sugli interventi normativi volti a limitare l'efficacia nel tempo di decisioni di incostituzionalità*, in Modugno (a cura di), *Le trasformazioni della funzione legislativa*, I, "Vincoli" alla funzione legislativa, Milano, 1999.

CELOTTO A., *Coerenza dell'ordinamento e soluzione delle antinomie nell'applicazione giurisprudenziale*, in Modugno, *Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo*, Torino, 2000.

CELOTTO A., *Art. 3, 1° comma*, in *Commentario alla Costituzione* a cura di Bifulco, Celotto, Olivetti, Torino, 2006.

CERRI A., *L'uguaglianza nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1976.

CERRI A., *I poteri istruttori della Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi e sui conflitti*, in *Giur. cost.*, 1978.

CERRI A., *Il profilo tra argomento e termine della questione di costituzionalità*, in *Giur. cost.*, I, 1978.

CERRI A., *Eterogenesi dei fini, anacronismo legislativo, limiti del giudicato costituzionale – Riflessioni a proposito della caduta del vincolo alberghiero, in Regioni*, 1981.

CERRI A., *Divieto di differenziazioni normative per ragioni di sesso e carattere «privilegiato» delle valutazioni del legislatore*, in *Giur. cost.*, 1986.

CERRI A., *Sindacato di costituzionalità*, in *Enc. Giur.*, XXVIII, Roma, 1992.

CERRI A., *Ragionevolezza delle leggi*, in *Enc. Giur.*, XXV, Roma 1994.

CERRI A., *Corso di giustizia costituzionale*, Milano, 1997, III ed. 2001, V ed. 2008.

CERRI A., *Lo stylus judicandi della Corte costituzionale italiana: spunti e rilievi provvisori su alcune modalità interpretativo-argomentative del giudice di costituzionalità delle leggi*, in *Studi in memoria di Gino Gorla*, Milano, 1994.

CERRI A., *Ragionevolezza delle leggi*, in *Enc. Giur.*, XXV, Roma 2005.

- CERETI C., *Norme costituzionali e leggi ordinarie*, in *Foro padano*, IV , 1948.
- CHELI E., *Il giudice delle leggi*, Bologna, 1996.
- CHESNEAUX J., *Droit et temps*, in *Temporalistes*, 2000, n. 41.
- COLAPIETRO C., *La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale*, Padova, 1996.
- CONSOLO C., *Una incoerenza della Corte nella vicenda perenne della natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie ed una occasione sbagliata per sperimentazioni sull'art. 136 Cost.*, in *Giur. it.*, 1989.
- CONTE A.G., *Validità*, in *Nss. Dig. It.*, XX, Torino, 1957.
- CONTE A.G., *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, Torino, 1962.
- CONTI G., *Art 135*, in *Commentario alla Costituzione* a cura di Bifulco, Celotto, Olivetti, Utet, Torino, 2006.
- COPI I.M., *Introduction to logic*, New York, 1961, tr. It. *Introduzione alla logica*, a cura di Stringa, Bologna, 1981.
- COSTANZO P., *Riflessioni interlocutorie sul ruolo della Corte alla luce delle problematiche poste da alcune sentenze innovative dell'88 e dell'89*, in Romboli (a cura di), *La giustizia costituzionale ad una svolta*, Torino, 1991.
- COSTANZO A., *"Incompatibilità" e "coerenza" nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1993.
- CRISAFULLI V., *Incostituzionalità o abrogazione?*, in *Giur Cost.*, 1957.
- CRISAFULLI V., *Atto normativo*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959.
- CRISAFULLI V., *Gerarchia e competenza nel sistema costituzionale delle fonti*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1960.
- CRISAFULLI V., *Osservazione*, in *Giur. cost.*, 1962.
- CRISAFULLI V., voce *Disposizione (e norma)*, in *Enc. Dir.*, XIII, Milano, 1964.
- CRISAFULLI V., *In tema di efficacia di leggi incostituzionali*, in *Giur. cost.*, 1967.
- CRISAFULLI V., voce *Fonti del diritto (dir. cost.)*, in *Enc. Dir.*, XVII, Milano, 1968.

CRISAFULLI V., *La Corte costituzionale ha vent'anni*, in AA.VV. *La corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale*, Bologna 1978 (anche in *Giur. cost.* 1976).

CRISAFULLI V., *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 2, *La Corte costituzionale*, Padova, V ed., 1984.

CRISAFULLI V., *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 1, *Le fonti normative*, VI ed. aggiornata a cura di Crisafulli, Padova, 1993

CUOCOLO L., *Tempo e potere nel diritto costituzionale*, Milano, 2009.

DAL CANTO F., *Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi*, Torino, 2002.

DAL CANTO F., *Art. 137*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Bifulco, Celotto, Olivetti, III, Torino, 2006.

D'AMBROSIO M., *L'anacronismo legislativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, a cura di Femia, Napoli, 2006.

DAMIANI P., *Le disposizioni transitorie. Studio sulla ragionevolezza dell'efficacia della legge nel tempo*, Padova, 2008.

D'AMICO G., "Caso" e "fatti" nella complessa connotazione della questione di legittimità costituzionale, in *Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso*, Torino, 2005.

D'AMICO G., *Scienza e diritto nella prospettiva del giudice delle leggi*, Messina, 2008.

D'AMICO M., *Una decisione sull'obiezione di coscienza fra tecniche processuali e scelte di momento*, in *Giur. cost.*, 1989, I.

D'AMICO M., *Riflessioni sulla nozione di tempo nel diritto costituzionale*, in *Jus*, 1992.

D'AMICO M., *Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità*, Milano, 1993.

D'ANDREA L., *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano, 2005.

DELFINO F., *La dichiarazione di illegittimità costituzionale. Natura ed effetti*, Napoli, 1970.

DE OTO V., *Interpretazione abrogante, abrogazione tacita e incostituzionalità per irragionevolezza*, in *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, a cura di Femia, Napoli, 2006.

DONATI D., *Abrogazione della legge (1914)*, ora in *Scritti di diritto pubblico*, II, Padova, 1966.

D'ORAZIO G., *Ancora sugli effetti nel tempo delle sentenze costituzionali: il caso della sentenza n. 50 del 1989 (atto di coraggio o di rottura)*, in *Giur. it.*, 1989, IV.

ENGHISH K., *Die Zeit im Recht*, in *Vom Weltbild der Juristen*, Heidelberg, 1965.

ESPOSITO C., *Legge*, in *Noviss. Dig. It.*, VII, Torino, 1938.

ESPOSITO C., *Efficacia delle regole della nuova Costituzione*, *Giur. it.*, 1948 ora in ID., *La Costituzione italiana – Saggi*, Padova, 1954.

ESPOSITO C., *Leggi vecchie e costituzione nuova*, in *Giur. it.*, 1948 (ora in ID., *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954).

ESPOSITO C., *Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi in Italia (1950)* in ID., *La Costituzione Italiana. Saggi*, Padova, 1954.

ESPOSITO C., *Illegittimità costituzionale e abrogazione*, in *Giur. cost.* 1958.

ESPOSITO C., *Controllo di costituzionalità di norme abrogate*, in *Giur. cost.*, 1959.

ESPOSITO C., *Gli artt. 3, 41 e 43 della Costituzione e le misure legislative e amministrative in materia economica*, in *Giur. cost.*, 1992.

ESPOSITO C., *La validità delle leggi*, rist. ed. 1934, Milano, 1964.

ESPOSITO C., *La validità delle leggi. Studio sui limiti della potestà legislativa. I vizi degli atti legislativi e il controllo giurisdizionale (1934)*, rist. inalt., Milano 1964.

ESSER J., *Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung (1972)*, tr. it. *Precomprensione e scelte del metodo nel processo di individuazione del diritto* a cura di Patti e Zaccaria, Napoli, 1983.

FALZEA A., voce *Efficacia giuridica*, in *Enc. Dir.*, XIV, Milano, 1965

FALZEA A., *Il fatto naturale*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, I, Padova, 1970.

FASSO' G., *Il giudice e l'adeguamento del diritto alla realtà economico-sociale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972.

FRANCO A., *Illegittimità costituzionale e abrogazione. La reviviscenza di norme abrogate*, Torino 1988.

- FRANCO A., *I problemi della coerenza e della completezza dell'ordinamento*, in Modugno, *Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo*. Torino, 1994.
- FROSINI V., *La lettera e lo spirito della legge*, Milano, 1994.
- FROSINI V., *Temporalità e diritto*, in Riv. dir. civ., 1999, I.
- GADAMER H. G., *Wharheit und Methode* (1960), tr. it. *Verità e metodo*, a cura di Vattimo, Milano, X ed., 1995.
- GALASSO A., *Tempo e diritto, in memoria di Paolo Vitucci*, a cura di Mazzamuto, Napoli, 2010.
- GARBAGNATI E., *Efficacia nel tempo della decisione di accoglimento della Corte costituzionale*, in Riv. dir. proc., 1974, e in AA.VV. *Scritti in onore di C. Mortati*, Milano, 1977.
- GASPARRI P., *L'invalidità successiva degli atti amministrativi*, Pisa, 1939.
- GAVAZZI G., *Elementi di teoria del diritto*, II ed., Torino, 1984
- GAVAZZI G., *Delle antinomie*, Torino, 1959, ora in ID., *Studi di teoria del diritto*, Torino, 1994.
- GIANNINI M.S., *Problemi relativi all'abrogazione delle leggi*, in *Annali*, Perugia, 1942.
- GIANNINI M.S., *L'illegittimità degli atti normativi e delle norme*, in Riv. it. sc. giur., 1954.
- GIANNINI M.S., *Alcuni caratteri della giurisdizione di legittimità delle norme*, in *Giur. cost.* 1956.
- GIANNINI M.S., *Atto amministrativo*, Milano, 1960.
- GIANNINI M.S., *Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici*, Roma, 1950.
- GIACOLINI P., *Il tempo nella Costituzione*, Padova, 1984.
- GIULIANI A., *Le disposizioni sulla legge in generale: gli articoli da 1 a 15*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno, I, Torino.
- GUARINO G., *Abrogazione e disapplicazione delle leggi illegittime*, in Jus, 1951.
- GUASTINI R., *In tema di abrogazione*, in Luzzati (a cura di), *L'abrogazione delle leggi. Un dibattito analitico*, Milano, 1987.

- GUASTINI R., *Dalle fonti alle norme*, II ed., Torino, 1992.
- GUASTINI R., voce *Ordinamento giuridico*, in *Dig. disc. pubbl.* 1995.
- GUASTINI R., *Il giudice e la legge. Lezioni di diritto costituzionale*, Torino, 1995
- GUASTINI R., voce *Norma giuridica* (tipi e classificazioni), in *Dig. disc. priv.*, VIII, Torino, 1995
- GUASTINI R., *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano, 2004.
- GUASTINI R., *Il tempo e le norme*, in *Studi in onore di Leopoldo Elia*, I, Milano, 1999.
- HÄBERLE P., *Zeit und Verfassung*, (1974) ora in *Verfassung als oggentlicher Prozess. Materialien zu einer Verfassungstheorie der offen Gesselschft*, Berlin, 1978.
- HABERMAS J., *Faktizitat un Geltung. Beitrage zur Diskurstheorie del Rechts und des demokratischen Rechtsstaats* (1992) tr. it. *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Milano, 1996.
- HABERMAS J., *Logica delle scienze sociali*, tr. it., Bologna, 1970.
- HEGEL G. W. F., *Grundlinien del Philosophie del Rechts*, Berlin, 1821, tr. it., *Lineamenti di filosofia del diritto*, a cura di V. Cicero, Milano, 1996.
- HEIDEGGER M., *Sein und Zeit* (1927), tr. it. *Essere e tempo*, a cura di Chiodi, Milano, 1953.
- HUSSERL G., *Recht und Zeit. Funff rechtsphilosophische Essays*, Frankfurt am Main, 1955, trad it. *Diritto e tempo: saggi di filosofia del diritto*, a cura di Cristin, Milano, 1998.
- KALINOWSJY G., *Introduzione alla logica giuridica*, Parigi, 1965, tr. it. di Corsale, Milano, 1971.
- KELSEN H., *Reine Rechtslehre*, Wien, 1960, tr. it. *La dottrina pura del diritto*, a cura di Losano, Torino, 1966.
- KELSEN H., *Judicial review of Legislation. A comparative Study of the Austrian and the American Constitution* (1942), tr. it. *Il controllo di costituzionalità delle leggi. Studio comparato della costituzione austriaca e americana*, in Kelsen, *La giustizia costituzionale*, a cura di Geraci, Milano, 1981.
- KELSEN H., *La garantie jurisdictionelle de la Constitution (La justice constitutionnelle)* (1928), tr. it. *La garanzia giurisdizionale della Costituzione (La*

giustizia costituzionale), in Kelsen, *La giustizia costituzionale*, a cura di Geraci, Milano, 1981.

KELSEN H., *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik* (1934), tr. it. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, a cura di Treves, rist. dell'edizione italiana del 1952, Torino, 1996.

KELSEN H., *Teoria generale del diritto e dello Stato*, (trad. it.), Milano, 2000.

LAVAGNA C., *Ragionevolezza e legittimità costituzionale* (1969), in *Sudi in memoria di C. Esposito*, Padova, 1973, ora in ID., *Ricerche sul sistema giuridico*, Milano, 1984.

LAVAGNA C., *Istituzioni di diritto pubblico*, VI ed., Torino, 1985.

LIEBMAN E. T., *Invalidità e abrogazione delle leggi anteriori alla Costituzione*, in *Giur. cost.*, 1956.

LIEBMAN E. T., *Contenuto ed efficacia delle decisioni della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1957

LIEBMAN E. T., *Sull'efficacia delle sentenze costituzionali dichiarative dell'illegittimità delle legge*, in *Riv. dir. proc.*, 1967.

LUCIANI M., *Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica*, in Cocco (a cura di), *L'economia e la legge – Atti del Convegno tenutosi a Milano, 4 dicembre 2006*, Milano, 2007.

LUCIANI M., *L'interprete della Costituzione di fronte al rapporto fatto-valore. Il testo costituzionale nella sua dimensione diacronica*, in *Dir. soc.*, 2009.

LUTHER J., *Ragionevolezza (delle leggi)*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, XII, Torino, 1997.

LUZZATI C., (a cura di) *L'abrogazione delle leggi. Un dibattito analitico*, Milano, 1987.

MARTINES T., *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, II, Milano, 1978, ora in ID. *Opere*, 2000.

MENEGHELLI R., *Di alcune applicazioni del concetto di validità giuridica nel normativismo e nell'istituzionalismo*, in *Dir. soc.*, 1991.

MENEGHELLI R., *Intorno al problema della desuetudine*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1964.

MENGONI L., *Diritto e tempo*, in *Jus*, 1998.

MENGONI L., *Teoria generale dell'ermeneutica ed ermeneutica giuridica (1978)*, in *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Milano, 1996.

MODUGNO F., *Riflessioni interlocutorie sull'autonomia del giudizio costituzionale*, in *Rass. dir. pub.*, 1966.

MODUGNO F., *Una questione di costituzionalità inutile: è illegittimo il penultimo capoverso dell'art. 30 l. 11 marzo 1953 n. 87?* in *Giur. cost.*, 1966.

MODUGNO F., *L'invalidità della legge*, I e II, Milano, 1970.

MODUGNO F., *La giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1978, I.

MODUGNO F., *Norma (teoria generale)* in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978.

MODUGNO F., *Ordinamento giuridico (dottrine generali)*, in *Enc. Dir.*, XXX, Milano, 1980.

MODUGNO F., voce *Antinomie e lacune*, in *Enc. Giur.*, II, Roma, 1988.

MODUGNO F., voce *Validità (teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, XLVI, Milano, 1993.

MODUGNO F., voce *Validità (diritto costituzionale)*, in *Enc. Dir.*, XLVI, Milano, 1993.

MODUGNO F., voce *Legge (vizi della)*, in *Enc. Dir.*, XXIII, Milano, 1973

MODUGNO F., voce *Sistema giuridico*, in *Enc. Giur.*, XXIX, Roma, 1993.

MODUGNO F., voce *Abrogazione*, in *Enc. Giur.*, XXIX, Roma, 1993.

MODUGNO F., *Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo*, Torino, 2000,

MODUGNO F., *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, Napoli, 2007.

MODUGNO F., *Lineamenti di diritto pubblico*, Torino, 2008.

MORELLI M.R., *Incostituzionalità sopravvenuta e dichiarazione di illegittimità "dal momento in cui"*, in *Giur cost.*, I, 1988,

MORELLI M.R., *Nuove ipotesi paradigmatiche di incostituzionalità sopravvenuta e problemi connessi alla mancata indicazione in dispositivo del "dies a quo" della illegittimità*, in *Giust. Civ.*, I, 1995.

- MORELLI A., *Lo ius superveniens come tecnica di selezione delle questioni di legittimità costituzionale*, in AA.VV. *Il giudizio sulle leggi e la sua "diffusione"*, a cura di Malfatti, Romboli, Rossi, Torino, 2002.
- MORRONE A., *Il custode della ragionevolezza*, Milano, 2001.
- MORTATI C., *Questioni sul controllo di costituzionalità sostanziale delle leggi*, in *Foro Amm.*, I, 1948.
- MORTATI C., *Competenza esclusiva della Corte costituzionale a dichiarare l'invalidità delle leggi anteriori alla Costituzione*, in *Giur. cost.*, 1958.
- MORTATI C., *Ancora su incostituzionalità e abrogazione*, in *Giur. cost.*, 1959.
- MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova, 1976.
- MOSCARINI A., *Ratio legis e valutazioni di ragionevolezza della legge*, Torino, 1996.
- ONIDA V., *Problemi e falsi problemi in tema di efficacia temporale delle pronunce di incostituzionalità delle leggi*, in *Giur. cost.*, II, 1988.
- ONIDA V., *Presentazione a D'Amico M., Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità*, Milano, 1993.
- ONIDA V., *Pubblica amministrazione e costituzionalità delle leggi*, Milano, 1967.
- OPOCHER E., *Diritto e tempo*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1981.
- OST F., *Le temps du droit*, Paris, 2005
- OST F.- VAN HOECKE M., *Temps et droit*, Bruxelles, 1998.
- PACE A., *La tutela costituzionale del diritto di agire nei rapporti pendenti*, in *Quad. cost.*, 1989.
- PALADIN L., *Corte costituzionale e principio generale di generale d'eguaglianza: aprile 1979 – dicembre 1983*, in *Scritti sulla giustizia costituzionale in onore di V. Crisafulli*, I, Padova, 1985.
- PALADIN L., *Ragionevolezza (principio di)*, in *Enc. Dir.*, Agg., I, 1997.
- PANUNZIO S. P., *Incostituzionalità «sopravvenuta», incostituzionalità «progressiva» ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, in AA. VV. *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, cit.
- PATRONO M., voce *Legge (vicende della)*, in *Enc. Dir.*, XXIII, Milano, 1973 .

PIERANDREI F., *La Costituzione e le sue norme di competenza*, in *Giur. it.*, 1948.

PIERANDREI F., voce *Corte Costituzionale*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1962, X.

PINARDI R., *“Incostituzionalità sopravvenuta” e natura “eccezionale” della normativa denunciata (a margine di un’altra pronuncia di accoglimento solo parzialmente “retroattiva”*, in *Giur. cost.*, 1991.

PINARDI R., *Discrezionalità legislativa ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità: la sentenza n. 125 del 1992 come decisione di “incostituzionalità accertata ma non dichiarata”*, in *Giur. cost.*, 1992.

PINARDI R., *La sentenza n. 256 del 1992 e l’efficacia monitoria di decisioni di “rigetto con accertamento di incostituzionalità”*, in *Giur. cost.*, 1992.

PINARDI R., *La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze di incostituzionalità*, Milano, 1993.

PINARDI R., *La Corte accoglie ... una questione fondata: verso un nuovo “modello” di risposta giurisprudenziale al protrarsi dell’inerzia legislativa?* in *Giur. cost.*, 1995.

PINARDI R., *Scelta del tertium comparationis ed individuazione del momento di dell’insorgere del vizio di incostituzionalità in un giudizio sulla ragionevolezza della norma impugnata*, in *Giur. cost.*, 1995.

PINARDI R., *Sull’interpretazione diacronica della disposizione impugnata e su alcune sue possibili applicazioni: la sentenza n. 126 del 1995 come pronuncia di “legittimità costituzionale sopravvenuta”*, in *Giur. cost.*, 1995.

PINNA P., *La Costituzione e la giustizia costituzionale*, Torino, 1999.

PISANESCHI A., *Le sentenze di costituzionalità provvisoria e di incostituzionalità non dichiarata: la transitorietà nel giudizio costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1989.

PISANESCHI A., *Determinazione di limiti alla retroattività della decisione di accoglimento: potere del giudice costituzionale o del giudice ordinario?* in *Giur. cost.*, 1989.

PIZZORUSSO A., *Fonti (sistema costituzionale delle fonti)*, in *Digesto discipl. pubbl.*, VI.

POLITI F., *La limitazione degli effetti retroattivi delle sentenze di accoglimento tra incostituzionalità sopravvenuta e giudizio di ragionevolezza*, in *Giur. cost.*, 1992.

POLITI F., *Principio di continuità dell'ordinamento giuridico e dovere di eliminazione delle norme incostituzionali: "giusta preoccupazione" o "eccessivo timore" della giurisprudenza costituzionale per gli effetti di una declaratoria di incostituzionalità?*, in *Giur. cost.*, 1992.

POLITI F., *Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale*, Padova, 1997.

POLITI F., *Del perché la Cassazione continua a ritenere efficaci norme (già dichiarate) incostituzionali*, in *Giur. cost.*, 1999.

PUGIOTTO A., *Sindacato di costituzionalità e "diritto vivente". Genesi, uso, implicazioni*. Milano, 1994.

PUGLIATTI S., voce *Abrogazione (teoria generale e abrogazione degli atti normativi)*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958.

PUGLIATTI S., *Conoscenza e diritto*, Milano, 1961.

QUADRI R., *Dell'applicazione della legge in generale (art. 10-15)*, in *Commentario al codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 1974.

RESCIGNO G.U., *L'atto normativo*, Bologna, 1998.

RESTA E., *Il tempo e lo spazio del giurista*, in Comandè, Ponzanelli (a cura di), *Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato*, Torino, 2004.

RIMOLI F., *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, Torino, 1999.

ROMANELLI V. M., *Sulla cosiddetta invalidità successiva degli atti degli atti amministrativi*, in *Jus*, 1942.

ROMANO SANTI, *Osservazioni sull'invalidità successiva degli atti amministrativi*, 1937, in ID., *Scritti minori*, II, Milano, 1950.

ROMANO SANTI, *Interpretazione evolutiva*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1947,

RUGGERI A., *Le attività "conseguenziali" nei rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore*, Milano, 1988.

RUGGERI A., *Fatti e norme nei giudizi sulle leggi e le "metamorfosi" dei criteri ordinatori delle fonti*, Torino, 1994.

RUGGERI A., *La tutela delle situazioni soggettive tra dinamiche della normazione ed esperienze di giustizia costituzionale*, in AA. VV: *Nuove forme di*

tutela delle situazioni soggettive nelle esperienze processuali. Profili pubblicistici, Milano, 2004.

RUGGERI A. – SPADARO A., *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2009.

RUFFINO A., *Tendenze evolutive del sindacato incidentale di legittimità costituzionale fra tecniche di giudizio e clausole decisorie extra ordinem (in margine alla vicenda della pubblicità dei processi tributari)*, in *Giur cost*, 1989.

RUOTOLO M., *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, Padova, 2000.

RUOTOLO M., *Il tempo e le funzioni dello Stato*, in *Dir. e soc.*, 2000.

SANDULLI A. M., *Natura, funzione ed effetti delle pronunce della Corte costituzionale sulla legittimità delle leggi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1959.

SANDULLI A.M. , *Il giudizio sulle leggi*, Milano, 1967.

SANDULLI A.M., *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, in *Dir. e soc.*, 1975.

SARACENI G., *Il tempo nel diritto*, in *Iustitia*, 2003.

SAREDO G., voce *Abrogazione delle leggi (diritto pubblico interno)*, in *Dig. It.*, I, Torino, 1884.

SAVIGNY, F.C., *System des heutigen Roomischen Rechts*, I, Berlin, 1840, tr. it. a cura di V. SCIALOJA, *Sistema del diritto romano attuale*, I, Torino, 1986.

SCACCIA G., *Gli "strumenti" della ragionevolezza*, Milano, 2000.

SCARPELLI U., *Semantica giuridica*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1969.

SERGES G., *Questione di legittimità costituzionale alla stregua del principio di eguaglianza ed individuazione del tertium comparationis*, in *Giur. it.*, 1989, IV.

SERGES G., *Anacronismo legislativo, eguaglianza sostanziale e diritti sociali*, *Giur. it.*, 2000.

SICLARI M., *Effetti temporali delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale*, in *Giur. it.*, 1999.

SILVESTRI G., *Legge (controllo di costituzionalità)*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, IX, Torino, 1994.

SORRENTINO F., *L'abrogazione nel quadro dell'unità dell'ordinamento giuridico*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1972.

SPADARO A., *Costituzione (Dottrine generali)*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da Cassese, vol. II, Milano, Giuffrè, 2006.

SPADARO A., *Dalla Costituzione come "atto" (puntuale nel tempo) alla Costituzione come "processo" (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *Quad. Cost.*, 1998.

SPAGNA MUSSO E., *Norma anacronistica e norma costituzionalmente illegittima*, in *Foro It.*, 1973, I.

TARELLO G., *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Bologna, 1974.

TARELLO G., *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, 1976.

TARELLO G., *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980.

TARCHI R., *Le leggi di sanatoria nella teoria del diritto intertemporale*, Milano, 1990.

TOSI R., *Spunti per una riflessione sui criteri di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1993.

TREVES R., *Introduzione alla sociologia del diritto*, 2° ed, Torino, 1980.

VITUCCI P., *Vicende e declino della muciana*, in *Giur. cost.*, 1995.

ZAREBELSKY G., *La dottrina del diritto vivente*, in *Giur. cost.*, 1986.

ZAGREBLESKY G., *La giustizia costituzionale*, nuova ed., Bologna 1988.

ZAGREBLESKY G., *Processo costituzionale*, in *Enc. Dir.*, Milano, XXVI, 1987.

ZAGREBLESKY G., *Il controllo da parte della Corte costituzionale degli effetti temporali delle sue pronunce*, in *Quad. cost.*, 1989

ZAGREBELSKY G., *Manuale di diritto costituzionale*, I, *Il sistema costituzionale delle fonti del diritto*, Torino, 1990.